

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	36
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	92

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	118
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	128
AFFARI SOCIALI (XII)	»	141
AGRICOLTURA (XIII)	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	301
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	307
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	310
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	314
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	315
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	316
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	317

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato	3

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.30 alle 9.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.40 alle 9.45, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che nella riunione di oggi il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Bruno Murgia, proclamato nella seduta del 7 luglio 2016, in sostituzione del dimissionario deputato Settimo Nizzi per la lista n. 20 – Il Popolo della libertà nella XXVI circoscrizione Sardegna.

Con riferimento alla posizione del suddetto deputato non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Bruno Murgia ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica o ufficio né svolgeva funzioni o attività imprenditoriali o professionali.

Non ravvisandosi, dunque, profili di ineleggibilità, il coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità del deputato Bruno Murgia, in

modo da consentire alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida della relativa elezione.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, in conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per la Circoscrizione

Sardegna, svolta nella seduta della Giunta del 17 aprile 2014 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida della elezione del deputato Bruno Murgia.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina ... 5

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 6

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla

web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Maurizio MARTINA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter RIZZETTO (FdI-AN), Giorgio PICCOLO (PD), Massimiliano BERNINI (M5S), Marco MICCOLI (PD), Antonio PLACIDO (SI-SEL), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Colomba MONGIELLO (PD), Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, nonché Cesare DAMIANO, *presidente*.

Il Ministro Maurizio MARTINA interviene in replica, rispondendo ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'importante contributo

fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, con l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, testé conclusa, le Commissioni riunite hanno concluso l'indagine conoscitiva deliberata in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Comunica, in primo luogo, che all'esame del disegno di legge deve esser abbinato quello delle proposte di legge C. 429 Mongiello, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del

lavoro e C. 4046 Scotto, recante modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e altre disposizioni per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nonché per il potenziamento dell'attività ispettiva, già assegnate alle Commissioni riunite II e XI, che vertono sulla stessa materia.

Ricorda, altresì, che ai fini dell'abbinamento, nella giornata di ieri è stata richiesta la riassegnazione delle proposte di legge C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni e C. 4069 Chimienti, già assegnate alla II Commissione, nonché delle proposte di legge C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini e C. 3817 Matarrese, già assegnate alla XI Commissione. Al riguardo, fa presente che si è in attesa delle decisioni della Presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, dà la parola al relatore per la XI Commissione.

Marco MICCOLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4008, approvato dal Senato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, propone di adottare il disegno di legge C. 4008 Governo, approvato dal Senato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-01066 Petrini: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.
- 7-01088 Ricciatti: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.
- 7-01109 Abrignani: Iniziative per sostenere gli investimenti nel settore del tessile e della moda.
- 7-01111 Vallasca: Iniziative per sostenere le piccole e medie imprese nei settori dell'industria tessile e calzaturiera (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01066, 7-01088, 7-01109 e 7-01111*) 7

RISOLUZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01066 Petrini: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.

7-01088 Ricciatti: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.

7-01109 Abrignani: Iniziative per sostenere gli investimenti nel settore del tessile e della moda.

7-01111 Vallasca: Iniziative per sostenere le piccole e medie imprese nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01066, 7-01088, 7-01109 e 7-01111).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 27 settembre scorso.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le risoluzioni 7-01109 Abrignani e 7-01111 Vallasca saranno discusse congiuntamente alle altre due risoluzioni già in discussione, in quanto pertinenti sulla medesima materia.

Il viceministro Luigi CASERO ringrazia i gruppi che hanno presentato le risoluzioni per aver posto in discussione un tema particolarmente rilevante per lo sviluppo industriale italiano, che merita par-

ticolare attenzione da parte del Paese, nella prospettiva di far ripartire la crescita nei settori del tessile, della moda e calzaturiero, i quali costituiscono segmenti fondamentali dell'industria nazionale.

Esprime quindi l'apprezzamento del Governo su tutte le risoluzioni in discussione, sulle quali formula un giudizio positivo.

In tale contesto sottolinea, peraltro, come le norme tributarie di vantaggio in favore di specifici settori debbano sempre tener conto della normativa comunitaria

in materia di aiuti di Stato: pertanto, quando si interverrà in sede legislativa per attuare gli indirizzi delle risoluzioni, occorrerà tenere presenti i limiti imposti da tale normativa, nonché l'esigenza di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le risoluzioni 7-01066, 7-01088, 7-01109 e 7-01111.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322), di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI)

9

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 ottobre 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322), di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).

L'audizione si è svolta dalle 15.15 alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06020 Donati: Sulla ipotesi di costruire un distaccamento permanente dei vigili del fuoco in Valtiberina	11
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	18
5-06424 Capone: Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle attività di affissione elettorale svolte nella città di Lecce	11
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	19
5-08909 Tino Iannuzzi: Sulla situazione di dissesto finanziario del comune di Mercato San Severino (SA) e della società partecipata GE.SE.MA.	11
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	21
5-04427 e 5-07794 Michele Bordo: Sul completamento dei lavori di costruzione della sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia	12
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	22
5-08441 Lodolini: Sulla percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	12
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	23
5-08808 Valiante: Sugli atti intimidatori compiuti nei confronti del sindaco del comune di Corleto Monforte (SA)	12
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	24
5-08576 Labriola: Sull'impiego di risorse finanziarie per l'assunzione di personale nel ruolo di vigile del fuoco permanente	12
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	26
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	12
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	14
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	14
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	14
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.

5-06020 Donati: Sulla ipotesi di costruire un distacco permanente dei vigili del fuoco in Valtiberina.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco DONATI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Esprime soddisfazione, infatti, per le misure annunciate dal Governo, auspicando tuttavia che vi sia in futuro una maggiore presenza dei vigili del fuoco nell'ambito della Valtiberina, territorio fortemente bisognoso dell'ausilio di un distacco permanente.

5-06424 Capone: Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle attività di affissione elettorale svolte nella città di Lecce.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la completezza della sua risposta. Osserva come la questione non sia datata, ma tuttora ben viva e, richiede, quindi, la massima attenzione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine.

5-08909 Tino Iannuzzi: Sulla situazione di dissesto finanziario del comune di Mercato San Severino (SA) e della società partecipata GE.SE.MA.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta precisa ed articolata. Evidenzia che i fatti più recenti verificatisi nella vita amministrativa del Comune di Mercato San Severino e le decisioni, conseguentemente e puntualmente assunte dal Ministero dell'Interno ed oggi ricordate dal sottosegretario, confermano la fondatezza delle preoccupazioni e dei rilievi avanzati nella interrogazione in oggetto in ordine alla delicatissima e critica situazione economica-finanziaria del Comune e della Gesema, società con capitale sociale a totale partecipazione del Comune medesimo. Del resto tali vicende, che hanno determinato l'impossibilità per l'Amministrazione comunale e la maggioranza consiliare di approvare, nei termini perentori di cui alla diffida del Prefetto di Salerno, il rendiconto di gestione 2015 ed il bilancio di previsione 2016, erano state motivatamente rappresentate ed indicate da anni ed in più occasioni, a cominciare dalle sedi istituzionali del consiglio comunale, dai consiglieri di opposizione. Inoltre la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Campania, più volte e con diverse deliberazioni e pronunciamenti ha evidenziato con dovizia di argomenti gli elementi di criticità e le « irregolarità contabili » ed una complessiva « gestione finanziaria difficoltosa » nel quadro di finanza e contabilità del Comune. Fa presente che sicuramente gli organi della gestione commissariale straordinaria, nominati dal Ministero dell'Interno, stanno compiendo un lavoro accurato ed approfondito, al fine di adottare tutte le necessarie ed urgenti deliberazioni per garantire la regolarità amministrativo-contabile ed il risanamento dei conti nella situazione economica-finanziaria del Comune di Mercato San Severino, così difficile e pesante che ha determinato e continua a determinare tante giustificate e forti preoccupazioni nella comunità sanseverinese. Prende atto della volontà del Ministero dell'Economia e delle finanze di valutare, nell'ambito delle future programmazioni, un eventuale intervento dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica per

verificare la situazione esistente nel Comune e nella società Gesema. Conferma che continuerà a seguire con la dovuta attenzione gli svolgimenti e sviluppi ulteriori della vicenda, anche al fine di attivare ogni ulteriore ed opportuna iniziativa presso i Ministeri competenti.

5-04427 e 5-07794 Michele Bordo: Sul completamento dei lavori di costruzione della sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore CAPONE (PD), cofirmatario delle interrogazioni in titolo, replicando, ringrazia il sottosegretario per la puntuale risposta.

5-08441 Lodolini: Sulla percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia.

5-08808 Valiante: Sugli atti intimidatori compiuti nei confronti del sindaco del comune di Corleto Monforte (SA).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara molto soddisfatto della puntuale risposta del sottosegretario.

5-08576 Labriola: Sull'impiego di risorse finanziarie per l'assunzione di personale nel ruolo di vigile del fuoco permanente.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, evidenzia che le misure di potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco testé illustrate dal rappresentante del Governo sono fittizie, dal momento che si fa riferimento ad assunzione di personale precario, senza che vi sia un reale incremento di organico. Quanto all'invecchiamento del personale, fa notare che esso dipende dalle decisioni sbagliate del Governo in materia previdenziale e sul blocco del *turn over*. Ritiene che il mancato impiego delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 228 del 2012 per l'assunzione di ulteriore personale nel ruolo di vigile del fuoco permanente sia una grave scelta che comprometta l'operatività di un Corpo che si batte in prima linea per la sicurezza dei cittadini.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 8*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia che il suo gruppo non parteciperà alla discussione e al voto sul parere in esame e abbandonerà l'aula.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che anche se il suo gruppo non abbandonerà i lavori della Commissione, lo spirito da cui il medesimo è animato sia lo stesso di quello espresso con la sua decisione dal capogruppo di Forza Italia. Il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere non è infatti quello definitivo che sarà validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Nell'esprimere oggi il suo parere, la Commissione non potrà incidere sul testo definitivo che ancora non si conosce. Entrando nel merito, desidera rilevare come nella nota si certifichi un quadro tendenziale di *deficit* economico, eludendo la previsione costituzionale del pareggio di bilancio, da lui peraltro non condivisa, di cui all'articolo 81 della Costituzione, come modificato nella scorsa legislatura. A suo avviso si tratta di un aspetto che la Commissione Affari costituzionali dovrebbe rilevare.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ritiene opportuno che la I Commissione rinvii ad altra seduta l'espressione del parere sul documento in esame, tenuto conto della necessità di attendere la risposta del Go-

verno sui rilievi formulati dall'Ufficio parlamentare di bilancio sulla nota di aggiornamento al DEF, in ordine all'attendibilità delle stime previste. Fa notare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012 – recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione – la valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio costituisce una parte essenziale del procedimento di formazione della manovra di bilancio e, pertanto, non può essere ignorata dalla I Commissione. Trattandosi di un aspetto procedurale che giudica fondamentale, fa presente che, qualora la Commissione decidesse di esprimersi nella odierna seduta, il suo gruppo non parteciperà alla deliberazione di competenza.

Emanuele FIANO (PD) replicando al deputato D'Attorre, osserva che quella a cui ha fatto riferimento è una difformità di dati macroeconomici sulla quale riferirà in audizione martedì il ministro dell'economia e delle finanze. Rileva come l'espressione del parere da parte della Commissione Affari costituzionali sul testo attuale sia coerente con le competenze della medesima Commissione, competenza che riguarda aspetti ben esplicitati nella proposta di parere del relatore come, ad esempio, l'attuazione da parte del Governo della delega sul riordino della pubblica amministrazione. La Commissione è quindi in grado di esprimersi sin da ora, senza necessità di attendere modifiche che eventualmente riguarderanno dati macroeconomici.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), intervenendo per una precisazione, fa notare che le sue osservazioni non sono tanto riferite al merito quanto a questioni procedurali. Pur giudicando contraddittorio, dal punto di vista sostanziale, che il Governo scelga di derogare al principio del pareggio di bilancio per un arco temporale esteso, dopo averne elevato – a suo avviso, in modo improprio – a rango costituzionale la dignità, ritiene che l'aspetto decisivo per un rinvio dell'espressione del parere derivi

dall'esigenza di rispettare l'iter parlamentare definito dalla legge n. 243 del 2012, che attribuisce rilievo alle valutazioni – significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo – dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Cristian INVERNIZZI (LNA), con riferimento all'intervento del deputato Fiano, fa osservare come i componenti della Commissione Affari costituzionali sono prima di tutto dei deputati e che, quindi, non devono ragionare con una logica ristretta alle competenze della Commissione. Ritiene pretestuoso usare questo argomento per giustificare una scelta che è solamente di carattere procedurale. Annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dopo aver precisato che non rientra, a suo avviso, nella competenza della I Commissione la valutazione circa il perfezionamento della procedura prevista dalla legge n. 243 del 2012, ritiene necessario convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla luce degli orientamenti non convergenti dei gruppi medesimi in ordine alla modalità di prosecuzione dell'iter di esame del provvedimento.

Rinvia, quindi, l'esame ad altra seduta che sarà convocata al termine della riunione dell'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svolta, avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.

C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge C. 2354 Lombardi ed altri – Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento » è stata inserita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 ottobre.

Alla proposta di legge sono state abbinate d'ufficio, in quanto recanti disposizioni vertenti su identica materia, le seguenti proposte di legge C. 495 Vaccaro « Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n.1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento », C. 661 Lenzi « Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n.1261, in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettante ai membri del Parlamento » , C. 1137 Capelli « Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità aggiuntive per incarichi interni alle Camere », C. 1958 Vitelli « Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n.1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse conferite ad essi e ai gruppi parlamentari per lo svolgimento del mandato rappresentativo ».

Tutte le proposte abbinate, compresa la proposta di legge C. 2354 Lombardi, riguardano l'indennità parlamentare ma in alcuni casi il loro contenuto si estende ad

altre materie, come, ad esempio, per le disposizioni in materia di: prestazioni per collaboratori dei parlamentari, limitazioni al rimborso delle spese mediche dei parlamentari, dotazione dei gruppi parlamentari, servizi di ristorazione e altri servizi interni, bilancio interno e trasparenza, controllo della Corte dei conti, congedi di maternità, di paternità e parentale dei parlamentari, indennità dei consiglieri regionali.

Al fine della delimitazione del perimetro di esame della Commissione, tali disposizioni dovranno necessariamente essere valutate con riferimento al loro rapporto con norme e principi costituzionali (*in primis* quello dell'autonomia parlamentare) con una necessaria verifica dell'appropriatezza della fonte normativa utilizzata (se cioè possa essere una legge ordinaria o debba essere invece una legge costituzionale o una fonte dell'ordinamento interno) rispetto alle singole questioni. Ciò adempiendo a un preciso dovere della Commissione richiamato, oltre che dalle norme sull'esame in sede referente (articolo 79, comma 4, lettera b), del Regolamento, in particolare, ai sensi del quale l'istruttoria della Commissione prende in considerazione la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali), e dalle circolari del Presidente della Camera dei deputati del 16 ottobre 1996, relativa agli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, e del 10 gennaio 1997, relativa all'istruttoria legislativa (che, al punto 3, chiarisce che « un'esauriente istruttoria in sede referente deve ...comprendere ...la valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale »).

A tal fine precisa che la decisione del Presidente della Camera riguardo all'ammissibilità delle proposte di legge non va considerata alla stregua di una decisione positiva circa l'effettivo superamento del vaglio di costituzionalità di ogni singola

disposizione in esse contenuta e quindi del corretto uso della fonte legislativa ordinaria, ciò che sarebbe in contrasto con le caratteristiche che, in base alla prassi, sono proprie del vaglio di ammissibilità in sede di presentazione delle proposte di legge che è potere di chiusura. Ma va intesa come una decisione che, nel bilanciamento dei diversi interessi costituzionali in gioco (diritti dei singoli deputati, diritto-dovere degli organi parlamentari chiamati ad esercitare i controlli endoprocedimentali stabiliti dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, nonché dovere di garantire che non siano adottate deliberazioni manifestamente confliggenti con la Costituzione), rimette al pieno e doveroso dispiegarsi delle varie fasi dell'istruttoria legislativa la valutazione specifica di ogni profilo relativo alla compatibilità delle proposte di formulazione del testo rispetto alla Carta costituzionale.

Segnala, inoltre, che alcune disposizioni delle proposte di legge in esame recano norme in materia di vitalizi dei parlamentari.

Ricorda, a tal proposito, che la Commissione sta svolgendo l'esame delle proposte di legge proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abbinata recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

Segnalo altresì che alcune disposizioni delle proposte di legge in esame recano norme sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. Ricordo a tal proposito che la Commissione XI sta svolgendo l'esame della proposta di legge C.1105 (Gnecchi e altri) che reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 5 ottobre ha concordato di proporre alla Commissione di delimitare l'ambito del proprio esame ai seguenti aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria

dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie.

Precisa che, ove la Commissione deliberasse in tal senso, il perimetro oggettivo sopra indicato sarà considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame e per la conseguente valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Emanuele FIANO (PD), pur giudicando legittima la proposta del presidente dal punto di vista procedurale, ritiene che la suddetta delimitazione del perimetro di esame, che prevede l'estensione alla materia della diaria e dei rimborsi spese, possa costituire un pericoloso precedente. Pur non mettendo in discussione la competenza del Parlamento di legiferare su tali aspetti, invita la Commissione a riflettere circa l'opportunità di rimetterne la definizione non agli Uffici di presidenza delle Assemblee, ma ad una maggioranza parlamentare.

Ritiene infatti che, in tal modo, si possa aprire un varco nell'autonomia del Parlamento, con il rischio di compromettere il principio fondamentale di buon funzionamento della democrazia in base al quale l'accesso alle cariche politiche deve essere garantito a tutti, a prescindere dal censo. Fa notare che si tratterebbe di intraprendere una strada opposta a quella seguita negli anni passati, laddove si scelse di rimettere agli Uffici di presidenza il compito di dare attuazione a un piano di riduzione della spesa parlamentare.

Andrea CECCONI (M5S) esprime un punto di vista del tutto differente da quello del deputato Fiano. Non è infatti in discussione il principio costituzionale del libero accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive, ma viene applicato un altro principio costituzionale, sancito dall'articolo 69 della Costituzione, secondo il quale l'indennità dei parlamentari è fissata con la legge. E la legge n. 1261 del 1965 all'articolo 2 interviene anche sulla diaria, affidandone la determinazione agli Uffici

di Presidenza delle assemblee parlamentari. Osserva che l'articolo 12, comma 3, del regolamento della Camera che indica le competenze dell'Ufficio di Presidenza, non fa alcun cenno alla determinazione dei rimborsi ai deputati. Sottolinea altresì come anche in presenza di una previsione legislativa, non è escluso che gli Uffici di Presidenza possano creare altre fattispecie, differenziando i rimborsi per i viaggi o introducendo le spese tecnologiche. Auspica, infine, che sull'argomento ci sia un dibattito libero e che tutti i gruppi esprimano la propria posizione, della quale risponderanno ai loro elettori.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), condividendo quanto affermato dal deputato Fiano, si dichiara perplessa sulla proposta di far rientrare nel perimetro di esame anche materie attualmente attribuite agli uffici di presidenza delle Camere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, evidenzia che il sistema attuale di determinazione della diaria dei parlamentari, affidata agli Uffici di Presidenza delle Assemblee parlamentari, non si fonda sul principio dell'autodichia, ma sulla disposizione dell'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965. Le considerazioni del deputato Fiano, che ritiene peraltro condivisibili, sono considerazioni di merito che non inficiano la legittimità costituzionale di una legge ordinaria, come quella del 1965, che interviene sulla diaria dei parlamentari. È questa la ragione per cui l'Ufficio di Presidenza ha convenuto, nella sua proposta alla Commissione, di includere l'argomento nel perimetro di esame della Commissione medesima.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa notare che nulla vieta alla legge di fissare linee guida per le successive determinazioni degli Uffici di presidenza.

Emanuele FIANO (PD) anche alla luce dell'assenza di pronunce in tal senso della Corte costituzionale, concorda sul fatto che la legge n. 1261 del 1965 che, peraltro, stabilisce un tetto alla diaria, sia da considerare legittima, anche se andrebbe valutata, a suo avviso, la sua ragionevolezza da un punto di vista costituzionale. Ribadisce la propria riserva sul fatto che il massimo luogo di espressione democratica possa essere sottoposto a menomazioni delle proprie competenze che vanno a incidere sui principi fondamentali della democrazia, come il libero accesso dei cittadini a cariche elettive a prescindere dalle condizioni economiche di ciascuno. Concorda, quindi, sulla correttezza della procedura proposta dall'Ufficio di Presidenza, pur mantenendo la preoccupazione che la decisione relativa alla diaria possa costituire il presupposto per un'erosione più ampia del principio di autonomia finanziaria e di bilancio delle Camere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che un conto è esprimere una valutazione di legittimità costituzionale su eventuali profili di ragionevolezza che potrebbero eventualmente anche emergere chiaramente una volta perfezionatosi il procedimento legislativo, altro è impedire a priori al Parlamento di intervenire su una materia rispetto alla quale non sembrano sussistere preclusioni di competenza, essendo già regolamentata da una legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di delimitazione dell'ambito di esame dei provvedimenti in titolo, formulata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-06020 Donati: Sulla ipotesi di costruire un distaccamento permanente dei vigili del fuoco in Valtiberina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Donati chiede al Ministro dell'interno se non ritenga opportuno istituire un distaccamento permanente dei vigili del fuoco in Valtiberina, con sede a Sansepolcro, considerato che le altre tre valli aretine – Valdichiana, Valdarno e Casentino – sono già servite da distaccamenti aventi tale configurazione.

Premetto che il dispositivo di soccorso in provincia di Arezzo è costituito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sito nel capoluogo e dai distaccamenti permanenti di Bibbiena, Cortona e Montevarchi. Il dispositivo del soccorso pubblico è integrato dalle sedi distaccate volontarie di Pratovecchio e, per quanto riguarda il territorio della Valtiberina, dal distaccamento di Sansepolcro.

Inoltre, nel tratto umbro di quest'ultima valle, a 17 Km da Sansepolcro e con tempi di percorrenza valutabili in meno di 20 minuti attraverso la strada statale 3-bis, è ubicato il distaccamento permanente di Città di Castello che, pur dipendendo dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, è solito intervenire anche in caso di interventi al di fuori della competenza provinciale.

Tanto premesso, informo che la situazione del soccorso pubblico nella Valtiberina è stata presa in considerazione in sede di istruttoria del progetto di riordino

delle strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, predisposto – a legislazione vigente e con riduzione di spesa – per ottimizzare le risorse esistenti e a razionalizzare il funzionamento delle strutture.

Con tale progetto, che è in fase di attuazione, è stata ridefinita la mappatura delle sedi del Corpo, riclassificandole in base ad indicatori oggettivi, riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

Il progetto in questione – per il quale è prevista una fase di monitoraggio biennale che servirà ad apportare eventuali modifiche – non ha previsto in tutto il territorio nazionale, per ora, la trasformazione di distaccamenti volontari in sedi permanenti anche in ragione di un'armonizzazione tra le due componenti del Corpo.

Nel contempo, l'Amministrazione ha voluto valorizzare il personale volontario, anche dell'area interessata, assicurando gli appositi corsi di formazione e potenziando i presidi attraverso l'immissione in servizio di nuovo personale volontario al fine di garantire una più costante copertura delle attività di soccorso.

Inoltre si è proceduto ad avviare i lavori di adeguamento per consentire il buon funzionamento delle sedi.

ALLEGATO 2

5-06424 Capone: Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle attività di affissione elettorale svolte nella città di Lecce.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno si pone all'attenzione del Ministro dell'interno l'operazione « Eclissi », condotta nel novembre del 2014 dalla Direzione distrettuale antimafia ed eseguita dalla Polizia di Stato, concernente collegamenti tra la criminalità organizzata e la politica in occasione delle primarie e delle consultazioni amministrative del 2012 per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Lecce.

Al riguardo, gli onorevoli interroganti, paventando ulteriori condizionamenti della criminalità organizzata sugli organismi elettivi del capoluogo salentino, chiedono quali iniziative il Ministero dell'interno intenda intraprendere per prevenirli e contrastarli.

L'operazione di polizia giudiziaria richiamata ha avuto una vasta eco sugli organi di informazione e nell'opinione pubblica salentina. Ricordo, tra l'altro, che il 21 settembre dello scorso anno una delegazione del Partito democratico, composta anche dagli onorevoli interroganti, è stata ricevuta dal Prefetto di Lecce nel corso di un incontro incentrato, appunto, sull'allarme sociale che sarebbe stato suscitato dagli esiti dell'inchiesta.

Prima di entrare nel merito del tema, consentitemi di far presente in linea generale come questa Amministrazione sia ben consapevole di quale grave *vulnus* subisca un'istituzione locale quando la criminalità organizzata arriva a determinare pericolose alterazioni delle regole e dei meccanismi della democrazia a livello locale.

Per questo motivo, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza e le Forze di

polizia – a Lecce come nel resto del territorio nazionale – prestano la massima attenzione a cogliere e contrastare qualsiasi attività delle organizzazioni criminali volta a contaminare gli organismi elettivi dell'ente locale, sviando la volontà dell'elettorato verso candidature contigue ai propri interessi.

Ritengo che una convincente dimostrazione dell'impegno profuso dai pubblici poteri in questo specifico ambito sia rappresentata proprio dall'operazione « Eclissi ».

Le relative indagini hanno messo in luce come il locale clan Briganti avesse costituito un'apposita società di fatto, controllata da soggetti legati da rapporti di parentela con il capo clan Pasquale Briganti, ma intestata a una persona gravata da precedenti penali.

Tale società, durante la campagna elettorale delle amministrative 2012 nel Comune di Lecce, aveva stampato e affisso i manifesti dei candidati riuscendo, con il ricorso a metodologie tipicamente mafiose, a gestire il settore in regime di monopolio. L'Autorità giudiziaria ha quindi contestato a uno dei gestori della società il delitto di estorsione aggravata dall'utilizzo delle modalità mafiose per avere costretto, con la violenza e le minacce, un candidato alle elezioni in argomento ad avvalersi del gruppo da lui organizzato per l'affissione dei manifesti elettorali. Il fatto era stato commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza alla quale era in parte destinati i proventi dell'attività illecita.

Sempre le indagini relative all'operazione « Eclissi » hanno rivelato come varie

consorterie criminali basassero i loro interessi su attività estorsive in danno di commercianti, nonché sulla gestione diretta dei canali di approvvigionamento e spaccio di ogni genere di sostanza stupefacente, suddividendo le zone d'influenza in maniera paritaria.

All'esito di tali attività investigative, nel novembre 2014 le Squadre mobili delle cinque Questure pugliesi e di entrambe le Questure lucane hanno arrestato 35 soggetti riconducibili alla « Sacra Corona Unita » e deferito in stato di libertà numerose altre persone.

L'operazione ha avuto un seguito nelle aule giudiziarie, dove sono stati rinviati a giudizio, con esiti diversi, 88 imputati, tra i quali – è doveroso precisare – non vi è alcun assessore o consigliere del Comune di Lecce.

Ben 79 degli imputati hanno scelto di essere processati con rito abbreviato. Il relativo procedimento si è concluso nello scorso mese di luglio con 13 assoluzioni e 66 condanne per un totale di 520 anni di carcere.

Tra i condannati c'è il « capo bastone » Pasquale Briganti, con una pena di venti anni per vari reati, tra cui quello di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Per gli imputati che hanno scelto il rito ordinario il dibattimento avrà inizio nel prossimo mese di dicembre. Tra questi Mario Blago, imputato per il delitto di all'articolo 416-*bis*, individuato come l'anello di congiunzione tra il clan Briganti e i vari comitati elettorali.

A prescindere dagli sviluppi giudiziari, rappresento che la vicenda del rischio di condizionamenti della criminalità organizzata in occasione delle elezioni comunali 2012, e in generale nel contesto degli enti locali del Salento, continua a essere oggetto di analisi in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pub-

blica, oltre che di approfondimento dal punto di vista info-investigativo e nell'ambito delle competenze amministrative degli uffici della Prefettura di Lecce.

Ciò non solo al fine di accertare eventuali cause di incandidabilità e ineleggibilità a carico dei candidati e degli amministratori eletti, ma anche di esplicitare un'azione di controllo a più ampio raggio d'intesa con le Forze di Polizia.

Su un piano più generale, occorre rilevare che la forte pressione investigativa e giudiziaria indotta dall'operazione « Eclisse » e da altre operazioni di polizia condotte in questi anni ha inciso in maniera significativa sulla criminalità della provincia di Lecce che fa, pertanto, registrare la mancanza di un'univoca *leadership*. Allo stato, le organizzazioni criminali operanti nella provincia, storicamente raggruppate sotto il « cartello » denominato « Sacra Corona Unita », hanno adottato una strategia di « basso profilo » al fine di non attrarre l'attenzione investigativa su di esse.

Le loro attività delittuose riguardano principalmente i settori degli investimenti mobiliari e immobiliari, della falsificazione di documenti contabili, del traffico di sostanze stupefacenti, in specie quello di marijuana e di cocaina, delle estorsioni, dell'usura e delle rapine in danno di banche ed uffici postali.

Voglio comunque rassicurare che la situazione della sicurezza pubblica nel capoluogo e nella provincia di Lecce è sostanzialmente sotto controllo e alla costante attenzione del Ministero dell'Interno e delle Forze di polizia, che non mancheranno di adottare, all'occorrenza, ogni opportuna misura diretta a rendere ancora più efficaci gli attuali dispositivi info-investigativi e di controllo del territorio.

ALLEGATO 3

5-08909 Tino Iannuzzi: Sulla situazione di dissesto finanziario del comune di Mercato San Severino (SA) e della società partecipata GE.SE.MA.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Iannuzzi, nell'evidenziare la preoccupante situazione economico-finanziaria in cui versano il Comune di Mercato San Severino in provincia di Salerno e la GESEMA, società con capitale sociale a totale partecipazione del comune medesimo, ha chiesto di conoscere le iniziative che i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze intendono assumere al fine di accertare la corretta gestione dei due enti sotto il profilo economico-finanziario.

Occorre premettere che il Consiglio comunale di Mercato San Severino non ha approvato nei termini di legge né il rendiconto di gestione 2015 né il bilancio di previsione 2016.

Pertanto, la Prefettura di Salerno, dopo aver diffidato l'ente locale a provvedere all'approvazione dei predetti documenti contabili e aver verificato l'inutile decorso del termine assegnato, ha proceduto, il 1° luglio scorso, alla nomina del Commissario *ad acta* con il compito di portare a termine i due adempimenti.

Inoltre, atteso che la mancata approvazione del bilancio configura una delle ipotesi dissolutorie previste dall'articolo 141 del Testo unico degli enti locali, la Prefettura ha inoltrato al Ministero dell'interno la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Mercato San Severino.

Nelle more, con provvedimento del 6 luglio scorso il Prefetto ha sospeso il Consiglio comunale nominando al contempo il commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Lo scioglimento del Consiglio comunale in questione è intervenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto, con

contestuale nomina del Commissario straordinario fino all'insediamento degli organi ordinari.

Anche dopo la nomina del Commissario straordinario sono rimaste ferme comunque le attribuzioni del Commissario *ad acta*, in relazione all'approvazione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016.

In relazione all'eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto finanziario, a cui l'onorevole Iannuzzi fa riferimento nell'interrogazione, rappresento che, allo stato attuale, non risulta che il Comune abbia adottato il relativo provvedimento né che abbia deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Per quanto riguarda la situazione della «GE.SE.MA.», ricordato che l'ordinamento vigente non prevede, in capo a organi dell'Amministrazione dell'interno, poteri di controllo sugli atti delle partecipate comunali, informo che l'amministratore della società ha rassegnato le dimissioni lo scorso 13 settembre. Il Commissario straordinario del Comune ha già avviato l'*iter* per la nomina del nuovo amministratore unico, attraverso la diramazione di un apposito bando pubblico.

Quanto alla richiesta di disporre una visita ispettiva al Comune e alla citata società, il Ministero dell'economia e delle finanze valuterà, nell'ambito delle future programmazioni annuali, l'eventualità di disporre un intervento dei propri Servizi ispettivi di finanza pubblica, competenti – come noto – a vigilare sull'economicità, regolarità amministrativo-contabile e legittimità dell'attività dei Comuni e delle società da essi partecipate.

ALLEGATO 4

5-04427 e 5-07794 Michele Bordo: Sul completamento dei lavori di costruzione della sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con le interrogazioni all'ordine del giorno gli onorevoli Bordo e Mongiello, sottolineando l'inidoneità dell'attuale sistemazione logistica del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia, chiedono l'adozione di interventi finalizzati ad accelerare la conclusione dei lavori di costruzione della nuova sede da destinare agli operatori del soccorso.

Premetto che la stazione appaltante dei lavori in questione è il Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia. La competenza del Ministero dell'interno è limitata alle attività di assistenza e di indirizzo operativo per la realizzazione dell'opera.

A seguito dello svolgimento della procedura concorsuale aperta con il criterio del prezzo più basso, il predetto Provveditorato ha aggiudicato i lavori di costruzione della caserma all'associazione temporanea di imprese Italteco S.r.l. e Chieti Costruzioni S.r.l.

Durante l'esecuzione del contratto di appalto si sono rese necessarie, per migliorare il progetto esecutivo, due perizie di variante e suppletive che hanno comportato un incremento di spesa e un allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

Dal mese di giugno 2014, è stato constatato un ritardo ingiustificato dello stato di avanzamento dell'opera, situazione che è rimasta invariata nonostante i solleciti del direttore dei lavori e ha condotto il

Provveditorato alle opere pubbliche a disporre nel mese di ottobre 2014, su proposta del responsabile unico del procedimento, la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento e grave irregolarità, oltreché per il grave ritardo nella esecuzione dei lavori.

Allo stato attuale il cantiere risulta avere uno stato di avanzamento dei lavori pari al 91,54% ed è presidiato dalla vigilanza privata sulla base di un contratto stipulato dal Provveditorato in danno dell'Associazione temporanea inadempiente.

Ai fini della ripresa dei lavori, si è reso necessario un duplice passaggio: prima, la redazione del progetto stralcio di completamento dell'opera, che prevede l'effettuazione di lavori per un importo superiore a 1 milione 700 mila euro; poi, la sua approvazione da parte del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato, che è intervenuta con prescrizioni nell'adunanza del 27 luglio scorso. In questo momento, sono in corso le attività di « validazione » del progetto da parte dell'« Unità di Verifica Progetti ». L'iter approvativo si concluderà con la sottoscrizione di apposito decreto provveditoriale, presumibilmente entro il corrente mese.

Sulla base del progetto approvato, il Provveditorato provvederà subito dopo all'appalto dei lavori con procedura ancora da definire.

ALLEGATO 5

5-08441 Lodolini: Sulla percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Lodolini chiede, in relazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, di assumere iniziative per la riduzione delle percentuali dei posti riservati al personale in ferma prefissata delle Forze armate, al fine di aumentare le riserve destinate ai vigili del fuoco volontari.

Osservo preliminarmente che, nel corso del primo decennio di vigenza del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante il nuovo ordinamento del personale permanente del Corpo nazionale, sono emerse diverse esigenze di modifica connesse alla necessità di rendere l'ordinamento medesimo maggiormente funzionale ai compiti istituzionali, oltreché alle nuove esigenze organizzative.

Per superare le criticità riscontrate, è stato predisposto, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, uno schema di decreto legislativo attuativo della cosiddetta legge Madia, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede una revisione complessiva dei ruoli e delle qualifiche, dei percorsi di carriera e delle modalità di accesso e di formazione del personale del Corpo.

In tale contesto è stata riscritta la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale di vigile del fuoco, prevedendo tra l'altro la rivisitazione delle quote di riserva. In particolare, per quel che interessa in questa sede, è stata elevata dal 25 al 35 per cento la riserva in favore del personale volontario del Corpo che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Inoltre, sempre in favore dei volontari, è stata introdotta *ex novo* una riserva del 10 per cento per tutte le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle altre qualifiche del personale del Corpo.

In tal modo, si è inteso maggiormente valorizzare la componente volontaria, in considerazione delle conoscenze professionali acquisite e dell'esperienza maturata in costanza dei richiami effettuati.

Per quanto concerne, invece, la riserva di posti nella misura del 45 per cento per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate – prevista dal codice dell'ordinamento militare –, faccio presente che la stessa rientra nella logica di un sistema organico di reclutamento di cui il Corpo nazionale fa parte unitamente alle Forze di polizia.

L'eventuale revisione di tale percentuale richiederebbe, dunque, una riconsiderazione dell'intero meccanismo delineato dal codice dell'ordinamento militare, con il contestuale coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate.

A parte questo primo aspetto problematico, il Ministero della difesa, appositamente interpellato, ha rappresentato che la riserva in questione è strettamente collegata all'inderogabile e strategica esigenza che le Forze Armate dispongano di una struttura del personale più giovane, snella e flessibile.

Il predetto Dicastero ha anche inteso sottolineare come il personale volontario in ferma prefissata delle Forze Armate, per età, preparazione fisica ed esperienza professionale acquisita durante la ferma, sia funzionale all'assolvimento degli specifici compiti istituzionali che i vigili del fuoco sono chiamati a svolgere negli interventi di soccorso pubblico.

ALLEGATO 6

5-08808 Valiante: Sugli atti intimidatori compiuti nei confronti del sindaco del comune di Corleto Monforte (SA).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Valiante richiama l'attenzione sull'atto intimidatorio consumato nei confronti del Sindaco di Corleto Monforte – Antonio Sicilia –, nello scorso mese di maggio, chiedendo al Ministero dell'interno quali iniziative di competenza intenda assumere a tutela della sua incolumità personale.

Come riferito nell'interrogazione, effettivamente lo scorso 21 maggio il Sindaco del predetto comune salernitano, rieletto alle ultime elezioni del 5 giugno 2016, ha denunciato il rinvenimento di una testa mozzata di suino dinanzi alla porta della sua abitazione.

I militari della locale Stazione dei carabinieri hanno immediatamente avviato l'attività investigativa, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Le indagini sono tuttora in corso e coperte da segreto istruttorio.

In attesa del loro esito, il Prefetto di Salerno ha disposto l'attivazione di un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione del Sindaco, in Corleto Monforte, presso la sede della sua attività lavorativa e, in concomitanza con la sua presenza, anche presso la Casa comunale. La citata misura di protezione è tuttora in atto.

Informo anche che l'episodio in questione è stato oggetto di esame in un'apposita Riunione tecnica di coordinamento, nel corso della quale è stata approfondita l'esposizione a rischio del Sindaco che, peraltro, ha dichiarato alle Forze di polizia di non aver subito alcuna minaccia in precedenza e che la campagna elettorale,

a seguito della quale è stato rieletto nelle ultime consultazioni amministrative, si è svolta in maniera del tutto regolare.

Più in generale e con riferimento all'appello dell'onorevole Valiante a che le istituzioni manifestino vicinanza e sostegno agli amministratori locali in prima linea, assicuro che le Autorità provinciali di pubblica sicurezza e le Forze di polizia – a Salerno come nel resto del territorio nazionale – seguono con la massima attenzione tutti quegli episodi, quali forme di aggressione, di condizionamento o di intimidazione, che possano incidere negativamente sulla libera determinazione degli amministratori locali nell'espletamento delle attività cui sono deputati per legge.

La protezione degli amministratori locali e delle altre persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate costituisce una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, che vengono rimodulati in relazione alle mutevoli esigenze del contesto in cui le stesse si trovano a operare.

Oltre che per l'applicazione delle vigilanze generiche radio collegate nell'ambito dei citati piani di prevenzione generale, la valutazione dell'esposizione a rischio costituisce oggetto di un'approfondita e periodica rivisitazione – sia in ambito locale da parte della competente Prefettura che in sede centrale da parte dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale – per l'applicazione dei dispositivi di protezione di livello più elevato previsti dalla legge.

Nei confronti di amministratori locali sono attivi, ad oggi, circa 35 dispositivi

tutori adottati su determinazione del predetto Ufficio Centrale Interforze e sono, altresì, in atto circa 1.041 servizi di vigilanza generica radiocollegata adottati su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Faccio presente, altresì, che dal 24 febbraio scorso è operativo presso questo Ministero l'Osservatorio permanente sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, partecipato dalle Associazioni rappresentative delle Autonomie locali e dai competenti Dipartimenti di questo Ministero.

L'Osservatorio ha il compito di costruire un modello di monitoraggio costante finalizzato a disporre degli elementi per una visione complessiva della situazione sul territorio nazionale, tenuto conto che vi confluiranno, semestralmente, anche i dati dell'attività di rilevazione degli episodi intimidatori, già avviata dal Ministero dell'Interno.

In quest'ottica, sarà particolarmente rilevante il ruolo attivo e di dialogo svolto dagli Osservatori provinciali creati presso le singole prefetture. In sei province pilota

è stata prevista, in via sperimentale, la somministrazione agli amministratori locali di un questionario finalizzato a conoscere meglio il mondo in cui operano i rappresentanti delle amministrazioni locali.

L'obiettivo prioritario del monitoraggio è di approfondire le cause che determinano il fenomeno e di individuare le strategie più adatte per la prevenzione e il contrasto del medesimo, che tengano conto dell'esperienza quotidiana di coloro che vivono nei governi locali e siano in grado di rispondere in maniera differenziata alle diverse situazioni territoriali.

Voglio sottolineare, infine, che è attualmente al vaglio parlamentare un disegno di legge sulla specifica materia, che costituisce il frutto del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta appositamente istituita all'inizio di questa legislatura.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato nello scorso mese di giugno, con il pieno sostegno del Governo e ora se ne attende la calendarizzazione alla Camera.

ALLEGATO 7

5-08576 Labriola: Sull'impiego di risorse finanziarie per l'assunzione di personale nel ruolo di vigile del fuoco permanente.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Labriola richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di procedere all'assunzione di ulteriore personale operativo nel ruolo dei vigili del fuoco permanenti per far fronte ai numerosi e gravosi compiti istituzionali.

Innanzitutto, desidero associarmi alle parole di apprezzamento rivolte dalla stessa onorevole Labriola al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la loro costante e professionale attività a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità dei beni e degli insediamenti. Condivido anche le sue affermazioni circa il fondamentale ruolo svolto dal Corpo sia all'interno del sistema della sicurezza del Paese che nell'ambito della difesa civile, in particolare attraverso i propri nuclei specializzati N.B.C.R.

Venendo al merito della problematica segnalata con l'interrogazione, ricordo che, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica, connesse alla difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, vi sono stati, negli ultimi anni, svariati interventi del Governo volti ad allineare l'organico reale dei vigili del fuoco alla dotazione prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005.

Solo in questa legislatura l'organico del Corpo nazionale è stato incrementato di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014.

Più di recente, sono intervenute due importanti misure in tema di ripianamento delle vacanze di organico:

da un lato, il ripristino totale, a partire da quest'anno, del turn over del personale del Corpo, dopo oltre un decennio di blocco parziale;

dall'altro, l'autorizzazione della Funzione Pubblica all'assunzione, mediante concorso pubblico, di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco.

Tali misure consentiranno, tra l'altro, di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.

Segnalo inoltre che, proprio nel senso indicato dall'onorevole interrogante, il Parlamento ha licenziato nello scorso mese di agosto un provvedimento legislativo d'urgenza – il decreto legge n. 113 –, che ha incrementato di 400 unità la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e disposto l'assunzione straordinaria di 193 unità nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno in corso a valere sulle facoltà assunzionali del 2017.

In sostanza, gli ultimi interventi legislativi consentiranno l'immissione in servizio, previa formazione, di 848 nuove unità di personale, che sicuramente potranno contribuire ad innalzare gli standard qualitativi e quantitativi del soccorso pubblico sul territorio nazionale.

Alla copertura degli oneri derivanti dai citati provvedimenti si è provveduto mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo.

Assicuro che l'Amministrazione dell'interno continuerà a dedicare la massima attenzione alla problematica, fermo restando che ogni ulteriore iniziativa di potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco non potrà che essere rimessa alla volontà del Parlamento.

Infine, informo che nei giorni scorsi è stato pubblicato il regolamento per l'accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco che consentirà nelle prossime settimane di bandire il concorso pubblico per 250 posti per Vigile del Fuoco.

ALLEGATO 8

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso),

rilevato che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2016-2019 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile;

preso atto che alla Nota di aggiornamento risultano allegati le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali ai sensi dell'articolo 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO), già autorizzato con la Relazione al Parlamento contenuta nel DEF 2016, presentata alle Camere il 9 aprile 2016 come annesso al documento medesimo;

osservato che nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro previsto dal DEF 2016 nello scorso mese di aprile, il sostanziale peggioramento del ciclo economico – come espone la revisione dell'*output gap*, che passa al -1,7 per cento rispetto al -1,1 per cento stimato nel DEF 2016 – nonché il ricorrere delle circostanze eccezionali costituite sia dal recente sisma del 24 agosto che

dall'intensità del fenomeno migratorio costituiscono i presupposti richiesti dall'articolo 6, comma 5, sopracitato, in base ai quali può richiedersi l'autorizzazione a modificare il piano di rientro in corso;

rilevato che, in particolare, il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica ha indicato per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di Pil, chiede di poter utilizzare ove necessario ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di Pil, rilevando che la ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF dello scorso aprile;

preso atto che, per quanto concerne infine gli eventuali disegni di legge collegati, nella Nota si fa rinvio ai disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici;

ricordato che il Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2016 ha approvato 5 Raccomandazioni specifiche per l'Italia concentrate su: obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale; efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile; crediti deteriorati e riforma del sistema bancario; politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale; concorrenza;

preso atto che, quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, in risposta alla raccomandazione del Consiglio europeo, la Nota di aggiornamento illustra lo stato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che è proseguita, dopo la presentazione del PNR 2016 (aprile), con l'approvazione di provvedimenti di riforma vertenti su diversi settori di cui il Governo dà conto nella Nota;

rilevato che, in particolare, in attuazione della legge n. 124 del 2015, oltre al decreto di «semplificazione del sistema normativo», sono stati approvati in via definitiva ed entrati in vigore 10 decreti legislativi;

fatto notare che è stato altresì approvato ed è in attesa di pubblicazione il regolamento che disciplina la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti per la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi e opere di interesse generale, mentre altri 6 schemi di decreto sono stati approvati in via preliminare dal Governo e presentati in Parlamento per il parere delle competenti Commissioni;

preso atto che tali ultimi provvedimenti, secondo il Cronoprogramma delle riforme del Governo, saranno approvati in via definitiva entro il 2016;

rilevato che, rispetto al quadro di riforma complessiva definito dalla legge n. 124 del 2015 restano, allo stato, da attuare due deleghe, il cui termine scade il 28 febbraio 2017: la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Presidenza del Consiglio; ministeri, agenzie ed enti pubblici nonché prefetture-UTG), il riordino delle funzioni di polizia e della disciplina del relativo personale, la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la definizione di norme comuni sul personale e sul finanziamento delle autorità indipendenti (articolo 8, della legge n. 124 del 2015), nonché il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa (articolo 17, della legge n. 124 del 2015);

ricordato inoltre che, in materia di servizi pubblici, il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo, attualmente all'esame delle Camere per il parere (Atto del Governo n. 308) con l'obiettivo di dettare una disciplina generale organica del settore, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo;

osservato che, per quanto concerne la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge n. 124 del 2015 sono state adottate in via definitiva alcune modifiche in materia di licenziamento disciplinare con il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116;

fatto presente, altresì, che, al contempo, è in discussione in sede parlamentare lo schema di decreto legislativo per la riforma della dirigenza (Atto del Governo n. 328), in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, che dispone, in primo luogo l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti;

ricordato, inoltre, che entro il 28 febbraio 2017 il Governo è chiamato a dare attuazione alla delega per il complessivo riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge n. 124 del 2015;

rilevata l'opportunità di prorogare i contratti a tempo determinato del personale delle province e delle città metropolitane, al fine di assicurare piena continuità nei servizi ai cittadini e di consentire il completamento delle ampie riforme richiamate nella nota di aggiornamento in esame, volte alla riorganizzazione della pubblica amministrazione ed alla trasformazione dei livelli territoriali di governo valorizzando il ruolo e le funzioni degli enti di area vasta;

ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Governo nella Nota in esame, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di prorogare i contratti a tempo determinato del per-

sonale delle province e delle città metropolitane, al fine di assicurare piena continuità nei servizi ai cittadini e di consentire il completamento delle ampie riforme richiamate nella nota di aggiornamento in esame, volte alla riorganizzazione della pubblica amministrazione ed alla trasformazione dei livelli territoriali di governo valorizzando il ruolo e le funzioni degli enti di area vasta.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento Cinque Stelle</i>)	34

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Discussione e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone – Adozione della proposta di legge C. 3862 Ferranti, come testo base</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.45.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, come stabilito martedì 4 ottobre scorso, nella seduta odierna si procederà all'adozione del parere sulla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Informa, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), mentre il gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta alternativa (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa presentata dai parlamentari del Gruppo Movimento Cinque Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 3862 Ferranti.

(Discussione e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone – Adozione della proposta di legge C. 3862 Ferranti, come testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento, la Commissione giustizia ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri.

Ricorda, altresì, che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 3 agosto scorso, senza apportare modifiche al testo della proposta di legge in discussione e che, nel corso dell'esame in quella sede, non sono state presentate proposte emendative, ad eccezione di un emendamento a firma Molteni dichiarato inammissibile.

Avverte, inoltre, che alla proposta di legge in esame sono abbinata le proposte di legge C. 3939 Brignone e C. 3873 Bechis, che vertono sulla medesima materia.

Nel passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, si riporta alla relazione già svolta in sede referente, limitandosi a ricordare che il provvedimento è diretto a colmare una lacuna dell'ordinamento, i cui effetti pregiudizievoli ricadono sui minori vittime del delitto di atti sessuali, di età compresa tra i dieci e i quattordici anni. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento modifica il regime di procedibilità di tale delitto, prevedendo che lo stesso sia perseguibile d'ufficio anche per i minori di un'età compresa tra i dieci e i quattordici anni, come attualmente già previsto nel caso in cui vittima sia un minore di dieci anni.

Ciò premesso, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessun chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, conclusa la discussione sulle linee generali e propone di adottare come testo base la proposta di legge già approvata dalla Commissione in sede referente.

La Commissione approva la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per martedì 11 ottobre 2016, alle ore 15. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

valutate positivamente le iniziative del Governo, dirette a realizzare un ampio processo di riforma del sistema giustizia, che abbraccia sia il settore civile, sia quello penale, conformemente a quanto richiesto dal Consiglio dell'Unione europea;

condivisa, in particolare, l'esigenza, oramai indifferibile, di mettere in atto interventi finalizzati al recupero di efficienza della giustizia civile, attraverso una riforma che risponda a criteri di semplificazione, di specializzazione dell'offerta di giustizia, e di accelerazione dei tempi di definizione dei processi;

apprezzate, in tale ambito, le misure contemplate dal disegno di legge A.S. 2284, approvato dalla Camera lo scorso marzo, nonché quelle contenute nel decreto-legge n. 168 del 2016, in corso di esame ai fini della sua conversione in legge, che contempla interventi per la più celere definizione del contenzioso in Cassazione e per il miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari;

condivisa, altresì, l'esigenza di riformare il processo penale, per favorire il rafforzamento delle garanzie difensive e la ragionevole durata dei processi, nonché quella di modificare l'istituto della prescrizione;

apprezzate, a tal fine, le misure contenute nel disegno di legge del Governo A.S. 2067-A, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;

preso atto favorevolmente degli interventi del Governo diretti a consentire il reclutamento, attraverso un programma straordinario di assunzioni, volto anche a accompagnare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari, di mille unità di personale, da destinare ai medesimi uffici;

ritenuto che le misure messe in atto dal Governo dovranno essere comunque integrate da ulteriori interventi volti ad assicurare risorse umane e strumentali adeguate alle concrete esigenze degli uffici giudiziari, i quali a loro volta dovranno essere organizzati sulla base di modelli realmente efficienti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La II Commissione,

esaminato il documento in oggetto;

ricordato che il Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2016 ha approvato cinque Raccomandazioni specifiche sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia, fra le quali figura nuovamente, la richiesta di operare con urgenza sulla riforma della prescrizione;

atteso che, prescindendo dal dato relativo all'eccessiva durata dei processi civili e penali, anch'essa nuovamente stigmatizzata dall'organo europeo, la riforma dell'istituto della prescrizione viene associata al beneficio in termini economici generali derivanti dal potenziamento della lotta alla corruzione, fissando, per tale obiettivo, la scadenza della fine del 2016, dopo averne già vanamente sollecitato, l'assolvimento entro e non oltre la metà del 2015;

rilevato che, nell'ambito della medesima raccomandazione sulla giustizia approvata dal Consiglio dell'UE, viene altresì sollecitato l'impegno, da parte dell'Italia, a ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause;

preso atto che il documento in titolo, nell'elenco fornito alla Tavola IV. 1 indica descrive sommariamente gli interventi legislativi approvati volti – secondo la valutazione dell'Esecutivo – a soddisfare, per quanto riguarda il settore della giustizia, le citate raccomandazione sia in campo civile

che penale, nonché alla Tavola A6, al medesimo scopo, sono indicati i provvedimenti di prossima approvazione;

valutato che:

tali provvedimenti elencati, approvati ed in via di approvazione, per quanto riguarda l'area penale, dalla legge n. 69 del 2015, sul contrasto alla corruzione, al voto di scambio politico-mafioso introdotto con la legge n. 62 del 2014, fino alla legge 186 del 2014 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, recante il reato di autoriciclaggio, siano connotati da evidenti problemi applicativi, tali da renderne l'approvazione, nei fatti, funzionale all'impossibilità da parte del giudice di poter agevolmente perseguire gli stessi reati introdotti, generando altresì un discostamento, nel medio periodo, dagli obiettivi richiamati dalla Raccomandazione del Consiglio europeo;

i detti provvedimenti, approvati ed in via di approvazione, per quanto riguarda l'area civile, tra tutti, ad esempio, la c.d. riforma del processo civile (A.S. 2284), sono tesi ad introdurre misure di « degiurisdizionalizzazione » ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, che rivelano una strategia, non condivisibile, di superamento dell'arretrato e di velocizzazione delle definizioni dei procedimenti non tanto attraverso una più celere definizione dei processi mediante l'allocazione di adeguate risorse, quanto una vera e propria preclusione all'istituto processuale nonché ad una chiusura anticipata degli

stessi mediante procedure arbitrali, dando luogo ad una grave compressione dei diritti costituzionali del cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi. Tant'è che lo stesso documento in titolo rivendica che la riduzione del numero dei processi e la loro durata anche grazie allo sviluppo di forme alternative di risoluzione delle controversie;

il medesimo intento riscontrato nella delega civile si ravvisa anche all'interno dell'A.C. 4025, in corso di esame presso questa Commissione, di conversione del decreto-legge recante « misure urgenti per la definizione del contenzioso in Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari nonché per la giustizia amministrativa », laddove per il giudizio in cassazione vengono limitati il contraddittorio e lo svolgimento di pubbliche udienze, mentre, per il processo amministrativo digitale, sono dettati limiti di natura meramente quantitativa agli atti di parte;

verificato, infine, che l'unico tema esplicitamente citato dall'apposita Raccomandazione del Consiglio dell'UE, ove si richiamava l'Italia ad intervenire sull'istituto della prescrizione, risulta affidato ad un disegno di legge ancora in corso di

esame in Senato e di assai incerta approvazione. Tanto più che tale provvedimento, ora in esame congiunto assieme alla delega sul processo penale (A.S. 2067) – e su questo le tavole del cronoprogramma delle riforme andrebbero corrette – , secondo le parole dello stesso ministro della Giustizia in una recente intervista al Corriere della sera, rischia addirittura, ove vi fosse posta la questione di fiducia da parte dell'Esecutivo, di portare ad una crisi di Governo;

atteso, pertanto, che gli interventi legislativi elencati nel documento in titolo, riguardanti il comparto giustizia, in difetto di una concreta volontà di investire risorse in termini di personale, sia amministrativo che di magistratura – unica via per la definizione dell'arretrato ed il rilancio del sistema giustizia – siano privi di vera efficacia, rispondendo, solo nominalmente ai titoli dei provvedimenti stessi alle preoccupazioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea circa il necessario incremento di efficacia ed efficienza del sistema giustizia nel suo complesso;

esprime, per quanto di propria competenza,

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-*bis*, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 37

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (*Esame e rinvio*) 39

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 41

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 43

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 44

INTERROGAZIONI:

5-09119 Prodani: Sulla sigla del Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013 in materia di accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato 45

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 48

5-08391 Tripiedi: Sul caso di un cittadino italiano detenuto in Mauritania 46

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 50

5-06279 Di Battista: Sulla sottrazione di un minore in Romania 46

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 52

5-08797 Tinagli: Sulla libertà di stampa e di informazione in Russia 46

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 54

5-08311 Pini: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto.

5-09509 Quartapelle: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto 46

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 55

Sui lavori della Commissione 47

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari

esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.**Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, ritiene opportuno richiamare preliminarmente il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, ed i connessi scenari previsionali, delineati dal documento in titolo.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico, la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di indebolimento della congiuntura europea ed internazionale emersi a partire dal secondo trimestre.

Evidenzia, inoltre, che la Nota ridimensiona le stime della crescita del PIL per il 2016, che scende dall'1,2 per cento del DEF allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica.

Rileva, poi, che, secondo la Nota, l'andamento del PIL continuerà ad essere sostenuto dal contributo positivo della domanda interna, seppure con apporti più modesti rispetto alle aspettative, mentre le esportazioni nette peseranno negativamente per il rallentamento della domanda mondiale. Le indagini congiunturali disponibili mostrano un calo degli indicatori di fiducia delle famiglie rispetto ai valori molto alti di inizio anno, e un calo anche delle attese sulla produzione e sugli ordinativi. In considerazione di tale quadro internazionale e dell'andamento dell'economia italiana in atto, la Nota rivede al ribasso la previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, allo 0,6 per cento rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF.

Osserva ancora che, come puntualmente rileva la nota sull'andamento dell'economia italiana diffusa dall'ISTAT a settembre se nell'area euro la crescita economica rallenta e nel secondo trimestre la produzione industriale ha mostrato una contrazione pari al meno 0,3 per cento, protrattasi anche a luglio, con un decremento del 1,1 per cento su base congiunturale, segnali positivi giungono dal mercato del lavoro, sempre per l'area euro.

Aggiunge che, sebbene a settembre la stima dei prezzi al consumo abbia evidenziato un lieve aumento dell'inflazione, non sono attesi cambiamenti nella politica monetaria espansiva adottata dalla BCE. Gli indicatori anticipatori del ciclo economico segnalano un miglioramento delle prospettive. A settembre, dopo tre mesi di rallentamento l'*Economic Sentiment Indicator*, che è un indicatore dello sviluppo economico europeo, è aumentato supportato dall'andamento favorevole del clima di fiducia nell'industria, nei servizi e nel settore delle costruzioni; la fiducia dei consumatori si è rafforzata alimentata dai giudizi positivi sulla situazione economica futura.

Rileva, quindi, che nel nuovo quadro programmatico si evidenzia una crescita del PIL per il 2017 all'1 per cento, superiore di 0,4 punti rispetto all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento), ma comunque inferiore al PIL programmatico previsto dal DEF, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento. Osserva, al proposito, come sia questo il punto su cui si sono concentrati i rilievi della Commissione Bilancio e che vi sarà un'ulteriore audizione del Ministro Padoan – richiesta dalle opposizioni – in Commissione Bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze si riserva di fornire ulteriori, e più dettagliati, elementi per spiegare perché, grazie alle misure che il Governo si appresta ad introdurre nella prossima legge di bilancio, si passerebbe dal dato tendenziale dell'incremento al più 0,6 per cento all'1 per cento. La differenza pari allo 0,4

per cento incorporerebbe le misure che il Governo sta per introdurre nella legge di bilancio.

Ricorda, quindi, che si tratta di un obiettivo sicuramente ambizioso – come hanno detto autorità indipendenti e il Ministro dell'economia e delle finanze – ma che si fonda su alcune sulla valutazione degli impatti sul tasso di crescita delle misure che verranno inserite nella legge di bilancio.

Osserva ancora che la Nota sottolinea che la crescita programmatica dell'economia italiana nel 2017 e negli anni seguenti riportata nel documento ha carattere prudenziale, in quanto non considera la possibilità di innalzare l'indebitamento netto per il 2017 fino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL (laddove, in sede europea, vengano accettati ulteriori margini di bilancio).

Evidenzia, poi, che dal punto di vista macroeconomico, le misure di maggiore impatto della manovra programmata sono indicate nella disattivazione delle clausole di salvaguardia previste dalla precedente legge di stabilità per il 2016 e dei relativi aumenti di imposte. Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2017 e allo 0,1 per cento nel 2018 e 2019.

Pone, altresì, in rilievo che, con riguardo al quadro di finanza pubblica tendenziale e programmatico, la Nota aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quinquennio 2015-2019 e, in particolare, il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo. In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica indica per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di PIL, chiede di poter utilizzare ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di PIL, che al momento non è scontato nei saldi. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro sarà assicurata dal 2018, al fine del

raggiungimento del sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF.

Sottolinea che la visione di politica economica sottesa alla Nota è che la ripresa degli investimenti sia essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo, che la domanda nel breve termine: su questo versante assumono un particolare rilievo, in un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse, gli investimenti per le infrastrutture, come quelli previsti dal Piano Juncker: il nostro Paese è attualmente il secondo beneficiario del Piano, con 13 progetti finanziati per 1,8 miliardi d'investimenti con un effetto leva pari a 5,7 miliardi. Osserva, al riguardo, che si tratta di un approccio che trova ampio consenso nelle sedi delle istituzioni finanziarie internazionali e della governance globale, dal G7 e dal G8: la politica monetaria, la politica di bilancio e le riforme strutturali devono intervenire contemporaneamente ed in modo da sostenersi reciprocamente. La crescita della domanda interna, a sua volta, potrà rafforzare l'impatto della crescita delle esportazioni e renderà l'economia italiana meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale.

Rileva, dunque, che, in questa prospettiva la Nota delinea coerentemente quattro linee d'intervento sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta aggregata: misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici; interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese ed il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano; la sterilizzazione per l'anno 2017 dell'incremento IVA previsto in virtù delle clausole di salvaguardia.

Ricorda, poi, che il Governo propone di affrontare alcune grandi criticità, come i

processi di messa in sicurezza del territorio e la gestione dell'emergenza migratoria, con misure eccezionali che possano contare su risorse aggiuntive e quindi anche ad interventi in *deficit spending*, al di fuori dei parametri fissati a livello europeo.

Evidenzia ancora che per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri, il documento ribadisce la centralità nella Strategia del Governo per il sostegno ai processi d'internazionalizzazione delle imprese e richiama la nuova configurazione assunta dal maggio scorso dal Fondo per la crescita sostenibile che può ora contribuire ai finanziamenti dei programmi d'inserimento sui mercati extra-UE ed alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese esportatrici. Parimenti, i risultati semestrali di SACE evidenziano il rafforzamento del ruolo a sostegno della competitività del *made in Italy*, con un rilevante incremento delle operazioni concluse nella prima metà dell'anno.

Osserva, inoltre, che la Nota offre un'analisi preliminare degli effetti della *Brexit*, tracciando una serie di scenari previsionali sul sistema di relazioni tra Unione europea e Regno Unito che potranno essere utilmente approfonditi nell'indagine conoscitiva in via di definizione.

Rammenta, poi, che il documento richiama il decreto-legge n. 67 del 2016, recante la proroga delle missioni internazionali relative all'anno 2016. In tale contesto normativo, come evidenzia la Nota, sono state avviate iniziative di sostegno ai processi di ricostruzione e di stabilizzazione ed è stato disposto uno specifico contributo a sostegno delle forze di sicurezza afgane.

Preannunzia, infine, la formulazione di una proposta di parere favorevole sul documento all'esame della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia il relatore per l'esauriente e allo stesso tempo sintetica relazione.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva come

l'andamento dei lavori della Commissione Bilancio con la prospettata audizione del Ministro Padoan, finalizzata a chiarire alcuni aspetti della Nota e di verificare le stime eccessivamente ottimistiche in essa contenute, determini la necessità di rinviare la votazione sul documento in titolo, al pari di quanto fatto da altre Commissioni. Chiede, pertanto, a nome del suo gruppo, un rinvio della deliberazione sul parere preannunciato dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, pur osservando come la Nota in esame non contenga rilevanti profili per il settore di competenza della Commissione, reputa la richiesta avanzata dal deputato Sibilia ragionevole e praticabile.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

C. 3880 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio TACCONI, *relatore*, evidenzia che la Convenzione all'esame della Commissione ha l'obiettivo di aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie bilaterali, il precedente Accordo italo-romeno risalente al 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. Al riguardo, osserva che le disposizioni dell'accordo ricalcano le forme più recenti del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.

Sottolinea, poi, che la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Reputa che una particolare segnalazione meriti la disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3), che prevede la possibilità per le autorità competenti di consultarsi al fine di risolvere la questione, nonché il diniego dei benefici convenzionali nel caso di mancato accordo fra le due autorità. In questo ambito è dato particolare rilievo al criterio della « direzione effettiva », che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

Osserva ancora che in materia di stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate sono pienamente corrispondenti al modello aggiornato dell'OCSE.

Evidenzia, quindi, che la tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), come nel modello dell'OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusiva-

mente nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Ricorda che, in materia d'interessi (articolo 10), la Convenzione vigente fino ad oggi ha previsto che sia attuata una tassazione concorrente con l'aliquota del 10 per cento; la modifica proposta opta invece per due modalità di tassazione concorrente, rispettivamente con l'aliquota dello 0 per cento sull'ammontare lordo dei dividendi qualora il beneficiario sia una società, non di persone, che detenga almeno il 10 per cento del capitale della società che ha pagato i dividendi nel momento in cui tali dividendi siano stati distribuiti, per un periodo di almeno due anni, e con l'aliquota del 5 per cento in tutti i restanti casi. Per il trattamento degli interessi (articolo 11), la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, si dispone che tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati o un organismo ad esso riconducibile, non potrà eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, in luogo dell'aliquota di imposizione in vigore nell'attuale Convenzione che risulta essere pari al 10 per cento sempre in modalità concorrente.

Sull'articolo 12, riguardante il trattamento convenzionale dei canoni — *royalties* — pone in rilievo che esso prevede la tassazione presso lo Stato di residenza del percipiente se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso (paragrafo 4) in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa: in tale caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleggi effettivamente ad essa. Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità

per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, in luogo del 10 per cento attualmente previsto dalla Convenzione in vigore. Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall'OCSE, questa avviene, ove si tratti di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili », ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati. Qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati, mentre per tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.

Osserva ancora che, nel rispetto della prassi negoziale italiana, è stato mantenuto l'articolo 14 sulle professioni indipendenti che prevede, quale principio generale, l'imposizione nel Paese di residenza; è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione.

Evidenzia, poi, che il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede in via generale la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato.

Rileva, quindi, che uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 26 in tema di scambio di informazioni; l'accordo raggiunto a tale riguardo, riflettendo interamente i più recenti modelli dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, può ritenersi pienamente soddisfacente da parte italiana e in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale.

Rammenta anche che della Convenzione fa parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa e integrativa.

Evidenzia, inoltre, che, come dettagliato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'attuazione della Convenzione comporterà oneri nell'ordine di 18 mila euro anni, conseguenti alla modifica dell'aliquota di tassazione.

Osserva anche che la nuova Convenzione configura un nuovo quadro giuridico-economico di riferimento che permetterà alle imprese italiane di operare in tale Paese in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. L'Italia è infatti da oltre 10 anni il principale Paese investitore in Romania per numero di aziende registrate e sono moltissimi sono i settori strategici che nei prossimi anni potrebbero rappresentare il volano per un ulteriore consolidamento della nostra presenza imprenditoriale, grazie alle opportunità dischiuse dai fondi europei, dai programmi di privatizzazioni, dalle prospettive di ammodernamento della rete infrastrutturale e dei trasporti, dal buon tessuto industriale esistente e dalla grande disponibilità di risorse agricole e minerarie.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco FEDI (PD), *relatore*, evidenzia che il primo dei due Accordi bilaterali con l'Angola all'esame della III Commissione si prefigge l'obiettivo di rafforzare la cooperazione di polizia per la lotta alla criminalità transnazionale ed al terrorismo.

Ricorda, quindi, che l'Angola, dopo essere uscita nel 2002 da una quasi trentennale guerra civile, è ancora oggi impegnata in un percorso di ricostruzione civile ed istituzionale, che l'ha fin qui portata all'approvazione di una nuova Costituzione nel 2010 ed all'organizzazione di elezioni nazionali nel 2012. È un Paese dalle enormi potenzialità economiche, anche in ragione della vastità delle sue risorse naturali, vanta uno dei tassi di crescita economica più elevati fra le realtà africane, ma anche una situazione sociale ancora molto precaria, segnata da un altissimo tasso di mortalità infantile e da un'accentuata disuguaglianza sociale.

Osserva che la definizione dell'Intesa si è resa necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale in materia di sicurezza ben strutturata e maggiormente corrispondente alle attuali esigenze dei due Paesi, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Angola per lo sviluppo e la tutela di interessi strategici in quella area geografica. In particolare, l'Accordo disciplina la cooperazione tecnica e la reciproca assistenza nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico (articolo 1). L'Atto individua nei Ministeri dell'Interno dei due Paesi le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 2) e specifica i settori della cooperazione (articolo 3). In particolare le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalità nelle seguenti aree: il crimine organizzato transnazionale, il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope, la tratta di persone ed il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi e la prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali.

Evidenzia ancora che l'Intesa stabilisce le modalità di collaborazione tra i due Paesi indicandone gli strumenti quali lo

scambio delle informazioni sulle tipologie di reati e sulle organizzazioni criminali ed il loro «modus operandi», sulle organizzazioni dei gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone che ne fanno parte.

Osserva, poi, che anche le tecniche investigative e specialistiche, utilizzate per il contrasto della criminalità, e le procedure di formazione dei funzionari di polizia preposti alle attività di cooperazione costituiscono oggetto di scambio di informazione.

Sottolinea, inoltre, la collaborazione per l'adozione delle misure necessarie per coordinare l'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza. L'Atto pattizio contiene anche un riferimento alla cooperazione per l'identificazione e la riammissione di cittadini in posizione irregolare (articolo 4).

Rileva che l'Accordo disciplina, quindi, i requisiti formali e sostanziali delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata (articolo 5), i casi di rifiuto, qualora l'esecuzione dell'assistenza possa compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale (articolo 6). L'intesa stabilisce, poi, la tempistica dell'esecuzione delle richieste, in modo che sia assicurata la sua efficacia, e la verifica dei risultati (articolo 7). Nell'accordo sono contenute disposizioni per garantire un'adeguata tutela nella trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8). È prevista la possibilità di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per migliorare la cooperazione (articolo 9).

Evidenzia, altresì, che l'atto pattizio dispone sulla ripartizione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento alle spese ordinarie e straordinarie connesse alla trattazione della richiesta di assistenza, nonché delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni (articolo 10).

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, rileva che esso consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecu-

zione, la copertura finanziaria degli oneri (valutati in circa 33 mila euro annui) e l'entrata in vigore del testo.

Osserva, quindi, che l'Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali in materia, ed in particolare con i documenti richiamati esplicitamente nel preambolo del testo, quali la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1990 in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000.

Auspica, infine, una rapida conclusione dell'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, al pari dell'altro – relativo sempre ad un Accordo siglato con l'Angola – che la Commissione è in procinto di esaminare: tali nuove intese s'inseriscono, infatti, in un quadro bilaterale di relazioni assai consolidato sia per i forti legami storici (ricordo il sostegno italiano ai movimenti d'indipendenza angolani ed, e successivamente ingenti sforzi di cooperazione durante la lunga guerra civile) sia per l'attuale rilancio delle relazioni bilaterali in corrispondenza della stabilizzazione e di crescita economica del Paese.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco FEDI (PD), *relatore*, osserva che anche il secondo accordo tra Italia ed Angola risponde all'esigenza di predisporre una base normativa per lo sviluppo della cooperazione bilaterale; in questo caso, tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le relazioni di amicizia e solidarietà e le rispettive capacità difensive, nonché di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. L'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 16 articoli, precisa all'articolo 1 che l'oggetto dell'intesa è il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti. L'articolo 2 dispone in merito agli ambiti di intervento, includendovi, fra gli altri, la sicurezza internazionale, la politica di difesa, la formazione e l'attività informativa in ambito militare, le missioni di pace e la sanità. Le modalità della cooperazione prevedono, fra l'altro, visite ufficiali, scambi di relatori e di personale, partecipazione a conferenze, scambio di informazioni.

Evidenzia, quindi, che, in ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento e alle modalità della cooperazione, l'articolo 4 precisa che saranno sviluppati piani annuali e pluriennali, e che l'organizzazione delle attività sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa e che sarà altresì possibile organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti – da tenersi alternativamente a Luanda e a Roma – per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. L'articolo 5 disciplina gli oneri materiali e finanziari per lo svolgimento delle riunioni bilaterali. Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, con una formulazione tipica di questo tipo di accordi, l'articolo 6 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati che minaccino la propria sicurezza interna o siano commessi in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.

Passando ai successivi articoli dell'Accordo, rileva che essi disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale (articolo 7) e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 8), prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, veicoli militari, armi da, di sistemi elettronici, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa. L'articolo 9 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, ovvero di ogni atto su cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, stabilendo che esse siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza. L'articolo 10 precisa le condizioni per cui una Parte debba essere considerata non responsabile di eventuali ritardi o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo, in relazione all'accadimento di un evento di forza maggiore. I successivi articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, e quelle relative alla possibilità di emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Da ultimi, gli articoli da 13 a 16 regolano le condizioni per la sospensione – totale o parziale – e la cessazione delle disposizioni dell'Accordo, le modalità per la firma, l'entrata in vigore e la durata.

Quanto al disegno di legge di ratifica dell'Accordo, anch'esso al pari del precedente già approvato dall'altro ramo del Parlamento, osserva che esso si compone di 5 articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa per la finanza pubblica e l'entrata in vigore.

Pone in rilievo, infine, che gli oneri economici, riferibili ad eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, sono quantificati in circa 6.500 euro circa, ad anni alterni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte

che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio TACCONI, *relatore*, ricorda che la Multinational Land Force (MLF) è una formazione militare a livello di Brigata, costituita dalla Brigata alpina *Julia*, con contributi di reparti sloveni e ungheresi. Istituita originariamente nel 1998, la Forza riceve disposizioni da un Comitato politico-militare trinazionale e può essere impiegata in ambito NATO, ONU, UE e OSCE. Dall'inizio della sua attività, la MLF è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo e in Afghanistan, nell'ambito della missione ISAF.

Osserva, quindi, che l'Accordo in esame è finalizzato ad aggiornare la precedente intesa, risalente al 1998, istitutiva della forza militare, rafforzando la cooperazione militare dei tre Paesi nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alla NATO, contribuendo all'incremento dei livelli di capacità di reazione nelle situazioni di crisi e al consolidamento delle relazioni militari. Il trattato, che consta di un preambolo, di 13 articoli e di un annesso, precisa che l'obiettivo della Forza multinazionale è contribuire alla sicurezza internazionale con attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

Sottolinea che il testo disciplina altresì le modalità d'impiego della Forza, che può essere schierata solo previa decisione una-

nime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale. Viene poi definita la struttura del gruppo direttivo politico-militare della MLF e la struttura gerarchica, con l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila. I successivi articoli definiscono le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito memorandum la definizione degli aspetti tecnici e logistici. I costi per l'operatività del Quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale, mentre lo status del personale ricalca il modello della NATO. L'Accordo è aperto all'adesione di altri Paesi.

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di 5 articoli, che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore. Pone in rilievo, quindi che gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 17 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2016.

Confida, quindi, in una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che si riferisce ad un Accordo, fortemente voluto dall'Italia, finalizzato a promuovere un progetto di cooperazione militare tra i Paesi partecipanti al fine di stabilizzare la pace e la sicurezza, anzitutto nella regione dell'Europa sudorientale, attraverso la comune partecipazione ad operazioni internazionali e ad attività formative e addestrative. Osserva, in conclusione, che la MLF potrà inoltre operare come gruppo di combattimento (*battlegroup*) dell'Unione europea e, pertanto, s'inserisce pienamente nella prospettiva di un rafforzamento della capacità d'intervento rapido e d'interoperabilità delle Forze armate degli Stati dell'UE delineato nella nuova Strategia europea per l'azione esterna e di sicurezza di fronte alle sfide del XXI secolo, presentata dall'Alta Rappresentante Mogherini, nel giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni culturali e ambientali e il turismo, Dorina Bianchi, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.50.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna verrà assicurata tramite anche la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione del circuito.

5-09119 Prodani: Sulla sigla del Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013 in materia di accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta, ritenendo che la rappresentante del Governo abbia compiutamente descritto l'evolvere della questione, a lungo arenata per meri problemi di competenza. Sottolinea che sul piano del merito si tratta di temi di rilievo etico, che trovano già ampia disciplina e tutela nel diritto internazionale e nella stessa Costituzione italiana. Auspica, infine, che il Governo

voglia comunque dare seguito a quanto oggi prospettato per pervenire alla sigla del Trattato.

5-08391 Tripiedi: Sul caso di un cittadino italiano detenuto in Mauritania.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), segnalando di avere incontrato per ragioni di solidarietà la famiglia del connazionale. Ribadisce che si tratta di una vicenda complessa, su cui il Governo italiano sta positivamente operando e che vede il nostro connazionale coinvolto essenzialmente in ragione del suo legame con l'azienda da lui rappresentata. Infine, ricorda che il Paese in questione è allo stato sprovvisto di un'ambasciata italiana e questo è un elemento rilevante per chiunque intenda eventualmente recarvisi a sostegno del cittadino italiano in questione.

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta ricevuta dal sottosegretario Della Vedova ribadendo la carenza di ogni responsabilità da parte del connazionale, che è sostanzialmente tenuto in ostaggio dalle autorità mauritane in ragione di questioni riguardanti l'azienda da lui rappresentata. La condizione di detenzione, che dura da più di un anno, desta profonda preoccupazione per lo stato di salute del cittadino italiano che, in quanto diabetico, ha bisogno di assistenza medica, oltre che di medicinali. Alla luce di quanto qui emerso, annuncia la propria intenzione di recarsi in Mauritania per perorare la causa del connazionale e rendergli visita in carcere.

5-06279 Di Battista: Sulla sottrazione di un minore in Romania.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro DI BATTISTA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto ritenendo che, secondo quanto qui riferito dal rappresentante del Governo, non sussistono altre iniziative da intraprendere se non fare pressioni sul Governo romeno per ottenere informazioni sul caso.

5-08797 Tinagli: Sulla libertà di stampa e di informazione in Russia.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Irene TINAGLI (PD), prendendo atto della risposta, rinuncia alla replica.

5-08311 Pini: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto.

5-09509 Quartapelle: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta di carattere fornita dal rappresentante del Governo, che contribuisce a migliorare la condizione di molti nostri connazionali all'estero.

Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara a sua volta soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Della Vedova.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le interrogazioni in titolo.

Sui lavori della Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), con riferimento al seguito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, alla luce di quanto nel frattempo emerso, propone che la Commissione possa essere nuovamente convocata in data odierna, al termine della seduta della Commissione Bilancio, già convocata per le ore 14 di oggi e nel corso della quale si prevede che da parte del

Governo siano forniti alcuni degli elementi istruttori richiesti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di valutare la proposta della collega Quartapelle anche alla luce dell'evoluzione dei lavori odierni presso la V Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09119 Prodani: Sulla sigla del Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013 in materia di accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Prodani, chiede al Ministero dei beni culturali ed al Ministero degli esteri se intendono rendere operativo l'impegno assunto con la sottoscrizione del Trattato di Marrakech assumendo le iniziative di competenza per la ratifica dello stesso.

Sulla questione il Ministero dei beni culturali si è espresso nell'ambito della propria competenza in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore svolta dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ritenendo che la materia di cui al trattato di Marrakech non sia di esclusiva pertinenza della UE, come la Commissione propone ma, in senso opposto, che tale competenza sia concorrente.

Le asserite riluttanze del nostro Paese, in concorso con altri, a dare attuazione al trattato in esame e a ritardarne la ratifica, non corrispondono a realtà, essendo proprio l'Italia uno dei pochi Paesi che, proprio dall'asserire la competenza concorrente con la UE nella materia vorrebbe, con tale mezzo, offrire non solo tutela specifica in tutto il continente europeo alle categorie interessate, ma anche un servizio efficiente per il tramite di una normativa omogenea.

Sulla questione questo Ministero ha interpellato anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ha, tra i propri compiti, anche quello assicurare la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole ammi-

nistrazioni con gli obiettivi di politica internazionale ed è parimenti destinatario dell'interrogazione parlamentare.

Il Ministero degli esteri ha fatto pervenire una esauriente ricostruzione della vicenda, illustrando anche i diversi punti di vista riguardo la questione della competenza alla ratifica del trattato, la cui mancata risoluzione impedisce, attualmente l'applicazione del trattato stesso.

Il Trattato di Marrakech, concluso il 27 giugno 2013 in occasione della Conferenza Diplomatica svoltasi a Marrakech (Marocco) sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), è entrato in vigore il 30 settembre 2016. Degli attuali 85 firmatari, tra cui l'Unione Europea e 15 Stati membri UE, hanno provveduto alla ratifica 22 Paesi, tra cui nessuno Stato membro UE.

Esso si inserisce nel quadro delle norme internazionali vigenti in materia di diritto d'autore con l'obiettivo di accrescere il numero di libri, giornali o altro materiale stampato in formato accessibile per non vedenti, ipovedenti e persone con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. A questo fine, stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di prevedere, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali e a determinate condizioni, la realizzazione, la distribuzione (anche per via elettronica) e lo scambio transfrontaliero di copie di opere in formato accessibile per i suddetti beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sulle opere stesse.

L'obbligo in questione è già contemplato nella legislazione di alcuni Paesi (tra cui l'Italia) che hanno ritenuto opportuno esercitare in tal modo la facoltà prevista dalla normativa internazionale di introdurre limiti ed eccezioni al diritto d'autore in taluni casi e conformemente a una serie di criteri. Facoltà che, per le Parti contraenti del Trattato di Marrakech, diventa un obbligo internazionale nei confronti dei non vedenti, ipovedenti e persone con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

L'Italia condivide pienamente gli obiettivi del Trattato di Marrakech. Non ha tuttavia proceduto alla sua firma in quanto da parte della Commissione Europea è stata invocata la competenza dell'Unione Europea sull'intero Trattato (firmato dall'UE il 30 aprile 2014). Nel caso in cui avesse sottoscritto il Trattato entro la data fino alla quale è rimasto aperto alla firma (27 giugno 2014), l'Italia avrebbe rischiato di incorrere in una procedura di infrazione, peraltro proprio nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio UE (1° luglio – 31 dicembre 2014).

Rimane ad ogni modo sempre aperta la possibilità di aderire al Trattato in un momento successivo ma, fintanto che non sarà sciolto il nodo della competenza UE, l'adesione – che costituisce uno strumento giuridico in tutto simile alla ratifica – non scongiura affatto il rischio dell'eventuale apertura di una procedura d'infrazione nei nostri confronti.

Per l'eventuale avvio della procedura di adesione da parte italiana occorre, pertanto, attendere che si pronunci la Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione nel 2015 per ottenere un parere circa il quesito se l'UE abbia una competenza esclusiva o meno a concludere il Trattato.

Le conclusioni (peraltro non vincolanti), presentate recentemente dall'Avvocato Generale nell'ambito della procedura di parere in questione, propongono alla Corte di Giustizia UE di rispondere alla domanda della Commissione in senso affermativo. Si resta dunque in attesa di

conoscere se la Corte confermi le conclusioni dell'Avvocato Generale e in particolare se essa, attraverso la sua pronuncia, confermi la competenza esclusiva UE precludendo ogni valutazione da parte dell'Italia, come anche di altri Stati membri, circa un'eventuale futura autonoma adesione al Trattato.

Segnalo infine che sulla questione si è svolto in seno al Consiglio UE un intenso dibattito in sede di valutazione della proposta di decisione relativa alla ratifica del Trattato da parte UE, presentata dalla Commissione al Consiglio nell'ottobre 2014. Tale proposta è stata esaminata dal competente Gruppo di Lavoro del Consiglio una prima volta il 24 novembre 2014, nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE; l'esame è poi proseguito nel primo semestre del 2015 sotto la guida della Presidenza lettone. Quest'ultima ha preso atto della contrarietà di numerosi Stati membri a condividere la rivendicazione, da parte della Commissione Europea, della competenza esclusiva UE ed ha deciso di interrompere il dibattito. Nell'assumere tale decisione, essa non ha tenuto conto della disponibilità a collaborare, manifesta da parte italiana e di altri Stati membri anche attraverso la presentazione di precise proposte di modifica al testo della proposta di decisione che consentissero di fare avanzare l'iter di ratifica del Trattato di Marrakech. In tale scenario, con decisione del 19 maggio 2015, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare senza indugio la proposta legislativa necessaria per adeguare il quadro giuridico UE agli obblighi internazionali che discendono dalla firma del Trattato di Marrakech. Gli atti legislativi volti all'attuazione del Trattato sono stati presentati dalla Commissione in data 14 settembre 2016. Il loro esame presso le competenti sedi del Consiglio UE verrà avviato nell'ottobre 2016 nel quadro di una più ampia riforma della normativa UE in materia di diritto d'autore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08391 Tripiedi: Sul caso di un cittadino italiano detenuto in Mauritania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di fornire alcuni aggiornamenti in merito al caso di Cristian Provvionato, trattenuto in Mauritania in stato di arresto preventivo dalla fine di agosto 2015, dopo essere stato fermato dalle Autorità di Nouakchott.

Come noto, il Signor Provvionato era giunto in Mauritania circa due settimane prima su richiesta di una società italiana che si occupa di vigilanza, al fine di rappresentare una ditta indiana che commercializza prodotti tecnologici finalizzati alle intercettazioni e al controllo remoto di dispositivi elettronici. Secondo quanto ufficialmente reso noto dalle autorità mauritane, il Sig. Provvionato è accusato di far parte di una associazione internazionale finalizzata alla truffa ai danni dello Stato mauritano nel delicato settore della sicurezza. Le autorità sostengono infatti di essere state raggirate dalla società indiana che il Signor Provvionato avrebbe dovuto rappresentare a Nouakchott e che non avrebbe onorato un contratto concluso con il Governo locale, pur avendo ricevuto le somme pattuite. Al momento, il connazionale permane in stato di arresto in attesa della conclusione delle indagini preliminari. Egli si trova all'interno di un'Accademia di Polizia e non di un carcere e può quindi beneficiare di condizioni migliori rispetto a quanto avviene normalmente in casi analoghi.

L'Ambasciata d'Italia a Rabat (che è competente per la Mauritania), in stretto raccordo con la Farnesina, è impegnata innanzitutto a vigilare sulle condizioni di

salute del Signor Provvionato, che come noto è diabetico e necessita di medicine, e ad assicurarsi che le Autorità mauritane continuino ad effettuare a suo favore i necessari controlli medici settimanali. Lo stesso Ambasciatore a Rabat e il Console Onorario a Nouakchott, oltre ad altri funzionari dell'Ambasciata, hanno personalmente visitato il Signor Provvionato per sincerarsi delle sue condizioni e per venire incontro a eventuali ulteriori sue necessità. L'Ambasciata ha inoltre fornito assistenza ai familiari del connazionale in tutte le occasioni in cui si sono recati in Mauritania per incontrarlo.

In generale, rispetto ai primi mesi di detenzione, la situazione è complessivamente migliorata, grazie anche agli alimenti e alle medicine che vengono inviati dall'Italia da parte della famiglia con l'assistenza dell'Ambasciata a Rabat.

In merito alla vicenda giudiziaria, sin dalle prime fasi la Farnesina e l'Ambasciata a Rabat sono intervenute con passi ufficiali sul Governo mauritano, auspicando che il procedimento in cui è coinvolto il connazionale possa trovare una rapida conclusione, pur nella consapevolezza dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria. In questi mesi vi sono stati numerosi incontri politici con le Autorità locali e con l'Ambasciatore di Mauritania a Roma. Solo a titolo di esempio, cito le numerose missioni dell'Ambasciatore italiano a Rabat e del Capo della Cancelleria Consolare, fra le quali quella svoltasi lo scorso giugno, in cui il caso è stato sottoposto direttamente all'attenzione del Ministro della Giustizia e del Ministro degli Esteri mauritani. Recentemente,

l'Ambasciatore d'Italia a Rabat ha di nuovo sollecitato il Ministro della Giustizia mauritano, chiedendo una rapida soluzione della vicenda e ribadendo la disponibilità italiana a collaborare con la magistratura mauritana, nelle previste forme della cooperazione giudiziaria internazionale, per far luce sulle accuse mosse dalle Autorità mauritane.

L'Ambasciatore della Mauritania a Roma è stato formalmente più volte convocato e sensibilizzato sul caso dal competente Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie della Farnesina.

I familiari del Sig. Provvigionato sono in costante contatto con l'Ambasciata a

Rabat e con la Farnesina, dove sono stati ricevuti in più occasioni. Io stesso, insieme all'Ambasciatore d'Italia a Rabat, ho incontrato a Roma lo scorso 23 giugno i genitori del connazionale, confermando il massimo impegno della Farnesina per ottenere dalla Mauritania una rapida conclusione della vicenda.

Anche in questa Sede vorrei dunque ribadire che la Farnesina continuerà a seguire con la massima attenzione il caso, portando avanti l'intensa azione diplomatica sin qui svolta sulle Autorità mauritane affinché il procedimento giudiziario in corso a Nouakchott giunga rapidamente ad una soluzione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06279 Di Battista: Sulla sottrazione di un minore in Romania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di chiarire alcuni aspetti legati alla sottrazione internazionale di minori, con particolare riferimento alla vicenda che vede coinvolto il minore italiano A.L., trattenuto in Romania dalla madre, cittadina romena, sin dal novembre 2006.

La Farnesina segue attentamente il caso dal gennaio 2010, ovvero da quando il padre del minore, il Signor S.L., cittadino italiano, si è rivolto per la prima volta ai competenti Uffici del Ministero al fine di far presente l'illecito trattenimento del figlio in Romania. Essendo ormai decorso il termine di 12 mesi per chiederne il rimpatrio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, il Signor. S.L. e il suo legale sono stati sin da subito invitati a contattare quanto prima l'Autorità Centrale italiana, al fine di presentare istanza per l'esercizio del diritto di visita.

Nel corso di questi anni, parallelamente alla prosecuzione della vicenda sul piano giudiziario, l'Ambasciata d'Italia a Bucarest e la Farnesina sono rimasti in costante contatto con il Signor S.L. e con il suo legale, fornendogli tutta l'assistenza del caso.

In particolare, il connazionale è stato ricevuto alla Farnesina, dove gli sono state fornite indicazioni in merito ai possibili interventi ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 e dove gli è stato rinnovato l'invito a rivolgersi all'Autorità Centrale.

L'Ambasciata a Bucarest, dal canto suo, ha prontamente fornito i nominativi degli avvocati romeni di riferimento, di lingua

italiana ed esperti in materia di minori contesi, al fine di intraprendere le opportune azioni legali in loco a tutela dell'esercizio del diritto di visita. La sede diplomatica è inoltre intervenuta ripetutamente sia sulla madre del minore, al fine di sensibilizzarla sulla necessità di garantire un rapporto tra padre e figlio nell'interesse superiore del bambino, sia sulle competenti Autorità locali e sul Governo romeno (Servizi Sociali, la Polizia locale, i Ministri del Lavoro e della Protezione Sociale e dell'istruzione) per acquisire notizie sul minore. In tali occasioni, gli interlocutori hanno fornito rassicurazioni in merito alle condizioni di vita e allo stato di salute del bambino, informazioni che l'Ambasciata sempre riferito in tempi rapidi al padre. Invocando la normativa locale in materia di protezione dei dati personali, la madre rifiuta tuttavia dall'inizio del 2015 di fornire ogni ulteriore informazione a terzi, inclusa l'Ambasciata italiana, il cui margine di azione è necessariamente limitato dal rispetto dell'ordinamento locale e dal fatto che il minore è anche cittadino romeno.

Come più volte rappresentato al connazionale, è possibile comunque avvalersi del sostegno dell'Autorità Centrale per l'attivazione della procedura prevista dalla Convenzione Aja 1980 limitatamente al diritto di visita, nonché per ottenere la cooperazione dell'omologa autorità romena ai fini della localizzazione del minore e l'acquisizione di informazioni sulle sue condizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 2201/2003. In al-

ternativa, l'interessato può promuovere le necessarie azioni legali in Romania per tutelare il proprio diritto di intrattenere rapporti con il figlio, sulla base di quanto previsto dalla normativa locale.

In ogni caso, come anche l'Ambasciatore d'Italia a Bucarest ha avuto modo di assicurare in una missiva rivolta al-

l'On. Interrogante, la Farnesina e la nostra Sede diplomatica in Romania continueranno a prestare la massima assistenza e collaborazione possibile, in linea con quanto già fatto nel corso degli ultimi anni, pur nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa interna romena.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08797 Tinagli: Sulla libertà di stampa e di informazione in Russia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia sostiene con convinzione le iniziative promosse a livello internazionale, in seno alle organizzazioni internazionali competenti, per la tutela della libertà di espressione e di informazione, anche rispetto alla Federazione Russa.

Sosteniamo in particolare l'azione del Consiglio d'Europa per il rafforzamento dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche nel continente europeo. Nell'aprile 2015 il Consiglio d'Europa ha istituito, con il sostegno del nostro Paese, la Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti. Tale Piattaforma rappresenta un utile strumento di allerta precoce e monitoraggio delle minacce alla libertà di espressione e alla sicurezza di giornalisti in tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui la Federazione Russa. Dall'istituzione della Piattaforma, sono state segnalate 18 situazioni di preoccupazione in Federazione Russa, di cui 9 nell'anno in corso.

In ambito OSCE, l'Italia sostiene l'azione della Rappresentante Speciale OSCE per la Libertà dei Media, carica attualmente ricoperta da Dunja Mijatović. La Rappresentante Speciale richiama puntualmente tutti gli Stati membri dell'OSCE, inclusa la Federazione Russa, al rispetto degli impegni presi in materia di libertà di espressione e libertà dei mezzi di infor-

mazione, anche attraverso dichiarazioni pubbliche su casi di particolare preoccupazione.

A livello UE, il tema del rispetto della libertà di espressione e del pluralismo dei mezzi di informazione è sollevato durante gli incontri bilaterali con le controparti russe, da ultimo, nell'ambito della sessione in corso del Consiglio Diritti Umani a Ginevra, il 19 settembre scorso. In tale occasione abbiamo sostenuto l'azione dell'Unione Europea che, nel proprio intervento relativo alle situazioni Paese che richiedono l'attenzione del Consiglio per la loro gravità, ha ricordato le preoccupazioni per l'attuazione delle leggi sugli « agenti stranieri » e sulle « organizzazioni indesiderate » e le crescenti limitazioni alla libertà di assemblea e di espressione *online* e *offline* nella Federazione Russa che stanno portando ad una restrizione dello spazio disponibile per la società civile indipendente. La UE ha inoltre condannato gli attacchi contro l'opposizione, i giornalisti e i difensori dei diritti umani.

Al sostegno italiano alle iniziative citate in ambito multilaterale, si accompagna l'impegno del nostro Paese a sollevare il tema della libertà di espressione e di informazione nelle occasioni di dialogo politico a livello bilaterale con le controparti russe.

ALLEGATO 5

Interrogazioni nn. 5-08311 Pini e 5-09509 Quartapelle: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio innanzitutto gli Onorevoli interroganti per avermi dato la possibilità di fornire dei chiarimenti a tutto vantaggio dei nostri connazionali. Le difficoltà segnalate in queste due interrogazioni in merito alle modalità di rilascio dei passaporti erano state portate tempo fa a conoscenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che, nel frattempo, ha già assunto, grazie anche alla collaborazione con il Ministero dell'interno, iniziative per porvi rimedio.

A titolo di premessa, la residenza non costituisce elemento necessario all'identificazione del titolare del documento di identità. L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 437 del 1999, nell'enumerare al punto *d*) quelli che sono ritenuti gli elementi indispensabili all'identificazione del soggetto, non annovera tra questi anche la residenza. Con riferimento in particolare al passaporto, la Risoluzione del Consiglio CE del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme, stabilisce che gli Stati membri « possono » inserire, al di là degli elementi obbligatori di cui alla pagina di controllo, altri elementi nella pagina successiva, fra cui la residenza del titolare. Nonostante il carattere facoltativo di tale inserimento, è stato deciso che nel passaporto italiano sia or-

dinariamente riportato il luogo di residenza, così come previsto dal decreto ministeriale n. 303 del 2013 del 23 marzo 2010, citato anche dagli Onorevoli interroganti, con il quale è stato adottato il nuovo modello di passaporto elettronico.

Nel 2011 è stata avviata una riflessione fra la Farnesina e il Ministero dell'Interno per cercare di venire incontro alle esigenze segnalate da quei connazionali che, dovendosi spostare fra Stati ostili fra di loro (es. residenti in Israele che debbano recarsi in Paesi arabi), richiedono per questo il rilascio di un secondo passaporto. In quella sede, è stata avanzata la proposta di riportare come luogo di residenza nel secondo passaporto il Comune di iscrizione AIRE (o, in difetto, quello di ultima residenza in Italia),

Il Ministero dell'interno ha concordato con questa soluzione dopo averne appurata la fattibilità tecnica. Essa infatti non richiede alcuna modifica al sistema di sicurezza e controllo di emissione dei passaporti elettronici.

Alla luce di quanto sopra la soluzione è stata adottata, prevedendo, su richiesta dell'interessato, la possibilità di sostituire il luogo e lo Stato di residenza con l'indicazione del Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza in Italia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	57
7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa « Arturo dell'Oro » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00203</i>)	58
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che l'organizzazione dei tempi di discussione in Assemblea della Nota di aggiornamento è stata rimodulata, nel senso che il dibattito è ora previsto per mercoledì 12, e non più per martedì 11. Considerato, peraltro, che le questioni che hanno indotto la Commissione Bilancio a chiedere all'Assemblea di poter disporre di più tempo non riguardano i profili della Nota rientranti nella competenza della Commissione Difesa, che non sono significativi, ritiene che questa potrebbe procedere all'espressione del parere fin dalla giornata di oggi.

Elio VITO (FI-PdL) osserva che la richiesta della Commissione Bilancio di svolgere una nuova audizione del ministro dell'economia e delle finanze nasce da preoccupazioni che investono tutta la Nota di aggiornamento e i conti pubblici nel loro complesso e che riguardano perciò

tutti i dicasteri e ogni ambito di spesa di settore. Ritiene quindi che la Commissione Difesa debba soprassedere all'espressione del parere, come la maggior parte delle altre Commissioni ha fatto, rinviando il dibattito ad un momento successivo alla nuova audizione del ministro Padoan, anche in considerazione del fatto che l'Assemblea discuterà la Nota solo mercoledì prossimo. Non condividendo, pertanto, la valutazione del presidente, preannuncia che, nel caso in cui la maggioranza intendesse procedere all'espressione del parere già in questa seduta, il suo gruppo abbandonerà i lavori.

Emanuela CORDA (M5S), premesso di condividere le considerazioni del deputato Vito, aggiunge che le preoccupazioni sulla correttezza e verosimiglianza dei dati forniti dalla Nota trovano riscontro anche nella valutazione dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che, come noto, è stata negativa. Evidenzia inoltre che sarebbe un precedente grave se la Commissione decidesse di esprimersi sulla Nota senza che vi sia una ragione di urgenza e prima che il Governo abbia fornito i chiarimenti richiesti dalle opposizioni. Chiede pertanto il rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Michele PIRAS (SI-SEL) si associa alla richiesta di rinvio dell'esame avanzata dai deputati Vito e Corda, condividendo appieno i loro interventi.

Antonino MOSCATT (PD), premesso che la valutazione del presidente è condivisibile, nel senso che nella Nota gli aspetti di interesse della Commissione Difesa sono marginali e che si potrebbe pertanto chiudere l'esame già oggi, ritiene tuttavia doveroso, considerato che non ci sono ragioni di urgenza, accogliere la richiesta delle opposizioni di rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana.

Andrea CAUSIN (AP) condivide le considerazioni del deputato Moscatt, ritenendo che non ci siano, nel merito delle questioni di interesse della Commissione, ragioni per rinviare l'espressione del pa-

rere, ma che nondimeno si possa accedere alla richiesta di rinvio, per accogliere una richiesta delle opposizioni.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) esprime apprezzamento per la disponibilità della maggioranza a rinviare l'espressione del parere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO assicura l'impegno della Difesa a riferire tempestivamente sulle eventuali novità che dovessero riguardare le competenze del Dicastero.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sottolinea che la Commissione avrebbe ben potuto, dal punto di vista procedurale, esprimere il parere nella seduta di oggi e che la sua proposta in tal senso nasceva dalla constatazione che la Nota di aggiornamento è stata all'ordine del giorno della Commissione già martedì e mercoledì, oltre ad oggi, senza che nessuno abbia finora svolto interventi critici sugli aspetti di competenza della Commissione stessa.

Ciò premesso, preso atto dell'orientamento dei gruppi e considerato che non sussistono ragioni di urgenza per l'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa « Arturo dell'Oro ».

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00203).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 21 settembre 2016.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO osserva come l'atto di indirizzo appaia, nel suo complesso, condivisibile, sia con riferimento all'impianto argomentativo esposto nelle premesse, sia con riferimento alla parte dispositiva. Con riguardo a quest'ultima, tuttavia, il Governo reputa necessarie alcune riformulazioni, in assenza delle quali gli impegni non sarebbero accoglibili.

In particolare, chiarisce che il primo impegno può essere accolto qualora riformulato nel senso di impegnare il Governo a intraprendere ogni azione utile a consentire il completamento delle previste attività di adeguamento e potenziamento dell'aeroporto militare di Pisa.

Quanto al secondo impegno, la riformulazione proposta è del seguente tenore: « a verificare la possibilità di incrementare il personale controllore dell'aeroporto di Pisa, al fine di migliorare la gestione dei volumi di traffico, compatibilmente con il quadro complessivo di riduzione del personale delle Forze armate ».

Manifesta, poi, la disponibilità del Governo ad accogliere anche il terzo impegno, purché da questo venga stralciato il riferimento ai sedimi limitrofi, in quanto lo spostamento delle attività addestrative verso altri sedimi comporterebbe maggiori oneri.

Infine, con riferimento al quarto impegno, propone la seguente riformulazione: « a valutare la possibilità di iniziative finalizzate ad incrementare i fondi destinati alla manutenzione delle linee di velivoli da trasporto C-130J e C-27J dell'Aeronautica militare ».

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) accetta di riformulare la risoluzione nei termini suggeriti dal Governo, ritenendole condivisibili e utili a definire impegni effettivamente realizzabili da parte del Governo. Auspica che l'approvazione dell'atto di indirizzo aiuti a risolvere i problemi che interessano la gestione dell'aeroporto militare di Pisa.

Gianluca FUSILLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Dino SECCO (FI-PdL) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo nel nuovo testo proposto dal Governo (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa « Arturo dell'Oro ».**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

premessi che:

la 46^a brigata aerea, con sede presso l'aeroporto militare « Arturo Dell'Oro » di Pisa, rappresenta il nerbo della capacità da trasporto tattico e strategico dell'Aeronautica Militare;

la 46^a brigata aerea è operativa 365 giorni l'anno 24 ore il giorno, supporta continuamente la proiezione dello strumento militare, garantisce i collegamenti per le operazioni fuori confini nazionali (OFCN) e impiega i suoi uomini e i suoi velivoli in ogni parte del mondo in molteplici attività di istituto; tali attività comprendono: aviosbarco, aviolancio di personale e materiale, trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti, trasporto sanitario d'urgenza, trasporto organi per trapianto, trasporto personale biocontaminato, aerosgombero sanitario, supporto *équipe* mediche, supporto del gruppo di chirurgia d'urgenza dell'ospedale di Pisa, supporto alla protezione civile, supporto al Ministero dell'interno, supporto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, operazioni tattiche e operazioni speciali;

inoltre, la 46^a brigata aerea garantisce, nell'arco delle 24 ore – 365 giorni l'anno, un servizio di pubblica utilità per il trasporto di pazienti, anche infettivi, in imminente pericolo di vita;

oltre a questi compiti principali la 46^a brigata aerea offre supporto per la realizzazione di missioni umanitarie, soprattutto in occasione di gravi calamità

naturali o altri eventi che determinino la necessità di fornire aiuti e sostegni a popolazioni che da questi accadimenti subiscono pesanti disagi;

la 46^a brigata aerea gestisce l'intera flotta di 20 quadrimotori da trasporto C-130J Hercules II, di cui 10 nella versione con fusoliera allungata J-30 e 6 allestibili nella configurazione KC-130J per la funzione di rifornimento aereo, e 12 bimotori C-27J di cui è dotata l'Aeronautica militare;

i C-130J sono stati consegnati tra luglio 2000 e febbraio 2005, mentre i C-27J sono stati consegnati tra gennaio 2007 e maggio 2009; si tratta dunque di velivoli moderni, con i quali la 46^a brigata aerea effettua circa 15.000 ore di volo all'anno, in ogni condizione meteo, sia di giorno, sia di notte;

l'addestramento in volo del personale navigante della 46^a brigata aerea, con particolare riguardo alle attività di decollo e atterraggio, è effettuato utilizzando sia il sedime aeroportuale di Pisa, sia alcuni sedimi limitrofi, soprattutto quello di Grosseto;

l'Aeroporto militare di Pisa è attivo fin dal 1915 e, grazie alla sua ottimale posizione geografica, ha rappresentato un centro fondamentale per le attività aeree delle Forze armate italiane negli ultimi 100 anni;

oggi è classificato quale aeroporto militare aperto al traffico aereo civile e costituisce un polo di rilevanza strategica per la difesa;

le attività di adeguamento e potenziamento dell'Aeroporto militare di Pisa afferenti alla fornitura dei servizi per la navigazione aerea sono informate agli accordi ENAC – Aeronautica militare del 2009 e del 2013 e finalizzate a garantire sempre maggiore efficienza dei servizi, sicurezza del volo, continuità (in relazione alle condizioni atmosferiche), e sostenibilità delle operazioni di volo militare e civile da e per l'aeroporto, nell'ambito di una cooperazione fra comparto difesa, ENAC e società di gestione dei servizi aeroportuali;

il processo di adeguamento dell'aeroporto militare di Pisa ha già registrato l'ammmodernamento del sistema di comunicazioni terra/bordo/terra (2015), delle piste di volo (in corso d'opera), della segnaletica e dell'impianto di illuminazione delle piste e delle vie di rullaggio (2015);

l'adeguamento e il potenziamento dei servizi per la navigazione aerea prevedono: l'installazione di un nuovo radar di avvicinamento; l'installazione di un sistema informatico per la gestione dei voli (*Flight Data Processing*) in sostituzione di quello attuale; l'innalzamento della categoria del sistema di avvicinamento strumentale di precisione da « CAT 1 » a « CAT 2 » per permettere atterraggi con minore visibilità e minore altezza delle nubi sulla pista 04R; la pubblicazione di procedure

strumentali ancorché « non di precisione » per le piste 22L e 22R; l'introduzione di un sistema di « *Multi Radar, Tracking* » che permetta di controllare i voli anche attraverso sistemi radar non ubicati a Pisa;

le suddette attività di adeguamento dovrebbero essere completate presumibilmente entro il 2016,

impegna il Governo:

a intraprendere ogni azione utile a consentire il completamento delle previste attività di adeguamento e potenziamento dell'aeroporto militare di Pisa;

a verificare la possibilità di incrementare il personale controllore dell'aeroporto di Pisa, al fine di migliorare la gestione dei volumi di traffico, compatibilmente con il quadro complessivo di riduzione in atto del personale delle Forze armate;

a promuovere programmi di addestramento del personale di volo delle linee C-130J e C-27J che prevedano l'ottimizzazione dell'impiego dell'aeroporto di Pisa;

a valutare la possibilità di iniziative finalizzate ad incrementare i fondi destinati alla manutenzione delle linee di velivoli da trasporto C-130J e C-27J dell'Aeronautica militare.

(8-00203)

« Artini ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
SEDE REFERENTE:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 (Rilievi alle Commissioni II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	66
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	68
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	69
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	72

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 ottobre 2016 è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame, mentre il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze sono al momento impegnati a fornire all'Ufficio parlamentare di bilancio le informazioni relative alla composizione della manovra che non

sono analiticamente esposte nella Nota di aggiornamento del DEF 2016. Si tratta in particolare dei dati relativi all'applicazione dei moltiplicatori alle minori entrate e alle maggiori spese che saranno previste nel prossimo disegno di legge di bilancio.

Evidenzia poi che, sulla base dei chiarimenti ricevuti, l'Ufficio parlamentare di bilancio effettuerà le valutazioni di propria competenza, procedendo, se del caso, alla validazione del quadro programmatico. Preannuncia inoltre che spetterà al Governo decidere come procedere qualora tale validazione non dovesse essere effettuata.

Gianni MELILLA (SI-SEL) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti, che giudica ragionevoli ed istituzionalmente corretti.

Esprime invece il proprio rincrescimento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Renzi, che ha liquidato le osservazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio parlando di meri « decimali di differenza ». Al riguardo sottolinea come non sia stato esclusivamente l'Ufficio parlamentare di bilancio a manifestare perplessità nei confronti delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, ma anche altri soggetti istituzionali auditi, come Banca d'Italia e Corte dei Conti.

Bruno TABACCI (DeS-CD) esprime il proprio apprezzamento per l'intervento del rappresentante del Governo, sottolineando che l'Ufficio parlamentare di bilancio non abbia contestato la plausibilità delle previsioni del Governo ma si sia limitato a chiedere chiarimenti sui modelli economici utilizzati per la formulazione di dette previsioni.

Maino MARCHI (PD) ritiene che quanto evidenziato dal rappresentante del Governo sia funzionale al superamento delle criticità segnalate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che comunque si riferiscono a scostamenti di importo non eccessivamente rilevante. Lamenta peraltro che la Commissione bilancio abbia sinora rinunciato a svolgere un dibattito nel merito sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, cosa che sarebbe stata possibile soprattutto per i contenuti della Nota medesima che non sono stati oggetto di rilievi da parte dei soggetti auditi dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato nella seduta dello scorso 3 ottobre.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, sottolinea innanzitutto il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che si è dimostrato un organo indipendente e dotato di grande autorevolezza. Al riguardo segnala comunque come la validazione del quadro programmatico non sia stata negata in via definitiva dall'Ufficio, ma solo subordinata alla presentazione di ulteriori elementi informativi e alla valutazione positiva degli stessi. Osserva inoltre che quanto richiesto dall'Ufficio parlamentare di bilancio obbligherà il Governo a definire i dettagli della manovra in anticipo rispetto alle scadenze previste dalla legge di contabilità.

Per quanto riguarda invece il ruolo della Commissione bilancio ritiene che l'attenzione alle modalità di superamento dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio stia notevolmente riducendo il tempo a disposizione della stessa Commissione per la discussione sui contenuti della Nota in esame, che avrebbe potuto essere già stata avviata, soprattutto sugli aspetti non controversi, senza la necessità di dover attendere le ulteriori comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze previste per la prossima settimana.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene invece necessario attendere le comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze prima di procedere alla discussione sul provvedimento in oggetto. Chiede inoltre che i dati informativi che saranno inviati

all'Ufficio parlamentare di bilancio siano resi noti anche alla Commissione bilancio con un congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista per martedì prossimo.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che i chiarimenti inviati all'Ufficio parlamentare di bilancio verranno resi noti anche alla Commissione bilancio.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla interlocuzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ufficio parlamentare di bilancio per l'eventuale superamento della mancata validazione, non ritiene sufficiente l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze che verrà svolta la prossima settimana, evidenziando la necessità che l'Ufficio parlamentare di bilancio venga nuovamente audito dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato per consentire al medesimo Ufficio di comunicare le proprie conclusioni sulla base delle informazioni ricevute dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolto immediatamente prima dell'inizio della seduta odierna è stato precisato che una nuova audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio verrebbe effettuata sicuramente nel caso in cui quest'ultimo ritenga di poter procedere alla validazione del quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, mentre nell'eventualità contraria la decisione in merito alla predetta audizione verrebbe rimessa alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, che si svolgerebbe subito dopo l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze.

Maino MARCHI (PD) sottolinea, anche per il futuro, come il lasso temporale, stabilito dalla legge di contabilità, tra il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento del DEF e il termine per la presentazione del disegno di legge di bi-

lancio comporti inevitabilmente una carenza di informazioni nella Nota, essendo in pratica molto complicato trasmettere i dettagli delle misure che saranno contenute nella manovra alcune settimane prima del termine per la presentazione di questa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Atto n. 322.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 (« Delegha al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio/assenso, nonché per l'individuazione dei procedimenti

per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Evidenzia che, nella parte che interessa il provvedimento in esame, l'articolo 5 della citata legge n. 124 del 2015 prevede che la normativa delegata abbia per oggetto « la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio/assenso » e che al richiamato articolo 5 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Rammenta, inoltre, che la legge n. 124 del 2015 stabilisce, all'articolo 23, che dall'attuazione del provvedimento e dei relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che lo stesso articolo 23 richiama altresì la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale qualora i decreti legislativi rechino oneri non compensati al loro interno, essi possono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modifiche procedurali introdotte in materia edilizia, in materia di commercio e in materia di pubblica sicurezza, giudica utile una conferma che le semplificazioni non incidano sul gettito, previsto a legislazione vigente, derivante dai contributi richiesti ai soggetti interessati in rapporto ai compiti che continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico di soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (enti territoriali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per la protezione ambientale), non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui reputa utile una conferma – che detti

soggetti possano effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro affermato nella relazione tecnica.

Per quanto attiene all'articolo 4, che pone determinati oneri di bonifica a carico del soggetto interessato, prevedendo che siano sostenute da quest'ultimo anche le spese per le attività dell'Agenzia per la protezione ambientale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le somme corrisposte dai soggetti interessati siano idonee a compensare le predette spese anche dal punto di vista del relativo allineamento temporale.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le semplificazioni derivanti dalle modifiche procedurali introdotte in materia edilizia (articolo 3), in materia di commercio (articolo 5) e in materia di pubblica sicurezza (articolo 6) non incideranno sul gettito, previsto a legislazione vigente, derivante dai contributi richiesti ai soggetti interessati in rapporto ai compiti che continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni competenti.

Assicura inoltre che i soggetti interessati inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (enti territoriali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per la protezione ambientale) potranno effettivamente provvedere agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro affermato nella relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 4, che pone determinati oneri di bonifica a carico del soggetto interessato, prevedendo che siano sostenute da quest'ultimo anche le spese per le attività dell'Agenzia per la protezione ambientale, segnala che le somme corrisposte dai soggetti interessati saranno idonee a compensare le predette spese anche dal punto di vista del relativo allineamento temporale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto n. 322),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le semplificazioni derivanti dalle modifiche procedurali introdotte in materia edilizia (articolo 3), in materia di commercio (articolo 5) e in materia di pubblica sicurezza (articolo 6) non incideranno sul gettito, previsto a legislazione vigente, derivante dai contributi richiesti ai soggetti interessati in rapporto ai compiti che continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni competenti;

i soggetti interessati inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (enti territoriali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per la protezione ambientale) potranno effettivamente provvedere agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro affermato nella relazione tecnica;

per quanto attiene all'articolo 4, che pone determinati oneri di bonifica a carico del soggetto interessato, prevedendo che siano sostenute da quest'ultimo anche le spese per le attività dell'Agenzia per la protezione ambientale, le somme corrisposte dai soggetti interessati saranno idonee a compensare le predette spese anche dal

punto di vista del relativo allineamento temporale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.

Atto n. 334.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento reca, all'articolo 15, una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute e che il medesimo risulta corredato di relazione tecnica. Passando all'esame

delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Osserva che detta disciplina, come si evince anche dalla relazione illustrativa, sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei. Sono pertanto in parte abrogate e in parte modificate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 relative alla medesima materia. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione. Per quanto riguarda l'attività di accertamento, irrogazione e riscossione non ha osservazioni da formulare nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività – le autorità regionali, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica – possano adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15. Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica a tale riguardo, considera opportuna una conferma, anche in considerazione delle modifiche complessivamente apportate all'apparato sanzionatorio e tenuto conto altresì della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle attività in questione per gli enti interessati.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame non sono suscettibili di incidere sul gettito atteso in base alla normativa vigente. Assicura, inoltre, che le amministrazioni pubbliche interes-

sate potranno adempiere alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti (atto n. 334);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le innovazioni introdotte dal provvedimento in oggetto non incidono sul gettito atteso in base alla normativa vigente;

le amministrazioni pubbliche interessate possono adempiere alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame, è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, evidenzia quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica rileva, con riferimento ad una serie di attività previste dal provvedimento, che le stesse saranno realizzate con le risorse esistenti. In proposito, pur prendendo atto delle misure di razionalizzazione incluse nei piani oggetto di approvazione con lo schema di decreto ministeriale n. 332, rileva l'opportunità di acquisire conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle attività in questione con le risorse disponibili da parte del CREA. Per quanto attiene alle convenzioni e i contratti di collaborazione con altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e alle misure di premialità di cui all'articolo 11, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le stesse siano attuate dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse disponibili. Per quanto attiene infine agli articoli 14 e 16 che disciplinano la dotazione organica e le sedi del CREA, non formula osservazioni, nel presupposto che le misure di riorganizzazione previste nel rela-

tivo piano sottoposto all'esame parlamentare (Atto del Governo n. 332), siano idonee a conseguire i risparmi indicati dalla legge n. 190 del 2014, che peraltro non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che le attività previste dal provvedimento potranno essere realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente da parte del CREA. Assicura, altresì, che le convenzioni e i contratti di collaborazione con altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e le misure di premialità di cui all'articolo 11 saranno attuate dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (atto n. 331);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività previste dal provvedimento saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente da parte del CREA;

le convenzioni e i contratti di collaborazione con altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e le misure di premialità di cui all'articolo 11 saranno attuate dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto ministeriale e le parti del solo Piano di razionalizzazione della rete di ricerca che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In relazione all'articolo 1, che prevede norme sull'approvazione dei piani e sul contenuto del Piano di razionalizzazione della rete di ricerca del CREA, rammenta preliminarmente che il Piano in esame è adottato in attuazione delle previsioni della legge di stabilità per il 2015 concernenti la razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, la cui applicazione avrebbe dovuto comportare una « riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento » e una « riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali ». Osserva che alla norma non

erano stati tuttavia ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi, in quanto alla quantificazione dei risparmi si sarebbe dovuto procedere a consuntivo. In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che i risparmi in questione non sono stati preventivamente scontati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Alla luce delle richiamate considerazioni, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in titolo.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la valutazione favorevole dello schema di decreto ministeriale in oggetto proposta dal relatore. In margine, si limita ad osservare che il provvedimento in esame, similmente a quanto è dato spesso registrare in relazione ai provvedimenti che, a vario titolo, recano interventi di razionalizzazione delle strutture in qualche modo riconducibili al perimetro delle pubbliche amministrazioni, non contiene una esplicita quantificazione dei risparmi attesi dagli interventi medesimi, auspicando pertanto che per il futuro il Governo *in primis* possa giungere ad un graduale superamento di tale prassi ricorrente.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che il provvedimento opera una rimodulazione del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione paesaggistica, individuando modalità e termini per l'espletamento delle singole fasi. Alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare applicazione alle norme nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riguardo all'impatto amministrativo delle fasi procedurali delineate e ai termini indicati, che assumono carattere tassativo. Rispetto alla normativa vigente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, che prevede la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, nella norma in esame viene specificato che il predetto termine è « tassativo ». Sempre al fine di verificare la neutralità dell'impatto amministrativo delle disposizioni, ritiene che andrebbe escluso che, per effetto della nuova disciplina, possa determinarsi una eventuale contrazione del gettito di diritti amministrativi, posti a fronte di attività istruttorie che continueranno ad essere espletate dalle amministrazioni competenti.

Il Viceministro Enrico Morando chiarisce che le amministrazioni interessate potranno comunque dare applicazione alle norme del provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la nuova disciplina non determinerà una contrazione del gettito di diritti amministrativi.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (atto n. 336);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni interessate daranno applicazione alle norme del provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la nuova disciplina non determinerà una contrazione del gettito di diritti amministrativi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il

provvedimento in esame – corredato, all'articolo 5, di una clausola di neutralità finanziaria – è provvisto di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non reca alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa comunque determinare effetti finanziari. Ciò detto, rileva che, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate (Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro, INAIL e Agenzia delle dogane), il provvedimento in esame non appare sostanzialmente innovare rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente, sia dal decreto legislativo n. 93 del 2000 che da altre fonti normative a carattere più generale, quali, ad esempio, il Regolamento CE n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento alla costituzione delle commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), che introduce l'articolo 15, commi da 1-*bis* a 1-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, preso atto che le disposizioni prevedono che al presidente e ai componenti non spetti alcun compenso, evidenzia che la norma non esclude espressamente anche la corresponsione di altri emolumenti, quali rimborsi spese. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso comma 1-*bis*, ultimo periodo, concernente le commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori, in modo da prevedere – in linea, del resto, con quanto asserito sul punto anche dalla relazione tecnica – che al presidente e ai componenti della suddetta Commissione non spetta « alcun compenso, indennità, get-

tone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato». Sul punto, reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO conviene circa l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), capoverso comma 1-*bis*, quarto periodo, nel senso dianzi evidenziato dal relatore, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in connessione alla partecipazione dei rispettivi componenti alle citate commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (atto n. 335);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), capoverso comma 1-*bis*, quarto periodo, concernente le commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori, in modo da prevedere – in linea, del resto, con quanto asserito sul punto anche dalla relazione tecnica – che al presidente e ai componenti della suddetta Commissione non spetta « alcun compenso, indennità, gettone di presenza,

rimborso spese o emolumento comunque denominato »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva evidenziato talune criticità dal punto di vista finanziario correlate, in modo particolare, all'eventuale considerazione della educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui agli articoli 1, 1-bis e 3-bis del provvedimento in esame, quale nuova disciplina didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche. Alla luce di ciò, ritiene pertanto necessaria la predisposizione di una specifica relazione tecnica sul testo del provvedimento da parte del Dicastero competente.

Il Viceministro Enrico MORANDO, sulla base delle valutazioni già espresse nella precedente seduta, alle quali complessivamente rinvia, conviene con l'esigenza testé rappresentata dal relatore di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Rileva infatti che l'attuale formulazione del testo, nella parte in cui reca disposizioni inerenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sembrerebbe configurare la predetta disciplina quale attività didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche. Qualora così effettivamente fosse, l'attuale formulazione del testo non potrebbe dunque in alcun modo essere assentita dal Governo, in assenza di una relazione tecnica che ne quantifichi analiticamente gli oneri e ne indichi conseguentemente le necessarie coperture finanziarie.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

Il Viceministro Enrico MORANDO, all'esito dei necessari approfondimenti istruttori svolti, segnala che il comma 3 dell'articolo 7 prevede che i proventi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 siano versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato di certificazione, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), nonché alle attività di controllo. Al riguardo, evidenzia che tale disposizione configura un meccanismo di riassegnazione delle entrate di scopo, che non solo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese, ma che inoltre consente, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 7, di destinare le risorse introitate prioritariamente al finanziamento di campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ovvero ad attività di sorveglianza e controllo, ossia a finalità che, in ogni caso, esulano da quelle connesse al riconoscimento del « nuovo » marchio ecologico di diritto interno introdotto dal provvedimento. Rileva, peraltro, che i versamenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, non sembrano sostanzialmente rivestire natura di tariffa per l'attività svolta dal Comitato,

circostanza questa che in astratto potrebbe giustificare la riassegnazione, considerando non solo la previsione della destinazione delle risorse alle indicate nuove finalità di spesa, ma anche l'assicurazione fornita dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a supporto delle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che le attività di istruttoria e di assegnazione del marchio possono essere svolte dal Comitato di certificazione, con il supporto tecnico dell'ISPRA, con le risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. Sulla base delle predette valutazioni, ritiene quindi necessario sopprimere sia la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, che prevede la riassegnazione degli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di attività – del Comitato e dell'ISPRA – che esulano da quelle connesse al riconoscimento del « nuovo » marchio, sia conseguentemente la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), che attribuisce all'ISPRA funzioni non riconducibili alle sue competenze istituzionali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 106 e abb., recante Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il comma 3 dell'articolo 7 prevede che i proventi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 siano versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato di certificazione, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), nonché alle attività di controllo;

tale disposizione configura un meccanismo di riassegnazione delle entrate di scopo, che non solo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese, ma che inoltre consente, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 7, di destinare le risorse introitate prioritariamente al finanziamento di campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ovvero ad attività di sorveglianza e controllo, ossia a finalità che, in ogni caso, esulano da quelle connesse al riconoscimento del « nuovo » marchio ecologico di diritto interno introdotto dal provvedimento;

peraltro i versamenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, non sembrano sostanzialmente rivestire natura di tariffa per l'attività svolta dal Comitato (circostanza che in astratto potrebbe giustificare la riassegnazione), considerando non solo la previsione della destinazione delle risorse alle indicate nuove finalità di spesa, ma anche l'assicurazione fornita dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a supporto delle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che le attività di istruttoria e di assegnazione del marchio possono essere svolte dal Comitato di certificazione, con il supporto tecnico dell'ISPRA, con le risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;

appare quindi necessario sopprimere sia la disposizione, di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, che prevede la riassegnazione degli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti,

nella misura del 50 per cento, al finanziamento di attività – del Comitato e dell'ISPRA – che esulano da quelle connesse al riconoscimento del « nuovo » marchio, sia conseguentemente la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), che attribuisce all'ISPRA funzioni non riconducibili alle sue competenze istituzionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

Consequentemente all'articolo 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09690 Giacomoni: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-09691 Fragomeli: Chiarimenti ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'IMU dei terreni non propriamente agricoli utilizzati come orti	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83
5-09693 Paglia: Praticabilità dell'ipotesi di acquisizione a prezzo ridotto, da parte di un istituto bancario, delle cosiddette « banche ponte » derivanti dalla risoluzione della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di Risparmio di Chieti e copertura delle conseguenti perdite	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85

INTERROGAZIONI:

5-09636 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87

RISOLUZIONI:

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00204</i>)	78
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	89
7-01107 Moretto: Iniziative per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che i presentatori hanno ritirato l'interrogazione 5-09692 Pesco, ai fini di una sua ripresentazione.

5-09690 Giacomoni: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rileva inoltre come le questioni concernenti l'applicazione dell'IRAP, la quale è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali e legislativi, sia attualmente all'attenzione del Governo, il quale ha costituito un apposito gruppo di lavoro volto a definire meglio, nel quadro degli equilibri di finanza pubblica, la tematica circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP stessa.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) ringrazia il Viceministro per la dettagliata e approfondita risposta alla sua interrogazione.

Si dichiara tuttavia molto perplesso per il fatto che il Governo, dopo tutti questi anni, si sia solo limitato a costituire un gruppo di lavoro e che a tutt'oggi non sia ancora in grado di dare una risposta certa e chiara alle migliaia di contribuenti i quali si trovano esposti al rischio di dover versare non solo l'IRAP arretrata, ma anche gli interessi e le sanzioni relative, pari al 90 per cento del dovuto.

5-09691 Fragomeli: Chiarimenti ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'IMU dei terreni non propriamente agricoli utilizzati come orti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è firmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rileva inoltre come potrebbe essere utile che, vista la complessità del tema, la Commissione, con un proprio atto di indirizzo, stabilisca alcuni principi volti a fornire parametri più chiari in vista dell'esclusione dall'IMU dei terreni utilizzati come orti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia innanzitutto il Viceministro per la risposta, con la quale ha fornito un quadro puntuale della normativa che regola la complessa materia affrontata dalla sua interrogazione. Accoglie quindi il suggerimento dello stesso Viceministro circa l'opportunità di presentare una risoluzione che indichi all'Esecutivo gli indirizzi per stabilire criteri ai fini dell'esclusione dall'IMU dei terreni non propriamente agricoli utilizzati come orti.

5-09693 Paglia: Praticabilità dell'ipotesi di acquisizione a prezzo ridotto, da parte di un istituto bancario, delle cosiddette « banche ponte » derivanti dalla risoluzione della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di Risparmio di Chieti e copertura delle conseguenti perdite.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è firmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fa chiarezza sulla questione affrontata dall'interrogazione.

Esprime invece la sua assoluta insoddisfazione per lo scenario che la risposta stessa apre, in quanto essa conferma le anticipazioni, già emerse, secondo cui, qualora si intendesse privilegiare, per ragioni politiche, l'offerta di acquisto delle cosiddette « banche ponte » avanzata da uno specifico soggetto (come per ipotesi

UPI Banca), la Cassa depositi e prestiti sarebbe chiamata a rifondere le altre banche che hanno fornito finanziamenti a favore del Fondo di risoluzione istituito nell'ambito del programma di risoluzione delle quattro banche, della perdita che queste ultime subirebbero a seguito dello sconto sul prezzo di acquisizione delle predette « banche ponte », senza che la stessa CDP possa successivamente rivalersi sul medesimo Fondo di risoluzione, il quale risulterebbe insufficiente a tal fine.

Qualora questa ipotesi dovesse realizzarsi, si assisterebbe, dunque, al paradosso per cui, dopo aver deciso di non fare intervenire la CDP fin dall'inizio nell'acquisizione delle citate « banche ponte », si costringe la stessa Cassa a coprire con fondi pubblici la perdita derivante dal regalo sostanzialmente fatto ad una banca privata.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come, allo stato, possano essere formulate ipotesi di diverso segno rispetto alla cessione delle « banche ponte ». Ribadisce, comunque, come la Cassa depositi e prestiti ritenga che l'operazione non dovrebbe determinare perdite a carico della stessa Cassa.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

5-09636 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come la risposta del Governo escluda la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle questioni interpretative circa l'applicazione delle norme in materia di requisiti per l'accesso all'indennizzo forfetario in favore di coloro che detenevano strumenti subordinati finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione e come indichi, invece, la competenza, in tal senso, del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Invita peraltro il Governo a valutare attentamente la situazione venutasi a creare, la quale si pone in contrasto con l'originaria *ratio* della normativa in questione, escludendo dalla possibilità di accedere al predetto indennizzo coloro i quali abbiano trasferito tali titoli subordinati anche all'interno dello stesso nucleo familiare.

Al riguardo segnala come l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il sistema di indennizzo in favore dei predetti obbligazionisti subordinati, fosse quella di operare una distinzione tra gli investitori meritevoli di tutela in quanto soggetti « deboli » e coloro che venivano esclusi dal beneficio in quanto, avendo acquistato i titoli subordinati sul mercato secondario, si presupponeva avessero operato a fini speculativi o, comunque, avessero acquistato i predetti titoli in modo più informato e consapevole. Nel sottolineare come la logica sottesa alla definizione dei requisiti per l'indennizzo sia chiaramente evidenziata dall'espressa previsione della possibilità di accedere al rimborso anche per coloro che sono succeduti nel possesso dei titoli *mortis causa*, evidenzia come sia invece del tutto contrario alla *ratio* della

normativa in materia escludere dall'indennizzo i casi di divisione, ad esempio a causa di scioglimento del matrimonio, del patrimonio cointestato costituito dai predetti titoli subordinati, in quanto tale divisione non può essere equiparata all'acquisto dei titoli su mercato secondario.

Alla luce dei numerosi casi emersi in questi mesi, auspica che il Governo compia un'ulteriore riflessione sulla questione posta dall'interrogazione e, in conformità alla volontà del legislatore di definire i requisiti per il diritto all'indennizzo escludendo soltanto i casi di « ipotetica speculazione », fornisca un'interpretazione che sani un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti e situazioni del tutto analoghe, evitando che molti cittadini siano letteralmente privati di un loro diritto.

Non considera pertanto soddisfacente la risposta fornita.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00204).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 settembre scorso.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) riformula la sua risoluzione (*vedi allegato 5*), anche sulla base delle indicazioni fornite dal Viceministro nella precedente seduta di discussione.

Nel dichiarare la propria soddisfazione per il proficuo lavoro svolto finora dalla Commissione sulla tematica, affrontata dalla risoluzione, relativa all'estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni ad uso non abitativo, soprattutto a favore dei piccoli proprietari di immobili di modeste dimensioni destinati a locazioni non residenziali, auspica che sia possibile procedere già nella seduta odierna alla votazione dell'atto di indirizzo.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione favorevole sulla risoluzione, come riformulata.

Michele PELILLO (PD) dichiara l'intenzione di tutti i componenti del gruppo del Partito democratico di sottoscrivere la risoluzione in discussione, come riformulata.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il gruppo M5S sarebbe anche disposto a sottoscrivere la risoluzione, come riformulata, qualora il testo dell'atto di indirizzo fosse ulteriormente specificato indicando che l'applicazione del regime della cedolare secca è subordinato all'applicazione del canone concordato.

Dichiara comunque il voto favorevole del suo gruppo sull'atto di indirizzo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (Misto) sottoscrive la risoluzione in discussione, come riformulata.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) dichiara il proprio voto contrario sulla risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00204.

7-01107 Moretto: Iniziative per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 4 ottobre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che la risoluzione è già stata illustrata nel corso della precedente seduta di discussione.

Sara MORETTO (PD) auspica che la Commissione possa approvare già nella seduta odierna la risoluzione, posto che il 20 ottobre prossimo scade, per i contribuenti interessati, il termine fissato dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 per la presentazione delle istanze di riammissione alla rateazione dei debiti tributari.

Daniele PESCO (M5S), nel condividere lo spirito sotteso alla risoluzione, preannuncia il voto favorevole su di essa del gruppo M5S.

In tale ambito chiede peraltro che essa venga integrata nel senso di estendere il beneficio della riammissione alla rateazione dei debiti tributari anche in favore dei contribuenti che non abbiano adempiuto al pagamento di un determinato numero di rate, nonché di prevedere la sospensione temporanea delle rate di pa-

gamento per i contribuenti che si trovino in una situazione eccezionale di difficoltà economica.

Michele PELILLO (PD) non ritiene possibile accogliere la richiesta di riformulazione della risoluzione, di cui è cofirmatario, avanzata dal deputato Pesco, ricordando come le tematiche generali della rateazione dei debiti tributari siano state già lungamente affrontate dalla Commissione Finanze attraverso la risoluzione a sua prima firma 7-00976, approvata pochi mesi fa dalla stessa Commissione, i cui indirizzi sono stati puntualmente attuati dal Governo con l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, in materia di riammissione alla rateizzazione dei contribuenti decaduti dal beneficio.

Evidenzia quindi come la risoluzione oggi in discussione abbia una portata più circoscritta, essendo volta esclusivamente a realizzare un'interpretazione autentica della predetta normativa che consenta di accedere al beneficio della riammissione alla rateazione anche per le somme già rateizzate all'esito di conciliazione giudiziale o mediazione nel processo tributario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-09690 Giacomoni: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in materia di assoggettamento ad IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo.

In particolare, gli Onorevoli segnalano che il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è dovuto il pagamento del tributo in esame laddove non ricorra il requisito della « autonoma organizzazione », è stato contraddetto dalla recente posizione assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7371 del 2016 secondo cui le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggette ad IRAP.

Tale nuovo orientamento, a giudizio degli interroganti, rischierebbe di esporre molti contribuenti non solo al versamento dell'IRAP « arretrata » ma anche degli oneri accessori, vale a dire sanzioni ed interessi, pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di fare chiarezza sulla questione e se non intenda intervenire per sanare quantomeno le situazioni pregresse.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Deve preliminarmente evidenziarsi che, diversamente da quanto rappresentato dagli interroganti, non si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi

sull'assoggettamento ad Irap dell'esercizio in forma associata delle attività professionali.

In tal senso, infatti, dispone in modo chiaro il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, nel dettare la disciplina del presupposto impositivo del tributo in parola, dispone che « l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. ».

Come evidente, la norma sopra riportata deroga, di fatto, alla disposizione di cui al primo periodo dello stesso comma ove si subordina l'assoggettamento ad IRAP all'esercizio di una attività autonomamente organizzata.

Di conseguenza, l'eventuale assenza del citato requisito dell'autonoma organizzazione assume rilevanza unicamente nei casi in cui l'attività sia esercitata in forma individuale e non anche in forma associata, posto che, in tale ultimo caso, il successivo periodo considera tale requisito esistente « in ogni caso ».

L'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, inoltre, che soggetti passivi d'imposta sono « ... coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico.

Tanto premesso, nella recente sentenza 14 aprile 2016, n. 7371, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite – alla quale è stata rimessa la questione « se in applicazione del combinato disposto del Decreto legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, debba essere sottoposto ad IRAP il « valore aggiunto prodotto nel territorio regionale da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, ed in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una autonoma organizzazione dei fattori produttivi » – ha enunciato il principio di diritto secondo cui « quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce *ex lege*, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione ».

Sulla questione va posto in evidenza che la trasmissione al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione operata dalla Sezione VI non è stata determinata da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla evidenziata man-

canza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici.

In particolare, nell'ordinanza di rimessione del 25 febbraio 2015, n. 3870 si legge che « La difficoltà evidente di rinvenire, nel tessuto argomentativo delle decisioni fini qui richiamate, un lineare percorso logico-argomentativo che consenta di fare applicazione uniforme della regola desumibile dal decreto legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, alle fattispecie di attività professionale espletata nella veste societaria, rafforza il convincimento di questa Corte in ordine all'opportunità che la questione sia devoluta alle Sezioni Unite, ai fini di un auspicabile chiarimento a tutto tondo, in modo da ottenere una pronuncia vincolante per i collegi ordinari, e che costituisca un sicuro punto di riferimento anche per coloro che debbono redigere ricorsi ».

Invero, in relazione all'assoggettamento ad Irap degli studi associati l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco da tempo.

È opportuno richiamare, per tutte, la sentenza 6 marzo 2015, n. 4578 nella quale la Suprema Corte ha affermato che « l'esercizio in forma associata dell'attività, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all'IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati ».

L'esercizio in forma associata dell'attività rileva, quindi, in ogni caso ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP.

Negli stessi termini, *ex multis*, sentenza 31 maggio 2016, n. 11327; ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27007; sentenza 28 no-

vembre 2014, n. 25313; ordinanza 4 novembre 2011, n. 23002 (che richiama numerosi precedenti ante 2009), ordinanza 7 giugno 2010, n. 13716.

Sebbene la giurisprudenza richiamata, nella sostanza, conferma la correttezza

dell'operato degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, i medesimi approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali.

ALLEGATO 2

5-09691 Fragomeli: Chiarimenti ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'IMU dei terreni non propriamente agricoli utilizzati come orti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti con un question time svolto il 4 maggio 2016, prendendo spunto dalle modifiche normative in tema di esenzione dall'applicazione dell'IMU che hanno interessato i terreni agricoli, chiedevano che detta normativa fosse interpretata nel senso che debbano essere esclusi dall'applicazione dell'IMU anche i terreni non propriamente agricoli, come quelli incolti e gli orti.

Con il documento in esame, di analogo contenuto, i medesimi Interroganti chiedono di chiarire «la completa esclusione dall'applicazione dell'IMU per i terreni non propriamente agricoli a prescindere dalla localizzazione altimetrica...», ciò in quanto per effetto delle modifiche normative intervenute, tali terreni sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. Prima di dette modifiche normative gli orti restavano fuori del campo di applicazione dell'ICI, senza la verifica se un comune fosse o meno «montano».

In merito, gli Uffici dell'amministrazione ribadiscono preliminarmente quanto già precisato nella risposta al citato question time del 4 maggio 2016, che si sintetizza per comodità espositiva. In tale risposta, infatti, è stato riportato il comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che «A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario

n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Tale esenzione si applica a tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione.

Nella risposta è stato, altresì, evidenziato che detto orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 in cui è stato statuito che per terreno agricolo si intende «il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile» e che tale definizione, in conformità con i precetti di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette.

Sulla base delle argomentazioni della Corte di Cassazione, si concludeva che i cosiddetti orticelli debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni « agricoli », con la conseguenza che anche tali immobili sono esenti dall'IMU nei termini declinati dal suddetto comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

A ciò deve aggiungersi che nel documento di sindacato ispettivo in oggetto si paventa, in particolare, la disparità di trattamento che si attuerebbe attraverso l'assimilazione dei cosiddetti orticelli ai terreni agricoli, enfatizzata dalla circostanza che « chi possiede e coltiva un orto non può essere né coltivatore diretto né imprenditore agricolo professionale o comunque per tale superficie non ha diritto di esserlo ».

In merito, si ritiene che tale affermazione non sia idonea a modificare l'attuale assetto normativo dell'esenzione in esame; innanzitutto, perché come sostenuto dalla stessa Corte di Cassazione qualsiasi terreno è potenzialmente suscettibile di sfruttamento agricolo, come analogamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza per la potenzialità edificatoria delle aree fabbricabili.

Pertanto, si deve osservare che chi possiede e coltiva un terreno di piccole dimensioni, se non raggiunge i requisiti previsti dalla legge per assumere la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) non può rientrare nel novero dei soggetti che il Legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità – che trova come unico limite quello della ragionevolezza – ha inteso tutelare maggiormente nella nuova disciplina dell'esenzione in questione.

Gli altri soggetti, che non necessariamente sono solo quelli – come affermato nell'interrogazione – che non hanno diritto di essere CD o IAP, possono essere beneficiati dall'esenzione nel caso in cui i terreni posseduti rientrino nel novero dei comuni di cui alla circolare n. 9 del 1993.

A questo proposito, si deve sottolineare che nel momento in cui la legge di stabilità 2016 fa riferimento ai criteri di detta

circolare intende evidentemente richiamare solo la parte che si riferisce all'esenzione, vale a dire quella in cui si stabiliscono le modalità di lettura dell'elenco contenuto nella stessa, dove è chiarito che « Se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitata, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale ».

E non poteva essere diversamente.

Occorre infatti evidenziare che la parte della circolare richiamata nel documento di sindacato ispettivo, che potrebbe costituire la chiave di volta per risolvere la questione dei cosiddetti orticelli, non rappresenta un ulteriore criterio per l'applicazione dell'esenzione, bensì individua il differente caso di esclusione da un tributo, peraltro diverso dall'IMU. Nella circolare si legge che « i descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione ».

È appena il caso di ribadire che la Corte di Cassazione nella sentenza sopramenzionata ha statuito che i terreni in questione rientrano nell'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, richiamato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di IMU.

Comunque, gli Uffici dell'amministrazione stanno approfondendo la problematica in argomento al fine di individuare la definizione e l'estensione dei cosiddetti terreni non propriamente agricoli in modo da valutare la possibilità della loro esclusione dal campo di applicazione dell'IMU.

ALLEGATO 3

5-09693 Paglia: Praticabilità dell'ipotesi di acquisizione a prezzo ridotto, da parte di un istituto bancario, delle cosiddette « banche ponte » derivanti dalla risoluzione della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di Risparmio di Chieti e copertura delle conseguenti perdite.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'Onorevole Giovanni Paglia fa riferimento all'incontro convocato nei giorni scorsi dal Ministro dell'economia e delle finanze per la vendita delle cosiddette « banche-ponte » derivanti dal processo di risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti. L'interrogante chiede in particolare se sia praticabile una soluzione che preveda l'acquisizione delle stesse da parte di un soggetto terzo a prezzo ridotto e la copertura delle perdite da parte della Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Al riguardo la Banca d'Italia, ha fatto presente che, al fine di dare attuazione al programma di risoluzione delle quattro banche, è attualmente in corso, con l'ausilio degli *advisors* a suo tempo incaricati, la ricerca di acquirenti mediante trattative bilaterali e parallele. Il novero dei soggetti coinvolti nella procedura di dismissione è stato infatti allargato agli investitori che hanno manifestato interesse a partecipare. Essi possono formulare offerte con pari opportunità e secondo le preferenze e le scelte di ciascuno. Tale fase di trattative si pone in linea di continuità con quelle precedenti e viene condotta nel rispetto dei principi di apertura e non discriminarietà, previsti dal decreto legislativo n. 180 del 2015. In tale ambito, anche UBI Banca è stata invitata a visionare il dossier

relativo alle quattro banche, al fine di formulare eventuali offerte qualora interessata.

Inoltre per dare attuazione al programma di risoluzione delle quattro banche è intervenuto il Fondo di Risoluzione, con un impegno finanziario immediato di circa 3,6 miliardi. Al fine di garantire al Fondo la liquidità necessaria per operare, la Banca d'Italia ha, a suo tempo, stipulato con un *pool* di banche un finanziamento ponte a favore dello stesso.

L'utilizzo delle linee di finanziamento è stato subordinato alla costituzione in pegno, in favore delle banche finanziatrici, del diritto del Fondo di ottenere dalla società Cassa Depositi e Prestiti sostegno finanziario per un importo determinato, in virtù di tale diritto il Fondo può richiedere a Cassa Depositi e Prestiti di intervenire qualora le risorse del Fondo non siano sufficienti a fare fronte ai rimborso del finanziamento.

Al riguardo Cassa Depositi e Prestiti per consentire la tempestiva realizzazione del programma di risoluzione delle banche Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, il Fondo di Risoluzione nazionale ha assunto un finanziamento erogato da alcune banche con scadenza massima di 18 mesi.

In tale contesto, la Banca d'Italia, nell'interesse del Fondo, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 180 del 2015, il so-

stegno finanziario di Cassa Depositi e Prestiti (« CDP ») per assicurare il puntuale rimborso da parte del Fondo del capitale e degli interessi dovuti su alcune *tranches* del finanziamento, laddove alle relative scadenze il Fondo non disponesse di somme sufficienti allo scopo.

A fronte di tale richiesta, la società Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Fondo stesso una garanzia di liquidità a condizioni di mercato sulle predette *tranches* del finanziamento per un importo complessivo pari a euro 1,6 miliardi per il rimborso del finanziamento richiesto.

Pertanto, l'intervento della società Cassa Depositi e Prestiti si è configurato come un'ordinaria operazione di mercato, infatti si evidenzia che l'eventuale importo differenziale versato dalla società Cassa Depositi e Prestiti al Fondo per effetto del mancato adempimento degli obblighi di restituzione del finanziamento costituirebbe credito di Cassa Depositi e Prestiti nei confronti del medesimo Fondo.

L'eventuale credito dovrà essere restituito dal Fondo a Cassa Depositi e Prestiti entro e non oltre la scadenza del quinto anno solare successivo a quello del versa-

mento, mediante l'utilizzo da parte del Fondo delle somme allo stesso disponibili a qualsiasi titolo. Il credito maturerà interessi convenzionali in favore della società Cassa Depositi e Prestiti al tasso fisso annuo determinato al momento del versamento, in misura pari al costo marginale della raccolta di Cassa Depositi e Prestiti sul mercato dei capitali incrementato di uno *spread*.

Si precisa che per il rientro delle somme dovute la società Cassa Depositi e Prestiti potrà contare sia sui proventi derivanti dalle vendite delle « *good bank* » e degli NPL (« *Non Performing Loan* ») e sui contributi annuali addizionali richiesti al sistema bancario, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente. Pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, la società Cassa Depositi e Prestiti ritiene che l'operazione non dovrebbe determinare perdite sul proprio bilancio.

In conclusione si ribadisce che l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze è stata sempre improntata a salvaguardare il risparmio ed i risparmiatori italiani ed a questo indirizzo il Governo si atterrà anche nelle sue azioni future.

ALLEGATO 4

5-09636 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-09636 dell'onorevole Giovanni Paglia concerne il Fondo di solidarietà istituito dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) in favore degli investitori che, al novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

In particolare, l'onorevole Paglia esprime perplessità sui requisiti di accesso alle procedure di indennizzo forfettario individuati dal decreto-legge 3 maggio 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in base ai quali risultano ammessi a tali procedure esclusivamente i soggetti che abbiano acquistato le obbligazioni in questione nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente.

I requisiti previsti dalla normativa vigente per poter usufruire dello strumento dell'indennizzo diretto sono tassativi:

1) è riservato solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti o successori *mortis causa*;

2) devono riguardare solo l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi. Lo strumento dell'indennizzo diretto è riservato ai sottoscrittori danneggiati diretta-

mente dalle banche in liquidazione, dalle quali ormai non hanno possibilità di ottenere riparaazione patrimoniale;

3) l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati suindicati, deve essere avvenuto entro la data del 12 giugno 2014, ossia la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Direttiva (BRRD) recante le nuove regole armonizzate UE sulla risoluzione e risanamento delle banche, e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. Si presuppone infatti che gli acquisti successivi alla data del 12 giugno 2014 sono avvenuti in una situazione di conoscenza, quantomeno giuridica, delle disposizioni che hanno ulteriormente ridotto e sottoposto a stringenti condizioni la possibilità di interventi pubblici a sostegno delle banche (Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e sulle imprese di investimento). La data di risoluzione delle banche ha determinato invece la impossibilità di liquidazione dei titoli.

4) il patrimonio mobiliare deve essere di valore inferiore a 100.000 euro oppure avere un reddito complessivo IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

Si fa presente che l'utilizzo dello strumento dell'indennizzo diretto in questo caso, a differenza dell'arbitrato, prescinde dalla necessità di raggiungere la prova dell'ingiustizia del danno dovuto al comportamento scorretto delle banche, perché destinato a sostenere gli investitori deboli.

Con una procedura rapida nei tempi e semplificata dal punto di vista degli adempimenti e delle formalità, viene offerta una forma di sostegno rapido a soggetti appunto « deboli », rispetto ai quali il requisito dell'avvenuta vendita fraudolenta (*mis-selling*), per inadeguatezza del rischio dell'investimento rispetto alla situazione economica, può essere presunto senza necessità di accertamento.

L'indennizzo diretto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 costituisce quindi un beneficio destinato solamente a risparmiatori danneggiati socialmente deboli aventi requisiti personali e temporali precisi, convenuti con la Commissione europea per evitare infrazioni alla disciplina degli aiuti di Stato.

Si soggiunge che è necessario escludere interventi interpretativi dello Stato, in quanto i problemi interpretativi rientrano nella competenza del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD), gestore di Fondo privato e pienamente autonomo nella gestione e attuazione di tale forma di sostegno agli investitori, rispetto al quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha alcun potere di intervento anche al fine di assicurare la conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed in particolare escludere che si tratti di risorse o interventi pubblici. Eventuali istruzioni e direttive dello Stato potrebbero far ricondurre l'attività di gestione del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD) nell'ambito dell'intervento pubblico, escluso dalla Commissione europea.

ALLEGATO 5

Risoluzione 7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

da lungo tempo nel nostro Paese si è alla ricerca di soluzioni che siano in grado di far fronte all'annosa questione delle abitazioni, cioè della soddisfazione della domanda di servizi abitativi da parte non solo degli indigenti, ma anche, ormai, di famiglie e soggetti appartenenti alle classi medie e ai ceti impiegatizi;

una caratteristica del mercato dell'edilizia residenziale è la sua struttura per titoli di godimento delle abitazioni, il cui baricentro è fortemente spostato sulla proprietà a discapito dell'affitto; il confronto con altri Paesi europei, dove la maggioranza della popolazione vive in case di cui non ha la proprietà, fa ritenere molto spesso come negativa tale peculiarità italiana, poiché l'offerta deficitaria delle abitazioni in affitto ostacola lo sviluppo dell'economia, in quanto frena la mobilità territoriale della forza lavoro e, naturalmente, si riflette negativamente sul benessere delle famiglie, costringendole a destinare quote crescenti del loro reddito al pagamento dei canoni;

tra le varie motivazioni addotte per giustificare la dimensione asfittica del mercato degli immobili residenziali in locazione nel nostro Paese si fa particolare riferimento alla bassa redditività del capitale investito in quest'attività, insufficiente per attrarre adeguati volumi di risorse finanziarie nel settore, con conseguente lenta crescita dell'offerta di abitazioni in affitto;

date tutte le altre condizioni, un elemento al quale si imputa la scarsa disponibilità degli investitori di professione a riversare risorse nell'edilizia residenziale per l'affitto e la propensione dei risparmiatori a preferire allocazioni dei loro risparmi in attività diverse da quelle immobiliari è l'elevato livello di pressione fiscale che graverebbe sui ricavi da canoni;

con il decreto legislativo sul federalismo municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) è stata istituita la cedolare secca sugli affitti, la quale prevede la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato;

il principale scopo di questo regime di tassazione dei canoni degli immobili residenziali è il rilancio del mercato degli affitti: infatti, incentivando i proprietari a locare un maggior numero di alloggi, se ne aumenta l'offerta nel breve periodo, ma, come dimostrato da illustri economisti, la riduzione del carico fiscale sui canoni produce effetti benefici anche nel medio e lungo periodo; infatti, tale misura, oltre a mettere nuovamente in circolazione il patrimonio esistente, rende elastica l'offerta di nuove case, poiché la riduzione delle imposte sui canoni di locazione, con il conseguente aumento della redditività netta degli investimenti, spinge verso il mercato dell'edilizia residenziale nuovi ca-

pitali per la costruzione di nuove abitazioni destinate all'affitto;

L'applicazione della cedolare secca comporta un forte vantaggio fiscale, sia per i proprietari dell'appartamento concesso in affitto, sia per gli inquilini stessi, poiché la registrazione del contratto assorbe ben 5 tasse diverse, dall'imposta di bollo e di registro alle addizionali Irpef sul reddito, ma soprattutto perché gli inquilini avranno, da parte loro, la certezza di non vedersi aumentare l'affitto nel corso del contratto, in quanto il proprietario che opta per la cedolare secca rinuncia all'adeguamento ISTAT del canone;

L'istituzione della cedolare secca ha comportato notevoli vantaggi anche dal punto di vista economico; i dati mostrano infatti che in soli tre anni (2011-2013) si è passati da poco più di mezzo milione a più di un milione di locazioni cui si applica la cedolare secca, per un ammontare di imponibile di circa 7,5 miliardi di euro (+26 per cento rispetto al 2012) e un'imposta dichiarata di 1,5 miliardi di euro: lo sprint conosciuto nel triennio 2011-2013 dal meccanismo impositivo della cedolare secca è dovuto al successo di questa forma di tassazione dell'immobile nelle regioni del Centro sud, dove il numero di chi l'ha scelta, stando alle successive rielaborazioni de *Il Sole 24 ore* sui dati del Ministero dell'economia e delle finanze, è più che raddoppiata in Molise, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Calabria e Sicilia, contribuendo in parte all'emersione degli affitti in nero;

L'ufficio del *franchising Solo affitti* ha rivelato che nel 2013, in quasi due casi su tre, i locatori hanno preferito optare per il regime fiscale della cedolare secca, piuttosto che sommare il reddito da affitto al proprio reddito imponibile IRPEF;

per ridare movimento agli affari delle imprese sul territorio e soprattutto per stimolare il commercio e il rifiorire dei negozi di vicinato ci sarebbe una soluzione: estendere i positivi esperimenti compiuti nel campo dell'affitto residen-

ziale, attraverso la cedolare secca ed il canone concordato, anche al settore commerciale;

un'indagine condotta da Anama-Confesercenti dell'anno scorso mostra come, dopo due anni di dura crisi economica, il commercio italiano sia totalmente in ginocchio; stime parlano di 300.000 attività chiuse negli anni più bui della recessione, ovvero dal 2012 al 2015; sebbene molti osservatori e analisti di mercato sostengano che la ripresa sia già iniziata, va rilevato come il terreno su cui si innesta porti ancora i segni di un'economia che ha visto chiudere oltre 600.000 negozi, oggi sfitti;

a confermare tale scenario è stato il presidente di Confcommercio, che, commentando i dati relativi ai cambiamenti intervenuti, tra il 2008 e il 2015, nei centri storici dei principali comuni italiani, ha rilevato come negli ultimi 7 anni sia cresciuto il computo turistico ricettivo, con una forte riduzione dei negozi tradizionali e una crescita del commercio ambulante;

in uno scenario nel quale circa un negozio su quattro è sfitto, servono dunque un insieme di politiche pubbliche che siano in grado di accompagnare la crescita del Paese: infatti, nessuna agevolazione potrebbe, meglio di una che sia legata all'affitto del locale in cui svolgere la propria attività, aiutare tanti nuovi imprenditori ad affrontare il mercato e avviare la propria attività;

alla luce dei positivi risultati derivanti dall'attuazione dello strumento della cedolare secca nel settore residenziale, appare più che opportuno estendere tale misura anche alle locazioni commerciali e istituire contratti a canone agevolato, con relativo sgravio fiscale per il proprietario, a un comparto, quello aziendale, legato ancora alle normative e alle tipologie contrattuali degli anni Ottanta;

in questo modo si renderebbe senz'altro più interessante per i proprietari privati l'affitto ad aziende e con ogni probabilità si ridurrebbe la grande quantità di immobili commerciali oggi sfitti;

la conseguenza naturale sarebbe, di sicuro, l'aumento del numero di locazioni gestite sul mercato e la riduzione delle tempistiche medie delle trattative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina tributaria applicabile al mercato delle locazioni non residenziali, segnatamente per prevedere strumenti a favore dei piccoli proprietari di immobili di modeste dimensioni destinati a locazioni non residenziali, verificando in particolare, in

tale prospettiva, l'eventualità di estendere le norme attualmente in vigore sulla cedolare secca anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione.

(8-00204) « Laffranco, Sandra Savino, Pelillo, Petrini, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudò, Sanga, Zoggia, Sottanelli ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08162 Ghizzoni: Sulla gestione contabile del trattamento economico della ricercatrice universitaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-07697 Brescia: Sulla donazione al Conservatorio « Niccolò Piccinni » di Bari da parte del sultano dell'Oman	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-07922 Vacca: Sulle iniziative intraprese nell'Istituto comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano (PE) di fronte ad una vicenda denunciata dagli organi di stampa	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	100
5-06780 Ascani: Sulla procedura per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, Allegato I e Annesso. Doc. LVII, n. 4-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello e C. 3975 Centemero	95
AVVERTENZA	95

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.15.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

5-08162 Ghizzoni: Sulla gestione contabile del trattamento economico della ricercatrice universitaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) replicando si dichiara soddisfatta della risposta per due ordini di motivo. Innanzi tutto, il Governo si assume l'impegno in merito alla proroga del termine della durata complessiva del rapporto di lavoro, non rilevando a tal fine, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute. In secondo luogo, nella risposta viene chiarito che, durante l'esecuzione del contratto, alla ricercatrice in maternità spetta la regolare corresponsione dell'indennità da parte dell'ateneo, a prescindere dalla tipologia di fonte di finanziamento del relativo contratto. Tuttavia, a fronte di una risposta così chiara, le preme segnalare che gli atenei hanno difficoltà ad individuare la normativa applicabile. Chiede pertanto che possa essere data un'indicazione a tutte le università affinché l'applicazione delle disposizioni avvenga d'ora in avanti in modo uniforme.

5-07697 Brescia: Sulla donazione al Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari da parte del sultano dell'Oman.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA (M5S) desidera sorprendere gli astanti: è soddisfatto per la risposta, molto dettagliata, dalla quale si evince come siano stati utilizzati i fondi derivanti dalla donazione. È di tutta evidenza che non siano ancora stati utilizzati per l'erogazione di borse di studio, come da volontà del donatore. Apprezza comunque l'intenzione manifestata dal Governo di voler intraprendere le azioni necessarie a garantire che le risorse vadano finalmente ai destinatari.

5-07922 Vacca: Sulle iniziative intraprese nell'Istituto comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano (PE) di fronte ad una vicenda denunciata dagli organi di stampa.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Gianluca VACCA (M5S) non può dichiararsi soddisfatto della risposta che gli appare imbarazzante, in quanto totalmente priva di ogni indicazione in merito alle soluzioni adottate per risolvere un problema, che purtroppo ha una diffusione allarmante nell'ambito scolastico. Rileva inoltre la cronica carenza di ispettori da cui consegue la mancanza di opportune verifiche nelle classi e di adozione di misure volte a tutelare gli alunni vittime di insegnanti inadatti. Le soluzioni generalmente adottate non servono a far emergere il problema in quanto il semplice trasferimento di un insegnante inadatto lo fa restare nel sistema con tutti i disagi che ne conseguono.

5-06780 Ascani: Sulla procedura per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Anna ASCANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, per quanto non esaustiva rispetto alle diverse questioni sollevate. Tuttavia, è a conoscenza del fatto che nel frattempo la maggior parte dei finanziamenti destinati agli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica sono stati sbloccati. Ritiene importante, a questo punto, sottolineare l'importanza di effettuare tempestivamente i pagamenti alle imprese che lavorano nel settore dell'edilizia per la pubblica amministrazione.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, Allegato I e Annesso.

Doc. LVII, n. 4-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che ieri si è svolta un'ampia discussione sul provvedimento e chiede se la relatrice, onorevole Malpezzi abbia predisposto una proposta di parere.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) illustra la proposta di parere.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare il voto sulla proposta come hanno fatto le altre Commissioni parlamentari, a seguito dello slittamento dell'esame del provvedimento in Commissione Bilancio.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) sottolinea che la votazione avrebbe dovuto svolgersi già ieri e che la maggioranza aveva accettato di rinviarla, accogliendo anche la proposta dei colleghi dell'opposizione di limitare l'esame alla discussione sul merito del provvedimento e di concludere oggi con un voto. Ritiene che un ulteriore rinvio sarebbe pretestuoso.

Gianluca VACCA (M5S) evidenzia che la situazione è in continua evoluzione e che la notizia del mancato assenso dell'UPB è solo di questa mattina. Sottolinea

la delicatezza del documento ed il cambiamento del quadro macroeconomico di riferimento. A suo avviso sarebbe opportuno allinearsi con quanto stabilito dalle altre Commissioni che hanno rinviato il voto in attesa delle determinazioni dell'UPB.

Gianna MALISANI (PD) rileva che le novità emerse in merito alla Nota si riferiscono soltanto alle previsioni di crescita del PIL in termini di qualche decimale, che certamente non possono essere determinanti ai fini dell'espressione del parere della VII Commissione. Le questioni di maggior rilievo saranno sicuramente approfondite nel corso della manovra finanziaria.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si unisce alla posizione del Gruppo M5S ritenendo di trovarsi di fronte ad una questione politica di rilievo rispetto alla quale non si possono voltare le spalle.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, passerà ai voti.

Luigi GALLO (M5S) chiede la verifica del numero legale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è in numero legale e mette ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 6 ottobre 2016.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello e C. 3975 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.05 alle 10.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

C. 2386 Ghizzoni, C. 1159 Vacca e C. 3997 Pannarale.

ALLEGATO 1

5-08162 Ghizzoni: Sulla gestione contabile del trattamento economico della ricercatrice universitaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione prospettata dall'Onorevole interrogante si riassume in premessa il quadro normativo così come delineato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'articolo 22, comma 6, della citata legge dispone espressamente che, in materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. In particolare, l'articolo 4 di tale decreto prevede che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di astensione obbligatoria o di interdizione, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni. La medesima norma stabilisce, infine, che l'indennità corrisposta dall'Inps è integrata dall'ateneo fino a concorrenza dell'importo dell'assegno presupponendo, quindi, in capo all'ente di previdenza la corresponsione dell'indennità obbligatoria di maternità.

Si tratta, pertanto, di una disposizione normativa espressa che non crea problemi interpretativi e che consente un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale alla figura dell'assegnista di ricerca, inclusa la possibilità di proroga del contratto.

Nel caso del ricercatore universitario, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 stabilisce una durata definita del contratto di tipologia *a*), con durata triennale ed eventuale proroga di due anni, e di tipologia *b*), con durata triennale, senza evidenziare alcun rimando esplicito a disposizioni derogative in materia di sospensione e proro-

ghe. Pertanto, anche il periodo di astensione obbligatoria non ha un effetto sospensivo del termine di durata del contratto.

Durante l'esecuzione del contratto, quindi, alla ricercatrice in maternità spetta, in applicazione della normativa sulla tutela della maternità, la regolare corresponsione dell'indennità da parte dell'ateneo e questo a prescindere dalla tipologia di fonte di finanziamento del relativo contratto. Il periodo di maternità non incide, quindi, sulla durata o sulla proroga del contratto ma si prevede semplicemente che sia assicurato il trattamento economico ovvero che l'indennità di maternità possa essere corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro e, in particolare, che, se l'astensione obbligatoria inizia durante un rapporto di lavoro a tempo determinato e prosegue anche dopo la sua cessazione oppure l'astensione inizia entro 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro, alla lavoratrice vada corrisposta l'indennità di maternità.

Nel caso di contratti a termine con la pubblica amministrazione l'obbligo dell'erogazione spetta comunque a quest'ultima, senza gravare sui finanziamenti ricevuti da fonti esterne.

Tutto ciò posto, resta tuttavia da risolvere la problematica del termine del contratto a tempo determinato per le ricercatrici che hanno diritto all'astensione per maternità o ad assenze per motivi di salute, che indubbiamente sarebbe opportuno prorogare applicando le stesse regole che valgono per gli assegni di ricerca.

In tale direzione sono in corso verifiche sulla possibile estensione del trattamento applicato agli assegni di ricerca secondo

quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010, il quale stabilisce che nel computo della durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'articolo 24 (ricercatori a tempo determinato) non rilevano i periodi tra-

scorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente dando la possibilità di prevedere una proroga del termine.

Il Ministero si riserva, all'esito dei confronti che sono in corso, di inoltrare apposite indicazioni alle Università.

ALLEGATO 2

**5-07697 Brescia: Sulla donazione al Conservatorio « Niccolò Piccinni »
di Bari da parte del sultano dell'Oman.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Brescia chiede al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca quali iniziative il Governo intenda intraprendere in merito alla mancata distribuzione di fondi da parte della Fondazione Giovanni Paolo II al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Vorrei premettere che l'atto parlamentare, ancorché attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo va riferito alla competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto relativo all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

La risposta viene fornita pertanto sulla base degli atti in possesso dei competenti Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con nota del 20 febbraio 2009 il Presidente *pro-tempore* del Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni » di Bari comunicava al Direttore generale dell'allora Direzione per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che l'istituzione aveva ricevuto dal Sultano dell'Oman una donazione di tre milioni di euro con il dichiarato intento di sostenere negli studi musicali gli studenti iscritti che fossero meritevoli ma privi delle risorse necessarie allo studio prima ed al perfezionamento poi.

Con la stessa nota il Presidente proponeva la creazione di una Fondazione, ritenendo questa la veste giuridicamente più appropriata da un lato alle finalità indicate dal donatore di promuovere la diffusione a livello nazionale della cultura musicale, attraverso un fitto programma di iniziative, anche in collegamento con

altre realtà musicali, e dall'altro alle esigenze di natura amministrativo-contabile già all'epoca evidenziate dai revisori dei conti. Nelle more, la somma donata veniva impegnata in titoli di Stato (pronti contro termine).

La proposta avanzata trovava accoglimento da parte del Direttore generale dell'epoca nel corso del mese di marzo 2009 ed il Consiglio di amministrazione del Conservatorio, con delibera n. 29 del 27 maggio 2010, approvava la costituzione di una Fondazione che avrebbe preso il nome di Fondazione del Conservatorio di Bari « Giovanni Paolo II », determinando le risorse finanziarie, approvandone lo schema di statuto e nominando i componenti del Consiglio di amministrazione.

Con l'atto costitutivo del 15 luglio 2010 si destinavano alla Fondazione 2.825.000 euro. Nel dettaglio: 200.000 euro quale fondo di dotazione, 175.000 euro quale contributo di gestione per l'anno 2010 e 2.450.000 euro quale fondo di gestione dall'anno 2011 in poi, da corrispondersi in rate annuali di 350.000 euro ciascuna.

Di tale somma il Conservatorio ha erogato alla Fondazione 200.000 euro quale fondo di dotazione e 175.000,00 euro quale contributo di gestione per l'anno 2010. La rimanente somma di 2.450.000 euro, risulta essere nella disponibilità del Conservatorio, sempre impegnata in titoli di Stato. Dall'anno 2011 in poi, infatti, i contributi annuali di 350.000 euro non risultano essere stati corrisposti alla Fondazione.

Con nota del 25 febbraio 2013, a firma del Presidente della Fondazione, quest'ul-

tima ne chiedeva il pagamento, ed in pari data, la Fondazione trasmetteva i rendiconti relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012.

In data 20 marzo 2013, poi, i revisori dei conti rappresentavano le proprie considerazioni in merito. La questione in argomento è stata anche oggetto di ispezione da parte dell'ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia e delle finanze nel luglio 2013. Pur in presenza dei suddetti rendiconti, il Consiglio di amministrazione del Conservatorio non risulta, finora, aver provveduto alle rimanenti erogazioni annuali.

L'articolo 14 dello Statuto della Fondazione « Giovanni Paolo II » prevede che il consiglio di amministrazione si possa riunire su convocazione del Presidente della Fondazione stessa ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei conti.

È stato appurato che attualmente il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da n. 7 membri, tra cui il Presidente, il Direttore, un docente ed uno studente del Conservatorio stesso. Per completezza di informazione, si rappresenta che, a seguito di dimissioni, due componenti del consiglio di amministrazione sono stati sostituiti solo nel mese di agosto 2016.

Ciò posto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta valutando di chiedere al Conservatorio di musica « Piccinni » di Bari di convocare il consiglio di amministrazione della Fondazione, per il tramite dei suoi rappresentanti di diritto nello stesso e sulla base del citato articolo 14 dello Statuto, allo scopo di riattivare le attività della Fondazione, allo stato bloccate dalla perdurante immobilità della stessa, e quindi di utilizzare i fondi frutto della donazione del Sultano dell'Oman.

ALLEGATO 3

5-07922 Vacca: Sulle iniziative intraprese nell'Istituto comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano (PE) di fronte ad una vicenda denunciata dagli organi di stampa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione riguarda il comportamento tenuto da un'insegnante della scuola primaria in servizio nel plesso « Donnina Fanny Di Blasio » di Montesilvano, appartenente all'istituto comprensivo « Troiano Delfico », che ha provocato rimostranze da parte dei genitori degli alunni.

Al riguardo, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha riferito sulla vicenda rappresentando che l'amministrazione scolastica si è mossa con prontezza ed efficacia per accertare e risolvere le ragioni del disagio manifestato.

Difatti, il dirigente scolastico, messo al corrente da un gruppo di genitori delle difficoltà relazionali tra gli allievi delle due classi prime e la docente, ha inoltrato una richiesta di visita ispettiva. L'Ufficio regionale, con la necessaria tempestività, in data 23 febbraio 2016 ha disposto l'incarico per accertare la sussistenza e la consistenza delle ostilità.

L'indagine condotta dal dirigente tecnico incaricato si è svolta in più giornate, a partire dal 24 febbraio, nel corso delle quali sono stati ascoltati i vari soggetti coinvolti (genitori, docenti, personale ATA e dirigente scolastico) e sono stati esaminati vari documenti e lavori prodotti in classe.

Nell'arco di una settimana dall'avvio dell'azione ispettiva, concordemente con i protagonisti della vicenda, il dirigente scolastico ha adottato, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, soluzioni che hanno consentito di risolvere le criticità riscontrate. Pertanto, l'anno scolastico 2015/2016 si è concluso in modo regolare, senza altri episodi di contestazione.

Anche per quest'anno scolastico saranno adottate analoghe soluzioni, perciò, quanto segnalato nell'atto parlamentare in discussione può considerarsi positivamente risolto.

ALLEGATO 4

5-06780 Ascani: Sulla procedura per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante evidenzia alcuni ritardi in merito al monitoraggio sullo stato di avanzamento dei recenti interventi di edilizia scolastica, a scapito di alcune amministrazioni comunali. In particolare, riporta difficoltà riscontrate da alcuni enti locali nell'inoltro e nella ricezione della documentazione da caricare sulla piattaforma adibita dal sistema di monitoraggio per l'esecuzione degli adempimenti previsti, nonché difficoltà di comunicazione con gli uffici della direzione generale competente.

Occorre innanzitutto premettere che il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha assegnato, con delibera 30 giugno 2014, n. 22, 400 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui residui dei Fondi di sviluppo e coesione 2007-2013.

In ragione della natura dei fondi utilizzati, questo Ministero è tenuto all'inserimento di tutti i dati relativi al monitoraggio e alla rendicontazione dei finanziamenti erogati per la realizzazione degli interventi, derivanti da politiche comunitarie e di coesione, sulla Banca Dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

Al fine di consentire la comunicazione e il caricamento di tutti i dati è stato,

dunque, realizzato un sistema informativo *ad hoc* tramite il quale gli enti locali, beneficiari delle risorse erogate, hanno potuto procedere direttamente all'inserimento dei dati procedurali e finanziari ed è stato possibile monitorare in tempo reale i lavori realizzati e i vari stati di avanzamento degli stessi.

Attualmente, sono 1.200 gli enti locali regolarmente registrati sulla piattaforma, che hanno correttamente inserito i dati relativi alle loro procedure. Dei 1.200 enti locali, ben 700 sono stati liquidati alla data del 31 dicembre 2015 e, in particolare, tutti i comuni citati nell'interrogazione – Fabro (TR), Pietralunga (PG), Valle di Nera (PG), Castiglione in Teverina (VT) – risultano già correttamente registrati sul sistema e già liquidati alla data del 31 dicembre 2015.

Eventuali ritardi, laddove ci siano stati, sono da attribuirsi alla necessità per questo Ministero di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti dagli enti locali e, in alcuni casi, come per il citato Comune di Pietralunga, dall'esigenza di attendere il nulla osta da parte della Regione di appartenenza. Tale Comune ha, infatti, operato una modifica del progetto originario presentato e approvato dalla Regione senza, tuttavia, acquisire il preventivo assenso tecnico da parte della stessa. Si è resa necessaria, quindi, una successiva integrazione istruttoria.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	102
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09684 Vella: Iniziative per garantire il prosieguo dei lavori della superstrada Pedemontana Veneta o, in alternativa, per ripristinare la situazione precedente l'avvio dei lavori	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-09685 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per garantire alle amministrazioni appaltanti adeguate risorse finanziarie per sostenere i costi per la redazione delle progettazioni esecutive, come previsto dal nuovo codice degli appalti	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-09686 Terzoni: Chiarimenti circa le risorse effettivamente stanziare per il pagamento degli indennizzi relativi agli espropri connessi ai lavori del progetto viario del « Quadrilatero », nelle regioni Umbria e Marche	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108

INTERROGAZIONI:

5-09603 Realacci: Chiarimenti circa l'effettiva utilità dei lavori di modifica al tracciato delle autostrade A24 e A25, proposta dalla Toto Holding Spa	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	114
5-07672 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per il trasferimento all'ANAS della gestione della manutenzione della strada provinciale 430	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	117

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli

interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 settembre 2016.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, nel ringraziare la sottosegretaria Borletti Dell'Ac-

qua per la disponibilità dimostrata, segnala l'opportunità che la Commissione acquisisca dal Governo indicazioni e valutazioni in merito alle questioni più rilevanti e agli aspetti più significativi del provvedimento in esame, adottato all'esito di un costruttivo confronto con le autonomie locali e con i soggetti cui è istituzionalmente affidata la funzione di tutela del paesaggio nel nostro Paese. Dichiarandosi disponibile a valutare con attenzione tutte le osservazioni e i contributi che vorranno inviare i soggetti che si riterrà utile interpellare, segnala che la Commissione ha avviato un'interlocuzione con l'altro ramo del Parlamento, al fine di arrivare alla formulazione di una proposta di parere il più possibile condivisa.

Ermete REALACCI, *presidente*, condividendo la necessità di attendere i contributi scritti dei soggetti che i deputati hanno ritenuto utile interpellare, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09684 Vella: Iniziative per garantire il prosieguo dei lavori della superstrada Pedemontana Veneta o, in alternativa, per ripristinare la situazione precedente l'avvio dei lavori.

Dino SECCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dino SECCO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, a suo avviso pilatesca, atteso che, in relazione ad un'opera infrastrutturale strategica per l'intero Paese, il Governo ha deciso di limitarsi esclusivamente ad un'attività di verifica. Ritiene invece necessaria un' incisiva azione di sollecito affinché la Cassa depositi e prestiti assuma una decisione sulla vicenda in titolo.

5-09685 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per garantire alle amministrazioni appaltanti adeguate risorse finanziarie per sostenere i costi per la redazione delle progettazioni esecutive, come previsto dal nuovo codice degli appalti.

Tino IANNUZZI (PD) evidenzia come il nuovo Codice degli appalti abbia giustamente introdotto la regola generale, secondo cui negli appalti di lavori pubblici a base di gara deve essere posto il progetto esecutivo, come tale completo ed accurato, per consentire la più rapida e funzionale esecuzione delle opere, senza ritardi e rinvii fortemente negativi per la comunità ed evitando fenomeni degenerativi che sono stati purtroppo frequenti negli anni scorsi. Tuttavia le amministrazioni appaltanti, in particolare gli enti locali ed i comuni molto spesso non sono nelle condizioni economiche e finanziarie per poter anticipare i costi, comunque rilevanti, necessari per finanziare la progettazione esecutiva, con la conseguente grave paralisi di molte opere pubbliche. Da qui la necessità che i Ministeri competenti si attivino per porre a disposizione degli enti locali un meccanismo di finanziamento dei costi per le progettazioni esecutive.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta ed il conseguente impegno assunto dal Ministero. La posizione oggi esposta dal Governo indica la fondatezza delle preoccupazioni e delle ragioni, a fondamento della interrogazione, e legate alla obiettiva impossibilità per molte amministrazioni locali di poter sostenere ed anticipare le risorse comunque considerabili e necessarie per finanziare la progettazione esecutiva delle opere. Sono di tutta evidenza i problemi di bilancio e la carenza di fondi che affliggono tanti enti locali. Rivela come il fondo rotativo per l'attivazione della progettualità, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 54 della legge n. 594 del 1995, non ha sino ad oggi avuto un buon ed efficiente funzionamento. Infatti la dotazione complessiva di risorse, pari a circa 400 milioni di euro con quattro differenti finalizzazioni (sicurezza delle scuole, aree depresse, infrastrutture strategiche di cui alla legge-obiettivo, aree diverse da quelle depresse) è rimasta parzialmente inutilizzata, tant'è vero che nel 2105 le richieste di attingere a tale fondo sono diminuite, come si evince dalla Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2015. Vi sono stati e vi sono, quindi, problemi ed ostacoli burocratici ed amministrativi che hanno appesantito e pregiudicato la concreta utilizzazione del fondo e che debbono essere finalmente e rapidamente rimossi. Sicuramente una parte di tali problemi è da ricollegarsi agli stringenti e soffocanti limiti e vincoli del patto di stabilità interno per i Comuni, vigente negli anni scorsi ed ora sostituito dalla differente disciplina del pareggio di bilancio. Pertanto importante ed urgente è una forte e risolutiva iniziativa congiunta dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia, preannunciata dal sottosegretario, per rendere effettivamente fruibile tale fondo e per agevolare l'accesso agli enti locali, anche aumentandone la dotazione complessiva in

considerazione proprio della descritta innovazione relativa ai progetti esecutivi, introdotta dal codice degli appalti.

5-09686 Terzoni: Chiarimenti circa le risorse effettivamente stanziare per il pagamento degli indennizzi relativi agli espropri connessi ai lavori del progetto viario del «Quadrilatero», nelle regioni Umbria e Marche.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S) replicando, prende atto della risposta e, pur osservando che la società Quadrilatero non è da ritenersi responsabile, avendo trasferito la gestione dei rimborsi per attività di esproprio alla società DIRPA 2, richiama l'attenzione sulla grave situazione dei proprietari di taluni terreni interessati dall'opera viaria richiamata nell'atto ispettivo, che avevano aderito alla richiesta di esproprio sin dal 2006 e che ancora aspettano i relativi pagamenti.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI indi del Vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

5-09603 Realacci: Chiarimenti circa l'effettiva utilità dei lavori di modifica al tracciato delle autostrade A24 e A25, proposta dalla Toto Holding Spa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, che ha avvalorato tutti i dubbi esposti nell'interrogazione in discussione, mostrando peraltro un condivisibile e rigoroso approccio da parte del Governo che, pur approvando l'obiettivo della messa in sicurezza dei tracciati autostradali in titolo dal punto di vista antisismico, non ritiene destinati esclusivamente a tal fine i progetti presentati dalla Toto holding spa.

5-07672 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per il trasferimento all'ANAS della gestione della manutenzione della strada provinciale 430.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario della risposta, nella quale sono innanzitutto evidenziati gli interventi per 100 milioni di euro, che con la legge di bilancio 2016 sono stati giustamente destinati all'attività di manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale e che, successivamente con il decreto-legge n. 113 del 2006, sono state direttamente ed opportunamente assegnate alle province. Considera importante l'ultimo passaggio della risposta, in cui si fa riferimento al trasferimento dalle province ad Anas di circa 7.000 chilometri di strade provinciali, proprio al fine di assicurare una manutenzione e cura più adeguate e puntuali della rete stradale. In questa

ottica, anche nell'ambito del rapporto istituzionale su questo ultimo punto fra MIT, Regioni, Anas e Province, segnala al Ministero la necessità di trasferire all'Anas la gestione della strada provinciale n. 430 (Paestum-Agropoli-Policastro Bussentino), la cosiddetta Cilentana, che ha una fondamentale valenza strategica nel sistema dei collegamenti e di mobilità non solo in Campania, ma anche nell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del codice della strada n. 285 del 1992 ricorrono tutte le condizioni per classificare tale strada quale strada equiparata a quelle statali. Infatti la strada Cilentana serve un bacino di traffico interregionale e presenta rilevante interesse per l'economia di una vasta zona, il Cilento e l'area a sud della provincia di Salerno. Inoltre essa svolge una funzione essenziale di collegamento alla rete delle strade statali ed, *in primis*, alla Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria di tutti i centri del Cilento costiero di particolare rilevanza turistica nazionale ed internazionale. Del resto i continui e pesanti tagli nei trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato non consentono oggettivamente alle province, nonostante ogni lodevole sforzo profuso da tanti amministratori provinciali, di poter provvedere alla efficiente e tempestiva gestione di tutta la estesissima e quanto mai onerosa rete stradale ad esse affidata. Pertanto occorre rapidamente definire e concludere il procedimento per il ritorno all'Anas della gestione, manutenzione cura della strada provinciale n. 430, in considerazione della obiettiva e importante funzione di collegamento dalla medesima assicurata ad una estesa area territoriale di sicuro pregio turistico. Tale trasferimento è totalmente condiviso ed atteso dalle comunità e dai territori interessati, dai Comuni e dalla medesima Amministrazione provinciale di Salerno. Preannunzia che continuerà a seguire con impegno la vicenda fino alla sua risoluzione positiva.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**5-09684 Vella: Iniziative per garantire il prosieguo dei lavori della
superstrada Pedemontana Veneta o, in alternativa, per ripristinare la
situazione precedente l'avvio dei lavori.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In premessa, ricordo che per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta il soggetto Concedente è individuato nella regione Veneto e il Concessionario nel privato Consorzio SIS, cui è demandata la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera con durata prevista di 39 anni. Come è noto, al fine di velocizzare la realizzazione dell'opera, con OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009, è stato nominato un Commissario delegato alla realizzazione dell'opera.

Pertanto, mentre il soggetto Concedente e il Commissario sono competenti per il prosieguo dei lavori dell'opera, il MIT svolge esclusivamente attività di controllo a seguito di quanto stabilito con decreti ministeriali n. 194 dell'11 giugno 2015 e n. 232 del 1° luglio 2015.

A seguito di tali attribuzioni, ai competenti uffici del MIT sono affidate le attività finalizzate al rilascio del nulla osta per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione della superstrada in argomento. In tal senso, le suesposte competenze riguardano gli aspetti connessi all'attività di vigilanza sui lavori per la

presenza di un contributo pubblico e non riguardano, quindi, gli aspetti e le attività proprie del soggetto Concedente. Il MIT provvede pertanto alla verifica *in situ* dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori, al fine di controllare quanto documentato dal Concedente sull'avanzamento dei lavori, tenuto conto anche degli atti convenzionali e delle modalità di finanziamento.

In tale ambito, in considerazione della rilevanza dell'intervento in termini di programmazione infrastrutturale e territoriale nonché finanziaria, si è ritenuto necessario aggiornare le procedure utilizzate per la corresponsione dei contributi pubblici e, in tal senso, è stato reso operativo un Protocollo di Intesa con cui sono stati regolati i rapporti tra la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali e il Commissario delegato al fine di garantire più efficaci controlli sull'intera iniziativa, con particolare riguardo all'avanzamento dei lavori, alle modalità di finanziamento e all'effettivo utilizzo della componente privata.

ALLEGATO 2

5-09685 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per garantire alle amministrazioni appaltanti adeguate risorse finanziarie per sostenere i costi per la redazione delle progettazioni esecutive, come previsto dal nuovo codice degli appalti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sul tema specifico, comprendendo le difficoltà di alcuni enti a reperire le necessarie risorse per le progettazioni, segnalato che presso la Cassa depositi e prestiti è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 549/95, un fondo rotativo per l'attivazione della progettualità, volto ad incentivare la realizzazione di progetti, razionalizzando e accelerando la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Successivamente, l'articolo 70 della legge n. 289 del 2002, nel ridefinire tra l'altro il relativo ambito soggettivo ed oggettivo, ha attribuito al Fondo più ampi margini di flessibilità regolativa ed operativa proprio per rafforzare la finalità del Fondo stesso.

Con la circolare CDP n. 1250 del 25 febbraio 2003 sono state impartite dettagliate istruzioni per l'accesso a tale Fondo,

che ha natura rotativa in quanto le sue disponibilità vengono ricostruite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

Come espressamente indicato nella citata circolare, quanto all'ambito soggettivo, il Fondo può finanziare le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali; quanto, poi, all'ambito oggettivo il Fondo medesimo può anticipare le spese necessarie per la redazione, tra l'altro, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.

Come è noto, la Cassa depositi e prestiti è partecipata per la massima parte dal MEF, pertanto, comunicheremo allo stesso l'esigenza segnalata dagli Onorevoli interroganti al fine di individuare eventuali, possibili misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso a detto fondo.

ALLEGATO 3

5-09686 Terzoni: Chiarimenti circa le risorse effettivamente stanziati per il pagamento degli indennizzi relativi agli espropri connessi ai lavori del progetto viario del « Quadrilatero », nelle regioni Umbria e Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Circa il tema degli espropri relativi all'esecuzione opere del progetto Quadrilatero Marche-Umbria, la società Quadrilatero riferisce che le opere viarie del Maxilotto 1, relative all'asse principale Foligno-Civitanova Marche, sono state completate e a luglio scorso sono state aperte al traffico, mentre l'avanzamento dei lavori del Maxilotto 2, relativi ai due lotti attivi SS 318 e SS 76, è pari al 66 per cento (al 31 luglio 2016).

Quanto alla disciplina degli espropri, la società Quadrilatero Marche Umbria, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ha conferito ai Contraenti Generali Val di Chienti Sepa e DIRPA2 Scarl il mandato di svolgere in sua rappresentanza tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede di contenzioso, da attuarsi a posteriori della intervenuta dichiarazione di pubblica utilità del progetto, in materia di espropriazione delle aree di sedime, incluso l'obbligo del pagamento agli aventi diritto delle indennità espropriative previste dalle leggi vigenti, all'atto della presa in possesso dei beni espropriati, restando la società Quadrilatero sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità in ordine al mancato completamento della procedura espropriativa da parte del Contraente Generale.

In proposito la società provvede a rimborsare al Contraente Generale le somme inerenti alle espropriazioni, regolarmente corrisposte a titolo di indennità espropriative, solo se debitamente giustificate.

Relativamente al Maxilotto 1, i fondi per il pagamento degli indennizzi relativi agli espropri, erogati alla società Quadrilatero Marche Umbria in qualità di soggetto attuatore dell'opera strategica, sono stati finanziati con Delibere CIPE n. 13/2004, n. 145/2005, n. 83/2008 e n. 58/2013, mentre quelli relativi al Maxilotto 2 con Delibere CIPE n. 13/2004, n. 58/2012 e n. 109/2015.

Nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, che deposito agli atti per pronta consultazione, sono indicati per entrambi i maxilotti i finanziamenti pubblici per gli espropri, le indennità per esproprio corrisposte e quelle da corrispondere.

Al momento non risultano criticità per il pagamento delle restanti indennità di esproprio già divenute definitive, per le quali Quadrilatero Marche Umbria ha dato mandato ai Contraenti Generali di provvedere nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto delle aperture al traffico dei nuovi assi stradali SS77 e SS318 avvenute in data 28 luglio 2016 e del prossimo completamento delle attività di ripristino delle relative aree di cantiere, con conseguente riconsegna ai proprietari (in buona parte già avvenuta).

In merito alla valutazione delle restanti indennità definitive, fermo restando che le indennità provvisorie sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, i tempi occorrenti risultano quelli richiesti dalle procedure giudiziali o stragiudiziali.

TABELLA 1 (atto n. 5-09686)
Fondi Maxilotto 1

Il Maxilotto 1 è suddiviso in 9 sublotti funzionali, dei quali i seguenti 4 risultano ad oggi finanziati:

sublotto 1.1	SS77 tratto Pontelatrive – Collesentino II
sublotto 1.2	SS77 tratti Foligno-Valmenotre e Galleria Muccia (inclusa) – Pontelatrive
sublotto 2.1	SS77 tratto Valmenotre – Galleria Muccia (esclusa)
sublotto 2.5	SS3 tratto Pontecentesimo – Foligno

Per i rimanenti sublotti, per i quali sono in fase di approvazione i relativi progetti definitivi, non è ancora stato finanziato alcun importo.

Per il pagamento degli espropri delle aree interessate dalla realizzazione delle opere previste nel progetto infrastrutturale, la società Quadrilatero Marche Umbria ha accantonato, su apposita voce delle somme a disposizione del Quadro Economico « Indennità ed altri oneri per espropri », le seguenti somme suddivise per sublotto:

sublotto 1.1	€ 2.083.660,66
sublotto 1.2	€ 6.064.064,60
sublotto 2.1	€ 4.323.518,50
sublotto 2.5	€ 2.889.392,91
Totale	€ 15.360.636,67

Tali accantonamenti comprendono anche ulteriori oneri relativi al pagamento di imposte, spese di legali e tecnici, occupazioni temporanee ed altri risarcimenti e rimborsi connessi alle procedure di esproprio ed ulteriori rispetto alle indennità di esproprio da erogare ai proprietari interessati dai lavori.

TABELLA 2 (atto n. 5-09686)
Fondi Maxilotto 2

Il Maxilotto 2 è suddiviso in 6 sublotto funzionali, dei quali i seguenti 4 risultano ad oggi finanziati:

sublotto 1.1	SS76 Val d'Esilio, tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico
sublotto 1.2	SS77-SS318 «di Valfabbrica», tratto Pianello-Valfabbrica
Pedemontana delle Marche 1° lotto funzionale	Fabriano – Matelica nord/zona industriale
Pedemontana delle Marche 2° lotto funzionale	Matelica nord/zona industriale-Castelraimondo nord

Per il pagamento degli espropri delle aree interessate dalla realizzazione delle opere previste nel progetto infrastrutturale, la società Quadrilatero ha attualmente accantonato, su apposita voce delle somme a disposizione del Quadro Economico «Indennità ed altri oneri per espropri», le seguenti somme suddivise per sublotto:

sublotto 1.1	€ 7.110.439,00
sublotto 1.2	€ 4.509.283,27
Pedemontana delle Marche 1° lotto funzionale	€ 5.068.203,86
Pedemontana delle Marche 2° lotto funzionale	€ 4.652.305,19
Totale	€ 21.340.231,32

Tali accantonamenti risultano utilizzati anche per ulteriori oneri relativi al pagamento di imposte, spese di legali e tecnici, occupazioni temporanee ed altri risarcimenti e rimborsi connessi alle procedure di esproprio ed ulteriori rispetto alle indennità di esproprio erogate ai proprietari.

TABELLA 3 (atto n. 5-09686)
Pagamento espropri Maxilotto 1 e Maxilotto 2

Dagli stati di avanzamento del Maxilotto 1, a tutto giugno 2016 risultano corrisposti direttamente ai proprietari ovvero indirettamente tramite il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 i seguenti indennizzi relativi agli espropri:

sublotto 1.1	€ 1.857.067,27
sublotto 1.2	€ 5.242.529,36
sublotto 2.1	€ 3.265.498,39
sublotto 2.5	€ 1.062.537,11
Totale	€ 11.427.632,13

Dagli stati di avanzamento del Maxilotto 2, all'8 agosto 2016 risultano corrisposti direttamente ai proprietari ovvero indirettamente tramite il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 i seguenti indennizzi relativi agli espropri:

sublotto 1.1	€ 297.625,81
sublotto 1.2	€ 3.085.445,75
Pedemontana delle Marche 1° lotto funzionale	€ 501.511,18
Pedemontana delle Marche 2° lotto funzionale	€ 0,00
Totale	€ 3.884.852,74

Sono stati inoltre corrisposti ai proprietari ulteriori somme dalla Dirpa in A.S., secondo quanto previsto dalla procedura fallimentare, anche se non inseriti negli stati d'avanzamento espropri, i seguenti importi:

sublotto 1.1	€ 297.625,81
sublotto 1.2	€ 1.285,75
Pedemontana delle Marche 1° lotto funzionale	€ 501.511,18

Per quanto riguarda il 2° lotto funzionale della Pedemontana delle Marche, è in corso di redazione la progettazione esecutiva e le procedure espropriative non sono ancora state avviate.

TABELLA 4 (atto n. 5-09686)

Indennità di esproprio da corrispondere – Maxilotto I e Maxilotto 2

Dagli stati di avanzamento del Maxilotto 1, a tutto giugno 2016 risultano importi depositati alla Cassa Depositi e Prestiti per le indennità di esproprio riferiti a procedure non concluse e per le quali dovrà essere valutata l'indennità definitiva sia in via giudiziale (opposizioni alle stime alla Corte di Appello o al Presidente della Repubblica) che stragiudiziale (terna peritale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 o Commissione Regionale per gli espropri di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001).

Per i casi in argomento, le indennità valutate in via provvisoria e già depositate ammontano a:

sublotto 1.1	€ 0,00
sublotto 1.2	€ 451.421,46
sublotto 2.1	€ 147.101,86
sublotto 2.5	€ 260.916,76
Totale	€ 859.440,08

Detti importi potrebbero subire variazioni in aumento o diminuzione, anche significative, in relazione agli esiti delle citate modalità di determinazione.

Alla stessa data, gli importi che non risultano ancora corrisposti ai proprietari delle aree espropriate risultano i seguenti:

sublotto 1.1	€ 0,00
sublotto 1.2	€ 375.461,41
sublotto 2.1	€ 9.026,19
sublotto 2.5	€ 170.709,33
Totale	€ 555.196,93

Detti importi non corrisposti risultano conseguenza di ulteriori valutazioni richieste dalla società Quadrilatero al fine di determinare le indennità definitive o della necessità di ultimare la procedura di concordamento delle stesse (stipula di atti transattivi o verbali di accordo).

Oltre agli oneri sopra riportati, nel Quadro Economico finanziato residuano le ulteriori somme per oneri relativi al pagamento di imposte, spese di legali e tecnici, occupazioni temporanee ed altri risarcimenti e rimborsi connessi alle procedure di esproprio, aggiuntive rispetto alle indennità di esproprio da erogare ai proprietari interessati dai lavori.

Dagli stati di avanzamento del Maxilotto 2, all'8 agosto 2016 risultano importi da corrispondere per le indennità di esproprio riferiti a proce-

ture non concluse o per le quali dovrà essere valutata l'indennità definitiva sia in via giudiziale (opposizioni alle stime alla Corte di Appello od al Presidente della Repubblica) che stragiudiziale (tema peritale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 o Commissione Regionale per gli espropri di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001). Gli importi non corrisposti risultano inoltre conseguenza di ulteriori valutazioni richieste al fine determinare l'importo dell'indennità definitiva o della necessità di ultimare la procedura di concordamento delle indennità (stipula di atti transattivi o verbali di accordo) e comprendono anche le indennità provvisorie per le occupazioni temporanee, la cui quantificazione effettiva avverrà alla data in cui avrà termine l'occupazione.

Gli importi che non risultano ancora corrisposti ai proprietari delle aree espropriate risultano i seguenti:

sublotto 1.1	€ 725.522,33
sublotto 1.2	€ 726.455,53
Pedemontana delle Marche 1° lotto funzionale	€ 1.304.510,94
Pedemontana delle Marche 2° lotto funzionale	€ 0,00
Totale	€ 2.756.488,80

Gli importi provvisori di cui sopra potrebbero subire variazioni in aumento o diminuzione, anche notevoli, in conseguenza delle risultante delle valutazioni sulle indennità definitive.

ALLEGATO 4

5-09603 Realacci: Chiarimenti circa l'effettiva utilità dei lavori di modifica al tracciato delle autostrade A24 e A25, proposta dalla Toto Holding Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda la necessità di verifica e adeguamento antisismico dell'infrastruttura delle autostrade A24 e A25, richiamo di seguito le disposizioni inerenti l'adeguamento sismico dei viadotti. E, in particolare:

l'articolo 2, comma 3, della OPCM n. 3274/2003 istituisce, a cura dei proprietari l'obbligo di procedere a verifica sismica [...] delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e [...] che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di eventuale collasso;

l'OPCM n. 3685/2003 individua le tipologie delle opere di rilievo nel caso di sisma, tra cui rientrano nell'elenco A dell'Allegato 1, cap. 2.1 Autostrade, strade statali e opere d'arte connesse;

l'articolo 3 del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 fissa il termine ultimo per l'esecuzione delle verifiche e la trasmissione delle schede al 31 dicembre 2012. In particolare, per ogni opera d'arte può essere calcolato ed è ritenuto significativo per la verifica sismica, con riferimento alla Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), un Indicatore di Rischio (Irs) definito dal rapporto tra la capacità di resistere al sisma e la domanda di resistenza richiesta dalla normativa vigente. Calcolato l'indicatore di Rischio, è possibile determinare il tempo di intervento (Tint) applicando le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 83283 del 4 novembre 2010. In questo modo è possi-

bile definire una priorità d'intervento per tutte quelle opere la cui verifica di vulnerabilità ha evidenziato la necessità di interventi di adeguamento.

L'obbligo di eseguire gli interventi di adeguamento e il tempo necessario, non è regolamentato da precise disposizioni legislative. La valutazione, però, è demandata al proprietario dell'infrastruttura. Infatti, la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 75499 del 7 ottobre 2010 fornisce, al punto 2, chiarimenti sulla mancata attuazione degli interventi di adeguamento richiamando il punto C.8.3 della Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009, nel senso che saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d'uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito. Conseguentemente, sulla base delle determinazioni su esposte, la Società Strada dei Parchi ha elaborato il proprio programma degli investimenti per l'adeguamento dei viadotti.

Circa, poi, l'aggiornamento del Piano economico finanziario, in prossimità della scadenza del primo periodo regolatorio, il 21 marzo 2013 i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto del dettato convenzionale, hanno chiesto alla predetta Società la predisposizione di un programma di investimenti per il successivo quinquennio regolatorio. Si è quindi avviato un confronto con la Società stessa la quale, in data 30 giugno 2014, ha

presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una prima proposta di aggiornamento del PEF per il periodo 2014-2018, formulata ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione Unica vigente, nonché dell'intervenuta legge n. 228 del 2012. All'esito delle valutazioni tecniche effettuate, il successivo 24 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto alla Società di adeguare la proposta assumendo ipotesi coerenti con la suddetta normativa e la regolamentazione vigente; ad agosto 2014 la Società ha inviato una nuova proposta, successivamente aggiornata a dicembre 2014.

I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno nuovamente eccepito la permanenza di carenze derivanti, tra l'altro, dalla presenza di misure compensative non contemplate dalla normativa vigente e dalla presentazione di un programma d'investimenti non sostenibile sotto il profilo tecnico, amministrativo, giuridico ed economico-finanziario: ciò in ragione sia della tipologia degli investimenti, comportanti una previsione di spesa di circa 6 miliardi di euro, sia della richiesta di proroga della concessione pari a 45 anni.

In merito al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici preciso che, con parere n. 68/2014, reso dall'Assemblea Generale nell'adunanza del 30 gennaio 2015, il Consiglio si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, unicamente sulla coerenza dei principi generali della metodologia di calcolo dell'indice di rischio sismico e non ha validato il Piano economico proposto con le varianti al tracciato. Proprio a seguito di tale parere, sono state richieste modifiche per i calcoli dei tempi di intervento con i conseguenti riflessi sul programma degli investimenti.

Nel marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto una nuova proposta che tenesse conto di un programma d'investimenti distinto in stralci funzionali per dare priorità all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, da individuare congiuntamente. Ad agosto 2015, seppur rappresentando la non condivisione delle richieste effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti al riguardo, la Società ha inoltrato una ulteriore proposta di PEF che tuttavia ancora non recepiva quanto convenuto, riconfermando parte delle ipotesi contemplate nelle precedenti versioni, già ritenute non accoglibili. In tale occasione, unitamente al PEF la Società ha presentato, di propria iniziativa e senza alcuna richiesta in tal senso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno studio di fattibilità con relativo progetto preliminare per la realizzazione delle varianti, dell'adeguamento sismico e delle gallerie, oltre che di interventi ambientali e di manutenzione straordinaria.

In data 22 ottobre 2015, la società ha sottoposto una versione di PEF cosiddetto stralcio e, il successivo dicembre 2015, ha trasmesso un aggiornamento sotto l'aspetto sismico; il 1° luglio 2016 ha avanzato una ulteriore proposta di PEF, che, pur cambiando aspetti tecnici e finanziari, sostanzialmente è equipollente alla prima proposta presentata, confermando il programma di investimenti comprensivo delle varianti e chiedendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di far conoscere le proprie valutazioni entro il termine di 20 giorni. Il 1° agosto 2016 tale proposta è stata rigettata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo difforme ancora una volta al dettato della legge n. 228 del 2012, ribadendo l'esigenza degli interventi di messa in sicurezza.

È bene sottolineare che, in sede d'analisi, è stato sempre riscontrato che la originaria proposta e le successive integrazioni contemplano un programma d'investimenti non limitato alle opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, bensì includono interventi in variante di tracciato, che determinano, tra l'altro, un significativo incremento di spesa, sino all'importo massimo di 6,9 miliardi di euro. L'equilibrio economico delle proposte presentate è raggiunto con una consistente estensione della durata di concessione (oltre 45 anni), incrementi tariffari per tutto il periodo

della concessione, la corresponsione di un valore di subentro e il riconoscimento di misure compensative. Le varianti – come più volte rappresentato – non possono essere incluse nell'aggiornamento del Piano economico finanziario in quanto estranee all'ambito applicativo della predetta legge n. 228 del 2012.

Per tali ragioni, si è resa necessaria l'individuazione degli investimenti strettamente riconducibili al dettato normativo afferente l'adeguamento sismico con la messa in sicurezza dei viadotti sul tracciato autostradale esistente, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria, l'adeguamento alla normativa in materia d'impatto ambientale e i lavori di manutenzione straordinaria. Tale programma, per una spesa stimata di 1.200 milioni di euro, risulta maggiormente coerente con il dettato convenzionale e con ipotesi maggiormente in linea in termini di estensione della concessione e di variazioni del valore di subentro rispetto alla normativa comunitaria.

Infine, il 9 agosto scorso la Società ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un incontro, svoltosi il successivo 31 agosto e proseguito in data 2 settembre, a seguito del quale l'8 settembre la Società ha presentato una nuova proposta che contempla cinque scenari di aggiornamento del PEF sui quali è in corso l'istruttoria; predetti scenari contemplano la sola ipotesi di interventi di messa in sicurezza previsti dalla normativa.

Inoltre, per tali investimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato le interlocuzioni con i Servizi dell'Unione Europea secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla citata legge n. 228 del 2012, per la parte in cui afferma che il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

ALLEGATO 5

5-07672 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per il trasferimento all'ANAS della gestione della manutenzione della strada provinciale 430.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, i compiti di messa in sicurezza della strade sono in capo all'ente proprietario, così come previsto dall'articolo 14 del Codice della strada. Nel caso di specie, trattandosi di strada provinciale, ricordo che la legge n. 56 del 2014, ha confermato in capo all'ente provincia la funzione definita fondamentale di costruzione e gestione di tali strade, nonché la regolazione della circolazione stradale ad essa inerente. Peraltro, tale funzione era comunque già prevista in capo alle province quale funzione amministrativa di interesse provinciale dal decreto legislativo n. 267 del 2000.

Certamente la situazione di generalizzata difficoltà finanziaria delle province, in concomitanza con il processo di trasformazione delle province medesime in enti di area vasta, hanno determinato diffuse difficoltà, anche nella gestione e manutenzione delle strade di propria competenza.

Voglio però ricordare che la legge di Stabilità 2016, al comma 656, ha previsto che la società ANAS possa stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, per l'attività di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

Inoltre, il comma 875 ha previsto che nei territori nei quali è stato dichiarato lo

stato di emergenza, ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d*) della legge n. 225 del 1992, ANAS è autorizzata – mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta Ministero dell'economia e delle finanze/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Protezione civile – ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del Codice della strada.

Successivamente, l'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 113 del 2016 ha stabilito che le risorse di cui al citato comma 656 sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria; lo scorso 15 settembre la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa per la determinazione dei criteri e gli importi per la ripartizione per l'anno 2016 delle citate risorse, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo 7-*bis*.

In tale quadro, su impulso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nell'ambito dei rapporti istituzionali con le regioni, le province e l'ANAS, si sta procedendo al trasferimento dalle province ad ANAS di 7.000 chilometri di strade provinciali proprio per supportare le province nel loro compito di manutenzione e cura delle strade.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	118
7-01019 Pagani: Criticità della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, per i profili relativi all'attraversamento del confine tra l'Italia e la Confederazione elvetica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	119
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna. C. 3245 Crivellari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale. C. 3503 Crivellari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	122
AVVERTENZA	121

RISOLUZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

Diego DE LORENZIS (M5S) invita la presidenza a valutare l'opportunità di rinviare l'esame della Nota di aggiornamento

del Documento di economia e finanza 2016, in ragione dell'andamento dei lavori programmato nell'odierna Conferenza dei presidenti di Gruppo e delle conseguenti determinazioni della Commissione Bilancio.

Pierdomenico MARTINO (PD), in qualità di relatore del provvedimento, non si oppone alla richiesta di rinvio, purché l'esame del documento avvenga in tempi compatibili con i lavori della Commissione Bilancio.

Michele Pompeo META, *presidente*, preso atto dell'accordo unanime, rinvia

l'esame del predetto punto all'ordine del giorno, con l'intesa che verrà inserito nella seduta di martedì 11 ottobre e l'esame si concluderà nella seduta stessa.

La Commissione concorda.

7-01019 Pagani: Criticità della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, per i profili relativi all'attraversamento del confine tra l'Italia e la Confederazione elvetica.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 27 luglio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giovanni FALCONE (PD) chiede al Governo di informare la Commissione sullo stato della procedura di rinnovo della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, al fine di conoscere se il dialogo con la controparte elvetica sia orientato nel senso del superamento delle problematiche oggetto della risoluzione da lui sottoscritta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ricorda che sono in corso attività di interlocuzione volte a rinnovare la convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, ormai scaduta dal dicembre 2015, entro il termine ultimo dei dodici mesi previsto dalla convenzione medesima. Al riguardo si sono tenuti due incontri e un terzo – auspicabilmente risolutivo – e fissato per il prossimo 18 ottobre. Si dichiara quindi disponibile a venire a riferire sull'esito dell'incontro nella prima data utile.

Replicando infine a un'osservazione formulata dal deputato Crippa nella scorsa seduta, in ordine alle scarse forme di pubblicità date alla citata convenzione, informa che essa è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* in allegato alla legge 20 gennaio 1997, n. 19.

Giovanni FALCONE (PD), ringraziando il Governo, si dichiara favorevole a rinviare il seguito dell'esame nel senso indicato dal rappresentante dell'Esecutivo.

Paola CARINELLI (M5S) chiede alla presidenza se s'intenda svolgere audizioni, come pure era stato prefigurato nella scorsa seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, si riserva di valutare ogni utile attività istruttoria una volta acquisite dal Governo le informazioni sugli esiti delle trattative volte al rinnovo della convenzione, fermo restando che eventuali audizioni potranno soltanto riguardare i rappresentanti di enti nazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Mario TULLO (PD), illustrando i contenuti della risoluzione a sua propria firma, segnala che la problematica di maggiore rilevanza concerne i requisiti necessari per la circolazione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante, in particolare nei tratti autostradali e ai relativi limiti di velocità.

Evidenzia quindi l'urgenza di un intervento in materia, attesa l'esigenza di consentire agli operatori del settore di svolgere il proprio lavoro nei periodi di massima attività.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel riservarsi di esprimere la posizione del Governo a seguito dei necessari approfondimenti e delle interlocuzioni con i soggetti concessionari, rileva come, a suo avviso, il divieto di accesso su tratti autostradali si presenti in contraddizione con le esigenze di sicurezza.

Mario TULLO (PD) precisa che la principale criticità, che si manifesta in termini differenti per i mezzi destinati allo spettacolo circense e per quelli utilizzati per lo spettacolo viaggiante, riguarda la revisione dei veicoli, problematica alla cui soluzione richiede presumibilmente un intervento anche sui competenti uffici della Motorizzazione civile.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna.

C. 3245 Crivellari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, nella riunione dell'ufficio di presidenza del 21 settembre scorso, si era già stabilito di proseguire l'attività istruttoria – una volta terminato nella seduta odierna l'esame preliminare – mediante lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali concernenti le materie oggetto della proposta di legge in esame e anche della proposta di legge iscritta al successivo punto all'ordine del giorno, entrambe a prima firma Crivellari.

Diego CRIVELLARI (PD), in qualità di presentatore delle proposte di legge, e di relatore su una di esse, concorda con la proposta del presidente, invitando a concentrare le audizioni in poche sedute, atteso che sul tema la Commissione ha già svolto un'attività conoscitiva lo scorso anno.

Michele Pompeo META, *presidente*, chiede all'onorevole Crivellari se ritenga opportuno integrare il suddetto ciclo di audizioni anche con i rappresentanti delle Regioni.

Diego CRIVELLARI (PD) ritiene opportuno rinviare tale valutazione a una fase successiva allo svolgimento del primo ciclo di audizioni già deliberato.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale.

C. 3503 Crivellari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, richiamando quanto stabilito in relazione alla proposta di legge C. 3245 Crivellari, di cui al precedente punto all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 settembre scorso era stata adottata come testo base la proposta di legge C. 3837 ed era stato fissato al 15 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti, termine entro il quale non sono stati presentati emendamenti.

Avverte che, successivamente alla scadenza del termine, il relatore ha presentato due emendamenti (*vedi allegato*).

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, precisa che il suo primo emendamento è volto a introdurre nel testo base un contenuto della proposta di legge abbinata, così da renderle sostanzialmente identiche. Il secondo emendamento è invece finalizzato ad esplicitare la clausola di invarianza finanziaria.

Michele DELL'ORCO (M5S) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di legge. Ricorda tuttavia che in sede

di Commissione sono state assunte iniziative, nonché approvati atti di indirizzo volti a rafforzare la sicurezza stradale che, pur approvati all'unanimità, sono rimasti lettera morta, senza che siano stati attivati i finanziamenti previsti e stanziati. Ne consegue che, a distanza di anni, iniziative importanti volute da questa Commissione in modo unanime in materia di sicurezza stradale non hanno prodotto effetti concreti. Il suo invito, quindi, è quello di accompagnare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada con fatti concreti.

Michele Pompeo META, *presidente*, concordando pienamente con il deputato Dell'Orco, invita tutti i Gruppi a individuare gli impegni assunti dal Governo in questa sede e non ancora attuati al fine di formulare una condivisa risoluzione in merito, che si impegna a calendarizzare nei tempi più rapidi possibili.

Prende atto infine che i Gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, *inserire le seguenti:* assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore.

1. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2-ter. All'attuazione della presente legge le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 2. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-09687 Ricciatti: Questioni relative alla vendita della società Electron Italia	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-09688 Benamati: Orientamenti del Governo sul futuro di Italtel Spa	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
5-09689 Crippa: Riduzione delle componenti tariffarie a favore delle aziende energivore .	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	127

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-09687 Ricciatti: Questioni relative alla vendita della società Electron Italia.

Francesco detto Ciccio FERRARA (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco detto Ciccio FERRARA (SI-SEL) prende positivamente atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in cui si assicura la tutela occupazionale dei dipendenti della società Electron. Sottolinea tuttavia che sarebbe a suo avviso preferibile mantenere i lavoratori all'interno del gruppo Leonardo-Finmeccanica per non disperdere un consistente patrimonio di competenze professionali.

5-09688 Benamati: Orientamenti del Governo sul futuro di Italtel Spa.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ringrazia il Governo per la risposta articolata che riguarda una vicenda assai risalente nel tempo più volte affrontata nell'attività ispettiva della Commissione. Sottolinea che Italtel rappresenta un patrimonio soprattutto per l'entità degli investimenti operati e che interviene in settori cruciali del sistema produttivo. Rileva che lo strumento del cosiddetto fondo Turnaround che avrebbe potuto rappresentare una soluzione adeguata, in presenza di manifestazioni di interesse, non risulta operativo. Rimane il « matrimonio » con Exprivia anche se si deve dimostrare che rappresenti la migliore soluzione dal punto di vista industriale. Dichiarò che il proprio gruppo continuerà a vigilare sull'evolversi della vicenda auspicando un impegno fattivo da parte del Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di accompagnamento per la soluzione della vicenda Italtel.

5-09689 Crippa: Riduzione delle componenti tariffarie a favore delle aziende energivore.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare che i precedenti provvedimenti di

riduzione dei costi energetici a favore delle grandi aziende energivore hanno penalizzato le piccole e medie imprese.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita per la presenza di elementi di interessante novità riguardo all'applicazione di una componente invariabile sull'energia prelevata da rete pubblica, soprattutto se considerato rispetto all'applicazione di oneri di sistema sull'energia autoprodotta dalle imprese. Segnala tuttavia che l'AEEGSI ha chiesto un rientro di 1,6 milioni di euro di incentivi indebitamente erogati a più di 300 imprese energivore. Sottolinea che le PMI godono di finanziamenti bancari inferiori rispetto agli energivori, sollecita scelte che siano a favore del sistema produttivo nel suo complesso e non sbilanciate a favore delle grandi imprese energivore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-09687 Ricciatti: Questioni relative alla vendita della società Electron Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'atto in parola, anche sulla base di quanto fornito dalla società Leonardo-Finmeccanica.

Come noto, dal 1° gennaio 2016 la stessa è diventata una One Company a seguito di un radicale processo di rinnovamento finalizzato a rafforzare e valorizzare i settori di attività individuati come *core business* – Aerospazio, Difesa e Sicurezza – che ha portato significativi miglioramenti delle *performance* industriali ed economiche, riscontrabili anche nei propri risultati al primo semestre del 2016.

Le attività sviluppate da Electron Italia srl, pur se afferenti al comparto della « sicurezza fisica » con competenze specifiche di sicuro valore, risultano meramente accessorie rispetto al *core business* di Leonardo nel settore Sicurezza, sia riguardo ai prodotti e alle tecnologie sviluppate sia rispetto al mercato prevalentemente istituzionale verso il quale è diretta l'offerta dell'azienda.

Per tali motivi, nell'ottica di una valorizzazione delle competenze presenti, la stessa ha avviato da tempo un processo volto ad individuare come possibili com-

pratori interessati ad investire per rilanciare e sviluppare le attività di Electron Italia srl.

Ad oggi, però, il numero dei possibili acquirenti appare limitato a causa di un significativo calo di redditività registrato da Electron Italia srl negli ultimi anni, dovuto alla difficoltà di posizionamento in uno scenario di mercato altamente competitivo come quello della Sicurezza.

In merito agli orientamenti gestionali e operativi della società Leonardo-Finmeccanica, si fa presente che – ancorché vi sia una partecipazione azionaria riconducibile al Ministero dell'economia e delle finanze – trattandosi di una società quotata in borsa, da parte di questo come di altri dicasteri, non vi può essere alcun tipo di intervento che possa interferire con il mercato e con le scelte di cui la società risponde agli azionisti.

Ciò premesso, tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico si impegna a monitorare quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, facendo quanto possibile al fine di tutelare i livelli occupazionali e non disperdere le competenze professionali esistenti in Electron Italia.

ALLEGATO 2

5-09688 Benamati: Orientamenti del Governo sul futuro di Italtel Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico svolge da tempo gli sviluppi della società Italtel Spa.

In questo quadro, nel 2012 è stato firmato dalla direzione aziendale, dalle organizzazioni sindacali e dal Mise, un Protocollo che ha per oggetto l'impegno a realizzare i parametri di costo, funzionali al rispetto dei *covenant* imposti dalle banche creditrici.

In proposito, si ricorda che Italtel vanta un debito finanziario molto importante, generato a fronte di operazioni di *leverage by out*, messe in atto dagli azionisti agli inizi degli anni 2000.

Nel protocollo sopra citato sono affrontati anche problemi occupazionali, gestiti in questi anni con un ruolo molto attivo e importante delle organizzazioni sindacali.

A partire dalla metà del 2014, gli azionisti Italtel hanno deciso di avviare un processo di ricerca di nuovi investitori e/o nuovi partner finanziari o industriali per consolidare la struttura finanziaria ed economica dell'azienda. Un primario *advisor* internazionale ha operato la ricerca su mercati interni e internazionali e dopo una selezione che si è conclusa nei primi mesi del 2016, gli azionisti hanno deciso di verificare in modo esclusivo con la società Exprivia (società IT con sede in varie città italiane e quartier generale in Puglia), le condizioni di una possibile conclusione positiva della ricerca decisa dagli azionisti.

Il confronto tra le due società è ancora in corso e da informazioni acquisite in queste ore al Ministero dello sviluppo economico, risulta che la società Exprivia

si è riservata la formulazione di un'offerta vincolante entro la prossima settimana.

Con questo atto si avvierà il confronto conclusivo di verifica delle condizioni per l'ingresso di Exprivia nella maggioranza del capitale di Italtel. A tal proposito, si ricorda che Italtel ha dato assicurazione che l'azionista Cisco (multinazionale americana del settore IT) rimarrà con una significativa partecipazione e ciò costituisce un elemento importante per il futuro dell'eventuale compagnia.

Al Mise non risultano altre manifestazioni di interesse tuttora valide, mentre per quanto concerne il cosiddetto Fondo « Turnaround », richiamato dall'onorevole interrogante, si precisa che non ci sono stati sviluppi in questa direzione.

La soluzione proposta da Exprivia, che sarà attentamente valutata nel momento in cui verrà esplicitata, ha certamente una valenza industriale, la cui efficacia sarà verificata nel momento in cui si conosceranno i termini economici, finanziari e manageriali. Per questa ragione il Ministero dello sviluppo economico si riserva, immediatamente a valle della presentazione dell'offerta, di esaminare con tutte le parti in causa le caratteristiche del processo di acquisizione, anche al fine di ricercare ogni possibile collaborazione che metta in grado l'eventuale operazione di procedere in modo positivo.

Il Ministero che rappresento si impegna a dare evidenza di questa verifica e continuerà a seguire con la consueta attenzione gli sviluppi della vicenda illustrata.

ALLEGATO 3

5-09689 Crippa: Riduzione dei costi energetici a favore delle aziende.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, rispondo in merito a quanto rappresentato nelle premesse del *Question Time* in esame.

Al riguardo, evidenzio che le dichiarazioni del Ministro Calenda attengono alla riforma del sistema di agevolazioni cui fanno riferimento gli stessi Interroganti, ossia il sistema basato sull'articolo 39 del Decreto-Legge n. 83 del 2012, che prevede agevolazioni sul pagamento degli oneri di sistema, in base all'incidenza del costo dell'energia elettrica rispetto al fatturato dell'impresa.

Tale riforma è necessaria per adeguare la realtà nazionale alle nuove linee guida della Commissione europea in materia di aiuti di stato per l'energia e l'ambiente, entrate in vigore il 1 luglio 2014, quando il sistema italiano era già in attuazione.

L'Europa, consapevole dell'impatto che i costi per il sostegno delle rinnovabili hanno sul prezzo dell'energia e sulla competitività industriale, consente infatti ai Paesi membri di adottare delle misure di agevolazione a favore dei settori manifatturieri esposti al commercio internazionale, purché rispondano a determinati criteri armonizzati.

La stessa Commissione ha, inoltre, chiesto all'Italia di modificare la struttura della tariffa usata per la raccolta degli oneri di sistema, applicata a tutti i clienti non domestici, attività su cui è al momento impegnata l'Autorità per l'energia.

L'Italia, come tutti gli altri Paesi che già avevano adottato misure di agevolazioni, ha presentato alla Commissione europea un Piano di adeguamento del sistema nazionale agli *standard* europei.

Il sostegno delle imprese energivore costituisce un tassello importante della politica nazionale ed europea per sostenere la crescita e la competitività. Come altri Paesi europei, l'Italia – che è la seconda realtà manifatturiera in Europa – deve proseguire nella strada sin qui avviata, ovviamente in conformità alla normativa europea, per evitare penalizzazioni.

In particolare, nel merito del quesito posto, è opportuno rilevare che in primo luogo dovrà essere adottata una struttura tariffaria omogenea per tutti i clienti non domestici a prescindere dal livello di tensione, superando l'attuale sistema che prevede una tariffa «degressiva» solo per i clienti in alta e altissima tensione.

Contestualmente alla modifica della tariffa, cambierà il sistema di agevolazioni con lo scopo di rafforzare il livello di agevolazione a disposizione delle imprese energivore, applicando le medesime agevolazioni solo agli oneri connessi alle rinnovabili piuttosto che a tutti gli oneri di sistema e anche al fine di continuare a promuovere l'autoproduzione e la generazione distribuita, applicando la componente variabile degli oneri sull'energia prelevata dalla rete pubblica, piuttosto che su tutto il consumo.

Tale riforma verrà in parte permessa dalla contestuale riduzione attesa di alcuni oneri che oggi gravano in bolletta. In ogni caso, le nuove agevolazioni saranno attentamente calibrate per bilanciarne gli effetti sulle varie categorie di clienti, tenendo anche conto delle possibili fluttuazioni di tutti gli oneri che gravano oggi in bolletta.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, allegato I e annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133

INTERROGAZIONI:

5-06418 Dallai: Riconoscimento, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dei contributi non versati dal gruppo Cesd Srl ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.	
5-08535 Ciprini: Contributi previdenziali non versati dalla società Cesd Srl in relazione a rapporti di collaborazione, riqualificazione dei medesimi rapporti di collaborazione ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e dell'indennità di maternità anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-09576 Simonetti: Revisione delle previsioni della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 in materia di redditi rilevanti ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti ...	131
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.40.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, allegato I e annesso.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto,

che tenta di fare una sintesi delle istanze su cui la Commissione si è impegnata negli ultimi mesi, osserva che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 presenta uno scenario irrealistico per il 2017, come, del resto, messo in luce dagli interventi di Banca d'Italia, Cortei dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito delle audizioni svolte dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Sono diversi gli impegni ai quali la relatrice richiama il Governo nella sua proposta di parere e su cui si dichiara d'accordo, quali, ad esempio, la proposta di rendere strutturali gli sgravi contributivi per i nuovi assunti, il completamento della sperimentazione di « Opzione donna » o l'approvazione del cosiddetto *Jobs Act* per il lavoro autonomo. Si tratta, tuttavia, di proposte che, di fatto, non potranno essere attuate per il fatto che i parametri macroeconomici italiani non sono quelli ottimistici che il Governo ha presentato nella Nota. Cita, ad esempio, il dato sulla disoccupazione, che, anche dando credito a quanto riportato nella medesima Nota, si attesta, strutturalmente ormai, attorno al dieci per cento. Osserva, inoltre, che su tale quadro incombe l'esito del prossimo referendum istituzionale nonché l'atteggiamento che la Commissione europea terrà sul disegno di legge di bilancio che verrà presentato a breve dal Governo.

A suo giudizio, sottolineato che l'eccessivo ottimismo nelle previsioni riguarda anche gli anni 2018 e 2019, sarebbe meglio, al fine di esprimere giudizi definitivi, aspettare che il Ministro dell'economia e delle finanze fornisca gli ulteriori dati richiesti dall'Ufficio parlamentare di bilancio ai fini della validazione delle previsioni. Alla luce di ciò, pertanto, chiede formalmente di rinviare l'espressione del parere da parte della XI Commissione.

Tiziana CIPRINI (M5S), a nome del suo gruppo, chiede di subordinare l'espressione del parere di competenza alla V Commissione all'effettiva validazione delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, richiamando gli analoghi

rinvii già decisi da altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Roberto SIMONETTI (LNA) si associa a quanto espresso dai colleghi dei gruppi di opposizione e chiede di rinviare l'espressione del parere della Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Titti DI SALVO (PD), ringraziando la relatrice per l'accurato lavoro svolto, osserva che l'espressione del parere nella seduta odierna darebbe un senso anche all'impegno e al lavoro svolto dalla XI Commissione, i cui riflessi, sottolinea, si possono cogliere anche nel recente accordo siglato dal Governo con i sindacati, che recepisce molte delle istanze sempre avanzate dalla Commissione nella sua unitarietà. Il metodo unitario, non scontato, che ha guidato spesso la Commissione nei suoi lavori, dovrebbe, a suo giudizio, essere utilizzato anche in questa sede, considerando che, al di là dei problemi formali che sono stati rilevati, il voto della XI Commissione consentirebbe alla Commissione bilancio di avere preziosi elementi da considerare nell'ambito del proprio esame. Non condividendo, pertanto, i giudizi ingenerosi formulati dai colleghi sul Ministro Padoan, osserva che, a suo avviso, non esistono ostacoli all'espressione del parere della Commissione già nella seduta odierna.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), associandosi alla proposta di rinvio dell'espressione del parere formulata dagli altri gruppi di opposizione, dichiara di non condividere l'opinione della collega Di Salvo secondo la quale sarebbe opportuno approvare il parere già nella seduta odierna. Quelli sollevati dai colleghi non sono, a suo giudizio, problemi di carattere formale, essendo stata messa in dubbio la veridicità dell'intero impianto delle previsioni del Governo. Pertanto, a suo parere, i nuovi dati che il Ministro Padoan fornirà la prossima settimana saranno utili a tutte le Commissioni parlamentari ai fini del-

l'espressione dei pareri di propria competenza.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, sottolinea che la proposta di parere della relatrice si concentra esclusivamente sulle parti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 di interesse dalla XI Commissione e non su quelle sulle quali il Ministro dell'economia e delle finanze è stato chiamato a fornire integrazioni.

Fatta questa premessa, crede che sia molto importante che la Commissione si esprima al più presto sui punti che dovrebbero essere inseriti nel disegno di legge di bilancio di prossima presentazione, di cui la Nota di aggiornamento è la necessaria premessa, anche per cercare di orientarne la redazione nel senso auspicato dalla Commissione medesima nel corso dei suoi lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si dichiara consapevole del fatto che i dati alla base della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 siano stati oggetto di critica, osservando, tuttavia, che la XI Commissione è competente su specifici profili del documento.

Alla luce di tale premessa, pertanto, ritiene opportuno che l'espressione del parere abbia luogo nella seduta odierna, proprio perché le osservazioni, riassumendo il lavoro collettivo fatto dalla Commissione, possano influenzare il Governo nella redazione del disegno di legge di bilancio, che la Camera voterà, in prima lettura, prima della data del *referendum* costituzionale.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo per dichiarazioni di voto, osserva che le giustificazioni addotte dalla maggioranza a supporto del voto immediato sulla proposta di parere non lo convincono, anche perché le disposizioni che dovrebbero essere inserite nel disegno di legge di bilancio, quali quelle relative alla cosiddetta APE, non sono riconducibili al

lavoro della Commissione che, anzi, al tema della flessibilità ha dato ben altra impostazione, sintetizzata nei contenuti della proposta di legge C. 857, di cui è primo firmatario il presidente Damiano. Anche il più volte richiamato accordo siglato tra Governo e sindacati non riveste — a suo avviso — alcun significato, in quanto il suo contenuto non è stato ufficialmente portato alla conoscenza della Commissione, i cui componenti sono costretti a ricorrere alla stampa per valutarne la portata. Alla luce di tali premesse, annuncia che non parteciperà al voto, in quanto, se fosse costretto ad esprimersi, voterebbe contro la proposta di parere della relatrice.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo per dichiarazioni di voto, esorta la Commissione a non piegarsi ai *diktat* del Governo e a pretendere, per esempio, che la flessibilità pensionistica prevista nel disegno di legge di bilancio segua il modello delineato dalla proposta di legge Atto Camera n. 857, all'esame della Commissione e non quello proposto dall'Esecutivo, che pretende che i lavoratori si indebitino per potere accedere al pensionamento.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo per dichiarazioni di voto, fa presente di non essere d'accordo con la collega Di Salvo, che si dichiara soddisfatta dell'accordo tra Governo e sindacati, che costringerà, tra l'altro, i lavoratori a contrarre debiti per potere accedere al pensionamento. Oltre tutto, non crede che tale impostazione possa essere considerata il frutto del lavoro della XI Commissione, perché altrimenti se ne dissocierebbe. Condivide, invece, le affermazioni del collega Simonetti, che auspica una presa di posizione netta della Commissione a favore del lavoro effettivamente svolto sulla flessibilità o sul completamento della sperimentazione di « Opzione donna ». Oltre tutto, a suo parere, la Commissione bilancio è perfettamente a conoscenza degli orientamenti della XI Commissione e l'eventuale slittamento nell'espressione del parere non potrà influire sul suo lavoro.

Tiziana CIPRINI (M5S), a nome del suo gruppo, preannuncia che i colleghi del Movimento 5 Stelle non parteciperanno al voto sulla proposta di parere, per non ridursi a meri passacarte al servizio del Governo e per non contribuire alla consegna alle banche e alle assicurazioni anche del primo pilastro della previdenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06418 Dallai: Riconoscimento, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dei contributi non versati dal gruppo Cesd Srl ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.

5-08535 Ciprini: Contributi previdenziali non versati dalla società Cesd Srl in relazione a rapporti di collaborazione, riqualificazione dei medesimi rapporti di collaborazione ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e dell'indennità di maternità anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi DALLAI (PD), firmatario dell'interrogazione n. 5-06418, ringraziando la sottosegretaria per l'eshaustività della risposta, ritiene di dovere puntualizzare il carattere paradossale della vicenda, in cui la società Cesd Srl, prima nella fase di liquidazione e poi nella fase di fallimento, ha continuato a offrire i propri servizi al pubblico, mentre gli ex dipendenti stentano a farsi riconoscere i propri diritti. Riconosce che è compito del legislatore trovare il modo migliore per garantire ai lavoratori il riconoscimento di quanto loro sarebbe dovuto, anche se si tratta di figure professionali atipiche, che operano nel settore privato, ma la cui importanza nel settore della formazione dei giovani deve essere, a suo giudizio, riconosciuta. Esorta, pertanto, il Governo e il Parlamento a seguire la vicenda fino a che i diritti acquisiti da tali lavoratori non troveranno pieno soddisfacimento.

Tiziana CIPRINI (M5S), firmataria dell'interrogazione n. 5-08535, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta della sottosegretaria e sottolinea che la gran parte dei lavoratori interessati è costituita da donne con figli, a cui è stato negato il diritto, non solo, all'indennità di disoccupazione, ma anche all'indennità di maternità. Stigmatizza il fatto che, nonostante il fallimento della società Cesd Srl e le ripetute denunce da parte dei lavoratori, la società continui di fatto ad operare e fare assunzioni, sia pure con la nuova denominazione Stadium Srl, sempre riconducibile alla medesima proprietà e con i medesimi collaboratori. Chiede, pertanto, al Governo di continuare a vigilare sull'operato di tale nuova azienda che, come risulta dalle notizie acquisite, continua a non rispettare gli impegni presi con il sindacato sulla stabilizzazione del personale.

5-09576 Simonetti: Revisione delle previsioni della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 in

materia di redditi rilevanti ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta della sottosegretaria, che non reca tutti gli elementi da lui richiesti, alla luce di una corretta lettura della circolare n. 195 del 2015. Pur ammettendo che i refusi menzionati dalla sottosegretaria siano stati corretti dal recente messaggio dell'INPS n. 4023, pubblicato il 5 ottobre 2016, osserva che il sito *internet* dell'Istituto continua a chiedere le medesime informazioni ai pensionati ai fini dell'erogazione delle prestazioni. Se anche tali dati non fossero utilizzati dall'Istituto, comunque, rimarrebbe un ingiustificato onere a carico dei cittadini, che,

oltre tutto, dimostra l'inadeguatezza dell'attuale *governance* dell'INPS. Esorta, pertanto, il suo presidente, prof. Tito Boeri, a smettere di pretendere di ricoprire ruoli che non gli competono per concentrarsi sulla necessità di fare funzionare al meglio l'Istituto di previdenza e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei cittadini.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis, allegato I e annesso).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis), l'annesso, recante la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e l'allegato I, comprendente le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali;

considerato che la Nota reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica, che tiene conto dell'evoluzione del quadro economico e geopolitico e dell'esigenza di produrre maggiori sforzi per il rilancio degli investimenti e per le emergenze che il Paese è chiamato ad affrontare in seguito ai recenti eventi sismici e ai forti flussi di immigrazione;

osservato che, alla luce del nuovo contesto economico internazionale, che presenta maggiori criticità rispetto al momento di approvazione del Documento di economia e finanza 2016, sono state riviste al ribasso la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 e per il 2017;

condivisa la scelta dell'Esecutivo, che, a fronte del mutato quadro internazionale e dei segnali di rallentamento della domanda interna, ha stabilito di adottare un'impostazione della politica di bilancio decisamente orientata alla crescita, soprattutto in termini di composizione della manovra per il triennio 2017-2019;

rilevato, in particolare, che, in tale ottica, l'Esecutivo, pur continuando nel processo di consolidamento della finanza pubblica, intende rimodulare la propria politica di bilancio dando priorità agli interventi sulle spese e sulle entrate che favoriscono investimenti e produttività e utilizzando pienamente i margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo;

considerato che, sul versante della finanza pubblica, l'esigenza di rafforzare le misure di stimolo all'economia si traduce in un rallentamento del percorso di consolidamento fiscale, che non inficia tuttavia la progressiva convergenza verso gli obiettivi di riduzione dell'indebitamento;

rilevato che l'andamento meno favorevole dell'economia e gli orientamenti di politica economica del Governo si riverberano anche sull'avvio del processo di riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che dovrebbe avere inizio a partire dal prossimo esercizio e proseguire con maggiore rapidità negli anni successivi;

segnalato che, in linea con i contenuti della manovra per il 2016, anche nella prossima legge di bilancio l'intervento quantitativamente più rilevante sarà costituito dalla cancellazione dell'incremento delle aliquote IVA previsto dalla legislazione vigente;

rilevato che, con riferimento agli altri interventi, la Nota evidenzia che nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica l'azione del Governo si concen-

trerà su misure di stimolo dell'economia e di rafforzamento della dotazione infrastrutturale del Paese attraverso l'incremento degli investimenti pubblici, interventi per l'innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali, nonché misure di rafforzamento del *welfare*, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano;

osservato altresì che nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa alla Nota, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del prodotto interno lordo per il prossimo anno e, conseguentemente, ad incrementare l'indebitamento netto nell'anno 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro, da destinare alla realizzazione degli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto scorso e di un piano organico di messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché all'impostazione di una politica di ampio respiro nella gestione dell'immigrazione;

evidenziato che la ripresa della crescita economica registrata a partire dal 2014 è stata accompagnata da un progressivo miglioramento dei dati relativi all'occupazione, che hanno fatto segnare una sensibile crescita rispetto alla fase più critica del settembre 2013, pur non essendo stati ancora raggiunti i livelli toccati, prima del manifestarsi degli effetti della crisi, nell'aprile 2008;

rilevato che, su base programmatica, il tasso di disoccupazione, scontando gli effetti delle misure programmate, scenderebbe al 10,8 per cento nell'anno 2017, al 10,3 per cento nell'anno 2018 e al 9,9 per cento nell'anno 2019, mentre il tasso di occupazione dei soggetti tra 15 e 64 anni di età crescerebbe con un ritmo costante, raggiungendo il 57,8 per cento nel 2017, il

58,2 per cento nel 2018 e il 58,6 per cento nel 2019;

considerato che, nonostante tali progressi, occorre compiere ulteriori sforzi per promuovere il consolidamento della crescita dell'occupazione, in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020;

sottolineato che, alla luce delle più accreditate valutazioni elaborate con riferimento all'andamento dell'occupazione, alla crescita registrata a partire dal 2015 hanno contribuito in modo predominante le misure di decontribuzione previste dalla legge di stabilità 2015, prolungate e rimodulate dalla legge di stabilità 2016;

segnalata, quindi, l'esigenza che, nell'ambito della prossima legge di bilancio, il Governo individui misure strutturali di decontribuzione da applicare in relazione ai nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a decorrere dall'anno 2017, prestando particolare attenzione alla creazione di nuovi posti di lavoro per le donne e nelle regioni del Mezzogiorno;

preso atto di quanto rappresentato, nel corso dell'audizione svolta il 4 ottobre 2016 presso la V Commissione bilancio della Camera, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sui risultati della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie da destinare all'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nel Mezzogiorno nell'anno 2017;

ricordato, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2015, nell'introdurre la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2015, ha soppresso l'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che attribuiva sgravi contributivi particolarmente rilevanti ai datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che avessero assunto, con con-

tratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo;

vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 2016 sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 dell'Italia (2016/C 299/01), che, al numero 4, sollecita il nostro Paese: ad attuare la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando l'efficienza dei servizi per l'impiego; a incentivare al lavoro le persone che costituirebbero la seconda fonte di reddito nell'ambito del nucleo familiare; a adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e a rivedere e razionalizzare la spesa sociale;

ritenuto che, anche alla luce di tale raccomandazione, assume carattere strategico il completamento della transizione verso il nuovo assetto istituzionale del sistema dei servizi per il lavoro, con la destinazione di un ammontare crescente di risorse alle politiche attive del lavoro, che storicamente hanno beneficiato di stanziamenti di gran lunga inferiori rispetto a quelli destinati ad altre finalità, in modo da assicurare percorsi più efficaci per l'ingresso e la ricollocazione nel mondo del lavoro;

rilevato che la Nota richiama le innovazioni introdotte nella manovra finanziaria dello scorso anno con riferimento alla detassazione dei salari di produttività, segnalando che per la prossima legge di bilancio è allo studio un rafforzamento della detassazione dei premi di risultato;

considerato che, nell'ambito dello scenario programmatico, si evidenzia che nella prossima manovra di bilancio saranno introdotte, tra l'altro, misure volte a favorire la crescita attraverso la riduzione del carico fiscale e contributivo per le imprese e a promuovere l'aumento degli investimenti privati e della produttività, con positive ricadute sul mercato del lavoro;

espresso particolare apprezzamento per il fatto che, con riferimento alla materia pensionistica, la Nota segnali che sono allo studio misure da inserire nella prossima legge di bilancio per il rafforzamento delle pensioni più basse, per il finanziamento di canali di flessibilità pensionistica, anche con riferimento alla previdenza complementare, per il riconoscimento previdenziale dei lavori usuranti e per lo stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento del Piano di contrasto alla povertà;

evidenziato che tale impegno raccoglie le sollecitazioni avanzate in tutti i pareri approvati dalla Commissione lavoro nel corso della presente legislatura con riferimento ai documenti di programmazione economica, che hanno segnalato l'esigenza di promuovere l'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico;

richiamati gli approfondimenti di carattere tecnico svolti dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare;

ricordato, da ultimo, che la risoluzione n. 6-00244 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016, al termine dell'esame del Documento di economia e finanza 2016, ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel medesimo Documento, interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche con la previsione di ragionevoli penalizzazioni, nonché interventi, anche selettivi, in particolare nei casi di disoccupazione involontaria e di lavori usuranti;

ritenuto, a tale riguardo, che nella definizione degli interventi da inserire nella prossima legge di bilancio debbano essere recepiti gli indirizzi contenuti nel

verbale siglato il 28 settembre 2016 da Governo, CGIL, CISL e UIL, a seguito di una lunga e approfondita discussione sulle problematiche aperte in campo previdenziale;

considerato che il Governo ha assicurato che agli interventi in materia previdenziale nel prossimo triennio saranno destinati, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, circa 6 miliardi di euro;

valutato che nelle misure che verranno adottate dovranno considerarsi anche adeguati interventi in favore dei lavoratori impiegati in lavori gravosi;

osservato che, in linea con le assicurazioni fornite al riguardo dai rappresentanti del Governo, gli interventi individuati nel verbale siglato da Governo e sindacati dovranno essere affiancati, nell'ambito della legge di bilancio per il prossimo triennio, da un ottavo e definitivo provvedimento di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento introdotti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

reputato che tale intervento possa essere agevolmente realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le somme che, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, non risultano utilizzate nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

ritenuto che, una volta acquisiti gli esiti della conferenza di servizi chiamata a individuare le somme non utilizzate nell'ambito degli stanziamenti destinati ai precedenti interventi di salvaguardia, la platea dei soggetti da salvaguardare possa essere stabilita sulla base di quanto previsto nella proposta di legge Atto Camera n. 3893, attualmente all'esame della XI Commissione;

osservato che, per quanto riguarda il lavoro pubblico, la Nota evidenzia che nel

2016 la spesa per redditi da lavoro dipendente a carico delle pubbliche amministrazioni è tornata a crescere su base nominale di circa un punto percentuale, ponendo fine a una fase di riduzione avviatasi nel 2011;

segnalato che il quadro complessivo delineato dalla Nota conferma la progressiva riduzione dell'incidenza sul prodotto interno lordo delle spese per redditi da lavoro sostenute dalle amministrazioni pubbliche, che passerebbe dal 9,7 per cento del 2016 al 9 per cento nel 2019;

rilevato che, nella premessa della Nota, il Ministro dell'economia e delle finanze evidenzia che dopo sei anni di blocchi, resi necessari dalla drammaticità della crisi, si procederà al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, con l'obiettivo di valorizzare il merito e favorire l'innalzamento della produttività, in modo da contribuire all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

ritenuto che la ripresa della contrattazione nel pubblico impiego rappresenti una importante opportunità per una piena valorizzazione dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche, anche in vista del conseguimento degli obiettivi di rinnovamento, semplificazione e qualificazione dell'azione di tali amministrazioni;

preso atto che la Nota indica che, a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, il Governo intende confermare come collegati alla decisione di bilancio i provvedimenti già indicati nei precedenti documenti programmatici;

considerato, in particolare, che in tali documenti si indicano come collegati il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n. 2233), nonché il disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi

sociali, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (Atto Senato n. 2494),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si richiami l'opportunità di individuare, nell'ambito degli interventi volti a ridurre il carico contributivo, indicati nello scenario programmatico, misure permanenti di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, promuovendo in particolare l'applicazione in via strutturale di sgravi contributivi selettivi per i nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche attraverso una loro rimodulazione atta a promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro stabili e di qualità, specialmente per le donne e nelle regioni del Mezzogiorno;

si segnali l'opportunità che le misure in materia previdenziale da inserire nella prossima legge di bilancio siano definite sulla base degli indirizzi contenuti nel verbale siglato il 28 settembre 2016 da Governo e sindacati e nelle sue successive integrazioni e che ad esse si accompagnino:

a) un nuovo e definitivo intervento di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento introdotti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, da finanziare a valere sulle somme non utilizzate nell'ambito degli stanziamenti destinati ai precedenti interventi di salvaguardia;

b) misure per il completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, relativa alla cosiddetta « opzione donna », nei limiti delle risorse che risultino non utilizzate a seguito del monitoraggio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016;

si rappresenti l'esigenza che, in linea con l'impegno contenuto nella Nota relativo alla previsione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà, nel quadro della prossima manovra di bilancio sia definito un percorso per la progressiva definizione delle risorse destinate nei prossimi anni ad una misura nazionale di contrasto della povertà, che ne garantisca la portata universalistica, in favore dei soggetti e dei nuclei familiari che versino in condizioni di povertà;

nel quadro delle misure volte a rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori autonomi, in linea con quanto previsto dal disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, si segnali l'esigenza di rendere definitivo il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua progressiva riduzione e di una sua tendenziale equiparazione a quella prevista per la generalità dei lavoratori autonomi;

con riferimento alla materia del pubblico impiego, si rappresenti l'esigenza di promuovere una riflessione in ordine al progressivo superamento delle limitazioni al *turn over* e alla razionalizzazione dei vincoli previsti per la spesa di personale anche per quanto riguarda gli enti territoriali, promuovendo al contempo interventi volti a favorire la qualificazione del personale e una migliore allocazione della spesa, in linea con gli obiettivi di rafforzamento della qualità e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni perseguiti dalla riforma avviata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.

ALLEGATO 2

5-06418 Dallai: Riconoscimento, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dei contributi non versati dal gruppo Cesd Srl ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.

5-08535 Ciprini: Contributi previdenziali non versati dalla società Cesd Srl in relazione a rapporti di collaborazione, riqualificazione dei medesimi rapporti di collaborazione ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e dell'indennità di maternità anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni degli Onorevoli riguardano entrambe il mancato versamento da parte del gruppo Cesd Srl dei contributi previdenziali ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione e di maternità nei confronti dei lavoratori con rapporto di collaborazione.

Al riguardo, è opportuno precisare, in via preliminare, che, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*), il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. Il medesimo decreto ha, tra l'altro, introdotto nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione.

In particolare, l'articolo 15 del predetto decreto ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015 – in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 – una nuova indennità di disoccupazione mensile (cosiddetta DIS-COLL) rivolta ai collaboratori coordinati e conti-

nuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Possono beneficiare dell'indennità tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Per beneficiare dell'indennità occorre, oltre lo stato di disoccupazione, che il soggetto interessato possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro e la data della cessazione stessa.

Occorre, inoltre, che il soggetto interessato possa far valere nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro almeno un mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia un determinato rapporto reddituale.

Ciò detto, con riferimento alla situazione debitoria del gruppo Cesd Srl nei confronti dell'INPS per l'omesso versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri collaboratori, l'istituto, a seguito di verifiche negli archivi della gestione separata, ha reso noto che, allo stato attuale:

i crediti già transitati a Equitalia per la riscossione ammontano complessivamente a euro 27.226.588,00 (di cui 23.532.431,00 per contributi e 3.697.156,47 per sanzioni);

i crediti in fase di trasferimento a, Equitalia), per l'anno 2015, ammontano a euro 2.080.727 (di cui euro 1.947.787,00 per contributi ed euro 132.9400 per sanzioni);

i crediti in fase di accertamento amministrativo per l'anno 2016 ammontano a euro 389.124,00.

Pertanto, alla luce della situazione di irregolarità contributiva del gruppo, l'Inps non ha potuto erogare la DIS-COLL ai tutors e ai collaboratori per i quali, peraltro, risulta inapplicabile – in quanto iscritti alla Gestione separata – il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, come da ultimo precisato nella circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015.

Inoltre da informazioni acquisite presso il Ministero della giustizia, risulta che il 17 marzo scorso il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della

Cesd Srl; nell'ambito di tale fallimento, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma ha comunicato che è pendente un procedimento penale per il quale le indagini sono tuttora in corso e coperte da segreto investigativo.

Con specifico riferimento al quesito inerente alla possibilità che la DIS-COLL possa essere riconosciuta anche qualora sussistano irregolarità contributive da parte dell'impresa, occorre precisare che ogni iniziativa in tal senso non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.

Da ultimo, informo dalle verifiche ispettive sinora svolte sono emerse potenziali anomalie nella gestione dei rapporti di lavoro e nelle tipologie contrattuali utilizzate dall'impresa. Segnalo, tuttavia, che nel corso dell'accertamento, la società ha mostrato un atteggiamento collaborativo chiedendo in diverse occasioni l'apertura di una procedura di conciliazione monocratica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, al fine di rendere più celere il soddisfacimento dpi crediti dei lavoratori e il conseguente recupero contributivo.

ALLEGATO 3

5-09576 Simonetti: Revisione delle previsioni della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 in materia di redditi rilevanti ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione in parola non posso che ribadire quanto dichiarato ieri dal Ministro Poletti in Assemblea durante lo svolgimento del *question time*.

Con la circolare 195 del 2015 l'Inps, nel fornire indicazioni sulle modalità di acquisizione dei redditi necessari per il calcolo delle prestazioni collegate al reddito non ha introdotto alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 del 1995.

La circolare, infatti, specifica alla Tabella 1 – rilevanza 11 – l'applicazione alle pensioni di reversibilità dell'articolo 1, comma 41, della legge citata, in base al quale – ai fini del calcolo – si tiene conto unicamente dei redditi del titolare assoggettabili ad IRPEF, tra cui non rientrano,

a titolo di esempio, gli interessi bancari, postali, dei titoli di Stato, ed in generale i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva dell'IRPEF.

Il refuso evidenziato dagli interroganti era, in realtà, contenuto nell'allegato 1 alla circolare, ma non ha mai influito sulla erogazione delle pensioni di reversibilità ai superstiti. Come precisato con un comunicato stampa del 28 settembre, le procedure informatiche seguite dall'istituto, infatti, hanno sempre correttamente applicato le disposizioni di legge, peraltro, come dicevo prima, richiamate dal testo della circolare.

Da ultimo rappresento che l'INPS, con messaggio n. 4023 di ieri 5 ottobre, ha provveduto a comunicare un messaggio di *errata corrige* dell'allegato alla circolare.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09681 Burtone: Iniziative per scongiurare il declassamento dell'ospedale di Militello Val di Catania	141
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	143
5-09682 Nicchi: Deroga alla protezione brevettuale per i nuovi farmaci antivirali per l'epatite C .	142
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	145
5-09683 Di Vita: Riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana	142
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano	142

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-09681 Burtone: Iniziative per scongiurare il declassamento dell'ospedale di Militello Val di Catania.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, dichiara l'impossibilità di ritenersi pienamente soddisfatto della risposta in quanto, pur consapevole dell'autonomia regionale, avrebbe auspicato una posizione più definita da parte del Governo. Ritiene infatti che non sia possibile

negare la condizione di disagio per gli abitanti di quei territori in cui, a causa delle carenze della rete stradale e delle difficoltà orografiche, si trovano ad impiegare più di un'ora per raggiungere una struttura di pronto soccorso. Auspica pertanto un impegno forte e determinato per scongiurare il declassamento di strutture ospedaliere operanti in aree disagiate.

5-09682 Nicchi: Deroga alla protezione brevettuale per i nuovi farmaci antivirali per l'epatite C.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marisa NICCHI (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto non ravvisa nella risposta la necessaria determinazione ad affrontare un problema di estrema rilevanza, sottolineando che un eventuale vuoto normativo può essere colmato con opportune iniziative legislative. Apprezza in ogni caso la seconda parte della risposta, in cui viene effettuata un'apertura in relazione alle proposte alla base dell'atto di sindacato ispettivo. Segnala in proposito che anche la Federazione degli ordini dei medici ha posto in evidenza l'oggettiva discriminazione insita in un'erogazione contingentata di farmaci salva vita e l'enorme sproporzione che si registra tra il prezzo di produzione e quello di vendita. Osservando che quello dei nuovi farmaci antivirali per l'epatite C rappresenta un caso emblematico delle politiche di razionamento delle possibilità di cura, dichiara che continuerà ad incalzare il Governo per raggiungere una soluzione soddisfacente.

5-09683 Di Vita: Riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana.

Giulia DI VITA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta osservando che l'atto adottato dalla regione Sicilia appare un semplice documento metodologico.

Rileva che la riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana, attesa da oltre tre anni, appare un obiettivo irrealizzabile in tempi ragionevoli. Dichiara pertanto di non comprendere su quali basi potrà essere effettuato il piano di assunzioni e stabilizzazioni preannunciato dal presidente Crocetta, paventando il rischio di uno « scarico di responsabilità » sul Governo nazionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 6 ottobre 2016.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 16.40.

ALLEGATO 1

5-09681 Burtone: Iniziative per scongiurare il declassamento dell'ospedale di Militello Val di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto ministeriale 70/2015, nel programmare una riqualificazione sostenibile dei servizi sanitari regionali, prevede un modello di cooperazione tra le strutture erogatrici che devono avere ruoli definiti, sulla base di specifiche caratteristiche (cd. standard: bacino di utenza, volumi di attività erogati, esiti delle cure).

Come è noto, la competenza in materia di organizzazione sanitaria è affidata all'autonomia regionale, quindi la Regione ha piena facoltà di definire le caratteristiche (reparti, posti letto, ruolo nella rete ecc.) delle strutture che compongono la rete dell'emergenza-urgenza e la rete ospedaliera.

Le amministrazioni centrali, infatti, verificano, nel pieno rispetto dell'autonomia regionale, l'adesione agli standard previsti dal decreto ministeriale 70/2015 e non le scelte organizzative proprie della Regione (ad esempio: potenziare/depotenziare un presidio ospedaliero, chiudere un reparto piuttosto che un altro).

Infatti, il Tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione del decreto ministeriale 70/2015 valuta il rispetto dello standard del numero di posti letto, il possesso dei requisiti da parte delle strutture della rete (esempio: verifica che la struttura classificata come DEA di II livello abbia il servizio di radiologia nell'arco delle 24h) nonché il rispetto degli standard dei volumi ed esiti.

La Regione Sicilia, infatti, ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera,

ha presentato diversi documenti relativi alla programmazione dell'assetto della rete ospedaliera.

Dopo un lungo *iter* istruttorio, caratterizzato da un copioso scambio di corrispondenza e un confronto tra le parti coinvolte, il Tavolo tecnico di monitoraggio del decreto ministeriale n. 70 del 2015 (che, giova ricordare, è composto da Regioni, Amministrazioni Centrali e Agenas), ha chiesto alla Regione delle integrazioni – che devono essere ricomprese nell'atto regionale – concernenti la necessità di adeguamento agli standard delle strutture complesse relative ad alcune discipline (esempio: chirurgia generale e ostetricia e ginecologia), la necessità di programmare la chiusura dei punti di primo intervento attraverso la riorganizzazione delle rete territoriale entro il 2017 e la necessità di tener conto della situazione dell'ISMETT.

Con particolare riguardo alla provincia di Catania, il Piano di riorganizzazione elaborato dalla Regione Sicilia prevede che gli « spoke » saranno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Catania e il Presidio Ospedaliero di Caltagirone. Vengono previsti gli Ospedali riuniti con i Presidi Ospedalieri « Maria SS. Addolorata » di Biancavilla e « SS. Salvatore » di Paternò, il cui Pronto Soccorso sarà allocato nello stabilimento di Biancavilla. Il presidio ospedaliero di Bronte, in questa proposta viene configurato come ospedale di zona particolarmente disagiata, garantirà le prime cure di stabilizzazione nell'ambito emergenza. I Presidi Ospedalieri « S. Giovanni di Dio, S. Isidoro » di Giarre e « Basso Ragusa Mario » di Militello,

strutture con accessi in pronto soccorso inferiori agli standard, vengono riconvertiti in strutture territoriali.

Svolte queste considerazioni, ribadisco che nell'ambito della propria autonomia in materia di programmazione sanitaria, la Re-

gione Sicilia può adottare sicuramente le modifiche che ritenga utili al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, anche dopo le fasi di consultazioni e di confronto, fatto salvo il rispetto degli standard previsti nel decreto ministeriale n. 70 del 2015.

ALLEGATO 2

5-09682 Nicchi: Deroga alla protezione brevettuale per i nuovi farmaci antivirali per l'epatite C.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli On.li interroganti per avere posto una questione di indubbia importanza ed attualità.

Al proposito, evidenzio, in via del tutto preliminare, che lo strumento della « licenza obbligatoria » è stato previsto dall'Accordo TRIPs, adottato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio a Marrakech il 15 aprile 1994 – ratificato dall'Italia con 29 dicembre 1994, n. 747 – ed è volto ad individuare le condizioni, attraverso le quali è consentito l'uso di un brevetto senza il consenso del suo titolare.

Nello specifico, l'articolo 31 del predetto Trattato individua le condizioni, soddisfatte le quali, è consentito l'uso di un brevetto senza il consenso del suo titolare, disponendo, tra l'altro, che « qualora la legislazione di un (Stato) Membro consenta altri usi dell'oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della Pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati » (...), « l'uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un Membro può derogare a questo requisito nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale ». In tale ipotesi, il titolare, che deve essere tempestivamente informato, riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione. La citata legge n. 747 del 1994 ha delegato il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla

sua entrata in vigore, norme finalizzate all'adeguamento della legislazione nazionale in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo TRIPs. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 1, individua quali principi e criteri direttivi per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 – in materia di brevetti per invenzioni industriali – la « previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti, senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPs ».

Va, a questo punto segnalato, che il successivo decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, recante adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo TRIPs, all'articolo 17, ha previsto che la licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione possa essere concessa, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta, a limitate condizioni, e cioè: qualora il titolare del brevetto non abbia attuato l'invenzione brevettata o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, ovvero qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Pertanto, la norma nazionale non contiene alcun riferimento specifico alle sopra indicate condizioni – individuate dall'Accordo TRIPs – in presenza delle quali può essere concesso l'uso di un brevetto senza il consenso del titolare; né alcun cenno alla « licenza obbligatoria » si rinviene nel successivo decreto legislativo n. 30/2005, recante « Codice della pro-

prietà industriale» dal momento che il relativo articolo 70 riporta, pedissequamente, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 1996.

Alla luce di quanto sopra, emerge, con ogni evidenza, che l'attuale assetto normativo nazionale non consente l'uso dell'oggetto di un brevetto, senza il consenso del titolare in ipotesi diverse dalla mancata attuazione del brevetto o dall'attuazione in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

Ciò premesso, non vi è dubbio che la tematica che ci occupa presenta per il Ministero della salute profili di oggettivo rilievo ed interesse, soprattutto per la potenziale portata in termini di salute

pubblica; attesa, peraltro, la delicatezza della questione – nella quale vengono a confronto, ribadisco, il diritto alle terapie farmacologiche e il diritto alla tutela brevettuale – si ritiene che la tematica vada attentamente approfondita, alla luce della normativa nazionale, europea ed internazionale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali interessate nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tale approfondimento dovrà, in particolare, riguardare il tema se l'epatite C, ovvero altra grave e diffusa patologia, la cui terapia richieda, allo stato, un rilevante costo per il SSN, possa essere ricondotta nel concetto di « emergenza nazionale ».

ALLEGATO 3

5-09683 Di Vita: Riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 46 del 14 gennaio 2015, recante « Riqualficazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera – territoriale della Regione Siciliana », è stato preso in esame tenendo con o dell'intervenuto decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 « Regolamento recante definizione egli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera », il quale ha definito i nuovi standard per la riorganizzazione della rete ospedaliera, concepita come « Rete dell'emergenza-urgenza ospedaliera territoriale ».

In data 29 luglio 2016, la regione Sicilia ha trasmesso le informazioni richieste nel corso di un precedente incontro del 27 luglio presso il Ministero della salute, descrivendo come intende programmare l'assetto della propria rete ospedaliera, le quali sono state prese in esame il successivo 3 agosto, dal Tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015.

Per quanto riguarda le attività espletate dalla Regione Sicilia negli ambiti della propria autonomia, l'Assessorato Regionale della Salute ha segnalato che nei mesi scorsi le Aziende Sanitarie della regione Sicilia sono state impegnate nella revisione degli atti aziendali, i quali, sottoposti al controllo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2009 sono stati successivamente validati dalla Giunta Regionale di Governo e formalmente approvati dall'Assessore Regionale della Salute.

L'adozione degli stessi atti da parte delle Aziende Sanitarie della Regione, ha, nei fatti, determinato una prima riduzione delle Unità Operative Complesse rispetto a

quanto previsto dal Decreto Assessoriale n. 46/2015 del 14 gennaio 2015; di ciò si è dato conto con il decreto dell'Assessore Regionale per la Salute n. 1188 del 29 giugno 2016 « Modifica del D. A. n. 46 del 14 gennaio 2015 a seguito dell'approvazione degli atti aziendali ».

Pertanto il D.A. n. 1188/2016 rappresenta un primo « step » organizzativo alla luce dei nuovi atti aziendali, ed è da intendersi come un mero atto ricognitivo, volto a rappresentare, in maniera sinottica, i nuovi assetti aziendali.

Lo stesso provvedimento, per sua natura, non ha alcuna valenza di atto costitutivo, intendendosi per tale i decreti assessoriali di approvazione dei singoli atti aziendali.

Né, tantomeno, per le medesime considerazioni, il D. A. n. 1188/2016 può intendersi come atto programmatico, in quanto il documento di programmazione, volto all'allineamento della rete ospedaliera agli standard organizzativi del decreto ministeriale n. 70 del 2015, nonché alla razionalizzazione ed all'efficientamento complessivo del sistema, verrà definito nei tempi fissati col Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo per il triennio 2016-2018, con apposito provvedimento, come peraltro esplicitato nelle premesse e all'articolo 2 dello stesso decreto, e seguendo il previsto, necessario iter amministrativo, che coinvolge le Conferenze dei Sindaci, le Commissioni ex articolo 6 CCNL Sanità, la Commissione legislativa regionale e la Giunta Regionale di Governo.

Al fine di avviare la nuova programmazione regionale, l'Assessorato Regionale per la Salute ha elaborato « il documento

metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell'emergenza – urgenza della Regione Siciliana ai sensi del decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 », nel contesto del quale si è operata una attenta rivalutazione dell'assetto programmato con il D. A. n. 46/2015, onde classificare le strutture ospedaliere secondo i livelli di complessità crescente e le indicazioni del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, relative alla popolazione residente nel bacino di riferimento, al numero di accessi appropriati previsti ed alla distanza dal Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di riferimento.

Il 3 agosto 2016, in sede di Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, è avvenuta la prima verifica di detto documento metodologico.

Al momento attuale, gli esperti dell'Assessorato stanno rivalutando e perfezionando, sempre alla luce del decreto ministeriale n. 70 del 2015, la rete della rianimazione e delle terapie intensive.

Completate tali attività sarà avviata la definizione dettagliata della rete dell'emergenza-urgenza e quindi della rete ospedaliera.

Una volta definita la bozza di piano la stessa sarà sottoposta, secondo la rispettiva competenza, alle istituzioni ed organismi previsti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi.

Da ultimo ricordo che, per quanto riguarda gli aspetti legati alle tematiche relative al personale sanitario, si stanno svolgendo, nell'ambito delle attività legate al « Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del DM 70/2015 » incontri tra i gruppi di lavoro per definire gli aspetti tecnici a supporto delle istruttorie per la valutazione dei fabbisogni di personale trasmessi dalle Regioni. In particolare, è in fase di ultima definizione la metodologia per le attività di specialistica ambulatoriale con riferimento al personale medico e, in generale, i parametri di valutazione relativi alle attività del personale medico e del personale infermieristico (ed OSS).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	164

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate (<i>Esame e rinvio</i>)	152
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	155
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09678 Gallinella: Assegnazione dei contributi a valere sulla misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino	159
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	166
5-09679 Terrosi: Riequilibrio delle quote di produzione del pecorino romano DOP	160
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-09680 Zaccagnini: Riattivazione del progetto BEENET e sulla crisi del settore dell'apicoltura .	160
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	168

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 9.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 4 ottobre, il relatore, on. Cova, ha svolto la relazione

introduttiva e si è riservato di presentare una proposta di parere in una successiva seduta.

Paolo COVA (PD), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole che è stata trasmessa ai membri della Commissione già nella giornata di ieri (*vedi allegato 1*). Ringrazia i colleghi per gli spunti e i suggerimenti che gli sono pervenuti, che in parte ha potuto recepire nella sua proposta di parere.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) dopo aver annunciato che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, sulla Nota di aggiornamento al DEF 2016 (*vedi allegato 2*), sottolinea che, considerato che la Commissione Bilancio ha incaricato l'Ufficio parlamentare di bilancio di verificare alcuni dati contenuti nella Nota, sarebbe opportuno rinviare l'espressione del parere ad una seduta successiva, onde evitare il rischio che la Commissione si pronunci su un testo che potrebbe non essere quello definitivo. Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Massimo FIORIO, *presidente*, fa presente che l'orientamento della maggioranza della Commissione è nel senso di esprimersi sulla Nota di aggiornamento al DEF nella seduta odierna.

Monica FAENZI (Misto-ALA-MAIE) fa presente che sarebbe stata sua intenzione presentare, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere rispetto a quella del relatore e che a tale intenzione non ha più dato corso. Si riconosce infatti nel parere presentato dal relatore che ha indicato tra le questioni di massima rilevanza per il settore agricolo e delle quali si auspica una pronta risoluzione anche quella del pagamento dei premi alle imprese ippiche. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), rileva preliminarmente che la Commis-

sione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 2016 che, come è noto, è un atto di estrema rilevanza politica ed economica. Il provvedimento delinea, infatti, le linee strategiche che il Governo seguirà per il prossimo anno per raggiungere, in linea con le previsioni economiche ivi prefigurate, gli obiettivi di stabilizzazione dei saldi di finanza pubblica e di crescita reale del Paese.

Nel 2015, l'agricoltura italiana (con silvicoltura e pesca) ha registrato una crescita più robusta di quella dell'economia nazionale considerata nel suo complesso: il suo valore aggiunto nel 2015 si è attestato sui 33 miliardi di euro (valori nominali) e la crescita rispetto al 2014 è stata del 5,6 per cento in valore.

Gli ultimi dati Istat indicano che per il settore, nel 2015 la crescita in volume (valori reali) è stata del 3,7 per cento, sintesi di un andamento tendenziale positivo nei primi tre trimestri dell'anno (con variazioni attorno al 2,0 per cento rispetto ai corrispondenti trimestri del 2014) e di un'ottima evoluzione nel quarto trimestre (+9,3 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2014). Tali tassi di crescita in volume, ben più dinamici di quelli registrati dall'economia nel suo complesso (dello 0,7 per cento in media d'anno), hanno determinato un valore aggiunto del settore a valori reali per il 2015 di 29 miliardi di euro.

La crescita in volume dell'agricoltura è proseguita nei primi mesi del 2016, per quanto a ritmi meno sostenuti (le variazioni annue sono del +0,6 per cento nel primo trimestre e del +1,8 per cento nel secondo).

Il rilancio del settore in corso nell'ultimo anno e mezzo è anche testimoniato dai dati sull'occupazione: il miglioramento dell'occupazione nazionale nel 2016 (+1,1 per cento e +2,0 per cento le variazioni su base annua dei primi due trimestri) si riflette qui in maniera amplificata, con un aumento del numero degli occupati del +5,8 per cento nel primo trimestre e, ancor più, del +6,5 per cento nel secondo (pe-

riodo in cui si segnala soprattutto cresce la componente under 35 +9,1 per cento).

Per i primi mesi del 2016, il dato è favorevole anche per quanto riguarda la domanda estera: dopo l'evoluzione particolarmente positiva registrata nel 2015, in cui le spedizioni dei prodotti dell'agroalimentare italiano verso l'estero sono cresciute del 7,4 per cento, si registra anche nel 2016 una dinamica crescente, con variazioni su base annua dell'1,8 per cento nel primo trimestre e del 3,9 per cento nel secondo. I dati del 2016 sono ancor più positivi se confrontati con la sostanziale stabilità totale export nazionale.

Per la prima volta dopo sette anni è tornato a crescere il prodotto interno lordo nel Sud Italia, con l'aumento più significativo nel settore dell'agricoltura (+7 per cento).

Questi sono gli ultimi dati forniti dall'Istat e rielaborati dall'ISMEA relativi al comparto primario.

L'agricoltura ha dunque iniziato a correre e ciò non è un'operazione mediatica. Questo grazie ad interventi mirati che hanno puntato sulla crescita della competitività del settore, attraverso la predisposizione di misure volte ad ammodernare le strutture aziendali e a favorire il ricambio generazionale.

Si è agito, e molto dovrà ancora essere fatto, per aumentare il margine di redditività nel settore; al riguardo, i contratti di filiera, le organizzazioni di prodotto e quelle interprofessionali dovranno creare l'ossatura di una struttura produttiva ancora particolarmente parcellizzata.

Sul versante amministrativo sono state configurate specifiche misure per fornire alle aziende la consulenza di cui necessitano; è stato avviato il processo di digitalizzazione informatica per permettere un dialogo veloce e senza barriere tra azienda agricola e pubblica amministrazione; sono state semplificate le norme che rendevano difficoltosa la gestione del processo produttivo.

Tutto ciò è stato messo in campo senza mai arretrare sulla qualità del prodotto fornito al consumatore. I prodotti agroalimentari italiani di qualità hanno ormai

registrato quotazioni considerevoli sui mercati internazionali. Il patrimonio enogastronomico del Paese sta ormai divenendo bene immateriale dell'Umanità, da proteggere e da valorizzare. Le scuole e le Università italiane del settore vivono un nuovo interessamento da parte dei giovani. La ricerca e l'innovazione si sposano con la tradizione e la conservazione dei *cultivar* italiani.

Sul versante fiscale, il Governo non ha mai dimenticato la peculiarità del settore; in agricoltura la terra è fattore produttivo e bene con valenza ambientale specifica. Il suo mantenimento in stato produttivo non può essere tassato al pari di un bene che non ha alcuna valenza strumentale rispetto alla produzione o allo stato del territorio. Dopo l'abolizione dell'IMU sui terreni, il Governo ha annunciato che con la prossima manovra verrà tolta l'Irpef agricola. Nella Nota si trova, poi, conferma che saranno sterilizzati gli aumenti IVA, che da soli valgono 0,9 punti di PIL.

Ancora molto resta da fare, ma molto è stato fatto.

La ripresa stenta a decollare, sia per motivi di carattere internazionale sia perché si è deciso per la prima volta di seguire la strada di una riforma strutturale del Paese. Questa scelta, necessaria ed indispensabile per prefigurare un futuro florido alle nuove generazioni, comporta che gli effetti delle riforme potranno essere meglio percepiti una volta che le stesse saranno entrate a regime.

Per questi motivi, fa presente che il gruppo del Partito democratico in Commissione Agricoltura esprimerà convintamente il proprio voto favorevole sul parere in esame, nella piena consapevolezza – che dovrebbe essere patrimonio di tutti i gruppi, a prescindere dallo schieramento di appartenenza – che l'agricoltura è un settore di primaria importanza per l'economia nazionale. Ringrazia infine il relatore per il lavoro svolto con estrema precisione e nell'ottica del massimo coinvolgimento dei gruppi.

Massimo FIORIO, *presidente*, non essendovi altre dichiarazioni di voto, pone

in votazione la proposta di parere del relatore, con l'avvertenza che, in caso di approvazione, la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo MoVimento 5 Stelle risulterà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

C. 1932 L'Abbate.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita la relatrice, on. Antezza, a svolgere la relazione introduttiva.

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento in esame intende chiarire alcuni aspetti della normativa relativa al consumo di prodotti integrali, incentivando quelli prodotti con farine di grano duro non raffinate o integre.

Nella relazione illustrativa si legge, infatti, che la finalità della differenziazione dei prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raf-

finite, unitamente alla previsione di un'opportuna informazione del consumatore attraverso la dicitura « farine integre », muove le mosse da una realtà in cui i consumatori italiani si trovano ad accettare alimenti meno costosi, quasi sempre meno salutari e più raffinati, realizzati con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta « 00 ») a cui è aggiunta una crusca devitalizzata e finemente macinata, ossia un residuo della lavorazione di raffinazione.

Per tali ragioni, l'articolo 1 introduce nell'ordinamento la definizione di farina di grano duro non raffinate o integre, intesa come *farina ottenuta senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati* (comma 2).

Per la definizione di semola di grano duro, si rinvia, invece, alle caratteristiche ed ai limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 (comma 3).

Ricorda, in proposito che il decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 contiene il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

L'articolo 1 fornisce talune definizioni utili per l'inquadramento del provvedimento in esame.

La farina di grano tenero è definita il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

La farina integrale di grano tenero è considerata il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

Entrambe tali farine potranno assumere le seguenti denominazioni a seconda della percentuale di umidità, della percentuale di sostanza secca e della quantità di proteine: farina di grano tenero tipo 00; farina di grano tenero tipo 0; farina di

grano tenero tipo 1; farina di grano tenero tipo 2; farina integrale di grano tenero.

Negli sfarinati di grano duro sono compresi, sempre secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 187/2001: la semola di grano duro, consistente nel prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità; il semolato di grano duro, consistente nel prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola; e la semola integrale di grano duro, prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato alle sostanze estranee e dalle impurità.

Con circolare del Ministero delle attività produttive 10 novembre 2003, n. 168 (pubblicata nella GU n. 4 del 7 gennaio 2004), sono stati forniti chiarimenti in merito all'etichettatura di taluni prodotti alimentari. In particolare, la circolare era finalizzata, tra l'altro, a dirimere un problema di interpretazione relativamente all'uso del termine « integrale » nell'etichettatura dei prodotti da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschetto invece che con farina integrale. La circolare distingue, in proposito, tra denominazione di vendita dell'ingrediente e denominazione dei prodotti da forno. Nel primo caso, si afferma che occorre rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 187/2001; quindi, la farina può essere designata solo come « farina di frumento » o farina di frumento integrale ». Tali denominazioni sono vincolanti solo per i produttori di farine e non valgono per gli altri settori industriali, ed in particolare per i prodotti da forno. Nel secondo caso si rileva « l'uso poi del qualificativo integrale nella denominazione di vendita, (ad esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le

medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschetto alla farina di grano tenero ». « Il termine integrale-prosegue la circolare-implica la presenza di crusca e/o cruschetto in quantità tali da assicurare un significativo apporto di fibre nel prodotto finito.

Alla luce delle considerazioni sovra esposte, occorrerà considerare nel corso dell'esame istruttorio del provvedimento come coordinare la normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 con la definizione introdotta nell'articolo 1.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che costituisca titolo preferenziale nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, l'utilizzo prevalente di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta (comma 1).

Ricorda, in proposito, che la materia è regolata già da numerose disposizioni. In particolare il decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, ha definito i « Criteri Ambientali Minimi » (CAM) che rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti. Specifiche disposizioni riguardano le specifiche tecniche per la produzione di alimenti e bevande. Da ultimo, poi, la materia è stata rivista con la revisione del codice degli appalti pubblici.

Pertanto, la disposizione ivi introdotta andrebbe coordinata con il quadro normativo esistente al fine di meglio coordinare l'intervento normativo.

Al comma 2 viene previsto che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di ristorazione scolastica e ospedaliera pubblici provvedono a integrare i rispettivi menù con prodotti derivanti da farine di grano duro non raffinate o integre, in particolare pane e pasta.

Il comma 3 dispone che nei punti vendita che propongono farine di grano duro non raffinate o integre e prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta, vengano informati i consumatori con specifica locandina sui principi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall'utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati; il contenuto minimo informativo della locandina viene rimesso a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 4).

Le disposizioni in esame, di particolare interesse in quanto configurano un intervento normativo organico a favore dei prodotti in esame, deve essere attentamente valutato alla luce della normativa relativa alle informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore, materia regolata dalla normativa comunitaria e contenuta, da ultimo, nel reg. n. 1169/2011.

Le stesse considerazioni valgono per quanto previsto nell'articolo 3 che impone l'obbligo di riportare in etichetta la seguente informazione: che il prodotto integrale è integro, nel senso di essere ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza di germe di grano.

Ricordo, al riguardo, che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 (Attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) riporta l'elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore, da mettere in lingua italiana o anche in più lingue, che deve figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

In particolare, si prevede l'indicazione obbligatoria: della denominazione di vendita; dell'elenco degli ingredienti; della quantità netta o la quantità nominale; del termine minimo di conservazione o la data di scadenza; del nome, ragione sociale o marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un

venditore stabilito nella Comunità economica europea; della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; di una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; delle modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; delle istruzioni per l'uso, ove necessario; del luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; della quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto al successivo articolo 8 (che contempla gli ingredienti caratterizzanti evidenziati nell'etichetta).

In tema di sanzioni, il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

Le regioni sono chiamate a disporre i controlli sull'attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo in esame (comma 3).

Gli obblighi previsti dall'articolo in esame inizieranno a produrre effetti trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; i prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame e privi delle indicazioni previste possono essere venduti entro i successivi 180 giorni (*successivi ai novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento*).

Ricorda, per inciso, che, la XIII Commissione della Camera ha ultimamente votato le risoluzioni conclusive 8-00201 (a prima firma Mongiello) e 8-00202 (a prima firma L'Abbate, al termine della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del

grano duro, nell'ambito della quale si sono svolte, dal 14 luglio al 27 settembre 2016, una serie di audizioni informali di esperti e soggetti interessati del settore, sono state approvate, il 28 settembre 2016).

Rammenta, infine, che, presso la medesima Commissione Agricoltura, è in corso d'esame, in sede referente – dal 17 dicembre 2015 – la proposta di legge C. 3265 Romanini e altri che reca « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », la cui finalità, come recita l'articolo 1 della stessa, è quella « di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco ».

Giuseppe L'ABBATE (M5S) precisa che l'obiettivo perseguito dalla proposta di legge a sua prima firma è quello di fornire corrette informazioni al consumatore che è spesso indotto in errore allorché acquista prodotti cosiddetti integrali e che sono invece elaborati con l'uso della così detta farina 00 e della crusca.

Propone quindi che in sede di Ufficio di Presidenza si valuti la possibilità di procedere da subito allo svolgimento di audizioni per acquisire elementi utili ai fini dell'istruttoria legislativa.

Giuseppe ROMANINI (PD) ricorda che l'iter di esame della proposta di legge a sua prima firma C. 3265, richiamata dalla relatrice Antezza, era stato sospeso in attesa che fosse adottato un provvedimento governativo sulla materia, che, però, gli risulta non sarà adottato a breve termine.

Invita pertanto l'on. L'Abbate a valutare la possibilità che la Commissione deliberi di abbinare le due proposte di legge in quanto vertenti su una materia parzialmente analoga. Ciò consentirebbe, anche a fini di economia procedurale, di svolgere audizioni aventi ad oggetto l'intera materia della panificazione e delle farine integre.

Mino TARICCO (PD) si associa alle considerazioni dell'on. Romanini.

Massimo FIORIO, *presidente*, dopo aver precisato che la proposta dell'on. Romanini di deliberare un abbinamento ai fini dell'esame congiunto delle due proposte di legge, in quanto vertenti su una materia parzialmente analoga, sarà valutata in sede di Ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita il relatore, onorevole Oliverio, a svolgere la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi alla VII Commissione (Cultura) sullo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, nell'ambito del processo

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetta riforma Madia).

Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, attraverso la previsione di procedure e normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che lo schema di decreto si compone di 19 articoli ripartiti in 5 titoli.

Il titolo I (Principi) comprende gli articoli 1 e 2, che definiscono l'ambito di applicazione dello schema di decreto e prevedono l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti di ricerca interessati tenendo conto anche della citata Carta europea dei ricercatori.

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione soggettivo della normativa proposta, elencando gli enti pubblici di ricerca interessati (20), la maggior parte dei quali (14) è sottoposta alla vigilanza del MIUR, mentre gli altri (6) a quella di altri Ministeri. Tra questi ultimi è ricompreso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in relazione al quale la Commissione sta esaminando uno schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto dell'ente medesimo (Atto 331) e uno schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano della ricerca e del piano per la razionalizzazione della rete di ricerca (atto 332).

L'articolo 1, comma 2, per quanto non previsto dallo schema di decreto, fa salve le disposizioni speciali relative ai singoli enti sopra elencati.

L'articolo 2 prevede che gli enti oggetto dello schema di decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ri-

cerca, nel rispetto della raccomandazione n. 2005/251/UE della Commissione, dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

Il titolo II (*Ordinamento degli enti pubblici di ricerca*) comprende gli articoli da 3 a 8 e contiene disposizioni riguardanti gli statuti e i regolamenti degli enti di ricerca, la programmazione e il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, i Piani triennali di attività, l'istituzione della Consulta dei presidenti e la disciplina del fabbisogno, del *budget* e delle spese di personale.

In particolare, l'articolo 3, al comma 1, attribuisce agli Enti di ricerca autonomia normativa di tipo statutario e regolamentare i cui contenuti generali vengono specificati al comma 2. Tra essi rientrano: la definizione della missione e degli obiettivi di ricerca, nonché delle regole fondamentali di organizzazione degli enti; la previsione di forme di collaborazione con le università, le imprese, e la comunità scientifica nazionale di riferimento; l'adozione di modelli organizzativi che incentivino la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, e la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

L'articolo 4, al comma 1, prevede che gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante, in base alla procedura delineata ai commi 2 e 3.

A tal proposito, il comma 2 prevede che gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'ente per l'adeguamento. I

competenti organi deliberativi dell'ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.

Con riferimento alla procedura di controllo di legittimità e di merito, il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'economia e finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito mediante l'istituto del silenzio assenso (comma 3).

Il comma 4 dispone che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono adottati nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*).

Infine, in base al comma 5, gli statuti degli enti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e i regolamenti nel sito istituzionale del Ministero vigilante.

In proposito, ricorda che lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), all'esame della Commissione, è stato invece adottato a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità per il 2014 e sulla base del procedimento delineato da tale disposizione.

Al riguardo, allo scopo di coordinare quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame con quanto stabilito dallo schema di decreto ministeriale di cui sopra (atto n. 331), si potrebbe valutare

l'opportunità di precisare che con riferimento al CREA, in sede di prima applicazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

L'articolo 5 contiene disposizioni in tema di programmazione e finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca adottino un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, e che, coerentemente con esso, determinino la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Si segnala che il Programma nazionale della ricerca 2015-2020 è stato approvato dal CIPE il 1° maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Come evidenzia il comunicato stampa del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il programma prevede investimenti complessivi nel primo triennio 2015-2017 pari a euro 2.428,60 mln, di cui euro 1928,60 mln a carico del bilancio del MIUR e del PON ricerca ed euro 500 mln a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020. È prevista una proiezione complessiva in via programmatica dell'impiego di risorse finanziarie fino al 2020, per un ammontare di euro 4,16 mld. Ad essa concorrono ulteriori risorse: il programma operativo regionale (POR) e « Horizon 2020 ». Conseguentemente, la portata finanziaria del Programma ammonterà complessivamente a euro 13,56 mld.

Il PNR è basato su sei programmi di intervento: Internazionalizzazione, Capi-

tale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.

In particolare, il PNR 2015-2020 individua 12 aree di specializzazione suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.

Il PNR evidenzia, altresì, che le aree così definite compongono in un quadro coerente le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma quadro Horizon 2020 – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale. Più specificamente, sottolinea che nella «pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di H2020, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali».

Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato (comma 2).

Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale (comma 3).

In proposito, ricorda che lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano della ricerca e del piano per la razionalizzazione della rete di ricerca del (CREA), all'esame della Commissione, è stato invece adottato a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità per il 2014 e sulla base del procedimento

delineato da tale disposizione. I relativi schemi sono stati pertanto predisposti dal Commissario straordinario del CREA e dovranno poi essere emanati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere parlamentare.

Al riguardo, allo scopo di coordinare quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame con quanto stabilito dallo schema di decreto ministeriale di cui sopra (atto n. 332), si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che con riferimento al CREA, in sede di prima applicazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

L'articolo 7 istituisce un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli Enti, composta dai Presidenti degli Enti o loro delegati e presieduta dal Presidente di uno degli Enti eletto a maggioranza assoluta. Il Governo si avvale della Consulta per promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La consulta può, altresì, formulare proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca. Fa presente che anche in relazione a tale aspetto, occorrerà garantire un coordinamento con lo schema di decreto concernente l'adozione dello statuto del CREA (atto n. 331).

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di fabbisogno, budget e spese di personale. In particolare, con riferimento alle assunzioni di personale, al comma 1, stabilisce che gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6.

Il titolo III contiene disposizioni volte alla semplificazione di attività finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi (articolo

9); norme in materia di gestione del personale con riferimento a: mobilità, prima destinazione, congedi, portabilità dei progetti di ricerca e spese di missione (articoli 10, 11 e 12), nonché la previsione della sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti relativi al conferimento di incarichi ad esperti adottati dagli enti di ricerca (articolo 13).

Nel titolo IV sono collocate le disposizioni concernenti l'istituzione da parte degli enti di premi per il personale ricercatore e tecnologo (articolo 14), l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi, anche stranieri, che si sono distinti per merito eccezionale (articolo 15), la predisposizione da parte dell'agenzia ANVUR di linee guide per le attività di valutazione della ricerca (articolo 16), la disciplina relativa al dissesto e al commissariamento degli enti (articolo 17).

Infine, il titolo V reca infine disposizioni transitorie e finali (articolo 18) e le abrogazioni previste (articolo 19). In particolare, l'articolo 18, comma 1, prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli enti di ricerca elencati nel comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute. In base al comma 2, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie. Secondo il comma 3, gli organi di governo e di controllo degli enti oggetto dello schema di decreto in esame rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

In conclusione, comunica ai colleghi di aver già preso contatti con la presidente della VII Commissione al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti sugli aspetti

di interconnessione tra i decreti in esame dei quali si dovrà tenere conto in sede di espressione dei pareri.

Massimo FIORIO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.40.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09678 Gallinella: Assegnazione dei contributi a valere sulla misura «promozione sui mercati dei Paesi terzi» dell'OCM vino.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto essa non ha evidenziato il fatto che il Comitato nazionale di valutazione ha effettuato un grave errore nella valutazione delle domande di contributo e che l'organo preposto ai controlli non ha provveduto per tempo ad accertare tale errore. Auspica quindi che, quanto meno, allo scopo di non perdere i contributi ai quali i soggetti in graduatoria avrebbero diritto, il Ministero completi le verifiche di competenza e rettifichi la graduatoria nel rispetto dei termini entro i quali essa deve essere comunicata alla Commissione europea.

5-09679 Terrosi: Riequilibrio delle quote di produzione del pecorino romano DOP.

Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando l'importanza delle questioni poste e la necessità che esse siano monitorate e mantenute all'attenzione: stante la difficoltà nella quale versa il settore ovacaprino è infatti importante che la produzione del pecorino romano laziale sia tutelata. Valuta pertanto con favore l'a-

pertura del Governo in questo senso, che, pur non potendo intervenire direttamente nella ripartizione delle indicazioni produttive tra aziende né nella distinzione tra produzione di pecorino romano DOP laziale e sardo, ha comunque manifestato la disponibilità a porre in essere iniziative volte a valorizzare il pecorino laziale.

5-09680 Zaccagnini: Riattivazione del progetto BEENET e sulla crisi del settore dell'apicoltura.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta dal rappresentante del Governo che, di fatto, ha ammesso l'attuale inattività del progetto BEENET nonostante la previsione di un rifinanziamento per il periodo 2015-2020 e la richiesta rivolta al Crea di redigere una nuova proposta progettuale. Stante la crisi nella quale versa attualmente il settore dell'apicoltura, una continuità nell'azione è infatti a suo avviso necessaria per fornire il necessario sostegno al settore.

Massimo FIORIO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis) accompagnata dalle « Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali anno 2016 » (Allegato I) e dalla « Relazione al Parlamento 2016 », che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), ai sensi della legge n. 243 del 2012, articolo 6, comma 5, (Annesso);

premesso che la Nota provvede ad aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica rispetto a quelle contenute nel DEF alla luce delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico e a fornire l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, una relazione sullo stato di attuazione delle azioni già avviate, nonché le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio Europeo al termine del Semestre europeo Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

rilevato che il Governo ha sin qui operato per rilanciare la crescita e l'occupazione, attraverso un programma pluriennale di riforme strutturali volto a migliorare la competitività del sistema produttivo, incentivare gli investimenti, pubblici e privati, sostenere i consumi interni, attraverso l'aumento del reddito disponibile delle famiglie e la riduzione delle tasse;

considerato che in Italia, nonostante i segnali positivi degli ultimi tre anni, la ripresa dalla recessione è più lenta del previsto, in considerazione del contesto congiunturale, più sfavorevole rispetto a quello precedentemente ipotizzato, del peggioramento delle prospettive di crescita a livello internazionale, nonché della maggiore esposizione dell'Eurozona alla stagnazione;

valutato che, in relazione agli obiettivi di crescita e creazione di occupazione, le riforme strutturali adottate esplicano effetti benefici crescenti nel tempo, richiedendo stabilità ed efficienza delle istituzioni;

sottolineato che tali obiettivi devono essere perseguiti compatibilmente con il processo di consolidamento dei conti pubblici, anche attraverso la prosecuzione del processo di revisione della spesa e la strategia di contrasto all'evasione;

considerato con favore che, con specifico riferimento alle misure che il Governo intende proporre con il disegno di Bilancio per il 2017-2019 ed in continuità con le politiche adottate negli anni precedenti – la Relazione al Parlamento (Doc. LVII, n. 4-bis, Annesso) precisa che esse comprenderanno interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e il potenziamento degli investimenti pubblici, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e stimolare la domanda aggregata e che, in particolare, nel 2017, l'azione di

Governo si concentrerà, tra l'altro, su misure di stimolo dell'economia, anche con interventi rivolti al sostegno del settore agricolo;

rilevato altresì che, per effetto delle misure attuate e in programma, si prevede una sensibile crescita del PIL per il 2017;

rammentato che il comparto primario ha beneficiato dell'indirizzo orientato alla riduzione della pressione fiscale prima ricordato già nell'anno finanziario in corso con la soppressione dell'IMU sui terreni agricoli, con l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca, con la riforma della tassazione locale sui così detti imbullonati e che, già a legislazione vigente, nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento;

preso atto con favore che, nella Relazione al Parlamento, si evidenzia come gli interventi per la crescita economica dovranno essere accompagnati da una serie di misure che consentano di affrontare con modalità eccezionali anche i fenomeni legati alla messa in sicurezza del territorio;

considerato a tale ultimo proposito che la Nota di aggiornamento evidenzia la necessità di programmare, con riferimento alle zone colpite dal terremoto, oltre alla loro necessaria ricostruzione, interventi antisismici per mettere in sicurezza la popolazione, il territorio e il patrimonio abitativo, artistico e culturale del Paese, anche tenendo conto che i territori colpiti dal sisma sono asset straordinari per il turismo e il settore agroalimentare, da preservare per le prossime generazioni;

preso atto che la Nota di aggiornamento ricorda le principali misure adottate e in corso di adozione per rendere maggiormente efficiente e moderna l'economia del Paese in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione, mediante provvedimenti che avranno un importante impatto sul settore agroalimentare, e che comprendono, tra l'altro, il riordino delle Camere di Commercio e la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca;

considerato altresì che, tra le iniziative di maggior rilievo adottate nel corso dell'anno con riguardo al mercato del lavoro, la Nota di aggiornamento menziona il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, già approvato dal Senato e prossimo alla sua approvazione definitiva da parte della Camera e ricordato che il disegno di legge in questione è stato adottato anche tenendo conto degli impegni contenuti nelle risoluzioni approvate il 2 dicembre 2015 dalle Commissioni riunite XI e XIII della Camera dei deputati;

valutate favorevolmente le iniziative intraprese dal Governo al fine di sostenere la svolta produttiva c.d. Piano Nazionale Industria 4.0 e preso in particolare atto con favore che, tra le principali misure proposte allo scopo di sostenere questa svolta produttiva, la Nota menziona, tra l'altro, il Potenziamento dei cluster tecnologici « Fabbrica Intelligente » e « Agri-food » ed il Piano straordinario per il *Made in Italy*;

ritenuto che la legge 28 luglio 2016 n. 154 che ha tra l'altro delegato il Governo a riordinare la *governance* nel settore ippico allo scopo di risollevarlo e rilanciarlo anche alla luce dell'importanza fondamentale e strategica che tale settore ricopre all'interno del settore agricolo e dell'economia nazionale, potrà essere valutata nei suoi effetti con riferimento allo specifico aspetto della risoluzione della questione dei pagamenti dei premi alle imprese ippiche solo una volta che saranno adottati i decreti attuativi;

valutata con favore l'intenzione del Governo di adottare entro la fine dell'anno la normativa di attuazione del decreto-legge n. 51 del 2015 recante Disciplina dell'organizzazione delle Commissioni Uniche Nazionali per ciascuna tipologia di prodotto agricolo, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e oggettività nella definizione dei prezzi;

preso infine atto con favore che la Nota di aggiornamento indica una serie di interventi adottati nel corso dell'anno allo scopo di accrescere la competitività del

settore agricolo, quali le misure contenute nel decreto-legge n. 113 del 2016, a sostegno dei produttori di latte, di prodotti lattiero caseari e cerealicoli per favorire un complessivo miglioramento della competitività della filiera, le misure adottate dal CIPE per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree

Interne e l'assegnazione da parte del il CIPE di 200 milioni al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis).**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

ritenuto che nel settore primario molte iniziative di sostegno sono state intraprese in favore degli operatori del comparto, in particolare per i produttori di latte, di prodotti lattiero-caseari e cerealicoli, al fine di favorire il complessivo miglioramento della filiera;

accolte con favore le misure introdotte per contrastare il caporalato e il lavoro nero in agricoltura, le disposizioni di riordino e disciplina del settore vitivinicolo, nonché le norme di dettaglio necessarie alla attuazione della politica agricola comune;

valutati tuttavia insufficienti gli interventi necessari a consentire la ripresa di un settore, quale è quello primario, che costituisce una parte significativa del Prodotto Interno Lordo soprattutto con le moltissime produzioni di qualità certificata; tra tali interventi, la cui realizzazione è sempre più urgente, si segnalano: le norme per la costituzione delle Commissioni Uniche Nazionali nelle filiere più significative del comparto; le norme volte a favorire la filiera corta a chilometro utile, la revisione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e la revisione del sistema allevatorio; alcune importanti agevolazioni fiscali quali l'esenzione dall'IMU per i terreni dati in affitto a CD e IAP anche al fine di consentire l'attuazione delle misure previste dalle regole sui pagamenti diretti e molte altre azioni a sostegno di quelle

aziende che operano in settori dove le criticità sono particolarmente rilevanti quali le aziende apistiche;

considerata inoltre l'inadeguatezza delle risorse stanziata con riferimento al settore primario, per cui dal documento in esame si evince che: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel complesso delle missioni oggetto di analisi, evidenzia l'inadeguatezza delle risorse finanziarie al fabbisogno necessario per l'attuazione dei programmi di investimento in corso; in particolare per le missioni 7- Ordine pubblico e sicurezza, 8- Soccorso civile e 18- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, le attività istituzionali sono attribuite al Corpo forestale dello Stato che provvede attraverso la propria struttura organizzativa al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il controllo del territorio rurale e montano; alla prevenzione e repressione dei reati in danno all'ambiente (con particolare riferimento allo smaltimento illecito dei rifiuti); agli inquinamenti; all'abusivismo edilizio; al contrasto alla contraffazione; agli illeciti ed ai crimini agroalimentari (con particolare riguardo alla tutela dei prodotti agroalimentari certificati, ai controlli nei settori oleario, lattiero-caseario e vitivinicolo); all'attività relativa alla prevenzione e repressione dei reati in danno agli animali ed alla specie di flora e fauna in via di estinzione; conservazione naturalistica e valorizzazione delle componenti animali e vegetali specifiche degli ecosistemi presenti nelle Riserve naturali dello Stato e nelle altre aree protette amministrative ricadenti anche

all'interno dei Parchi Nazionali; attività di monitoraggio dello stato di salute delle foreste e l'aggiornamento dell'Inventario Forestale nazionale. Le risorse attualmente disponibili non garantiscono gli investimenti necessari sui seguenti programmi di spesa: – manutenzione degli immobili in uso; – sostituzione delle risorse strumentali obsolete, con particolare riferimento al parco automezzi e mezzi speciali in usi ai comandi; – l'ammodernamento delle dotazioni strumentali finalizzate alle attività di indagine. – l'aggiornamento delle procedure informatiche, con particolare riferimento al rilievo delle aree percorse dal fuoco; – l'ammodernamento delle dotazioni strumentali finalizzate alle attività di protezione civile; – la manutenzione straordinaria e gli adeguamenti della flotta elicotteristica; – l'implementazione delle funzioni disponibili sul simulatore per l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi situato nella sede della Scuola del CfS di Castel Volturno (CE); – l'attività di gestione e valorizzazione delle risorse naturali dello Stato affidate al Corpo l'ammodernamento della rete di monitoraggio inventariale e l'aggiornamento dell'Inventario forestale anche ai fini della costituzione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio; – le attività di educazione ambientale; Per le missioni sopra menzionate, l'amministrazione propone un finanziamento triennale di almeno 15 milioni di euro dando priorità agli interventi finalizzati al mantenimento degli immobili, all'ammodernamento delle dotazioni strumentali in uso; al monitoraggio ambientale; all'aggiornamento dell'Inventario forestale ed alle attività di gestione e valorizzazione delle aree protette. La missione 09- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca costituisce il core business della mission del Mipaaf. Le attività istituzionali attengono ai programmi a sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso incentivi al migliora-

mento genetico del bestiame, agli strumenti di gestione delle crisi in agricoltura, alla realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di bonifica alla valorizzazione della multifunzionalità e delle politiche riguardanti l'agriturismo; alla vigilanza prevenzione e repressione nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione. Gli investimenti pluriennali finanziati sono finalizzati al miglioramento della competitività sistema agricolo italiano delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione del rischio e prevenzione delle crisi (i settori con particolari e specifiche criticità sono il lattiero-caseario e l'olivicolo); alla promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale; agli investimenti irrigui; al rilancio del settore zootecnico; al Piano triennale nazionale della pesca; al sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali; allo sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi;

posto che sarebbe necessario un ri-finanziamento del « Fondo di Solidarietà nazionale-Incentivi assicurativi » poiché il sistema assicurativo in agricoltura rappresenta uno degli strumenti più efficienti per il miglioramento della competitività delle imprese agricole e che ulteriori risorse sarebbero auspicabili per garantire la prosecuzione delle opere previste dal programma di completamento del Piano Irriguo nazionale e al programma di opere del Sud d'Italia, approvati, rispettivamente, dalle delibere Cipe n. 69110 e n. 92110,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-09678 Gallinella: Assegnazione dei contributi a valere sulla misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preciso anzitutto che, in attuazione della normativa europea vigente, il Ministero ha introdotto una procedura di valutazione dei progetti nazionali di promozione del vino, che tiene conto di criteri innovativi volti a garantire la massima trasparenza nelle procedure.

Tale normativa prevede che un « Comitato nazionale di valutazione dei progetti nazionali di promozione dei prodotti vitivinicoli presso i mercati dei Paesi terzi » specificamente nominato, che opera in assoluta autonomia e indipendenza, provveda alla valutazione delle domande di contributo regolarmente pervenute ai sensi delle norme di autocertificazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stili la relativa graduatoria, ai fini della concessione dei contributi.

La stessa normativa prevede che sia l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, il soggetto competente a svolgere le attività di verifica su tali dichiarazioni, nonché su tutte le altre condizioni soggettive previste dalla legge quali condizioni per poter accedere al beneficio.

Tali controlli sono svolti prima della predisposizione e stipula di appositi contratti con i soggetti beneficiari dei contributi in esame e delle attività di controllo sull'esecuzione dei contratti stessi.

In considerazione dell'urgenza di tali valutazioni, si è provveduto a rafforzare gli uffici competenti di Agea con la creazione di una *task force* operativa per le verifiche. L'Agenzia sta ultimando le verifiche per assicurare una corretta applicazione non soltanto dei criteri di priorità richiamati nell'interrogazione, ma anche l'ammissibilità di ciascuna domanda di contributo, sotto il profilo soggettivo ed amministrativo.

Se da tali controlli dovessero emergere non corrette applicazioni dei criteri di priorità stabiliti dalla norma, tra cui quello relativo al punteggio riservato a « soggetti nuovi », oppure delle difformità rispetto alle situazioni aziendali dichiarate in fase di presentazione della domanda di contributo, il Ministero provvederà ad emanare atti di rettifica della suddetta graduatoria, nel rispetto dei tempi fissati per l'individuazione dei beneficiari del contributo europeo per le attività di promozione dei prodotti vitivinicoli.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-09679 Terrosi: Riequilibrio delle quote di produzione del pecorino romano DOP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano di regolazione dell'offerta del Pecorino Romano è stato presentato dal Consorzio del Formaggio Pecorino Romano, in applicazione della relativa normativa europea (articolo 150, Regolamento UE n. 1308 del 2013).

Come richiesto, il Piano ha avuto l'approvazione di oltre i 2/3 dei produttori di Pecorino Romano e del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, ed è applicabile «*erga omnes*» a tutte le aziende che producono il Pecorino Romano DOP.

Ciò posto, fermo restando che il Piano non prevede l'attribuzione di quantitativi produttivi a livello regionale, bensì indicazioni di produzione ad ogni singola azienda, sulla base delle produzioni realizzate negli anni precedenti, faccio presente che il Ministero non può modificare dette indicazioni.

In ogni caso, pur non potendo intervenire direttamente nella ripartizione delle indicazioni produttive tra le varie aziende,

né tantomeno nella distinzione tra la produzione di Pecorino Romano DOP laziale e quella sarda, abbiamo manifestato la nostra disponibilità nell'individuazione di idonee soluzioni finalizzate a valorizzare il comparto ovino laziale. In tale direzione, sono già stati avviati una serie di incontri con i rappresentanti dei produttori e degli Assessorati all'agricoltura delle Regioni Lazio e Sardegna.

Assicuro, quindi, la massima disponibilità del Ministero a continuare ad approfondire la questione al fine di valutare possibili soluzioni nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea.

Preciso, infine, che la possibilità di segnalare in etichetta la provenienza del Pecorino Romano dalle diverse aree geografiche in cui è prodotto è già prevista dal disciplinare di produzione, il cui articolo 3 prevede la possibilità di un logo aggiuntivo regionale in cui compare la dicitura «*Pecorino Romano del Lazio*».

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-09680 Zaccagnini: Riattivazione del progetto BEE-NET e crisi del settore dell'apicoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Faccio anzitutto presente che, considerata la rilevanza del progetto BeeNet, abbiamo riproposto il finanziamento anche per il periodo di programmazione 2015-2020; in tal senso abbiamo chiesto al Crea di redigere una nuova proposta progettuale, attualmente in fase di valutazione, al fine di realizzare ogni utile sinergia con l'analoga rete di monitoraggio promossa dal Ministero della salute.

Preciso che il progetto in parola è stato finanziato su volontà del Mipaaf per dare continuità e mettere a sistema l'esperienza maturata dal precedente Progetto sperimentale Apenet, nato dall'esigenza di mettere in atto misure in grado di fornire risposte adeguate alle problematiche legate

ai fenomeni di mortalità o di spopolamento di famiglie di api segnalati in numerosi Paesi, tra cui l'Italia.

Le attività realizzate sono finalizzate alla verifica dello stato di salute delle api, per trarre utili indicazioni sulla diffusione delle principali patologie, sugli effetti dei fitofarmaci e, più in generale, sulle interazioni tra benessere delle colonie e l'agro-ecosistema.

Dall'iniziale progetto sperimentale, si è passati al programma di monitoraggio permanente, per dare continuità all'attività di monitoraggio, da cui sono state ricavate informazioni molto importanti, sulla salute delle colonie di api, sullo stato di conservazione della biodiversità e sulle relazioni agricoltura-ambiente nei diversi contesti territoriali del nostro Paese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	175
Interventi in favore delle imprese di Venezia e di Chioggia. S. 2497, approvato dalla Camera (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	177
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze »: Esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	172
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente la Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimere un parere, per gli aspetti di propria competenza, sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Il documento evidenzia l'intento dell'Esecutivo di dare continuità alle misure economiche già assunte al fine di rilanciare la crescita e l'occupazione, attraverso un programma di riforme strutturali, investimenti e riqualificazione della spesa pubblica.

Relativamente all'andamento dell'economia, si rileva che la crescita economica, ancorché positiva per il 2016, ha registrato un rallentamento nell'ultimo semestre, in linea con l'indebolimento della congiuntura economica internazionale, conseguente alla Brexit, ai recenti eventi politici

in Turchia e all'ondata terroristica in Europa, nonché alla debolezza della domanda interna. Per tali ragioni le previsioni di crescita tendenziale del PIL reale sono state riviste al ribasso, rispetto a quelle contenute nel DEF.

A causa del richiamato rallentamento della crescita, anche i valori tendenziali dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, del rapporto fra debito pubblico e PIL, nonché dell'occupazione vengono rivisti in leggero peggioramento.

Al fine di rafforzare la competitività e l'equità del sistema, oltre che di riassorbire i richiamati scostamenti rispetto agli obiettivi recati nel DEF, il Governo intende promuovere ulteriori iniziative nella prossima manovra economica che dovrebbero condurre ad un incremento del PIL reale dell'1 per cento nel 2017, dell'1,3 per cento nel 2018 e dell'1,2 per cento nel 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019); inoltre, un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzerava nel 2019); infine, le previsioni programmatiche registrano un tasso di disoccupazione pari al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per cento per il 2018, al 9,9 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019).

La rimodulazione del tasso di indebitamento netto e conseguentemente del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio rispetto alle previsioni del DEF, da parte del documento in esame, tiene conto non soltanto degli scostamenti indotti dalla minore crescita economica, ma anche delle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione in atto e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno.

Va al riguardo segnalato che il Governo chiede di poter essere autorizzato ad utilizzare per la manovra economica per il 2017, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di PIL.

Di particolare interesse per la Commissione risulta il capitolo IV della Nota, in cui si dà conto delle misure già assunte, e di quelle che il Governo intende assumere, al fine di dare seguito alle raccomandazioni approvate dalla Commissione UE per l'Italia, ora cinque in luogo delle sei nel 2015, essendo venute meno alcune richieste a seguito delle iniziative assunte dallo Stato italiano. Fra queste ultime, per quanto di competenza, non vi è più alcun riferimento alla necessità di assicurare la piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale e del rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei. In proposito, nella Nota si sottolinea il sostanziale assorbimento delle risorse europee messe a disposizione nell'ambito della programmazione 2007-2013, che testimonia un importante recupero di capacità di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e regionali.

Nel citato capitolo IV, si fa menzione della riforma della pubblica amministrazione, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, in attuazione della quale, per quanto di competenza, sono già entrati in vigore il Testo unico delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nonché le nuove discipline relative alla conferenza di servizi, alla dirigenza sanitaria, alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), nonché alla trasparenza. Inoltre, si operano richiami allo schema di decreto legislativo in tema di servizi pubblici locali (A.G. 308), nonché allo schema di decreto legislativo per la riforma della dirigenza (A.G. n. 328), che sarà articolata nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale. Entrambi i provvedimenti sono attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari di merito.

Con riferimento alle misure di finanza pubblica per gli enti territoriali, la Nota si sofferma sulle novità che riguardano le nuove regole sul pareggio di bilancio di

Regioni ed enti locali. Si richiama la piena attuazione dell'armonizzazione contabile per gli enti territoriali e, nello specifico, l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con cui diventa centrale l'equilibrio sostanziale dei bilanci. Con il superamento definitivo della disciplina del patto di stabilità interno, gli enti territoriali sono chiamati a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle voci attinenti alla accensione o alla rimborso dei prestiti. Con il patto di solidarietà nazionale, è operata la redistribuzione sul territorio nazionale degli spazi finanziari disponibili per le operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi di bilancio per l'effettuazione di investimenti. Le nuove regole di bilancio consentono di liberare più risorse per gli interventi in conto capitale e favoriscono la programmazione pluriennale degli stessi. Tale processo è stato recentemente completato con la modifica della legge n. 243 del 2012 (da parte della legge n. 164 del 2016), su cui si ricorda che la Commissione si era espressa con un parere favorevole.

La Nota opera altresì un richiamo al Piano nazionale della cronicità, per l'assistenza e la tutela dei pazienti affetti da patologie croniche, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 15 settembre, volto a rafforzare le reti assistenziali e a ridurre i ricoveri ospedalieri.

Si segnala inoltre l'intenzione di procedere, con sollecitudine, all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sul cui schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è recentemente espressa la Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, la Conferenza ha sottolineato la necessità, al fine di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'aggiornamento dei LEA, che nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse pari a 113.063 milioni di euro per il 2017 e in 114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate nell'Intesa dell'11 febbraio 2016.

Si fa poi riferimento all'Intesa raggiunta sul « Patto per la Sanità Digitale »

con cui si intende attuare celermente il programma di informatizzazione del Servizio sanitario.

Sono poi richiamate le novità introdotte in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all'estensione dell'obbligo di acquisto centralizzato di beni e servizi tramite soggetti aggregatori fra l'altro per Comuni ed enti di area vasta.

Sotto il profilo di trasparenza e semplificazione, si segnala l'avvenuta integrazione in un'unica modalità di trasmissione dei dati contabili direttamente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) gestita dal Ministero dell'economia.

Infine, si dà conto dell'apprezzabile riduzione dei tempi medi di pagamento della Pubblica amministrazione alle imprese.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La senatrice Maria Grazia GATTI (PD) propone di riformulare l'osservazione sostituendo le parole: « idonee risorse » con le parole: « specifiche ed idonee risorse », al fine di precisare che le risorse devono essere direttamente destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, accoglie la proposta di riformulazione.

La Commissione approva la proposta di parere nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Interventi in favore delle imprese di Venezia e di Chioggia.

S. 2497, approvato dalla Camera.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per

i profili di competenza, alle 11^a Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato, sul disegno di legge S. 2497, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 25 maggio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Ricorda altresì che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori. Sottolinea che gli interessi si riferiscono ad un arco temporale di venti anni.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze »: Esame del documento conclusivo.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la seduta è dedicata all'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine, la cui bozza è stata preventivamente inviata ai componenti la Commissione (vedi allegato 4).

Ringrazia quindi i colleghi, gli auditi e tutti i collaboratori della Commissione, per l'ampio lavoro svolto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
(Doc. LVII, n. 4-bis).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso),

espresso apprezzamento per i richiami, in essa operati, riguardo alle iniziative assunte e che il Governo intende assumere, anche al fine dar seguito alle raccomandazioni formulate dalla Commissione dell'UE, riguardanti, in particolare, per quanto di interesse della Commissione:

l'avvenuta introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio di Regioni ed Enti locali, che con il superamento definitivo della disciplina del patto di stabilità interno, consentono di liberare risorse per gli investimenti e favoriscono la programmazione pluriennale degli stessi;

l'adozione del Piano nazionale della cronicità, per l'assistenza e la tutela dei pazienti affetti da patologie croniche, approvato in Conferenza Stato-regioni lo scorso 15 settembre, volto a rafforzare le reti assistenziali e ridurre i ricoveri ospedalieri;

il raggiungimento dell'Intesa sul « Patto per la Sanità Digitale » con cui si intende attuare celermente il programma di informatizzazione del Servizio sanitario;

l'estensione dell'obbligo di acquisto centralizzato di beni e servizi tramite soggetti aggregatori fra l'altro per Comuni ed enti di area vasta;

l'avvenuta integrazione in un'unica modalità di trasmissione dei dati contabili direttamente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) gestita dal Ministero dell'economia;

l'apprezzabile riduzione dei tempi medi di pagamento della Pubblica amministrazione alle imprese, grazie ad un impegno profuso anche dalle Regioni e dagli enti locali;

ritenuta particolarmente condivisibile l'intenzione del Governo di procedere, con sollecitudine, all'approvazione dello schema di DPCM di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), su cui si è recentemente espressa la Conferenza Stato-Regioni, che ha richiamato l'esigenza di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria di tale intervento;

preso atto con favore del venir meno, fra le raccomandazioni rivolte allo Stato italiano, rispetto al 2015, della richiesta di assicurare la piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale, conseguente all'avvenuto rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei, come confermano i dati richiamati nella Nota dai quali emerge un sostanziale assorbimento delle risorse europee messe a disposizione nell'ambito

della programmazione 2007-2013 e il recupero di capacità di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si rileva l'opportunità che, nel disegno di legge di bilancio per il 2017, siano previste idonee risorse per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso);

espresso apprezzamento per i richiami, in essa operati, riguardo alle iniziative assunte e che il Governo intende assumere, anche al fine dar seguito alle raccomandazioni formulate dalla Commissione dell'UE, riguardanti, in particolare, per quanto di interesse della Commissione:

l'avvenuta introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio di Regioni ed enti locali, che con il superamento definitivo della disciplina del patto di stabilità interno, consentono di liberare risorse per gli investimenti e favoriscono la programmazione pluriennale degli stessi;

l'adozione del Piano nazionale della cronicità, per l'assistenza e la tutela dei pazienti affetti da patologie croniche, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 15 settembre, volto a rafforzare le reti assistenziali e ridurre i ricoveri ospedalieri;

il raggiungimento dell'Intesa sul « Patto per la Sanità Digitale » con cui si intende attuare celermente il programma di informatizzazione del servizio sanitario;

l'estensione dell'obbligo di acquisto centralizzato di beni e servizi tramite soggetti aggregatori fra l'altro per comuni ed enti di area vasta;

l'avvenuta integrazione in un'unica modalità di trasmissione dei dati contabili direttamente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) gestita dal Ministero dell'economia;

l'apprezzabile riduzione dei tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione alle imprese, grazie ad un impegno profuso anche dalle Regioni e dagli enti locali;

ritenuta particolarmente condivisibile l'intenzione del Governo di procedere, con sollecitudine, all'approvazione dello schema di DPCM di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), su cui si è recentemente espressa la Conferenza Stato-Regioni, che ha richiamato l'esigenza di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria di tale intervento;

preso atto con favore del venir meno, fra le raccomandazioni rivolte allo Stato italiano, rispetto al 2015, della richiesta di assicurare la piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale, conseguente all'avvenuto rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei, come confermano i dati richiamati nella Nota dai quali emerge un sostanziale assorbimento delle risorse europee messe a disposizione nell'ambito

della programmazione 2007-2013 e il recupero di capacità di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si rileva l'opportunità che, nel disegno di legge di bilancio per il 2017, siano previste specifiche ed idonee risorse per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

ALLEGATO 3

**Interventi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia
(S. 2497, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2497, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia », già approvato dalla Camera;

richiamato il parere già espresso in data 25 maggio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del disegno di legge attiene alla materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea », ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali,
con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

1. PREMESSA
2. IL SISTEMA DELLE CONFERENZE
 - 2.1 Assetto attuale: introduzione
 - 2.2 Composizione e attività delle Conferenze intergovernative
 - 2.3 Le Conferenze orizzontali.....
 - 2.4 La giurisprudenza costituzionale sulla centralità del “sistema delle conferenze” nei rapporti tra Stato e autonomie territoriali.....
 - 2.5 Punti di forza e di debolezza del “sistema delle conferenze” nel sistema attuale
3. LA RIFORMA COSTITUZIONALE *IN ITINERE* ED IL RACCORDO TRA LO STATO E GLI ENTI TERRITORIALI.....
 - 3.1 Il Senato come Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali
 - 3.2 Il ‘sistema delle conferenze’ a seguito della riforma costituzionale *in itinere*: soppressione o riordino?
 - 3.3 Le funzioni attribuite al Senato ed il riordino del "sistema delle conferenze".....
 - 3.3.1 La rappresentanza delle istituzioni territoriali e la composizione del Senato
 - 3.3.2 Il raccordo e le altre funzioni attribuite al Senato ed il ‘sistema delle conferenze’
 - 3.3.3 La funzione legislativa.....
 - 3.3.4 La funzione di partecipazione ai processi decisionali dell’Unione europea
 - 3.3.5 L’attività di valutazione
 - 3.4. Le modifiche al titolo V ed il principio di leale collaborazione.....
4. PROPOSTE DI RIORDINO DELL’ASSETTO DELLE CONFERENZE.....
 - 4.1. Proposte di riordino del sistema di raccordo a costituzione invariata
 - 4.1.1 Attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.....
 - 4.1.2 La razionalizzazione delle attuali Conferenze.....
 - 4.1.3 Maggiore autonomia dall’Esecutivo.....
 - 4.1.4 La rappresentanza degli enti locali
 - 4.1.5 Istituzione della Conferenza degli Esecutivi.....

4.2	Proposte di riordino del ‘sistema delle conferenze’ nel nuovo assetto costituzionale.....	
4.2.1	Proposte di riordino nell’ambito della funzione legislativa	
4.2.2	Proposte di riordino nell’ambito della funzione regolamentare e della funzione amministrativa.....	
4.2.3	Ulteriori proposte di riordino:	
a)	nell’ambito della funzione di valutazione.....	
b)	nell’ambito della partecipazione ai processi decisionali dell’Unione europea	
4.2.4	Proposte di coordinamento fra il Senato e il ‘sistema delle conferenze’	
4.2.5	La Commissione bicamerale per le questioni regionali nell’ambito della riforma.....	
5.	PROFILI DI DIRITTO COMPARATO.....	
5.1	Premessa	
5.2.	Sulla provenienza dei componenti delle Camere territoriali.....	
5.3.	Sul sistema delle conferenze.....	
5.4	Sulle forme di partecipazione delle seconde camere alle politiche UE.....	
5.5	Sulla c.d. clausola di supremazia	
5.6	Sulle procedure di negoziazione tra lo Stato e le autonomie territoriali.....	
5.7	Sulla conferenza delle assemblee legislative regionali.....	
6.	CONCLUSIONI	
6.1.	Prospettive a Costituzione vigente: possibili interventi di riordino del sistema di raccordo tra Stato e autonomie.	
6.2.	Prospettive a Costituzione modificata: la revisione del sistema di raccordo tra Stato e autonomie.	

1. PREMESSA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, contestualmente al raggiungimento di uno stadio avanzato dell'*iter* di esame del disegno di legge di riforma costituzionale - ora approvato in via definitiva dalle Camere ed in attesa dello svolgimento del *referendum* approvativo - ha fatto propria l'esigenza di una riflessione sistematica sulle forme di raccordo fra Stato e autonomie territoriali, alla luce del ruolo che la riforma attribuisce al Senato, con specifico riferimento alle funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica. A tal fine in data 11 novembre 2015 la Commissione ha deliberato l'avvio dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».

L'indagine si è mossa con un duplice obiettivo: da un lato, verificare l'impatto delle nuove disposizioni costituzionali (qualora il *referendum* abbia un esito approvativo della riforma costituzionale *in itinere*) sul sistema vigente, al fine di offrire elementi utili per un incisivo riordino delle forme di raccordo, tenendo conto anche dei punti di forza e di debolezza dell'attuale "sistema delle conferenze"; dall'altro, acquisire elementi istruttori utili (nell'eventualità che il *referendum* non abbia esito approvativo) per verificare se - ad oltre trentadue anni dall'istituzione della Conferenza Stato-Regioni e dopo alcuni tentativi di riforma - sia opportuno, ed eventualmente secondo quali linee direttrici, un riordino complessivo delle Conferenze a Costituzione vigente.

La Commissione ha dedicato allo svolgimento dell'indagine conoscitiva 20 sedute dall'13 gennaio al 21 luglio 2016, nelle quali sono stati ascoltati rappresentanti del Governo (Maria Elena Boschi, ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Angelino Alfano, ministro dell'interno, Beatrice Lorenzin, ministra della salute, Gianclaudio Bressa, sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa, ministro per gli affari regionali e le autonomie), professori esperti della materia (Franco Bassanini, Raffaele Bifulco, Guido Rivosecchi, Luca Castelli, Massimo Carli, Guido Carpani, Paolo Caretti, Antonio D'Atena, Marco Olivetti, Marcello Cecchetti, Alessandro Morelli, Simone Pajno, Stelio Mangiameli, Luciano Vandelli, Massimo Luciani, Enzo Moavero Milanesi, Jörg

Luther, Anna Mastromarino, Nicola Lupo), la Corte dei conti (Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei conti), rappresentanti degli organi portatori degli interessi delle autonomie territoriali (Franco Iacop, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Matteo Ricci, vicepresidente dell'ANCI, Giuseppe Rinaldi, presidente dell'UPI Lazio, Enrico Borghi, presidente dell'UNCCEM), funzionari delle conferenze (Marcello Mochi Onori, segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Antonio Naddeo, direttore della Conferenza Stato-Regioni, Paolo Pietrangelo, direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome).

La Commissione si è altresì avvalsa della consulenza, a titolo gratuito, del professor Giacomo D'Amico, del dottor Antonino Iacoviello, dell'avvocato Giuseppe Ribaudò, del professor Gaetano Armao, della dottoressa Donatella Scandurra e della dottoressa Maristella Vicini.

Nel corso dello svolgimento dell'indagine, come sarà illustrato nel prosieguo del documento, è emerso che la riforma costituzionale non impone la soppressione del "sistema delle conferenze". Piuttosto, una convivenza fra il "nuovo" Senato e le conferenze è ritenuta opportuna in una prospettiva di sistema. Del resto, nei sistemi federali e regionali, anche in quelli caratterizzati da una consolidata presenza di Camere delle autonomie territoriali, si registra una pluralità di sistemi di raccordo.

Ciò premesso, la riforma costituzionale pone tuttavia in modo ineludibile l'esigenza di procedere ad una riflessione sulle funzioni del sistema delle Conferenze, per la definizione del quale occorre muovere dal ruolo che la Costituzione attribuisce al "nuovo" Senato. Occorre, in sostanza, partire dalla finalità stessa della riforma di superare una delle principali criticità del regionalismo italiano, riconducibile all'assenza di sedi e istituti di cooperazione tra Stato e autonomie nella formazione delle leggi e nella definizione delle politiche pubbliche.

La Corte costituzionale (nella sentenza n.6 del 2004) ha del resto riconosciuto alle Conferenze il ruolo di sede di raccordo e perseguimento della leale collaborazione, nei casi di intervento dello Stato nelle materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni,

fondandolo sulla “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi” idonea a garantire le autonomie territoriali. Assenza dovuta anche, come noto, alla mancata attuazione della disposizione costituzionale (articolo 11, commi 1 e 2¹, della legge costituzionale n.3 del 2001), che prevede la possibilità di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni, Province autonome ed enti locali e attribuisce ai pareri resi dalla medesima Commissione, così integrata, su disegni di leggi vertenti su materie di competenza concorrente o attinenti alla finanza regionale e locale, un valore rinforzato (nello stesso senso, cfr. anche sentenze n. 7/2016, n. 278/2010, n. 401/2007, n. 383/2005).

L’esigenza di porre mano ad una rivisitazione dell’attuale sistema di raccordo, come è emerso nell’ambito della procedura informativa, si impone, tuttavia, anche a prescindere dalla riforma costituzionale e, pertanto, anche dall’esito del *referendum* costituzionale.

Nel prosieguo del Documento, si svolgerà preliminarmente un inquadramento dell’assetto attuale delle Conferenze e del ruolo svolto sino ad oggi, con particolare riferimento ai punti di forza e debolezza del sistema. A seguire, sarà valutato l’impatto dell’eventuale approvazione della riforma costituzionale, soffermandosi in particolare sul rapporto tra il nuovo Senato ed il ‘sistema delle conferenze’. Si darà dunque conto delle proposte che sono emerse nel corso delle audizioni in entrambe le ipotesi (Costituzione vigente e Costituzione modificata). Per completare il quadro, ci si soffermerà sui profili di diritto comparato rilevanti ai fini delle tematiche trattate dall’indagine conoscitiva.

¹ Art.11. - “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

2. IL SISTEMA DELLE CONFERENZE

2.1 Assetto attuale: introduzione

Con il termine “sistema delle conferenze” ci si riferisce ai seguenti tre organismi intergovernativi a composizione mista, costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali: la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d’ora innanzi Conferenza Stato-Regioni); la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali; la Conferenza unificata. Si tratta di organismi che, nell’assetto costituzionale vigente, rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

Alle conferenze intergovernative, si affiancano le conferenze cosiddette orizzontali (per distinguerle dalle precedenti in cui prevale il carattere verticale), in cui il raccordo è fra gli enti territoriali stessi. Fra queste si distinguono la Conferenza delle Regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Ad esse si aggiungono ulteriori forme di organizzazione riguardanti gli enti locali, realizzate dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM. Si tratta in questo caso di associazioni di carattere privatistico, che hanno spesso peraltro trovato un riconoscimento a livello legislativo nell’ambito delle procedure concernenti gli enti territoriali.

Sin dall’inizio degli anni Ottanta si era avvertita l’esigenza di istituire sedi di confronto e coordinamento fra lo Stato e le autonomie territoriali, in un quadro costituzionale che non contemplava una Camera in rappresentanza delle autonomie, né specifici meccanismi di raccordo politico-istituzionale con i territori.

La prima ad essere istituita è stata la Conferenza Stato-Regioni, con il DPCM 12 ottobre 1983, e, a seguire, negli anni Novanta sono state introdotte nell’ordinamento la Conferenza Stato-Città, con DPCM 2 luglio 1996, e la Conferenza unificata, con il decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il “sistema delle conferenze” è attualmente disciplinato, per gli aspetti generali, dall’articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-Regioni) e

dal decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo su specifici aspetti, come ad esempio la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che attribuisce un ruolo di rilievo alle Conferenze nel dialogo con l'Unione europea.

Come è stato segnalato anche nel corso delle audizioni, le disposizioni che disciplinano la composizione ed il funzionamento del sistema non sono mai state adeguate alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che, nel 2001, ha profondamente modificato l'ordinamento costituzionale delle autonomie territoriali e, conseguentemente, ha inciso sul sistema dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali medesime.

2.2 Composizione e attività delle Conferenze intergovernative

La *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano* (Conferenza Stato-Regioni), istituita presso la Presidenza del Consiglio, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali ovvero, se tale incarico non è attribuito, da altro Ministro.

Ne fanno parte i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alle riunioni della Conferenza sono invitati, dal Presidente del Consiglio, i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici (art. 12, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

La *Conferenza Stato-città e autonomie locali*, secondo la normativa vigente, E' "presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il Presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) e il

Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate, dall' art. 17 della legge n. 142 del 1990" (poi confluito nell'art. 22 del Tuel), come centro delle aree metropolitane. "Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici" (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997).

La *Conferenza unificata* è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Ne fanno parte i componenti della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città e autonomie locali (art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997).

Quanto all'attività svolta dal 'sistema delle conferenze' intergovernative, essa si esplicita essenzialmente attraverso i pareri (facoltativi od obbligatori), le intese (che rivestono un carattere obbligatorio), gli accordi (che hanno un carattere facoltativo), le deliberazioni, le designazioni, oltre ad attività di scambio di dati e informazioni.

Il segretario *pro tempore* della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, nella propria audizione, ha richiamato le statistiche riguardanti il lavoro svolto dalle due Conferenze. Nel 2014 sono state svolte 21 sedute della Conferenza Stato-Regioni, con 221 ordini del giorno iscritti e 196 atti adottati; nel 2015 le sedute della Conferenza Stato-Regioni sono state 22, 302 gli ordini del giorno iscritti e 239 gli atti adottati.

L'attività preponderante della Conferenza è quella sulle intese e sugli accordi. Nel 2014 le intese raggiunte sono state 72 e le mancate intese 5, mentre nel 2015 sono state 91 le procedure avviate per addivenire ad intese, con 2 mancate intese. Gli accordi sono stati 20 nel 2014 e 31 nel 2015.

L'attività della Conferenza si estrinseca altresì in pareri su disegni di legge e su decreti-legge del Governo. Nel 2014 i pareri della Conferenza Stato-Regioni sono stati 50, nel 2015 sono stati 65.

L'attività più rilevante è proprio quella sulle intese, che si esplica nella normazione secondaria, mentre i pareri vengono dati sulla normazione primaria e le intese e gli accordi vengono fatti su atti regolamentari, su attività di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Per quanto riguarda la Conferenza unificata, i dati sono i seguenti: 19 sedute nel 2014 e 14 nel 2015, 193 gli ordini del giorno iscritti nel 2014, 188 nel 2015, 162 gli atti adottati nel 2014, 136 nel 2015. Le intese sono state 39 nel 2014, anno in cui non c'è stata alcuna mancata intesa, mentre sono state 28 nel 2015, di cui una mancata intesa; gli accordi sono stati 15 nel 2014 e 12 nel 2015.

2.3 Le Conferenze orizzontali

La *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* si è costituita, con la denominazione di Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nel 1981, nella persona dei Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'obiettivo di operare come momento di raccordo delle Regioni con il Governo nazionale, con il Parlamento, con il sistema degli Enti locali" (Atto costitutivo, Pomezia 1981).

Nel 2005, la Conferenza - il cui funzionamento fino ad allora era stato demandato alla prassi - ha adottato un proprio regolamento, poi integrato da Linee interpretative.

All'art. 1 del Regolamento vengono elencate le finalità della Conferenza: a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarli al Governo, al Parlamento, agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie; b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente; c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.

I lavori dell'Assemblea sono programmati anche in relazione alle riunioni delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata.

Appare rilevante sottolineare che è nell'ambito della Conferenza delle Regioni che maturano le valutazioni e gli indirizzi politici regionali che vengono successivamente

rappresentate al Governo nell'ambito delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Istituita nel 1994, la Conferenza si compone dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province ed ha come finalità la valorizzazione del ruolo istituzionale delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome. E' sede di coordinamento e scambi di esperienze per le attività di interesse delle Assemblee legislative e promuove gli opportuni raccordi con le Assemblee legislative di ambito nazionale, comunitario e internazionale.

In particolare, svolge funzioni propositive e consultive nei confronti delle Assemblee elettive e costituisce sede di riferimento per i rapporti delle Regioni con le Assemblee parlamentari nazionali ed europea; interagisce con le Commissioni parlamentari in ordine a tutti i temi di competenza; si relaziona con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE) e con il Parlamento europeo, nonché con altri coordinamenti internazionali di omologhe istituzioni legislative.

Di particolare rilievo appare il ruolo svolto dalla Conferenza ai fini dell'armonizzazione nell'attuazione a livello regionale di alcune politiche nazionali particolarmente delicate, come segnalato, nel corso dell'audizione, dal direttore generale *pro tempore* della Conferenza, il quale a titolo esemplificativo ha richiamato il decreto-legge Monti n. 174 del 2012. Al riguardo, ha segnalato come l'autonomia regionale è tanto più forte quanto più è armonizzata: è dunque fondamentale avere una sede in cui procedere a scelte condivise.

Significativo, come rilevato sempre dal direttore generale *pro tempore* della Conferenza, il rapporto instaurato con la Corte dei conti, ed in particolare il coordinamento tra la sezione delle autonomie e il sistema delle Assemblee per quanto riguarda tutta la fase dei controlli, avviato appunto con il decreto-legge n. 174 e con l'entrata in vigore dell'armonizzazione di carattere anche finanziario. Tale rapporto ha poi trovato un riconoscimento a livello legislativo con l'approvazione, nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge n. 113 del 2016,

dell'articolo 10-*bis* che consente alla Conferenza di richiedere pareri alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

Va segnalata infine l'attività di collaborazione della Conferenza con il Senato nell'ambito della fase ascendente della normativa dell'Unione europea, con la XIV Commissione e con le altre Commissioni parlamentari, anche relativamente ad alcuni *early warning*.

Un altro versante di rilievo su cui le Assemblee regionali hanno molto investito negli ultimi anni, come rilevato anche dal direttore generale *pro tempore* della Conferenza, è stato il tema della valutazione delle politiche pubbliche.

2.4 La giurisprudenza costituzionale sulla centralità del "sistema delle conferenze" nei rapporti tra Stato e autonomie territoriali

Come diffusamente ricordato nel corso delle audizioni, l'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi hanno complessivamente contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione e pur in assenza di un riconoscimento costituzionale del ruolo svolto². Più in generale, il "sistema delle conferenze" ha indubbiamente acquisito un ruolo centrale e strategico nel raccordo politico-istituzionale tra Stato ed autonomie territoriali.

Come osservato dal sottosegretario Bressa nel corso dell'audizione, le caratteristiche del regionalismo italiano aiutano a comprendere le ragioni e l'attuale assetto del 'sistema delle conferenze' imperniato sulla Conferenza Stato-Regioni, sulla Conferenza unificata e sulla Conferenza Stato-città: "da un lato, l'assenza di una seconda Camera capace di dare voce al centro degli interessi territoriali, dall'altro, il forte rilievo assunto dai comuni, riconosciuto dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 118, primo comma". Occorre inoltre tener presente che il sistema è nato e si è poi assestato grazie al decreto legislativo n. 281 nel 1997,

² In proposito, si rammenta che anche la riforma costituzionale *in itinere* non fa menzione del "sistema delle conferenze".

sulla base di un assetto normativo diverso e comunque antecedente rispetto a quello venuto fuori con le riforme costituzionali del 1999 e del 2001.

Il ruolo strategico di raccordo svolto dalle Conferenze non ha tuttavia impedito finora un consistente contenzioso presso la Corte costituzionale, che ha evidenziato limiti nella capacità del sistema di assicurare in talune occasioni la necessaria composizione degli interessi politici.

La mancata costituzione di una Camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali e la mancata introduzione di specifici strumenti di raccordo fra i vari livelli di governo hanno determinato la pressoché esclusiva titolarità in capo al "sistema delle conferenze" delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo.

Anche prima della riforma del 2001, la Corte costituzionale ha fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione, desumendolo dal tenore dell'articolo 5 della Costituzione, e, in particolare, dal carattere di unità ed indivisibilità della Repubblica, che richiede l'esigenza di perseguire una composizione di interessi degli enti che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la costituiscono. Nella sentenza n. 242 del 1997, la Corte riconosce che il principio di leale cooperazione "deve governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (...). Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unità, 'riconosce e promuove le autonomie locali', alle cui esigenze 'adegua i principi e i metodi della sua legislazione' (art. 5 Cost.), va al di là del mero riparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni".

Dopo l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, il problema principale posto dalla nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni è stato quello di determinare la linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.

La complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende infatti molto spesso difficile la riconduzione *sic et simpliciter* di una normativa ad un'unica materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la

Corte stessa non ha esitato a definire inestricabilmente “commiste” (sentenza n. 250/2015; *ex plurimis*, sentenze n. 213/2006, n. 133/2006, n. 431, n. 231/2005; n. 219/2005, n. 50/2005, n. 308/2003).

In questi casi il principio-cardine su cui ha fatto leva la giurisprudenza della Corte costituzionale per risolvere i frequenti casi di intersezione e sovrapposizione tra competenze statali e competenze regionali, nei casi in cui non sia possibile individuare una materia prevalente, è stato nuovamente il principio di leale collaborazione, “che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni” ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 50/2005; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n. 187/2012, n. 88/2009, n. 50/2008, n. 213/2006, n. 133/2006, n. 231/2005, n. 219/2005).

Oltre che nelle ipotesi di “concorrenza di competenze”, il principio di leale collaborazione viene richiamato dalla Corte costituzionale nei casi di cd. “attrazione in sussidiarietà” (o “chiamata in sussidiarietà”), ossia nei casi in cui, “allorché sia ravvisabile un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato, oltre che ad accentrare siffatto esercizio ai sensi dell’art. 118 Cost., anche a disciplinarlo per legge, e ciò anche quando quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale”. Peraltro, per configurare questa deroga agli ordinari criteri di riparto delle competenze legislative “è necessario – stante la rilevanza dei valori in gioco – per un verso, che la valutazione dell’interesse unitario sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e rispondente a ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto; per altro verso, che siano previste adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali, in modo da contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni stesse (sentenza n. 261 del 2015; nello stesso *ex plurimis*, sentenze n. 179 e n. 163 del 2012, n. 232 del 2011, sentenze n. 374 e n. 88 del 2007, n. 303 del 2003).

Nella giurisprudenza costituzionale in materia di Titolo V sono dunque numerosissimi i casi in cui è emersa la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il ‘sistema delle conferenze’. Il ‘sistema delle conferenze’ costituisce infatti il “luogo di espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti” (sentenza n. 21/2016), ove “si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate” (sentenza n. 31/2006, nello stesso senso, *ex multis*, sentenza n. 114/2009).

Una nutrita giurisprudenza costituzionale dunque ha spesso richiesto per l’adozione di una disciplina, segnatamente di carattere regolamentare, in ambiti normativi di pertinenza regionale, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, al fine di garantire un contemperamento tra potestà statali e prerogative regionali.

L’intesa è stata talora costruita – soprattutto in una prima fase della giurisprudenza costituzionale – come intesa “forte”, con un livello di codecisione paritaria tra Stato e Regioni (sentenza n. 383 del 2005); in tal caso, il mancato raggiungimento dell’intesa costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (sentenza n. 6 del 2004).

In una seconda fase la Corte costituzionale ha ritenuto che la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, reputando necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (*ex plurimis*, sentenze n. 182 del 2016, n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenze n. 165/2011 n. 33/2011). Allorquando, invece, l’intervento unilaterale dello Stato venga prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale (sentenze n. 39/2013 e n. 179/2012); infatti il mero decorso del tempo “per sua natura prescinde completamente dall’osservanza, da parte di Stato e Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione”.

In un caso, la Corte non ha inoltre ritenuto sufficiente la previsione che il Consiglio dei ministri deliberi, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, che non «può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità» (sentenza n. 165 del 2011).

Anche con riferimento all'«attrazione in sussidiarietà», la Corte ha inoltre ripetutamente affermato la necessità di una disciplina che contempra, nel percorso attuativo, l'intesa, imposta dal «principio di lealtà» (sentenze n. 131/2016, n. 7/2016, n. 261/2015, n. 278/2010, n. 383/2005, n. 6/2004 e n. 303/2003).

In altri casi di minore impatto sulle competenze regionali, la Corte ha invece ritenuto sufficiente l'acquisizione di un parere della Conferenza (sentenze n. 232/2009 e n. 200/2009). In particolare, «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio» (sentenze n. 62/2013, n. 265/2011, n. 254/2010, n. 182/2006, n. 336/2005 e n. 285/2005).

La giurisprudenza costituzionale è invece costante nell'escludere l'applicazione del principio di leale collaborazione all'esercizio del potere legislativo. Secondo la Corte, infatti, «l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione». Meccanismi cooperativi potrebbero applicarsi ai procedimenti legislativi solo in quanto la loro osservanza fosse prevista da una fonte costituzionale, in grado di vincolare il legislatore statale (sentenza n. 250 del 2015; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44 del 2014; n. 112 del 2010, n. 249 del 2009, n. 159 del 2008).

2.5 Punti di forza e di debolezza del «sistema delle conferenze» nel sistema attuale

Nel corso delle audizioni è stato unanimemente riconosciuto l'importante ruolo svolto dal 'sistema delle Conferenze' nell'ambito dell'attività di raccordo fra Stato ed enti territoriali.

Nelle parole del ministro Costa, "come ha riconosciuto la Corte costituzionale in numerose sentenze, fra le quali la famosa n. 31 del 2006, (...) proprio il 'sistema delle conferenze' è diventato una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate a integrare il parametro della leale collaborazione che per il giudice delle leggi è l'architrave sul quale, soprattutto dopo la riforma costituzionale del 2001, si regge la Repubblica. Non va dimenticata neppure l'importanza assegnata dalla Corte costituzionale al 'sistema delle conferenze', considerato come la base fondamentale di un corretto rapporto tra Stato, Regioni e autonomie locali, giunta fino ad affermare l'illegittimità, per interposta violazione dell'articolo 76 della Costituzione, di un decreto delegato adottato in difformità dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza prevista dalla relativa legge di delega".

Fra i principali elementi di forza, il Ministro ha affermato che il 'sistema delle conferenze', pur adottato prima della riforma costituzionale del Titolo V, si è dimostrato, nella sua flessibilità e nell'ampio spettro delle sue competenze, un'istituzione fondamentale per consentire l'attuazione della nuova normativa costituzionale, in molti casi alleggerendo anche la possibile conflittualità tra legislatori.

Il ministro Alfano, a sua volta, ha sottolineato la valenza positiva del contributo che le Conferenze sono state in grado di apportare alla coesione istituzionale e alla leale cooperazione tra i diversi livelli di governo. Il ministro, quale Presidente della Conferenza Stato-città, ha ricordato come in seno alla stessa "sovente trovano risposta concreta e immediata problemi di funzionamento delle amministrazioni locali. Anche attraverso tale organismo, che riesce a garantire efficacemente il sistema di interlocuzione tra centro e territorio, si manifesta la prossimità degli apparati governativi centrali rispetto alle istituzioni e alle comunità locali".

Con riferimento al sistema di raccordo nel suo complesso, il ministro Costa e il sottosegretario Bressa hanno segnalato tuttavia l'inidoneità delle Conferenze, nella loro configurazione attuale, a poter essere sede di confronto fra il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali sulle politiche pubbliche nazionali, sulle priorità e sulle scelte necessarie per attuarle. Sarebbe a loro avviso importante poter contare su una conferenza degli Esecutivi,

composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Giunte regionali e delle due Province di Trento e Bolzano, simile a quelle operanti in Stati federali, come l'Australia e il Canada.

Anche la ministra Lorenzin ha sottolineato il rilievo dell'attività svolta dal 'sistema delle conferenze', rilevando come molte delle criticità derivanti dall'assetto delle competenze in materia di tutela della salute, delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, siano state risolte in quella sede. In particolare, ha richiamato tre settori di interesse del Ministero della salute per cui il ruolo della Conferenza è stato determinante a Costituzione vigente: la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale e il relativo riparto tra le Regioni, nonché l'approntamento di strumenti e procedure per il ripiano dei disavanzi sanitari (il riferimento è ai c.d. piani di rientro); la stipulazione dei c.d. Patti per la salute (per le ragioni specifiche che hanno reso necessario il frequente ricorso alla concertazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, si rinvia alla memoria depositata dal Ministro, ed in particolare alle pagine 10 e ss.).

Sulla base di tali considerazioni, ha rilevato che, a Costituzione vigente, la Conferenza Stato-Regioni rappresenta l'unico organismo in grado di assicurare, a livello istituzionale, il raccordo e la negoziazione tra livelli di governo.

Ciò premesso, secondo la ministra 'il sistema delle conferenze' dimostra inevitabili limiti consistenti soprattutto nell'appesantimento dei processi decisionali, anche nei casi in cui sarebbe invece necessaria una maggiore celerità e immediatezza nell'assunzione delle decisioni. Appesantimento peraltro imputabile all'assetto istituzionale in tema di rapporti tra i diversi livelli di governo ed al riparto delle competenze, che ha comportato un intreccio di competenze dei vari livelli e, per conseguenza, un frequente ricorso alla concertazione.

La lentezza delle procedure per arrivare all'accordo tra i diversi livelli di governo condiziona negativamente il processo decisionale, soprattutto quando si tratta di fare riforme che, ad esempio, devono tener conto dello sviluppo tecnico-scientifico; in tali casi, il modello organizzativo non consente di agire nei tempi stretti necessari per il migliore effetto delle decisioni.

Quanto alla ministra Boschi, pur riconoscendo l'importante ruolo svolto dal 'sistema delle Conferenze', ha richiamato l'opportunità offerta dalla riforma costituzionale *in itinere* di assicurare, attraverso il Senato, maggiore trasparenza riguardo all'esercizio delle funzioni di raccordo rispetto a quanto assicurato dall'attuale sistema ed in particolare dai lavori della Conferenza Stato-Regioni, "rispetto ai quali la dottrina ha rilevato l'opacità del processo decisionale, in quanto caratterizzato da forme di trasparenza meno forti rispetto a quelle che possono assicurare i lavori parlamentari".

Il sottosegretario Bressa – dopo aver a sua volta dato atto degli indiscutibili meriti delle conferenze – ha osservato che uno dei limiti dell'attuale sistema è dato dall'ampiezza ed eterogeneità degli ordini del giorno, "nel senso che su trenta punti all'ordine del giorno, un paio possono avere un significato perché o preludono a un'intesa o pongono un tema rilevante, mentre gli altri concernono tutti atti di attuazione amministrativa di previsioni di legge o di pareri su adeguamenti normativi alla normativa europea". In quella sede il Sottosegretario ha colto l'occasione per respingere le critiche in ordine alla scarsa trasparenza dell'attività del 'sistema delle conferenze', sottolineando che "tutti gli atti della Conferenza sono pubblici e accessibili in via telematica, perché a distanza di due o tre giorni vengono pubblicati: l'accesso, come per tutte le altre attività amministrative, dà la possibilità di vedere la documentazione alla base delle decisioni assunte".

Il sottosegretario ha fatto poi presente che il 'sistema delle conferenze' prevede una specializzazione per materie, che consente di arrivare in sede plenaria dopo che le pratiche sono state istruite dalle varie Commissioni tecniche, composte dai rappresentanti delle Regioni e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. Si tratta di un sistema presente in altri sistemi ordinamentali, come ad esempio in Belgio, in cui "il sistema è stato formalizzato e vi è una Commissione che si occupa delle infrastrutture e delle ferrovie, una della scuola e così via". Con riguardo alla riflessione in ordine al riordino del richiamato sistema, occorrerà a suo avviso procedere "senza immaginarne uno diverso, altrimenti si corre il rischio che uno strumento di coordinamento diventi uno strumento di assembramento e che vi siano troppi luoghi in cui si cerca di trovare una sintesi, nessuno dei quali è in grado di farlo".

Anche l'ANCI ha evidenziato nel corso dell'audizione l'importante contributo svolto sino ad oggi dal 'sistema delle conferenze' in quanto sede permanente di confronto, sulla base del principio di leale collaborazione fra gli enti costitutivi della Repubblica, per l'elaborazione delle politiche pubbliche nelle materie di interesse e, attraverso gli strumenti assegnati dalla legge (accordi, intese, deliberazioni), per la composizione di questioni che altrimenti sfocerebbero in contenziosi.

Un modello di concertazione che, ad avviso dell'ANCI, assicura flessibilità e rapidità di decisione, una posizione paritaria delle diverse componenti, nonché trasparenza, capacità di veicolare e comunicare alle autonomie territoriali le decisioni assunte. Secondo l'ANCI, si tratta di una caratteristica molto importante che va considerata, anche alla luce della rilevanza finanziaria delle decisioni che vengono assunte e della possibilità di assicurare un confronto chiaro, evitando scambi *one to one* con Regioni o Comuni, consentendo la ricerca di una soluzione di sintesi delle diverse istanze.

Ancora, l'ANCI ha aggiunto che un altro aspetto meritevole di particolare considerazione attiene alla ricerca di una sintesi il più possibile condivisa tra le componenti e all'interno delle stesse (Stato, Regioni ed Enti locali), grazie alla prevalenza di posizioni sostanzialmente unitarie, a prescindere dalle differenze di carattere politico.

Tuttavia, come ha sottolineato il vicepresidente Ricci, il "sistema delle conferenze", pur avendo dato un contributo molto importante e positivo, va modificato e snellito, collegando tale esigenza anche con quella di assicurarne la coerenza con la nuova configurazione del Senato. È del resto atteso da tempo un riordino del sistema per l'adeguamento al quadro costituzionale vigente.

L'UNCCEM ha ricordato che all'epoca della prima istituzione delle Conferenze si pensava ad un sistema di relazioni e di confronto fra Stato e autonomie locali, come tappa intermedia che preludeva al raggiungimento di un livello più compiuto e più strutturato attraverso l'istituzione del Senato delle autonomie.

Il mancato completamento del percorso ha comportato nel tempo l'emersione di due limiti strutturali del "sistema delle conferenze": il primo è che nel "sistema delle conferenze" si sono progressivamente riversate funzioni che avrebbero dovuto essere affidate invece alla

seconda Camera; il secondo è l'eccessivo numero di competenze ad esse attribuite. Allo stato attuale, infatti, il 'sistema delle conferenze' passa dall'analisi di provvedimenti di altissima rilevanza (dal DEF, alla legge di stabilità, alle riforme costituzionali) fino alla formulazione di pareri su questioni di interesse di singoli Comuni (es. localizzazione di discariche). Nel tempo, ad avviso dell'UNCEM, il ruolo delle Conferenze si è così "affievolito", fino ad arrivare alla prevalenza della mera espressione di pareri spesso superati unilateralmente dal Governo.

ANCI, UPI ed UNCEM sostengono che il "sistema delle conferenze" debba evolvere a strumento di reale confronto fra i livelli di Governo del Paese su poche, ma ben circostanziate, materie.

Nel corso delle audizioni, anche dai contributi della dottrina è emerso il ruolo strategico del 'sistema delle conferenze' svolto sino ad oggi e come esso abbia assicurato il raccordo tra Stato e Regioni, superando le logiche di appartenenza politica, a favore dell'effettiva emersione degli interessi dei territori (Carpani). La funzione più rilevante è stata appunto individuata in "una forma di supplenza della rappresentanza territoriale" (Mangiameli); in questi venti anni le Conferenze sono state infatti caricate anche di compiti e di funzioni che derivano dall'assenza di un organo preposto al raccordo a livello delle scelte di politiche pubbliche e a livello della legislazione (Bassanini).

E' stato poi ricordato che l'assetto attuale delle conferenze funziona anche come sede di raccordo con le istituzioni che rappresentano le Regioni (Conferenza delle Regioni, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, in qualche caso) (D'Atena).

Quanto alle criticità dell'attuale 'sistema delle conferenze', secondo il professor Mangiameli, la principale consiste nell'assenza di autonomia rispetto al Governo.

Il professor Rivosecchi ha condiviso tale rilievo, soffermandosi sulla carenza di autonomia e indipendenza (incardinamento presso la Presidenza del Consiglio, con le relative conseguenze sulla definizione dell'ordine del giorno, procedure decisionali, attività di

segreteria, ecc.) ed ha altresì rilevato la debolezza di un sistema decisionale rimesso all'informalità³.

È stata inoltre richiamata la cosiddetta “fuga dalle Conferenze”, ossia la sempre più accentuata tendenza delle Regioni a cercare un'interlocazione diretta con il Parlamento o a concludere atti di raccordo con associazioni di rappresentanza territoriale che vengono conclusi in Conferenza delle Regioni e poi formalizzati in Conferenza Stato-Regioni (Bifulco).

Si è osservato che il "sistema delle conferenze" è stato spesso anche utilizzato dal Governo al fine di guadagnarsi il consenso delle autonomie territoriali su provvedimenti normativi che quest'ultimo ha inteso adottare, favorendo “l'abuso della delega” da parte del Governo (Bifulco).

A conferma delle difficoltà incontrate dal sistema delle Conferenze, è stato ricordato che la legge delega sul federalismo fiscale (legge n.42/2009) ha previsto dei succedanei di queste, quali la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e la Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica (Bifulco).

Vi è poi chi ha espresso dissenso per una delle richiamate critiche, sostenendo che l'attuale collocazione del ‘sistema delle conferenze’ presso la Presidenza del Consiglio non ne lederebbe l'autonomia e il carattere di terzietà. Le segreterie delle conferenze svolgono infatti un ruolo di supporto alle stesse, senza porsi in posizione gerarchica nei confronti del Governo.

³ Con riferimento alle modalità con cui è definito l'ordine del giorno, delle Conferenze, tale compito è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato. In proposito, si registra tuttavia nella prassi una sostanziale codecisione attraverso il coinvolgimento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Quanto alle modalità di votazione, così come peraltro di verbalizzazione dei lavori, esse sono prevalentemente demandate alla prassi. In Conferenza Stato-Regioni, le Regioni non esercitano il voto singolarmente e la posizione delle stesse, precedentemente raggiunta in Conferenza dei Presidenti delle Regioni, è infatti rappresentata da un portavoce. Con riferimento infine alle convocazioni: i) la legge n. 400 del 1988 prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, e in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; ii) il decreto legislativo n. 281 del 1997 dispone che la Conferenza Stato-città e autonomie locali sia convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il Presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCCEM; iii) la legge n. 234 del 2012, più recentemente, ha stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri convochi almeno ogni quattro mesi (in precedenza sei mesi), o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza Stato-regioni, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale (art. 22), e che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convochi, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del Presidente dell'ANCI, del Presidente dell'UPI o del Presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali.

In proposito, il segretario della Conferenza, che è un dirigente dalla Presidenza del Consiglio, per le attività di segretario della conferenza non prende indicazioni dal Segretario generale di Palazzo Chigi, ma dal Presidente della Conferenza (Carpani).

Si è registrata una tendenziale convergenza sul riconoscimento dell'inadeguatezza delle forme di pubblicità dell'attività delle conferenze intergovernative e sul carattere informale dei loro lavori, già evocata nell'intervento della ministra Boschi. In proposito, è stato rilevato che considerando "l'alto numero di pratiche e la totale mancanza di una selezione per qualità politica e rilevanza pubblica delle decisioni, anche solo tramite comunicati di stampa, il sistema di registrazione e pubblicità-notizia degli atti non agevola la conoscibilità pubblica dei lavori della Conferenza" e che gli "atti delle Conferenze dovrebbero essere resi pubblici integralmente, insieme agli allegati" (Luther).

L'esigenza di garantire la pubblicità e la trasparenza dei lavori è stata motivata anche al fine di conformare i procedimenti decisionali secondo caratteri idonei a giustificare l'efficacia vincolante degli atti prodotti da tali organismi (Morelli).

Inoltre, è stato osservato che la scarsa trasparenza non consente "una valutazione oggettiva dell'efficacia e della *performance* dei processi decisionali, essendo utilizzabili soltanto testimonianze e autovalutazioni di soggetti partecipanti e pubblicazioni occasionali di singoli atti insieme a statistiche meramente formali" (Luther). In particolare non consente di distinguere le pratiche di effettiva negoziazione da quelle di semplice "presa d'atto", da ottenere anche con procedure telematiche più snelle, e di esaminare la qualità delle eccezioni sollevate a titolo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Manca inoltre una seria analisi dei costi del "sistema delle conferenze" e dell'utilizzabilità di strumenti di *e-government* (conferenze telematiche) (Luther).

L'informalità è stata tuttavia ritenuta anche un fattore che ha favorito il raggiungimento di soluzioni per la composizione dei vari interessi (Carpani).

Il professor Lupo ha individuato il maggior pregio del 'sistema delle conferenze' nella capacità di spingere il livello regionale e quello autonomistico a trovare una soluzione comune. Ha inoltre segnalato il limite dovuto all'opacità dell'attività delle conferenze, che può talvolta favorire l'assunzione di posizioni ambigue da parte delle Regioni, che, con una sorta di "doppio

gioco”, prima spingono per l’adozione di una legge statale e poi, a legge approvata, propongono impugnazione davanti alla Corte costituzionale.

Infine, sono state rilevate criticità in ordine alla capacità del “sistema delle conferenze” di svolgere al meglio la funzione di coordinamento per l’efficiente impiego delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei (Moavero Milanesi).

3. LA RIFORMA COSTITUZIONALE IN ITINERE ED IL RACCORDO TRA LO STATO E GLI ENTI TERRITORIALI

La legge di riforma costituzionale, approvata in seconda deliberazione dalle Camere e in attesa dello svolgimento del *referendum* approvativo, prevede il superamento del bicameralismo perfetto, con la configurazione del Senato quale organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali, e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, con un'ampia rivisitazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in direzione di un riaccentramento delle stesse.

La riforma, come ampiamente segnalato nel corso delle audizioni, nell'introdurre il nuovo bicameralismo differenziato, pone ineludibilmente la questione del riassetto del "sistema delle conferenze", che ha finora svolto un ruolo significativo, sulla base dei criteri di riparto della competenza legislativa del vigente titolo V, ai fini dell'attuazione delle leggi, sia sul piano normativo che su quello amministrativo, costituendo – come già detto – l'unica sede istituzionale di coordinamento tra gli enti costitutivi della Repubblica.

Ciò, in considerazione del nuovo ruolo che l'articolo 55, quinto comma, nel testo modificato, assegna al Senato, che diviene la Camera di "rappresentanza delle istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea".

Con l'introduzione di una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali si è posta l'esigenza di riflettere sull'opportunità di mantenere in vita un duplice canale di raccordo con le istituzioni territoriali e, eventualmente, procedere alla (ri)definizione delle rispettive competenze⁴.

⁴ La materia è stato oggetto di diversi ordini del giorno nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, che sono stati accolti dal Governo:

- l'ordine del giorno Dorina Bianchi n. 6, che prevede una riforma del sistema delle Conferenze, riconoscendo allo stesso esclusivamente attività di natura tecnica, amministrativa e gestionale;
- l'ordine del giorno Paglia n. 41, che prevede una ridefinizione del ruolo della Conferenza Stato-Regioni alla luce della riforma del Senato;

3.1 Il Senato come Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali

La riforma costituzionale, attualmente in attesa dell'esito referendario, supera l'attuale sistema di bicameralismo paritario, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Pur essendo il rapporto fiduciario riservato alla Camera, l'ampiezza delle funzioni riconosciute al Senato (basti citare, oltre al raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'impatto delle politiche europee sui territori e la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato) lo inserisce pienamente nel circuito della responsabilità politica "diffusa", cioè di quella responsabilità che si dirige alla pubblica opinione e che eventualmente si sconta in termini di perdita di consenso (Luciani).

L'indagine conoscitiva svolta ha messo in luce come la riforma del Senato e la sua trasformazione in un organo rappresentativo delle autonomie territoriali, e soprattutto delle Regioni, costituisca il tassello mancante della riforma del 2001 (D'Atena).

La giurisprudenza costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento, nelle sentenze relative al principio di leale collaborazione ed all'assetto costituzionale delle Camere e dei procedimenti legislativi, alla "perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", che richiede l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali (sentenze n. 7/2016, n. 278/2010, n. 401/2007, n. 383/2005, n. 6/2004).

Diversi auditi hanno sottolineato come la riforma costituzionale superi una lacuna del nostro ordinamento costituita dalla mancanza di una sede politica di raccordo con funzioni di

* L'ordine del giorno Lattuca n. 48, che prevede anch'esso un adeguamento del "sistema delle conferenze" alla presenza di una seconda Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali.

compartecipazione delle autonomie all'esercizio della funzione legislativa (Olivetti), la quale ha contribuito nei fatti al fallimento della riforma del Titolo V (Lupo).

Le nuove funzioni di raccordo costituzionalmente attribuite al Senato rispetto agli enti territoriali e all'Unione Europea riconoscono al Senato un ruolo che va ben al di là della funzione di mero collegamento tra i livelli istituzionali di Governo: gli riconoscono piuttosto una funzione di composizione e integrazione del disegno autonomistico, che richiama il Senato a realizzare il principio cooperativo tra Stato e Regioni in tutte le sue funzioni (Rivosecchi).

In ogni caso, la riforma costituzionale appare ispirata da un intento chiaro, ben sintetizzato dalla formula del «*trade-off* tra competenze e partecipazione»: da un lato, si prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle istituzioni centrali e nei procedimenti decisionali statali, soprattutto attraverso la trasformazione del Senato in una Camera rappresentativa delle “istituzioni territoriali”; dall'altro lato, si procede ad una razionalizzazione e a una considerevole riduzione delle competenze legislative regionali (Morelli, Pajno, Rivosecchi).

La presenza in Parlamento dei rappresentanti delle Regioni e dei Comuni appare funzionale alla creazione di “un circuito virtuoso tra la sede dove le grandi regole unificanti si elaborano e si producono e i territori dove queste regole vengono sviluppate, attuate e implementate”, circuito che allo stato attuale manca. In tal modo si spiega la presenza dei sindaci, in quanto i comuni, pur sprovvisti di poteri legislativi, costituiscono il terminale avanzato dell'applicazione, dell'attuazione e dello sviluppo delle norme (Vandelli).

Compito principale del Senato sarà dunque quello di rappresentare e far pesare, anzitutto nell'ambito del procedimento legislativo, le esigenze della differenziazione, che presuppone l'effettiva capacità di rappresentare le istituzioni territoriali, mentre alla Camera dei deputati prevale l'esigenza di unità (Carli).

La ministra Boschi ha ricordato che, pur avendo la composizione e le funzioni del nuovo Senato subito alcune modifiche nel corso dell'esame parlamentare rispetto alla proposta iniziale del Governo, sono comunque rimaste impregiudicate la natura del Senato e la scelta iniziale di rendere il Senato stesso il soggetto di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le istituzioni territoriali. È stato dunque confermato l'obiettivo di dare completa attuazione

all'articolo 5 della Costituzione, "garantendo un pieno e armonioso sviluppo del principio dell'autonomia nell'ambito dello Stato e del nuovo Senato".

Anche il ministro Costa ha sottolineato che la riforma, attribuendo al Senato il ruolo di Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali e, allo stesso tempo, "anche il compito di eleggere due dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare, dà finalmente un solido equilibrio a un sistema istituzionale che, già delineato dall'articolo 5 della Costituzione, parzialmente prefigurato nel Senato eletto a base regionale e nel vecchio Titolo V della Costituzione del 1948, ha richiesto ben 70 anni di faticoso lavoro per giungere a compimento". In questo modo, "finalmente i processi decisionali e le responsabilità dei diversi livelli di governo trovano allo stesso tempo chiarezza di ruoli, rapidità di procedure e forme innovative di compartecipazione alle decisioni comuni".

Secondo il Presidente della Corte dei conti Squitieri, la nuova configurazione del Senato che emerge dal testo della legge di riforma costituzionale consolida la connotazione di un ordinamento della Repubblica basato sul riconoscimento delle autonomie, attraverso la funzione ad esse assegnata di rappresentatività degli enti territoriali e con l'esercizio organico di un potere di valutazione e di indirizzo nelle politiche pubbliche riguardanti i diversi livelli di governo locale.

La ministra Lorenzin, soffermandosi sul rapporto tra il nuovo Senato, la Conferenza Stato-Regioni e il sistema sanitario nazionale, ha sottolineato l'importanza di assicurare, tramite il Senato, la partecipazione delle istituzioni territoriali all'elaborazione delle politiche nazionali, attraverso la loro formale inclusione nel circuito decisionale e nella cornice degli organi costituzionali. Il concorso di Regioni ed enti locali al procedimento legislativo statale, quindi "a monte", dovrebbe ridurre la necessità di un loro coinvolgimento "a valle", con una riduzione significativa, nella legislazione ordinaria, di eventuali rinvii, e pertanto con una conseguente attenuazione del ricorso al 'sistema delle conferenze', quantomeno nella fase della produzione della normativa.

Secondo la ministra Boschi, le modalità di svolgimento della funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti che lo costituiscono e il destino dell'attuale Conferenza Stato-Regioni, oltre che degli altri organismi che svolgono funzioni analoghe, dipenderanno non soltanto dalla

declinazione concreta che il nuovo articolo 55 della Costituzione dovrà avere nella definizione delle funzioni del Senato, secondo le scelte rimesse ai Regolamenti del Senato e della Camera, ma anche dalla composizione che emergerà dalla legge elettorale per il nuovo Senato. Il ruolo della Conferenza Stato-Regioni potrà dunque essere valutato solo “a valle” dell’implementazione e della messa a regime della riforma.

La ministra ha altresì ricordato che il Governo ha accolto nel corso dell’esame parlamentare ordini del giorno volti ad una revisione complessiva del ‘sistema delle conferenze’ alla luce della riforma. Tale sistema, nella scelta del Governo, poi condivisa anche dal Parlamento, non è stato costituzionalizzato; la scelta in merito sarà dunque effettuata a livello di legislazione ordinaria.

3.2 Il ‘sistema delle conferenze’ a seguito della riforma costituzionale in itinere: soppressione o riordino?

L’indagine conoscitiva ha evidenziato che il ruolo di raccordo che la riforma assegna al Senato determina l’esigenza di un riordino complessivo del “sistema delle conferenze”, ma non una loro soppressione, nonostante queste ultime non siano espressamente previste nella riforma costituzionale *in itinere* (come del resto non lo sono nella Costituzione vigente).

I ministri Boschi e Costa ed il sottosegretario Bressa hanno sottolineato inoltre che l’importanza di mantenere un ruolo alle Conferenze emerge anche in considerazione di elementi di carattere comparativo con altri Paesi federali o caratterizzati comunque da una presenza molto significativa delle istituzioni territoriali, in particolare guardando a modelli come quello spagnolo, inglese, austriaco, tedesco, ma anche a modelli più lontani di carattere anglosassone. In tutti questi ordinamenti ci sono organismi di raccordo e condivisione tra lo Stato e le istituzioni territoriali, la cui attività spesso ha ad oggetto non singoli atti normativi, non singoli elementi di carattere settoriale e micro-settoriale, ma un confronto su politiche ampie, di carattere generale.

La ministra Boschi in particolare ha sottolineato che in un’esperienza come quella tedesca ci sono organismi che effettuano poi un raccordo non solo verticale tra lo Stato e le

istituzioni territoriali, ma anche orizzontale tra le stesse istituzioni, paragonabile alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che nel nostro Paese ha un'organizzazione autonoma, rimessa alle Regioni stesse, ma non ha un confronto diretto con il Governo.

Ad avviso del ministro Costa, il ruolo centrale svolto dalle Conferenze in tutti gli Stati federali o regionali o con forma di governo parlamentare, che ha consentito loro di affiancarsi alla seconda Camera rappresentativa degli enti territoriali, si spiega con la circostanza che “il Parlamento, anche quando una delle due Camere rappresenta le istituzioni territoriali, è sempre la sede del confronto con il governo centrale”. In altri termini, la Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali è comunque un'Assemblea parlamentare ed essa “interloquisce in primo luogo, in modo tendenzialmente esclusivo, con il Governo e con l'amministrazione dello Stato”.

Anche per il sottosegretario Bressa l'istituzione del ‘nuovo’ Senato non è destinata a rendere superfluo il ‘sistema delle conferenze’ per una serie di ragioni: i) nell'ambito del procedimento legislativo, la riforma costituzionale limita a determinate materie l'intervento collaborativo del Senato e quest'ultimo “sembra chiamato a garantire il sistema delle autonomie”, “più che chiamato a determinare le politiche nazionali”; ii) il Senato sarà composto da esponenti dei Consigli regionali, non degli Esecutivi regionali e la previsione dell'elezione con metodo proporzionale allenta ulteriormente il vincolo con il territorio, a favore di quello di appartenenza politica (e, del resto, coerentemente con la scelta relativa al metodo di elezione dei componenti, i futuri senatori non saranno sottoposti a vincolo di mandato); iii) il nuovo assetto delle competenze prevede un loro accentramento e, in molti casi, il compito dello Stato sarà, però, quello di definire disposizioni legislative generali e comuni che chiamano in causa le funzioni legislative, regolamentari e amministrative delle Regioni. Occorrerà pertanto una sede di raccordo tra l'Esecutivo statale e gli Esecutivi regionali per la determinazione di politiche nazionali.

Anche ad avviso della Conferenza delle Regioni la riforma costituzionale ed in particolare l'introduzione del bicameralismo differenziato impone di riconsiderare il ruolo, la missione e il concreto funzionamento del ‘sistema delle conferenze’, senza tuttavia poter

prefigurare una loro soppressione. Nel dibattito sul riordino delle conferenze, essa sostiene che “servono forme di raccordo tra Senato e ‘sistema delle conferenze’, al fine di realizzare uno strumento unico di contatto delle Regioni sia con il Governo sia con il Parlamento”.

Al di fuori della funzione legislativa, secondo la Conferenza delle Regioni, restano necessarie sedi di raccordo tra gli Esecutivi nazionale, regionali e locali, nonché di raccordo e di rappresentazione unitaria a livello orizzontale tra le varie forme di governo territoriale, tra cui includere anche le aree di governo intermedio rappresentate dalle aree vaste. In definitiva, la riforma del ‘sistema delle conferenze’ deve affiancarsi ed integrarsi con la riforma del Senato e ne deve riflettere, in via speculare, la *mission*, in quanto entrambe le sedi assicurano il raccordo tra gli enti. Occorre per questo interrogarsi sulla corretta individuazione dei tratti qualificanti il rapporto tra cooperazione interistituzionale extraparlamentare (conferenze) e cooperazione interistituzionale intraparlamentare (Senato), tenuto conto del sostanziale spostamento nell’organo parlamentare di una parte importante della mediazione politico-istituzionale che oggi si svolge nelle Conferenze (Bonaccini).

Quanto al punto di vista degli enti locali, l’ANCI e l’UPI concordano nel ritenere che l’eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale renderebbe indifferibile la revisione del ‘sistema delle conferenze’, che dovrebbe evitare sovrapposizioni con il Senato. Segnatamente, ad avviso dell’ANCI, una rafforzata concertazione fra gli Esecutivi, anche attraverso una rivisitazione del ruolo del ‘sistema delle Conferenze’, e l’innesto nel circuito legislativo degli interessi delle istituzioni territoriali, Regioni e Comuni, rappresentano due momenti complementari e non alternativi dell’assetto e della vita politica ed istituzionale.

Non si pongono pertanto problemi di alternatività, ma di complementarità fra Senato e ‘sistema delle conferenze’, che va realizzata con una riforma delle sedi di concertazione e con la costruzione di un nuovo Senato, capace di rappresentare e perseguire l’interesse generale, pur innestando in sé la rappresentanza degli interessi dei livelli di governo della Repubblica.

Secondo l’ANCI, peraltro, la componente in rappresentanza degli enti locali risulta sottodimensionata rispetto alle aspettative degli enti locali: una diversa composizione avrebbe consentito una più efficace rappresentanza del Paese. Tale orientamento è condiviso dall’UPI, che ritiene che il ‘sistema delle conferenze’ resti necessario per rispondere a pieno alla

necessità di assicurare il confronto tra Stato centrale e autonomie, anche in considerazione dell'esiguo numero di senatori eletti tra i sindaci delle diverse Regioni, che non consente di rappresentare pienamente il complesso sistema delle autonomie.

Anche gli esperti di settore hanno concordato sull'opportunità che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, non si proceda alla soppressione delle conferenze, bensì ad un loro riordino.

È stato al riguardo richiamato anche in tal caso il quadro comparatistico, che dimostra come Camere degli Stati-membri, delle Regioni o delle Autonomie convivano con organismi intergovernativi analoghi alle conferenze italiane (fra gli altri, Bassanini, Morelli, Mastromarino).

Quanto alla mancata "costituzionalizzazione" delle Conferenze, il professor Bifulco ha ritenuto che essa non incida sul loro ruolo futuro, ma anzi è un elemento di forza, perché stigmatizza il loro carattere essenziale, rappresentato in tutti i sistemi federali dalla flessibilità, dalla informalità.

Ciò premesso, è stato altresì rilevato che le funzioni del Senato non coprono tutte le funzioni di raccordo e di coordinamento che la Corte costituzionale ha affidato alle Conferenze e che pertanto residuerà un ruolo al "sistema delle conferenze" (D'Atena). La Corte costituzionale sarà chiamata peraltro a rispondere all'interrogativo se, una volta creato (con il nuovo Senato) quell'istanza cooperativa in difetto della quale la stessa Corte giustificava il ricorso al circuito alternativo delle conferenze, questo circuito sia ancora utilizzabile (D'Atena).

Pur essendoci una sede di raccordo politico, si è sostenuta l'opportunità di non sopprimere o marginalizzare "il sistema delle conferenze", ferma restando l'esigenza di lavorare per rendere complementari e armonici i diversi meccanismi di coordinamento, rendendo comunicanti i diversi canali di raccordo (Caretto, Olivetti).

Su un piano più generale, il professor Bassanini ha inoltre ripercorso l'*iter* delle riforme adottate nel corso degli anni che hanno ampiamente modificato l'assetto dei poteri e delle funzioni delle autonomie territoriali. La prima riforma, attuata a livello di legislazione ordinaria negli anni Novanta, è stata quella del cd. "federalismo amministrativo". In tale stagione era

fortemente diffusa l'idea, anche nell'opinione pubblica, che una riforma del sistema che si ispirasse al principio di sussidiarietà – espressione peraltro non ancora utilizzata – potesse avvicinare le istituzioni ai cittadini e migliorare i livelli di capacità di risposta del sistema istituzionale ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. Nell'attuazione, questa riorganizzazione delle funzioni amministrative comportava la necessità di istituire sedi nelle quali si potesse svolgere il raccordo tra le funzioni amministrative più importanti del sistema delle autonomie e le funzioni amministrative che restavano in capo al Governo, che furono individuate appunto nelle Conferenze.

La logica della riforma costituzionale del Titolo V del 2001 era diversa dal «federalismo amministrativo». Quest'ultima, infatti, si basava su un modello simile a quello tedesco o austriaco, dove è soprattutto nell'esercizio delle funzioni amministrative che si attuano il principio di sussidiarietà e la valorizzazione delle autonomie, che hanno, come ad esempio i *Länder* in Germania, funzioni legislative, senza che queste costituiscano peraltro il fulcro principale della loro attività. Con la riforma del Titolo V, incentrata sul riparto di competenze legislative, si interveniva invece secondo un orientamento ispirato più che altro a una forma di Stato di tipo federale.

Ancora in questa fase gli orientamenti dell'opinione pubblica spingevano fortemente a ritenere che un forte accrescimento delle competenze dell'autonomia regionale e locale avrebbe potuto risolvere i problemi di risposta del sistema istituzionale ai bisogni e alle domande dei cittadini e, in tal modo, porre rimedio alla crisi di rappresentatività del sistema istituzionale e alla legittimazione della politica.

Gli scenari sono attualmente mutati. La globalizzazione e l'inevitabile forte rafforzamento del ruolo delle istituzioni europee spingono inesorabilmente a porre l'accento sulla necessità di decisioni e risposte rapide da parte del sistema istituzionale al cambiamento degli scenari e della realtà che ci circonda, che interagisce con l'attività delle imprese e con i problemi delle famiglie. Vi è quindi una forte richiesta di procedimenti di decisione e di implementazione delle decisioni molto più rapidi e meno complessi rispetto al passato.

Di qui sorge la riforma del bicameralismo, attraverso l'adozione di un modello di bicameralismo differenziato, che dovrebbe rendere molto più rapida la risposta legislativa ai problemi che impongono modifiche nelle politiche pubbliche.

La pubblica opinione appare del resto oggi meno favorevole alla differenziazione: “mentre 20-25 anni fa nel sistema delle imprese non si poneva l'accento sul fatto che aumentare l'autonomia regionale potesse significare, per esempio, che gli stessi procedimenti sarebbero stati differenziati da Regione a Regione, poiché prevaleva l'idea che così ci si sarebbe potuti adattare alla specificità delle situazioni, delle realtà e anche delle diversità culturali e di storia politica e amministrativa, oggi, nell'era della globalizzazione, è molto più forte la richiesta, da parte del sistema delle imprese, di avere procedimenti unificati, di non dover avere di fronte regole fortemente differenziate nelle diverse parti del Paese, che impongono di adottare comportamenti differenti”.

3.3 Le funzioni attribuite al Senato ed il riordino del “sistema delle conferenze”

Come è emerso in modo univoco nel corso delle audizioni, dalla riforma scaturisce dunque l'esigenza di procedere ad un riordino del ‘sistema delle conferenze’, che deve essere calibrato sulla base delle funzioni attribuite al Senato e delle modalità con cui esse saranno effettivamente esercitate.

È stato al riguardo ripetutamente riconosciuto che non è affatto agevole, allo stato, formulare proposte d'interventi di riforma del ‘sistema delle conferenze’, considerate l'assenza di diversi fondamentali tasselli del mosaico (a cominciare dalla legge elettorale del Senato), che impediscono di conoscere le esigenze sistemiche che emergeranno dall'assetto costituzionale in formazione.

Ogni riflessione sul nuovo Senato è condizionata, oltre che dalla configurazione dell'organo in base alla legge elettorale, anche dall'incertezza sul ruolo che effettivamente esso riuscirà a giocare nella dialettica con le altre istituzioni, sulla sua composizione, sull'organizzazione interna e sul funzionamento rispetto alle funzioni attribuitegli (fra gli altri, Caretti, Lupo, Morelli).

Secondo il professor Luciani, nel contesto di un modello cooperativo quale quello delineato dalla riforma costituzionale, gli istituti di coordinamento fra centro e periferia acquistano una centralità assoluta. Si tratta dunque di capire se il nuovo Senato sia in grado di esaurire in sé l'intera funzione, oppure se compiti di coordinamento possano essere o debbano essere esercitati anche da istituzioni diverse. Allo stato mancano alcuni elementi essenziali, quali appunto il contenuto della legge elettorale del Senato. Fondamentali per il funzionamento del Senato saranno, inoltre, le strategie delle forze politiche sulla composizione del Senato, se cioè esse punteranno su candidature forti e autorevoli oppure su scelte di secondo piano e scarsamente rappresentative. Non è inoltre possibile prevedere se nella seconda Camera gli schieramenti si articoleranno in base a *cleavage* o fratture politiche ovvero territoriali.

Secondo il professor Lupo, la naturale vaghezza delle disposizioni costituzionali fa sì che il nuovo Senato possa assumere ruoli molto diversi, potendo persino arrivare ad essere qualcosa di molto vicino a un *Bundesrat*, pur trattandosi di un'opzione non prescelta nel corso del processo di riforma costituzionale. Ciononostante, la vaghezza di alcune disposizioni costituzionali - la quale non costituisce un difetto, ma è una caratteristica, spesso positiva, delle stesse - consente, in realtà, a certe condizioni, di far funzionare il nuovo Senato anche in modo simile a un *Bundesrat*. Semplificando tra le due alternative, il nuovo Senato potrà essere un *Bundesrat* tedesco oppure un *Bundesrat* austriaco. Molto dipende da chi eleggeranno i Consigli regionali, quindi dalla nuova legge elettorale, e dai nuovi regolamenti parlamentari.

Al riguardo, è stato anche sostenuto che “il modello più vicino, almeno per composizione ma anche per la maggior parte delle funzioni, appare il *Bundesrat* austriaco” (Luther).

Si può in proposito parlare, ad avviso del professor Lupo, di tre *cleavage*, cioè di tre linee di frattura, che coesisteranno necessariamente tutte nel nuovo Senato. Una è la linea di frattura politica; un'altra è la linea di frattura territoriale, ovvero la rappresentanza del territorio; la terza è quella istituzionale: Regioni speciali, Regioni ordinarie, Comuni grandi, Comuni piccoli. Come queste tre linee si articoleranno dipende dalle scelte che verranno compiute in sede attuativa.

Secondo il professor Caretti, andrà inoltre verificato se nello svolgimento concreto delle sue attività il nuovo Senato intenderà accentuare il suo ruolo di co-legislatore, o puntare invece

su quello di valutatore delle politiche pubbliche, ed evidenziare quindi di più la sua funzione di organo di controllo.

Su un piano più generale, il professor Mangiameli ha sottolineato come, in definitiva, l'intero ruolo del sistema territoriale non sia definito con precisione. Il sistema, nel complesso, resterà dunque aperto ai futuri atti legislativi e soprattutto alle prassi istituzionali che possono determinare il vero senso del regionalismo e della rappresentanza territoriale.

In particolare, uno degli elementi che rimarrà aperto nel sistema costituzionale anche dopo la riforma è quello del cosiddetto «federalismo di esecuzione». Il nostro modello viene riformato dal punto di vista della legislazione, del riparto delle competenze, del ruolo legislativo delle Regioni, ma sul piano dell'amministrazione non vi è un intervento effettivo di riordino né di precisazione di come si debbano svolgere le relazioni amministrative fra le autonomie locali e le Regioni e fra tutte queste, autonomie locali e Regioni insieme, con lo Stato. Le future scelte politiche saranno dunque determinanti; il regionalismo futuro dipenderà anche dai risultati elettorali.

Guardando all'esperienza di diritto comparato, il professor Mangiameli ha in particolare rilevato che “nei sistemi federali ordinati le conferenze sono importanti, perché sussiste appunto il federalismo di esecuzione. Le conferenze svolgono essenzialmente due compiti: realizzano la collaborazione orizzontale, quella che gli americani chiamano «compact», e limitano i guasti del potere centrale, assumendo una tutela più intensa della popolazione. La loro forza è determinata, però, nei sistemi federali ordinati, dal potere fiscale degli Stati membri, quali i *Länder*, e dalla circostanza che la classe politica di questo livello di governo si pone in competizione con quella federale”. Le due richiamate condizioni a giudizio del professor Mangiameli non sussistono in Italia. Non è però escluso che esse si possano realizzare in futuro: si tratta anche in tal caso di una questione politica.

3.3.1 La rappresentanza delle istituzioni territoriali e la composizione del Senato

Secondo un'opinione condivisa da larga parte degli auditi, sia tra gli esponenti istituzionali che tra gli esperti della materia, una prima questione da affrontare è dunque quella

della composizione del nuovo Senato: il modo in cui essa verrà risolta influirà sulla capacità di rappresentare le istituzioni territoriali e, in ultima analisi, condiziona sia il peso politico dell'organo nelle dinamiche inter-istituzionali sia le concrete modalità di esercizio delle sue funzioni.

Il sottosegretario Bressa ha sottolineato che l'elezione con metodo proporzionale come delineata dalla riforma costituzionale allenta il vincolo con il territorio, a favore di quello di appartenenza politica. In linea con la scelta relativa al metodo di elezione dei componenti, i futuri senatori non saranno sottoposti a vincolo di mandato. La logica vorrebbe peraltro, in coerenza con lo spirito della riforma, che non ci siano gruppi politici. A tal riguardo, il sottosegretario Bressa ritiene che l'organizzazione per gruppi territoriali sia complicata, anche se auspicabile, non essendo previsto, a differenza di altri sistemi, il voto bloccato per rappresentanze regionali. A titolo personale, il sottosegretario non condivide la soluzione trovata del riferimento ad una forma diretta di elezione, perché, di fatto, in tal modo, si attribuisce una rappresentanza politica, seppure diminuita, per le competenze del Senato nei confronti del Governo, anche in assenza del voto di fiducia. Ritiene che sarebbe un segno di grande intelligenza istituzionale se il prossimo regolamento del Senato prevedesse un'articolazione dei gruppi per territori e non per formazioni politiche.

La soluzione adottata dalla riforma costituzionale è stata il frutto di un difficile compromesso tra i sostenitori dell'elezione diretta e quelli dell'elezione indiretta. La formula impiegata nel nuovo art. 57, quinto comma («in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi»), ha, di fatto, rinviato la decisione alla successiva fase attuativa della riforma, consentendo l'adozione, in sede di predisposizione della legge elettorale, di opzioni opposte, compresa quella per un metodo di designazione sostanzialmente diretto (Morelli).

Ampia convergenza si è registrata nel corso delle audizioni, sia nell'ambito dei contributi istituzionali (in particolare Boschi e Alfano), sia nell'ambito di quelli della dottrina (fra gli altri, Vandelli, Carli, Morelli) sulla rilevanza della presenza dei Presidenti di Regione in Senato. Essi infatti «rappresentano l'intera Regione, sono normalmente membri del Consiglio, sono motore sostanziale dell'iniziativa legislativa, sono i più efficaci testimoni del

funzionamento delle leggi e, dunque, i più competenti portatori delle esigenze di correzione e di innovazione, in quel circuito tra applicazione delle regole e loro correzione e rinnovamento” (Vandelli).

La presenza in Senato dei Presidenti di Regione sarebbe altresì determinante ai fini della definizione del nuovo ruolo ed assetto del ‘sistema delle conferenze’. Se i Consigli regionali eleggeranno i Presidenti, lo spazio per il ‘sistema delle conferenze’ si ridurrà notevolmente, mentre molto diverso sarà lo scenario nel caso in cui i Presidenti non entreranno a far parte del Senato (Lupo, Rivosecchi). Qualora fosse prevista la presenza dei Presidenti, inoltre, si potrebbe verificare “la possibilità di ricondurre alla seconda Camera anche funzioni di raccordo in ambito amministrativo” (Rivosecchi).

La presenza in Senato dei Presidenti delle Regioni, componenti della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, potrebbe avere una duplice funzione: da un lato, quella di valorizzare il ruolo ed aumentare il peso politico dell’organo; dall’altro, quella di consentire un più agevole raccordo con il ‘sistema delle conferenze’, coerentemente con la logica della rappresentanza territoriale, piuttosto che con quella della contrapposizione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione (Castelli, Morelli). Del resto, il progressivo rafforzamento del ‘sistema delle Conferenze’, che ha indotto a parlare di uno “slittamento [...] dal piano della forma di Stato a quello della forma di governo” è dovuto soprattutto al fatto che il punto di vista delle Regioni, in Conferenza, è espresso dai loro Presidenti, quindi dal massimo livello rappresentativo (Castelli).

Tra gli argomenti richiamati in favore della presenza dei Presidenti appare altresì opportuno segnalare quanto segue:

- si “rafforzerebbe l’autorevolezza e la legittimazione democratica del Senato” (Luther) o, in altri termini, si “scongiurerebbe il rischio di avere un "sistema delle conferenze" più legittimato del ‘nuovo’ Senato” (Rivosecchi);

- i Presidenti godono ampiamente dell’investitura popolare richiesta, da ultimo, dal nuovo articolo 57, quinto comma, in base al quale l’elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali avviene «in conformità alle scelte espresse dagli elettori» (Castelli);

- sono i Presidenti di Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale

sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato, previa deliberazione del Giunta (ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953). Se il nuovo Senato dovrà prevenire i conflitti tra Stato e Regioni sulle leggi, è opportuno che ne siano membri anche coloro che quelle leggi sono chiamati a impugnare (Castelli, Rivosecchi);

- si potrebbe in larga parte realizzare la cooperazione tra Stato e Regioni “a monte”, nel procedimento di formazione della legge (Rivosecchi);

- si potrebbe rafforzare la rappresentanza territoriale rispetto a quella dei partiti, “premiando alleanze e cooperazioni interregionali” (Luther).

I ministri Boschi ed Alfano hanno in proposito ricordato come, nel testo iniziale del Governo, la presenza dei Presidenti di Regione, fosse prevista di diritto. L'originario intendimento del Governo era infatti nel senso di assicurare una forte rappresentanza delle Regioni attraverso la presenza di diritto dei loro organi di vertice. Nel corso dell'esame parlamentare, si è adottata una soluzione diversa: la presenza in Senato dei Presidenti di Regione non è più necessitata ma rimessa al momento dell'individuazione dei componenti del Senato.

Secondo la ministra Boschi, la scelta di prevedere in modo più stringente la presenza dei presidenti di Regione potrebbe forse essere affrontata al momento della discussione della legge elettorale per il nuovo Senato. La valutazione in merito non compete peraltro esclusivamente al Governo, perché dovrà essere il Parlamento a pronunciarsi sulla nuova legge elettorale del Senato. Il Governo ritiene comunque auspicabile la presenza dei Presidenti di Regione, che possono rappresentare al meglio un ruolo di vero coordinamento e di assunzione di responsabilità rispetto alla Regione che rappresentano.

Peraltro i ministri Boschi ed Alfano ed il sottosegretario Bressa hanno riconosciuto che l'eventuale presenza dei Presidenti di Regione ha valore più da un punto di vista politico che sul piano strettamente istituzionale o di assetto costituzionale, in quanto sia i Presidenti di Regione che gli altri componenti del Consiglio regionale eletti senatori saranno legittimati sulla base della medesima elezione per il Senato, e quindi non solo e non tanto per il ruolo istituzionale che rivestono nell'ambito della Regione. L'eventuale presenza in Senato, dunque, avrebbe “riflessi più politici che istituzionali, nel senso che, pur non incidendo formalmente

sulla funzione di rappresentanza del Senato, finirebbe tuttavia per caratterizzarla in maniera più pregnante” (Alfano).

Per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tutti i Presidenti di Regione avrebbero dovuto essere membri di diritto, se non altro per il ruolo che le Regioni, a maggior ragione con la scomparsa delle province, assumeranno dentro il nuovo Senato. Si tratta tuttavia di una questione aperta, che non può non tenere conto che la rappresentanza delle Regioni sarà proporzionale al numero degli abitanti, e che essa potrebbe anche non includere gli stessi Presidenti.

Anche gli esponenti della dottrina hanno sottolineato che fondamentale al riguardo sarà l’attuazione della riforma costituzionale con l’approvazione della nuova legge elettorale del Senato, che declinerà il livello di rappresentanza regionale (fra gli altri, Carli, Morelli, Vandelli).

Secondo alcuni auditi, peraltro, i Presidenti di Regione non potrebbero far parte del Senato, in quanto l’elezione da parte del Consiglio regionale deve avvenire conformemente alle indicazioni espresse dal corpo elettorale “per i candidati consiglieri” in occasione dell’elezione del Consiglio medesimo. Il Presidente della Regione, quand’anche membro del consiglio, non è invece un candidato consigliere (D’Atena, Mangiameli). Lo stesso dovrebbe valere per il candidato presidente non eletto, cui spesso la legge elettorale riserva l’ultimo seggio disponibile, sottraendolo alla distribuzione tra i candidati consiglieri per attribuirlo a quest’ultimo come una sorta di ricompensa (Mangiameli).

Altri si sono pronunciati nel senso dell’inopportunità della presenza dei Presidenti di regione nel futuro Senato, sulla base un ragionamento complessivo che ha il proprio perno sull’esigenza di poter “contare su un efficace circuito governativo *a latere*” (Mastromarino, si veda in particolare il documento allegato agli atti dell’indagine conoscitiva). Tale presenza rischierebbe di snaturare il ruolo del Senato, conformandolo come un organo paragonato, secondo un’opzione che potrebbe recuperare funzioni storiche dei Senati federali, ma che, tuttavia, non risulterebbe in linea con i principi informatori del nostro assetto costituzionale (Morelli).

Nel complesso, dall’indagine conoscitiva è comunque emerso un consenso piuttosto

diffuso circa l'opportunità che i Presidenti di regione siedano in Parlamento e si è dibattuto in ordine alle modalità con cui tale presenza possa essere assicurata, soffermandosi in particolare sull'idoneità della legge statale ad imporre tale presenza.

Al riguardo, è stato fatto osservare, in particolare, che spetta alla legge statale fissare i principi delle leggi elettorali regionali (Carli). In particolare, il sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, che è rimesso dall'articolo 122 della Costituzione alla legge regionale nei limiti della legge di principio statale, dovrebbe favorire e non precludere la presenza dei Presidenti di Giunta regionale in Senato (Rivosecchi).

Secondo altri, la presenza o meno dei Presidenti di Regione dipenderà, in concreto, dal combinato disposto della legislazione regionale e della nuova legge elettorale per il Senato (Castelli). È stato anche rilevato che la riforma costituzionale *in itinere*, nello stabilire (all'articolo 55, quinto comma) che il Senato 'rappresenta le istituzioni territoriali', implica la presenza dei Presidenti (Carli), che svolgono ai sensi degli statuti regionali proprio la funzione di rappresentanza delle Regioni stesse.

Altri auditi hanno sostenuto che non sarebbe invece possibile prevedere come obbligatoria la presenza in Senato dei Presidenti di Regione (fra gli altri, Iacop, Mangiameli, Morelli).

Occorre tener conto che:

- ove la legge elettorale prevedesse che i Presidenti di Regione siano per legge senatori, si verificherebbe un contrasto con la previsione costituzionale dell'elezione da parte del Consiglio regionale; questa elezione non può infatti essere predeterminata dalla legge elettorale per il Senato (Lupo);

- l'elezione deve comunque avere luogo in conformità alle scelte espresse dagli elettori (Morelli);

- ai sensi del testo di legge costituzionale i senatori devono essere scelti tra i componenti dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome e possono esserci Presidenti che non sono consiglieri (Castelli, Mangiameli, Morelli; al riguardo Carli e Lupo hanno fatto osservare che attualmente tutti i Presidenti sono anche consiglieri);

Sono stati inoltre segnalati argomenti che incidono negativamente sull'opportunità di

una presenza obbligatoria dei Presidenti di Regione:

- per quanto possa essere importante il rapporto con il rispettivo Consiglio regionale, i Presidenti hanno un ruolo di governo amministrativo dell'ente Regione e pare pertanto inappropriato applicare loro l'articolo 68 della Costituzione sulle immunità parlamentari, che non dovrebbero coprire chi assume responsabilità di ordine gestionale (Mangiameli);

- la presenza in entrambi gli organi dei Presidenti potrebbe sminuire eccessivamente le Conferenze (Mangiameli);

- i Presidenti sarebbero poco presenti nella attività parlamentare quotidiana a causa degli impegni connessi al ruolo istituzionale svolto (Iacop, Luciani); ciò creerebbe non poco squilibrio tra le Regioni grandi, per le quali gli ulteriori protagonisti dell'attività parlamentare sarebbero i consiglieri regionali-senatori, e le Regioni più piccole, con soli due senatori, per le quali, essendo previsto un solo consigliere-senatore, gli unici rappresentanti regionali sarebbero i Presidenti (Mangiameli, Iacop).

Il Presidente Iacop, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, ha fatto in proposito presente che i lavori parlamentari preparatori della riforma costituzionale confermano tale orientamento: rispetto alla proposta originaria del Governo, il legislatore di revisione costituzionale ha espresso una chiara volontà di espungere dal testo di riforma la presenza di diritto di alcuno, compresi i Presidenti (in questo senso anche Mangiameli); l'eventuale scelta del legislatore, in sede di approvazione della legge elettorale, di prevedere meccanismi idonei a consentire l'ingresso automatico dei Presidenti, anche qualora fosse frutto di un patto politico prestabilito, sarebbe una forma surrettizia di rappresentanza di diritto, che il legislatore di revisione costituzionale non ha voluto.

In ogni caso, pur non essendo prevista la presenza di diritto dei Presidenti di Regione, non sussistono preclusioni a che le Assemblee regionali possano mandare il proprio Presidente, tenendo conto delle espressioni dell'elettorato (Vandelli). La presenza dei Presidenti potrebbe dunque affermarsi - attraverso l'elezione da parte dei Consigli regionali - in tutte le Regioni in cui i Presidenti siano anche consiglieri e il loro ruolo potrebbe anche essere valorizzato dal nuovo regolamento del Senato, ad esempio nella formazione delle commissioni, considerato che il disegno di legge costituzionale specifica che soltanto alla Camera, ma non appunto al

Senato, le commissioni debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (cfr. nuovi artt. 72, quarto comma; 82, secondo comma, Cost.) (Morelli).

Quanto al richiamo alle difficoltà che i Presidenti di Regione (così come i sindaci di grandi capoluoghi) incontrerebbero nel conciliare l'impegno di vertice dell'Esecutivo territoriale con quello di senatore, è stato osservato (ad esempio Morelli) che si pongono problemi pratici di non poco conto, poiché non sarà certo agevole per i titolari degli organi di vertice degli Esecutivi regionali partecipare attivamente e proficuamente ai lavori del nuovo Senato, il quale rischia, in concreto, di risultare un organo poco frequentato e di scarso rilievo.

Al riguardo, è stato tuttavia affermato che il problema del doppio incarico può essere risolto sul piano organizzativo, e a tal fine è stata richiamata l'esperienza del Senato francese, che ha a lungo ospitato nei propri scranni titolari di cariche molto rilevanti, come sindaci di grandi città o Presidenti di Regione (Vandelli).

La questione del doppio incarico riguarda peraltro tutti i senatori, che devono essere necessariamente consiglieri regionali o sindaci, ciò che non potrà non ripercuotersi nell'attività degli organi di provenienza degli appartenenti alla Camera Alta. In proposito, il Presidente della Conferenza delle Assemblee legislative regionali ha sottolineato che la partecipazione dei consiglieri ai lavori del Senato - il cui obbligo è sancito dal nuovo sesto comma dell'articolo 64 della Costituzione, a mente del quale «i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni» - in considerazione dei tempi ristretti di esame dei progetti di legge non bicamerali (dieci giorni per la richiesta e trenta giorni per l'esame), non è affatto influente rispetto al funzionamento del Consiglio regionale di appartenenza. In taluni casi, quelli in cui ci sono più consiglieri-senatori, proiettando la composizione attuale delle Assemblee regionali, si potrebbe non avere una maggioranza con un'evidente incidenza sull'ordine dei lavori dei Consigli stessi.

Alcuni intervenuti in audizione (ad esempio, Bifulco, Cecchetti, Mastromarino) hanno segnalato che la capacità del Senato di rappresentare le istituzioni territoriali non può esaurirsi nel dibattito sulla presenza o meno dei Presidenti di Regione.

È stata al riguardo evidenziata la presenza di disposizioni costituzionali che favoriscono lo svolgimento del Senato dell'attività di rappresentanza delle istituzioni territoriali: i senatori

non rappresentano la Nazione (art. 55, terzo comma); in Senato non ci sono le opposizioni, ma le minoranze (art. 64, primo comma, lettera *a*); le Commissioni in sede legislativa e le Commissioni d'inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi solo alla Camera (art. 72, quarto comma, e art. 82, secondo comma).

Il professor Cecchetti ha sostenuto che, “ai fini del riordino del ‘sistema delle conferenze’, tanto la concreta configurazione della rappresentanza nel nuovo Senato, con le due alternative possibili, ovvero logiche politico-partitiche o logiche di rappresentanza territoriale (a mio avviso sono entrambe possibili), quanto la presenza o meno nel nuovo Senato dei Presidenti delle Regioni potrebbero risultare variabili non decisive. [...] Gli elementi cruciali da cui muovere sono le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica attribuite al nuovo Senato e il concorso al medesimo raccordo tra lo Stato, gli enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea”.

Particolare enfasi è stata poi posta sull'eventuale articolazione dei gruppi secondo logiche territoriali e non partitiche, rimessa al Regolamento del Senato, che renderebbe effettiva la funzione di rappresentanza delle autonomie territoriali (fra gli altri, Carli).

Sempre in tema di rappresentatività delle istituzioni territoriali, è stata richiamata nelle audizioni (ad esempio Vandelli) l'importanza della presenza in Senato dei sindaci dei capoluoghi più rilevanti. Tale presenza potrebbe favorire l'emergere delle istanze connesse alle esigenze di milioni di cittadini amministrati nell'ambito dell'ente locale e, in ultima analisi, l'autorevolezza dell'organo.

Con riferimento alle modalità di scelta dei componenti del Senato, con particolare riferimento alla componente rappresentativa degli enti locali, secondo l'ANCI, sarebbe opportuno che la legge statale ricalcasse il sistema di elezione di secondo grado applicato per l'elezione dei consigli metropolitani, chiamando a raccolta le assemblee di sindaci per eleggere un proprio rappresentante.

Sempre in tema di senatori-sindaci, è stato ritenuto auspicabile che questi ultimi trovino una collocazione in un gruppo *ad hoc*, cioè che favorirebbe una rappresentanza unitaria degli interessi istituzionali dei comuni, secondo logiche diverse da quelle di appartenenza politica (Carli).

Dall'affermazione secondo cui la funzione di rappresentanza delle autonomie del Senato è collegata all'eventuale articolazione dei senatori in gruppi secondo logiche diverse da quelle politiche, si deduce che dipenderà dalla legge elettorale e dal regolamento del Senato la possibilità di favorire un'evoluzione dell'organizzazione e del funzionamento del nuovo Senato nel senso di garantire la rappresentanza dei territori (Rivosecchi).

Con riferimento alle prime elezioni del Senato, che - come ricordato (Carli, Lupo) – potrebbero svolgersi sulla base della disposizione transitoria dell'articolo 39, comma 1, si segnala che, secondo un'opinione, la disciplina transitoria potrebbe essere integrata da una legge elettorale che, sia pure a seguito di una faticosa interpretazione dei commi successivi dell'articolo 39, può essere approvata nella legislatura in corso, senza tuttavia poter derogare, per l'elezione del primo Senato, alla disposizione transitoria dell'articolo 39, comma 1 (Lupo); secondo un'altra opinione, occorre attendere l'avvio del funzionamento del nuovo Senato prima di procedere all'adozione della legge elettorale (Carli).

3.3.2 Il raccordo e le altre funzioni attribuite al Senato ed il 'sistema delle conferenze'

Dall'indagine è emersa una posizione condivisa sia dagli esponenti istituzionali che dalla dottrina sul fatto che le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica costituiscano appannaggio esclusivo del nuovo Senato (Boschi, Alfano, Mangiameli) e costituiscano “la ragion d'essere del nuovo Senato, la sua ‘metafunzione’” (Lupo) “elemento di sintesi tra tutte le funzioni attribuite al Senato e una vera e propria *core mission* della nuova istituzione” (Cecchetti).

Come rilevato dalla ministra Boschi, la funzione di raccordo è attribuita al Senato come funzione fondamentale, connaturata alla struttura dell'organo, e rappresenta un punto di riferimento imprescindibile e insuperabile nella declinazione delle funzioni che dovrà effettuarsi in sede di attuazione della riforma costituzionale di altri organismi oggi presenti, che già esercitano attività di raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali. Nel corso dell'esame parlamentare, è cambiato il nome, e, in parte, la composizione del Senato, ma è rimasta immutata la scelta di fondo che assegna al Senato il ruolo di rappresentanza delle istituzioni

territoriali.

La ministra Lorenzin si è soffermata sull'espressa attribuzione della funzione di raccordo al Senato con specifico riferimento al settore sanitario, che potrà determinare un superamento delle funzioni oggi esercitate in particolare dalla Conferenza Stato-Regioni, rendendo più celere il processo decisionale. Al riguardo, ha richiamato il procedimento per l'approvazione dei Patti per la salute: potranno essere deliberati dal Senato, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo sarà chiamato a partecipare al procedimento legislativo volto all'adozione delle leggi che, poi, dovranno recepire i contenuti dei Patti (per l'adozione delle leggi di bilancio il testo di riforma prevede infatti l'intervento automatico del Senato). Per l'assunzione delle "macrodecisioni" non dovrebbe più quindi essere necessario ricorrere al 'sistema delle conferenze'.

Secondo il Presidente Iacop, appare difficile ipotizzare che le funzioni di raccordo del Senato, dipendenti dalle scelte di composizione del Senato stesso e di organizzazione dei lavori, possano essere tutte ricondotte a processi tipizzati preordinati all'esercizio di altre funzioni, quali quella legislativa e quella di controllo e valutazione. Proprio perché il raccordo, per effetto della giurisprudenza costituzionale, è posto a fondamento del processo di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, si potrà tradurre in diverse e flessibili forme, quali codecisione, consultazione e informazione tra le istituzioni statali e quelle regionali, non solo dunque attraverso i singoli consiglieri-senatori, che saranno di fatto i nuovi membri del Senato, nella loro duplice veste di senatori e, come preconditione, di consiglieri regionali o sindaci.

Inoltre, in termini di progettazione generale del nuovo sistema di concertazione fra dimensione nazionale e dimensioni territoriali, i canali di raccordo verticale potrebbero ricomprendere tutti gli ambiti d'intervento della cooperazione tra lo Stato e le autonomie, ma saranno diversamente modulati a seconda che si riferiscano alle funzioni parlamentari o di governo.

Nella connotazione funzionale del Senato, una particolare attenzione andrà a rivestire il dialogo con le Assemblee regionali nella partecipazione all'*iter* parlamentare e all'attività legislativa, diversamente dalle sedi di concertazione statale tra Governo e giunte regionali, funzionali alle attività amministrative e all'esame degli atti del Governo (Iacop).

Quanto al contributo della dottrina, sono state per l'appunto segnalate la centralità della funzione di raccordo del Senato, "in cui gli enti costitutivi della Repubblica sono resi co-responsabili per il bene complessivo dello Stato-ordinamento" (Luther), e l'esigenza di comprendere come nella prassi riuscirà a configurarsi questo ruolo (Caretti, D'Atena, Morelli, Olivetti, Rivosecchi).

Del resto, la norma contenuta nel testo di riforma costituzionale *in itinere* riveste un contenuto fondamentalmente programmatico, perché indica un fine ma non il modo in cui avviene il raccordo (D'Atena).

Secondo il professor Mangiameli, le funzioni di raccordo sono state sinora carenti nel nostro sistema, come dimostra la vicenda dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La riforma pone rimedio a questa situazione. Anche se al Senato sembrano attribuite due forme di raccordo, una in via esclusiva e una in via concorrente, in realtà, in base ad una lettura di tipo sistematico, le funzioni di raccordo non si prestano a essere viste in termini di esclusività e di concorrenza, perché esse sono espressione del principio di leale collaborazione e hanno come finalità quella di fluidificare le relazioni istituzionali, al fine dell'esercizio delle rispettive competenze. Di conseguenza, il Senato diventa il luogo in cui devono convergere i conflitti irrisolti per trovare una mediazione. Ciò colloca le altre sedi di collaborazione orizzontale e verticale in una posizione privilegiata con il Senato. Questo rapporto di coordinamento, di tipo funzionale, abbraccia più il Governo che non l'altra Camera, con la quale il raccordo passa essenzialmente attraverso la funzione legislativa.

Per il professor Morelli, al fine di apprezzare le funzioni di raccordo del Senato, occorre infatti considerare che il nuovo Senato non eserciterà funzioni esclusivamente normative, avendo il compito, oltre che di concorrere all'esercizio della funzione legislativa, anche di svolgere competenze di altra natura (partecipazione alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori, concorso all'espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato). Riprendendo i tratti di organi simili, presenti in altri ordinamenti di carattere federale, il nuovo

Senato si presenta, quindi, come un organo avente funzioni non solo camerale ma anche paragovernative, potenzialmente idoneo ad assorbire buona parte delle competenze attualmente svolte dalle Conferenze. Possono avanzarsi dubbi, tuttavia, sulla riuscita di una simile trasformazione, considerando soprattutto l'assenza del mandato imperativo, che mal si concilia con l'assunzione di funzioni esecutive e amministrative da parte dell'organo, il quale dovrebbe mantenere comunque la propria connotazione di assemblea legislativa (Morelli).

Anche altri auditi hanno avanzato dubbi, nonostante il dettato del nuovo articolo 55 della Costituzione, circa la capacità del Senato di svolgere effettivamente in maniera corrispondente alle aspettative la funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di valorizzare il punto di vista delle autonomie territoriali, a causa della debolezza del legame con le istituzioni politiche regionali, dovuta alla libertà di mandato ed all'assenza di un voto unitario di delegazione (Pajno, Carli).

Il nuovo testo costituzionale assegna al Senato la funzione di rappresentare le istituzioni territoriali, ma non è sufficiente una "formula scritta in Costituzione" affinché questa funzione sia effettivamente esercitata; sussiste infatti il rischio che il nuovo Senato sia sconfessato dalle istituzioni politiche regionali e dalle Conferenze dei Presidenti. Ci si trova dunque di fronte a una scelta: "valorizzare il libero mandato dei futuri senatori e, quindi, immaginare che questi ultimi abbiano un margine di manovra ampio, però nel contesto di un'istituzione che rischia di essere depotenziata, oppure circoscrivere la libera esplicazione di questo mandato in virtù di un raccordo forte, non giuridicamente strutturato ma politico, con le istituzioni territoriali, lasciando che si guadagnino sul campo il ruolo e l'autorevolezza del vero interlocutore territoriale". La seconda opzione appare di certo preferibile (Pajno). Sussiste infatti il rischio che, qualora il Senato non sia in grado di svolgere al meglio la richiamata funzione di rappresentanza, le istituzioni territoriali potrebbero continuare a privilegiare il 'sistema delle conferenze', con la possibilità che si abbiano due luoghi diversi, uno per le istituzioni ed uno per i territori (Carpani).

È stato affermato al riguardo che occorre dunque valorizzare il più possibile l'istituzionalizzazione di un raccordo con le conferenze delle Regioni. "Nella misura in cui il Senato saprà farsi guidare e guidare esso stesso, e saprà agire in simbiosi con la Conferenza

delle Regioni, ma anche, per le questioni di competenza, con la Conferenza di tutti gli enti territoriali, allora [...] riuscirà ad affrontare” al meglio il nuovo ruolo che la Costituzione gli assegna (Pajno).

3.3.3 La funzione legislativa

Con le richiamate premesse di inquadramento dell’attività di raccordo, nel corso delle audizioni si è ampiamente dibattuto sulle modalità con cui essa sarà declinata alla luce delle funzioni che l’articolo 55, quinto comma, della Costituzione riformata assegna al Senato.

Si è al riguardo registrata un’ampia convergenza sia da parte dei rappresentanti del Governo, sia da parte degli esperti del settore sul riconoscimento della strategicità della funzione di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali che il Senato è chiamato a svolgere nell’ambito dell’esercizio della funzione legislativa e, conseguentemente, dell’esigenza che siano riconsiderate le funzioni che attualmente il ‘sistema delle conferenze’ svolge nel procedimento legislativo.

Un’ipotesi di riordino del ‘sistema delle conferenze’ non può prescindere, *in primis*, dall’esigenza di riconoscere che le sensibilità dei territori nell’ambito dell’*iter* di approvazione delle leggi siano rappresentate esclusivamente dal Senato.

Particolare attenzione è stata posta, in alcuni interventi in audizione, nei confronti della capacità del Senato di svolgere la funzione di raccordo tra Stato ed enti territoriali nell’ambito legislativo e di come quest’ultima sarà strettamente misurata non solo in termini di codecisione sui provvedimenti ad approvazione bicamerale, ma anche (e per certi versi soprattutto) sulla capacità di incidere sul contenuto dei provvedimenti esaminati dalla Camera su cui viene attivata la procedura di richiamo (Carli). A tal fine, è stata sostenuta l’utilità di forme di raccordo fra i due rami del Parlamento per far sì che la posizione espressa dal Senato, in rappresentanza delle sensibilità del territorio, possa essere discussa, approfondita ed eventualmente fatta valere in sede di esame presso la Camera dei deputati. Nell’ambito dei meccanismi che consentano la presa in esame e la valutazione delle proposte emendative del Senato nel processo decisionale, è stata richiamata l’opportunità che i regolamenti parlamentari

possano riconoscere un ruolo centrale alla Commissione bicamerale per le questioni regionali (Carli). In quella sede, la posizione del Senato potrebbe essere illustrata ed argomentata dalla componente senatoriale e l'eventuale dibattito potrebbe consentire la maturazione di una posizione prevalente, sintetizzata in un parere *ad hoc* della stessa Commissione sul disegno di legge in esame, che potrebbe favorire il recepimento, nell'ambito del prosieguo *dell'iter* legislativo, delle sensibilità dei territori, almeno per gli aspetti ritenuti strategici da questi ultimi.

Altra variabile che potrebbe incidere in modo significativo sul modo con cui il Senato riuscirà ad adempiere alle proprie funzioni è collegata alla personalità del primo Presidente del nuovo Senato. In proposito, il sottosegretario Bressa, nel sottolineare che il Senato riformato assolve pienamente e in maniera compiuta alla necessità di raccordare le legislazioni, ha espresso il proprio avviso circa la centralità del ruolo che il primo Presidente del Senato sarà chiamato a svolgere, perché sarà colui il quale determinerà il rapporto tra Camera e Senato nel procedimento legislativo. In quest'ambito la prassi e le convenzioni sono destinate ad incidere in modo determinante, più del dettato costituzionale.

Vi è poi chi ha osservato che le funzioni legislative del Senato attribuite dalla riforma costituzionale non sembrano sempre idonee a sostituire, *in toto*, l'attività svolta dal "sistema delle conferenze" sul piano legislativo, ed in particolare dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome (Caretto). Al riguardo, è stato rilevato che la mancata inclusione delle leggi settoriali, che incidono sulla legislazione regionale, fra le leggi bicamerali, pone il Senato in una posizione subordinata sia nei confronti delle leggi di potestà esclusiva dello Stato, sia con riferimento alle leggi rientranti nella potestà residuale espressa, sulla base dell'articolo 117, comma terzo (Bifulco); tale circostanza non può considerarsi pienamente controbilanciata dalla facoltà del Senato, peraltro eventuale e condizionata da tempi ristretti, di disporre l'esame di tali leggi.

È stata in proposito argomentata l'opportunità che il 'sistema delle conferenze' possa fornire un proprio contributo per l'esame degli schemi di atti riferiti a materie di interesse regionale, specie con riferimento alle materie diverse da quelle di competenza bicamerale, nella

fase della formazione dell'iniziativa legislativa da parte del Governo (Caretto, D'Atena, Olivetti), ovvero prima della presentazione degli stessi alle Camere.

Con riferimento alla clausola di supremazia - in ordine alla quale è riconosciuto al Senato il potere di formulare proposte di modifica a maggioranza assoluta dei propri componenti che la Camera può disattendere solo pronunciandosi nella votazione finale con la medesima maggioranza - è stato osservato che la posizione del Senato risulta indebolita dalla circostanza che “con il nuovo sistema elettorale (cd. *Italicum*) non sarà difficile avere una maggioranza assoluta alla Camera e quindi non sarà difficile per la Camera superare l'eventuale maggioranza assoluta del Senato” (Bifulco).

In senso adesivo alla tesi dell'opportunità che il ‘sistema delle conferenze’, sia pur riformato, continui a svolgere un ruolo nell'ambito del processo legislativo, si sono registrati altri contributi della dottrina, che hanno sottolineato in particolare la capacità del ‘sistema delle conferenze’ ad intercettare in anteprima gli atti normativi di interesse regionale (D'Atena, Olivetti), eventualmente anche come strumento di supporto all'esame parte del ‘nuovo’ Senato. In proposito, è stato tuttavia osservato che, proprio per le materie diverse da quelle coperte da leggi bicamerali, tutto dipenderà dal ruolo che assumerà la procedura di proposta emendativa del Senato (D'Atena). Secondo tale impostazione, bisognerà vedere se il Senato funzionerà come il *Bundesrat* tedesco, che compie un esame tecnico di tutta la legislazione, utilizzando anche in sede di Commissione le competenze dei funzionari regionali, nel qual caso riuscirà ad occupare gran parte del ruolo di raccordo oggi svolto dal sistema delle conferenze.

Il ruolo di raccordo del Senato, alla luce della riforma, non si esaurisce tuttavia nella partecipazione al procedimento legislativo. In altri termini, il Senato delineato dalla riforma – come ha osservato il ministro Costa – “non è soltanto una Camera che partecipa in modo variabile e talvolta anche differenziato al procedimento legislativo, ma è dotata di molte importanti funzioni che ne fanno un'assemblea che va ben oltre la partecipazione all'esercizio della funzione legislativa”.

A giudizio del sottosegretario Bressa, la riforma costituzionale oltre ad attribuire al Senato la funzione collaborativa nel processo legislativo, circoscrivendola a determinate materie, gli riconosce infatti una funzione politico-istituzionale di garanzia del sistema delle

autonomie che non si risolve, né si esaurisce nella competenza legislativa. Nella riforma il Senato, al pari delle Regioni, si pone a contatto con le esigenze di sviluppo del territorio.

3.3.4 La funzione di partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea

La ministra Boschi nel suo intervento ha richiamato l'attenzione sulle modalità con cui verranno declinate sia la funzione di raccordo con l'Unione europea - nelle fasi ascendente e discendente - sia una funzione del tutto nuova, quale quella di valutazione dell'impatto delle politiche europee sui territori (di quest'ultima si darà conto nel successivo paragrafo).

Anche in tal caso molto sarà rimesso alla fonte regolamentare, cui spetta valorizzare un ruolo che il Senato in Italia già sta svolgendo, perché l'apporto che il Senato fornisce in fase di pareri e quindi di contributo alla normativa europea nella cosiddetta fase ascendente già oggi è molto forte. Basti pensare che, nel 2014, in tutta Europa, il Senato è stato secondo soltanto al Parlamento portoghese per il numero di pareri resi nel percorso di formazione della normativa europea.

Il Presidente Iacop ha affermato che l'impegno comune e crescente delle Assemblee regionali sulle politiche europee in relazione alla fase ascendente, alla partecipazione all'esercizio del controllo di sussidiarietà e al dialogo politico consente di immaginare dei meccanismi di interazione e coordinamento tra l'attività della Conferenza delle assemblee legislative regionali, nella sua funzione di sede di raccordo delle posizioni dei Consigli regionali, e il Senato come Camera nazionale, con funzioni di mediazione e sintesi degli interessi territoriali rispetto a tematiche che impattano a velocità crescente sulle politiche regionali.

Al riguardo, va ricordato che l'impegno comune delle Assemblee legislative regionali sulle politiche europee in relazione alla fase ascendente, alla partecipazione all'esercizio del controllo di sussidiarietà e al dialogo politico ha condotto nel settembre 2014 all'approvazione di una Risoluzione (doc. XXIV, n. 35) della 14ª Commissione del Senato con la quale si promuove la maggiore collaborazione tra la Commissione e la Conferenza, ai fini di dare attuazione alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tale collaborazione si

traduce in attività di programmazione che consentono di coordinare i lavori parlamentari e delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la redazione dei pareri espressi nell'ambito del dialogo politico o relativamente ai profili di sussidiarietà e proporzionalità degli atti europei, anche tenendo conto delle osservazioni regionali; in una reciproca condivisione delle attività di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, con particolare riferimento all'individuazione dei principali *dossier* di interesse comune, attraverso l'esame simultaneo del Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione UE e della Relazione annuale programmatica del Governo in materia europea e le audizioni di rappresentanti della Conferenza presso la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

E' stato poi asserito che il Senato potrebbe assorbire le funzioni (o almeno parte delle stesse) attualmente attribuite alle Conferenze con riferimento alla partecipazione alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, con particolare riguardo alle competenze della Conferenza Stato-Regioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 234/2012 (Moavero Milanese, Olivetti). Il riferimento è alle competenze, ad oggi esercitate dal 'sistema delle conferenze' in materia di indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano gli ambiti di interesse delle Regioni e delle Province autonome, di criteri e modalità di conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 234 del 2012, nonché di schemi di disegni di legge europea e di legge di delegazione europea (Olivetti).

Secondo il professor Moavero Milanese, una simile opzione sarebbe coerente con le sue attribuzioni che riguardano, in particolare, la rappresentanza delle istituzioni territoriali e il raccordo fra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Si eviterebbe, infatti, che gli indirizzi generali relativi all'elaborazione, oltre che all'attuazione, degli atti dell'UE di interesse delle realtà territoriali, siano discussi in una sede diversa (quella delle conferenze) rispetto a quella costituzionalmente vocata a rappresentare le istituzioni territoriali e a raccordarle con le esigenze dello Stato (il Senato).

Il Senato dovrà poi a suo avviso continuare a svolgere un ruolo centrale con riferimento

alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà a livello di Unione europea.

Infine, il professor Moavero Milanese si è soffermato sul ruolo che il Senato potrà svolgere in termini di miglior raccordo, nell'ambito del rapporto enti territoriali-Stato-Unione europea, con il Comitato delle Regioni⁵.

Il professor Moavero Milanese suggerisce in proposito che l'attuale 'sistema delle conferenze' o, con la riforma costituzionale, il nuovo Senato possano acquisire funzioni specifiche riguardo all'individuazione delle persone che poi formalmente il Governo comunica a Bruxelles per la nomina, nonché riguardo al raccordo con detto organismo.

Ancora, con riferimento al ruolo di raccordo del Senato sui temi europei, anche il professor Olivetti ha evidenziato il ruolo del Senato come canale di comunicazione privilegiato con le assemblee legislative regionali, per il tramite della Conferenza dei Presidenti, con riferimento all'esercizio del controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (Olivetti).

In tal senso, è stato sostenuto che lo studio comparato del ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo di sussidiarietà dimostra che sono più efficaci le Camere alte perché, non partecipando al rapporto di fiducia con il Governo, non sono costrette a omogeneizzarsi alla linea politica di maggioranza che prevale nella Camera politica (Olivetti).

Secondo il professor Luciani, il terreno dell'integrazione europea è molto significativo. Nella seconda Camera, infatti, si dovrebbe realizzare il coordinamento alto fra il centro e la periferia in rapporto alle esigenze poste dall'integrazione europea. In tale sede sarebbe però impossibile un esame tecnico congiunto dell'impatto nell'ordinamento nazionale a tutti i livelli. Di conseguenza, è probabile che il Senato tenderà a occuparsi dell'impatto delle condizioni europee sulla legislazione, mentre le Conferenze dovrebbero occuparsi essenzialmente dell'impatto sull'amministrazione.

⁵Il Comitato delle regioni – istituito dal Trattato di Maastricht - è un organo consultivo dell'Unione europea, composto da rappresentanti degli enti territoriali presenti negli Stati membri, che opera affinché le esigenze e l'orientamento dei medesimi enti siano rappresentati nell'ambito del procedimento legislativo concernente atti afferenti ai settori di interesse dell'amministrazione locale e regionale. Quest'ultimo è un organismo che formula pareri potenzialmente su tutta la legislazione europea, pareri di cui poi il legislatore europeo deve tenere conto, non fosse altro in termini di motivazione dell'eventuale mancato recepimento.

3.3.5 L'attività di valutazione

Fra le funzioni attribuite dall'articolo 55 della Costituzione, come modificato dalla riforma costituzionale *in itinere*, al Senato spetteranno la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'impatto delle politiche europee sui territori e la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

In stretta attinenza con la funzione di partecipazione ai processi decisionali europei, come evidenziato dalla ministra Boschi, con la riforma costituzionale il ruolo del Senato è ulteriormente rafforzato dall'attribuzione della funzione valutativa riferita alla verifica dell'impatto delle politiche europee sui territori, funzione che completa l'intervento nella fase ascendente e consente di valutare gli effetti del processo decisionale europeo anche a valle del suo svolgimento. Tale competenza chiamerà auspicabilmente in causa in modo molto forte anche le Regioni, che non potranno essere deresponsabilizzate dal percorso di utilizzo, e quindi di buona gestione, delle risorse europee, dal momento che esse stesse dovranno renderne conto, anche ai fini di un'eventuale valutazione dell'attività svolta in ogni Regione da parte delle relative istituzioni nell'ambito del Senato.

Secondo la ministra Boschi, inoltre, la nuova competenza del Senato in tema di valutazione della pubblica amministrazione e delle politiche pubbliche è collegata in generale sia alla possibilità dello Stato di sostituirsi alle Regioni e quindi di esercitare la clausola di supremazia, sia alla possibilità di dare piena attuazione al cosiddetto regionalismo differenziato, istituto che nella riforma è stato ulteriormente valorizzato e accentuato. Nell'attuazione concreta della riforma, la valutazione dell'attività della pubblica amministrazione e la valutazione delle politiche pubbliche costituiscono infatti il presupposto per verificare come valorizzare le singole Regioni, e quindi dare piena attuazione al regionalismo differenziato; ciò può contribuire inoltre alla valutazione sull'opportunità o meno di un intervento più forte dello Stato in alcuni casi, eventualmente esercitando la clausola di supremazia.

Anche il ministro Costa ha inteso richiamare l'attenzione sulla circostanza che il ruolo del Senato, alla luce della riforma, non è circoscrivibile alla partecipazione al procedimento legislativo, ma è dotato "di molte importanti funzioni che ne fanno un'assemblea che va ben oltre la partecipazione all'esercizio della funzione legislativa", "tra le quali, accanto al raccordo con l'Unione europea, spicca anche la valutazione delle politiche pubbliche e il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato".

Come sottolineato dalla ministra Lorenzin, il compito di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, unitamente a quello di raccordo tra i diversi livelli di governo, dovrebbe portare a configurare il nuovo Senato della Repubblica come il luogo privilegiato per le funzioni valutative delle politiche di settore, compresa quella sanitaria, e fornire la base informativa più qualificata per l'assunzione delle decisioni necessarie ad assicurare la *governance* del sistema.

Al riguardo, è stato inoltre osservato che il Senato dovrà vagliare le politiche pubbliche e l'attuazione delle leggi non in generale, ma nella prospettiva del loro impatto sui territori. Si tratta dunque di una funzione diversa da quella attualmente assolta dal 'sistema delle conferenze', ma che in qualche modo ad essa si raccorda. La verifica e la valutazione in Senato viene prima dell'apporto delle Conferenze e queste ultime, dal canto loro, non potranno prescindere dalle risultanze di questa attività senatoriale (Luciani).

Per il Presidente della Corte dei conti Squitieri, il ruolo di controllo e valutazione delle politiche pubbliche del nuovo Senato rende auspicabile un rafforzamento del ruolo della Corte dei conti nei confronti del nuovo Senato e il coerente sviluppo del rapporto istituzionale già da tempo instaurato dalla Corte con il Parlamento.

Le politiche pubbliche sono ordinariamente già oggetto di analisi da parte della Corte, in occasione del giudizio di regolarità del rendiconto generale dello Stato oltre che di quelli regionali.

Per la nuova funzione di valutazione affidata al Senato, risulta palese il raccordo con l'attività referente della Corte. Un utile strumento è dato proprio, per queste finalità, dalla corretta predisposizione di documenti contabili. Rileva a tal fine anche l'impostazione del bilancio per missioni e programmi introdotta per lo Stato a partire dalla legge del 2008, adottata

sulla scia di quella francese ed ora estesa anche ai bilanci degli enti territoriali, nel quadro dell'armonizzazione.

Nella prospettiva di un'informazione obiettiva, sistematica e funzionale alle esigenze che si correlano ai compiti di raccordo e di valutazione intestati al nuovo Senato, è ipotizzabile una specifica funzione di referto modulato su obiettivi particolari o su fenomeni tendenziali che posso riguardare gli aspetti gestionali o anche assetti ordinamentali che servono ad orientare la funzione decisionale in sede legislativa.

In merito al tema della valutazione delle politiche pubbliche, va peraltro menzionato l'impegno profuso dalla Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative, che ha promosso dal marzo 2006 il progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi regionali). Fin dall'inizio il progetto, avviato in una prima fase dai Consigli regionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana e realizzato su proposta e in collaborazione con l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche, ha avuto l'obiettivo di aiutare le assemblee a sperimentare procedure, istituti e strumenti tesi a produrre conoscenze utilizzabili in seno al processo legislativo regionale. Nell'ottobre 2013 la Conferenza dei Presidenti ha approvato il documento programmatico "Imparare a spendere meglio. Manifesto delle Assemblee regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l'efficacia delle politiche", in cui si riconosce l'importanza che la valutazione entri nell'abituale modo di operare delle pubbliche amministrazioni italiane e abbandoni lo *status* di lodevole, ma del tutto isolata, eccezione. Con la firma del protocollo d'Intesa del 3 dicembre 2015 il Senato della Repubblica, la Conferenza e le Assemblee regionali hanno dichiarato l'intenzione di lavorare insieme per far sì che tale impegno si traduca operativamente nella progettazione e nell'organizzazione di un *master* universitario di II livello.

3. 4. Le modifiche al titolo V ed il principio di leale collaborazione

L'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni è destinato ad essere modificato dalla riforma costituzionale in itinere a seguito delle incisive modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.

A tal proposito, il ministro Costa ha sostenuto che la nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni “non può essere vista solo come una riallocazione di competenze tra lo Stato e le Regioni” ma va inquadrata nell’ambito del nuovo disegno di “tutta l’architettura istituzionale della Repubblica delle autonomie”. Si tratta, a suo avviso, di una riforma “che non solo non marginalizza le regioni, ma le valorizza ulteriormente, assegnando loro la competenza e la disciplina degli enti di area vasta, salvo i principi generali relativi al loro ordinamento, che restano di competenza dello Stato”.

Ha dunque richiamato l’importanza del cosiddetto regionalismo differenziato, come delineato dall’articolo 116, terzo comma, che, fermo restando il vincolo di equilibrio economico, “può riguardare un numero assai ampio di competenze legislative statali e può divenire, in effetti, una modalità di forte valorizzazione delle Regioni, basata anche sulla valutazione delle politiche pubbliche e l’attività della pubblica amministrazione ad essa riconducibile”.

La stessa ridefinizione delle materie di competenza statale presuppone un dialogo forte, costante e molto costruttivo tra legislatore regionale e legislatore statale in ordine alla modalità di attuazione di tali poteri, che si avvarrà anche del contributo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.

Con particolare riferimento al settore della salute, secondo la ministra Lorenzin, la riforma costituzionale ed in particolare il nuovo riparto delle competenze legislative dovrebbe ridurre la necessità di fare ricorso al “sistema delle conferenze”, quanto meno nella fase di produzione della normativa. In tal senso, ha osservato che con riferimento alla materia “tutela della salute”, nella prassi, si è fatto ampio ricorso al “sistema delle conferenze” per diversi motivi: ampliamento delle funzioni legislative attribuite alle Regioni e difficoltà di distinguere, nell’ambito della potestà legislativa concorrente, i principi fondamentali, riservati alla competenza legislativa statale, dalle norme di dettaglio, affidate alla competenza regionale; impossibilità per lo Stato di adottare regolamenti in materie diverse da quelle attribuite alla sua

potestà legislativa esclusiva (la tutela della salute è infatti ricompresa tra le materie di competenza concorrente, mentre le azioni in questo settore richiedono spesso un approccio di carattere nazionale); infine, impossibilità per lo Stato di adottare atti di indirizzo e coordinamento nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni.

In tale contesto, la legislazione ordinaria statale ha fatto sempre più spesso rinvio ad intese o accordi da stipulare in sede di Conferenza Stato - Regioni per l'emanazione dei dispositivi attuativi delle leggi statali e per la ricerca di un coordinamento dell'azione delle amministrazioni statali e di quelle regionali. La riforma costituzionale, eliminando la normativa concorrente, dovrebbe risolvere definitivamente il problema di distinguere l'ambito materiale riservato alla legislazione statale da quello riservato invece alla competenza regionale. Con riferimento a quest'ultima, peraltro, la riforma costituzionale non si limita a delimitare tale potestà ricorrendo unicamente al criterio della "residualità" (cioè facendovi rientrare tutte le materie non riservate alla potestà legislativa statale, come nel testo attualmente vigente) ma indica espressamente alcuni specifici ambiti considerati propri delle regioni, tra cui, per quanto di interesse del Ministero della salute, "l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari".

Più in generale, la Ministra Lorenzin ha sottolineato che dal testo della riforma costituzionale emerge chiaramente la consapevolezza della necessità di assicurare in alcuni settori uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale. A corollario della potestà esclusiva statale, è infatti prevista la possibilità per il legislatore statale di emanare disposizioni generali e comuni. Ad esempio, per quanto di interesse del Ministero della salute, sono previste disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare, mediante le quali si intende garantire la soddisfazione di quelle istanze unitarie, connaturate ad alcuni qualificati e specifici obiettivi di carattere generale, come appunto la tutela della salute, che giustificano l'intervento legislativo dello Stato in via esclusiva. Ad ulteriore garanzia delle esigenze unitarie, è stata introdotta la cd. "clausola di supremazia".

Il nuovo assetto delle competenze legislative dovrebbe pertanto consentire pertanto allo Stato di recuperare anche parte della propria potestà regolamentare, anche in settori - come

quello della salute - che prima gli erano preclusi. Tali innovazioni, dovrebbero assicurare la risoluzione di molte delle criticità prima segnalate soprattutto se lette in combinato con il superamento del bicameralismo perfetto e la radicale riforma del Senato.

Per quanto riguarda le osservazioni della dottrina, il professor Bifulco ha rilevato che il modello che si prefigura con la riforma costituzionale individua la propria coerenza “nel ridurre fortemente i poteri legislativi delle Regioni e nell’attribuire allo Stato maggiore efficacia ed efficienza” (Bifulco) e che vada interpretata in questo senso la scelta di trasferire nell’ambito della legislazione esclusiva statale alcune materie tradizionalmente di competenza delle Regioni, come ad esempio il governo del territorio. Del resto, a suo avviso, la delimitazione della competenza statale alle “disposizioni generali e comuni” non sembra assicurare alle Regioni le medesime garanzie che, nella Costituzione vigente, esse potevano vantare in quanto titolari del potere di legislazione concorrente. Nulla sembra infatti impedire alla Camera di definire liberamente le “disposizioni generali e comuni”, mentre la Corte Costituzionale, per quanto integrata con due membri di nomina senatoriale, potrebbe esercitare un opportuno *self-restraint* sul punto, soprattutto in considerazione del coinvolgimento del Senato e dunque degli enti territoriali nell’ambito del procedimento legislativo. Anche il professor Mangiameli ha evidenziato che le competenze esclusive statali sono in molti punti aperte a un riparto determinato di volta in volta dalla legge dello Stato che disciplina la materia.

Il professor D’Atena ha peraltro rilevato che i nuovi criteri per il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, ancora una volta, lasciano delle zone di ombra e di confine rispetto alle quali si possono porre dei problemi di competenza, mentre, ad avviso del professor Luciani, il contenzioso costituzionale fra lo Stato e le Regioni non sarebbe dovuto principalmente alle materie di competenza concorrente, in quanto le principali controversie sono state sollecitate dalle materie cosiddette «trasversali» di competenza esclusiva statale, quali la “tutela della concorrenza” e l’ “ordinamento civile” e da una materia di competenza concorrente, ossia il “coordinamento della finanza pubblica”, che però la giurisprudenza costituzionale ha configurato, in realtà, come sostanzialmente esclusiva statale.

Il professor Carli ha in proposito suggerito di favorire accordi fra Stato e Regioni sul riparto di competenze, da approvare in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di definire il

riparto delle competenze per materia, il quale continua a presentare molte zone grigie, che non possono essere eliminate scrivendo le norme in maniera più chiara. Ha richiamato in proposito l'esempio del settore della sanità, nel quale si è proceduto al riparto di competenze attraverso lo strumento del Patto per la salute, un accordo fra Stato e Regioni in cui sono stati dettagliatamente stabiliti i compiti dei soggetti interessati.

Diversi auditi si sono inoltre soffermati sui riflessi che il nuovo quadro costituzionale delineato dalla riforma *in itinere* avrà sui principi sinora elaborati dalla giurisprudenza costituzionale. Tale nuovo quadro, caratterizzato dalla trasformazione del Senato in Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, da diversi criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni e dall'introduzione della "clausola di supremazia", che riprende il concetto di interesse nazionale, non pare infatti consentire un'applicazione automatica dei paradigmi elaborati dalla Corte costituzionale sotto il vigore del Titolo V novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

È stato così evidenziato che la giurisprudenza costituzionale sull'"attrazione in sussidiarietà" (o "chiamata in sussidiarietà"), che ricorre quando allo Stato è consentito intervenire su ambiti che, pur rimessi alla competenza regionale, richiedano necessariamente l'elaborazione di una strategia unitaria a livello nazionale, si fonda sul rilievo dell' "assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi" che garantisca l'integrazione del punto di vista dello Stato con quello delle autonomie territoriali (Lupo, Pajno, Rivoscecchi), nonché sulla cancellazione nel 2001 del limite dell'interesse nazionale (Morelli). Dal momento che la riforma costituzionale realizza proprio quella "trasformazione delle istituzioni parlamentari" evocata dalla Corte e che con la 'clausola di supremazia' viene inoltre reintrodotta il limite dell'interesse nazionale, la giurisprudenza costituzionale in materia di sussidiarietà legislativa appare destinata ad un superamento, e con essa la relativa applicazione del principio di leale collaborazione, che, come già più volte rilevato, trova una delle sue principali forme di invero nel 'sistema delle conferenze' (Lupo, Morelli, Pajno, Rivoscecchi).

Appare invece riproponibile l'applicazione del principio della leale collaborazione nei casi di sovrapposizione tra competenze statali e competenze regionali (Pajno, Rivoscecchi).

Anche in tali ipotesi occorre però considerare, il nuovo ruolo del Senato, portatore delle istanze territoriali, nell'ambito del procedimento legislativo, che potrebbe rendere più difficile per la Corte sostenere la necessità di un ricorso alla leale collaborazione (Pajno). Le procedure collaborative incentrate sul 'sistema delle conferenze' appaiono comunque destinate ad essere mantenute nei procedimenti di attuazione delle leggi nei casi di forte ricaduta sulle funzioni che rimangono attribuite alle Regioni, sia sul piano della legislazione sia sul piano dell'amministrazione (Rivosecchi).

Inoltre, in relazione alle materie di competenza esclusiva del legislatore statale, è stato rilevato che la stessa lettura delle stesse come "materie trasversali" (o "materie-non materie") si basa sul riconoscimento della scomparsa del limite dell'interesse nazionale e sulla sua "immanentizzazione" nel nuovo sistema costituzionale delle competenze legislative e amministrative. L'introduzione della 'clausola di supremazia', quale strumento atto a legittimare l'intervento del legislatore statale allo scopo di far valere l'interesse nazionale, potrebbe dunque legittimare letture meno estensive delle competenze legislative statali da parte della giurisprudenza costituzionale. In altri termini, la Corte potrebbe anche abbandonare, ove possibile, l'indirizzo delle "materie trasversali" in considerazione della circostanza che nel loro esercizio non potrebbe più farsi valere l'interesse nazionale "immanente", la cui salvaguardia appare ora affidata alla "clausola di supremazia" (Morelli).

4. PROPOSTE DI RIORDINO DELL'ASSETTO DELLE CONFERENZE

Nell'ambito della riflessione sul riordino del "sistema delle conferenze" alla luce della riforma costituzionale *in itinere* si è registrata, in sede di audizione, un'ampia condivisione in ordine all'esigenza di una rivisitazione dell'attuale sistema di raccordo anche a prescindere dall'approvazione referendaria della riforma costituzionale. Come è stato segnalato nelle audizioni l'esigenza di un riordino del "sistema delle conferenze", anche in caso di mancata modifica della Carta costituzionale, si spiega con la circostanza che esso è stato disciplinato in un quadro costituzionale già superato dalla riforma del Titolo V del 2001.

Nel paragrafo 4.1 saranno illustrate ipotesi di intervento normativo che la Commissione per le questioni regionali, facendo tesoro degli ampi contributi conoscitivi e della approfondite riflessioni emerse nelle audizioni al fine di superare le criticità del 'sistema delle conferenze' (si veda in proposito il paragrafo 2.6), ritiene opportune anche qualora l'esito referendario non sia approvativo della riforma.

Nel paragrafo 4.2 si darà invece conto delle proposte di riordino nell'ipotesi che la riforma costituzionale entri in vigore, fermo restando che la maggior parte delle soluzioni di riordino prospettate a costituzione vigente (nel paragrafo 4.1) si possono considerare valide anche nell'ipotesi di modifica della Costituzione, se opportunamente calibrate al fine di tener conto in particolare del ruolo strategico di raccordo assegnato al Senato.

4.1. Proposte di riordino del sistema di raccordo a costituzione invariata

4.1.1 Attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001

Come evidenziato nelle audizioni, una delle principali criticità dell'assetto attuale è data

dall'assenza di meccanismi che consentano agli enti territoriali un'effettiva partecipazione ai processi decisionali, ed in particolare al procedimento legislativo.

Al riguardo, basti ricordare i numerosi richiami alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2004 che aveva segnalato la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi” idonea a garantire le autonomie territoriali, in quel caso per legittimare – come soluzione transitoria – l'attività delle Conferenze, sedi di raccordo e perseguimento della leale collaborazione.

Qualora il *referendum* dovesse avere un esito non approvativo della riforma *in itinere*, e non si potesse realizzare la trasformazione del Senato in Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali, si riproporrà l'esigenza di individuare forme di raccordo che assicurino l'integrazione del punto di vista dello Stato con quello delle autonomie territoriali, che consentano di superare la richiamata “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e (...) dei procedimenti legislativi”. Al riguardo, nel corso dell'indagine conoscitiva è stata a più riprese richiamata la mancata attuazione dell'articolo 11, commi primo e secondo, della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevede la possibilità di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni, Province autonome ed enti locali e attribuisce ai pareri resi dalla medesima Commissione, così integrata, su disegni di leggi vertenti su materie di competenza concorrente o attinenti alla finanza regionale e locale, un valore rinforzato.

Come è stato osservato, il vigente ordinamento costituzionale prevede dunque un'ipotesi molto particolare per avviare la presenza dei territori in seno al Parlamento, ossia l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali (Mangiameli, Pietrangelo), anche se prefigura una soluzione temporanea, la cui vigenza è destinata a cessare con la riforma del Titolo I della parte seconda della Costituzione, cioè del titolo che riguarda il Parlamento (Mangiameli).

Fra i contributi emersi nel corso delle audizioni, si segnala altresì l'enfasi sulla circostanza che nelle sentenze in cui la Corte costituzionale valorizzava il ricorso alle intese forti con le singole Regioni interessate nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari, essa puntava a incentivare anche l'integrazione della Commissione

bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle Regioni (Pajno).

Poiché, come è stato affermato in audizione, proprio la mancanza della richiamata funzione di raccordo ha contribuito al fallimento della riforma del Titolo V e spesso alla paralisi del Paese (Lupo), nell'intento di superare tale criticità, occorrerà interrogarsi sulla persistenza delle ragioni che hanno impedito sino ad oggi l'attuazione della richiamata disposizione di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4.1.2 La razionalizzazione delle attuali Conferenze

E' stata da più parti avanzata la proposta di operare una razionalizzazione delle attuali tre Conferenze intergovernative: taluni auspicano l'istituzione di un'unica Conferenza (Caretti, Castelli), mentre altri ritengono auspicabile ricondurre a due le attuali Conferenze (Carpani).

Tra i primi viene avanzata l'idea di istituire una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (una regionale e una locale).

La Conferenza unica, con l'aiuto di altri organi comuni tra Stato e Regioni, potrebbe operare secondo lo schema che è stato seguito fin dall'inizio dell'esperienza delle Regioni a statuto speciale, con le commissioni paritetiche che progressivamente hanno proceduto al trasferimento delle funzioni amministrative (Caretti).

Con riferimento alla proposta di estendere lo strumento delle commissioni paritetiche nell'ambito delle negoziazioni tra Stato ed enti territoriali appartenenti alle Regioni ordinarie, pur condividendone la finalità, ne è stata rilevata la complessità (Olivetti). Nell'ambito di tale riflessione, è stata colta l'occasione per ricordare che lo strumento per il trasferimento di competenze tra Stato e Regioni, almeno in teoria, dovrebbe essere l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che dovrebbe però essere inteso come negoziazione puntuale su singole materie, proprio come accade nelle paritetiche e non invece - come hanno ritenuto alcune Regioni del Nord - come via verso uno statuto speciale (Olivetti).

Chi auspica la riduzione delle attuali tre Conferenze a due ritiene che queste ultime debbano essere sostanzialmente corrispondenti all'attuale Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata (Carpani).

In tema di razionalizzazione, appare opportuno segnalare anche il contributo dell'ANCI, secondo cui il riordino dovrebbero rispondere ad un obiettivo generale di efficienza del sistema, che potrebbe, o dovrebbe, accorpate nel suo ambito tutti i soggetti di partenariato e misti presenti nei vari settori; a tal proposito, si potrebbe spingere per una tendenziale concentrazione nella Conferenza di tutti i meccanismi e soggetti di raccordo settoriale previsti dalla legislazione, configurando così una sede unica di raccordo con il Governo.

Ancora, sarebbe interessante istituire nella Conferenza organi interni di raccordo anche solo fra le autonomie territoriali.

Sempre ad avviso dell'ANCI, bisognerebbe assicurare maggiore visibilità ai pareri resi sugli atti per cui è previsto un passaggio parlamentare, con l'obbligo di allegarli poi all'atto cui si riferiscono; si potrebbe altresì prevedere un rapporto annuale che dia conto di tutta l'attività svolta e degli atti adottati. In tal modo, secondo il Segretario generale dell'ANCI, Nicotra, si potrebbe risolvere il problema della inadeguata valorizzazione dei pareri della Conferenza nell'ambito del dibattito parlamentare, che è stato uno dei temi già oggetto di attenzione in tutti i tentativi di riforma del sistema delle autonomie che si sono susseguiti negli anni, e si recupererebbe una circolarità tra Parlamento, autonomie territoriali ed Esecutivi.

4.1.3 Maggiore autonomia dall'Esecutivo

Nell'ambito di un eventuale riordino delle Conferenze è stata sostenuta l'opportunità di ridurre, se non di eliminare del tutto, la posizione di supremazia del Governo nella convocazione delle Conferenze e nella fissazione dell'ordine del giorno, al fine di garantire una maggiore bilateralità (Morelli, Vandelli).

Potrebbe dunque essere prevista la codeterminazione del programma delle attività della Conferenza Stato-Regioni e del suo ordine del giorno da parte della Conferenza delle Regioni e del Consiglio dei ministri, rafforzando quanto già previsto dalla normativa vigente, che

consente alla Conferenza di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni oggetti di interesse regionale (art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281/1997).

Si potrebbe introdurre, inoltre, una regola di rotazione della Presidenza o di co-presidenza (Morelli) o, in alternativa, prevedere un vicepresidente espresso dalle autonomie, fine di concertare con il Presidente i lavori e l'ordine del giorno (Vandelli).

È stato inoltre segnalato che una riforma legislativa dell'attività del 'sistema del conferenze' potrebbe rappresentare l'occasione per una "procedimentalizzazione di quest'attività, perché è vero che queste Conferenze hanno funzionato e hanno avuto un elemento di virtuosità nell'informalità del raccordo, ma è ancor più vero che una procedimentalizzazione consentirebbe di ottenere quantomeno tempi certi nella decisione e più trasparenza e pubblicità nei lavori delle Conferenze stesse" (Cecchetti).

Tale auspicio è stato condiviso anche da ANCI, che ritiene opportuno il coinvolgimento formalizzato delle autonomie territoriali nella fissazione dell'ordine del giorno nella definizione del calendario dei lavori, proseguendo nella linea della previsione di sessioni di lavoro predeterminate (come la sessione comunitaria, o quella dedicata alla materia finanziaria, o alla legge di semplificazione).

4.1.4 La rappresentanza degli enti locali

In sede di riordino del 'sistema delle conferenze' ed in particolare della composizione della Conferenza Stato-città, il sottosegretario Bressa ha evidenziato inoltre l'esigenza di una riflessione sulla questione che riguarda l'efficacia e la serietà del modello rappresentativo degli enti territoriali. Per la Conferenza Stato-città, che ha una funzione eminentemente consultiva, sarebbe a suo avviso estremamente difficile definire una disciplina, alternativa a quella vigente, in grado di assicurare "una rappresentanza estremamente complessa, perché vi sono 8.000 comuni, di cui 5.000 al di sotto dei 5.000 abitanti"; "risulta complicato stabilire il meccanismo in grado di individuare realmente

una rappresentatività capace di essere tale e non, invece, frutto di altre forme e altri tipi di accordi”. Nel riconoscere la debolezza dell’attuale sistema, basato sulle designazioni dell’ANCI, che è un’organizzazione sostanzialmente privata, anche se composta da enti pubblici e che continua ad avere carichi di responsabilità decisionale sempre crescenti, il Sottosegretario Bressa ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di spostare l’asse del problema dalle modalità di elezione o nomina dei rappresentanti nella Commissione alla definizione del ruolo delle associazioni rappresentative degli enti locali.

4.1.5 Istituzione della Conferenza degli Esecutivi

Il ministro Costa e il sottosegretario Bressa, come già anticipato, ritengono che una delle criticità dell’attuale sistema sia rinvenibile nell’assenza di una sede ad *hoc* in cui il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali possano confrontarsi sulle politiche pubbliche nazionali, sulle priorità e sulle scelte necessarie per attuarle. Ritengono che questa non possa essere individuata dalla Conferenza Stato-Regioni nella sua configurazione attuale e che l’attuale "sistema delle conferenze" possa essere arricchito dall’istituzione di una Conferenza degli Esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle giunte regionali e delle due Province di Trento e Bolzano, sulla falsariga di quelle operanti in Stati federali, come l’Australia (*Council of Australian Governments*) e il Canada (*First Ministers’ conference*). Le riunioni di tale Conferenza dovrebbero svolgersi secondo procedure informali, una o due volte l’anno, e dovrebbero avere ad oggetto temi di particolare rilievo politico. Si tratterebbe di una sorta di conferenza intergovernativa in cui Stato e Regioni esponano le rispettive priorità con l’obiettivo di influenzare l’agenda dell’attività di un Parlamento in cui le Regioni stesse saranno pienamente rappresentate.

Quanto alla composizione, considerato “il carattere pluralistico del nostro ordinamento costituzionale, sarebbe opportuno prevedere [nell’ambito della richiamata sede politica] anche la presenza di un’adeguata componente di sindaci metropolitani e non, in rappresentanza dei comuni e delle loro associazioni”. In tendenziale sintonia con

l'opportunità di estendere la partecipazione anche agli enti locali, il sottosegretario Bressa ha segnalato che, in considerazione della composizione del nuovo Senato, che vede al proprio interno rappresentanti dell'ente comunale, si apre la possibilità della presenza anche di un rappresentante del livello comunale, nella figura, ad esempio, del Presidente nazionale dell'ANCI.

Relativamente ai rapporti della Conferenza degli Esecutivi con il 'sistema delle conferenze' vigente, il sottosegretario Bressa ha evocato la definizione di un'organizzazione reticolare con al centro la Conferenza degli Esecutivi e intorno a essa l'attuale 'sistema delle conferenze'.

4.2 Proposte di riordino del 'sistema delle conferenze' nel nuovo assetto costituzionale

Come illustrato in precedenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva è emerso che la riforma *in itinere* non impone la soppressione dell'attuale 'sistema delle conferenze', bensì rende auspicabile un suo riordino, che tenga conto delle richiamate funzioni demandate al Senato. In questa sede, saranno richiamati i contributi informativi raccolti con riguardo alle funzioni che potrebbero essere svolte dal "sistema delle conferenze" qualora l'esito del *referendum* sia favorevole alla riforma costituzionale, e saranno formulate proposte operative di riordino.

Come evidenziato dal ministro Alfano, l'attribuzione al Senato a livello costituzionale delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali implica la necessaria trasformazione, sul piano funzionale, delle Conferenze, che dovranno conservare un ruolo limitato principalmente agli aspetti attuativi della legislazione, e quindi ad aspetti prevalentemente amministrativi e tecnici. In tal senso sono stati richiamati gli ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

Sono stati così delineati "due distinti ambiti del raccordo: il primo, che attiene ai 'rami alti' e che investe il momento della decisione politico-legislativa, e il secondo, che invece verrebbe a riguardare le fasi discendenti o i livelli sottostanti, in cui il confronto è destinato a riferirsi a profili di dettaglio, tra i quali bisognerebbe includere la normazione secondaria e la

regolazione tecnica” (Alfano).

Anche con riguardo a questo aspetto, è stato sottolineato che, ai fini della definizione dei nuovi rapporti tra Senato e ‘sistema delle conferenze’, risulta peraltro decisivo il completamento della riforma, con l’adozione di una nuova legge elettorale del Senato e la revisione dei regolamenti parlamentari.

Con specifico riferimento al settore sanitario, la ministra Lorenzin, come già accennato, ha rilevato che il Senato è destinato ad assorbire gran parte delle funzioni attualmente svolte dalle Conferenze, che pertanto potrebbero conservare un ruolo di attuazione tecnico – amministrativa delle deliberazioni del Senato. In proposito, ha richiamato il procedimento per l’approvazione dei Patti per la salute: essi potranno essere deliberati dal Senato, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo sarà chiamato a partecipare al procedimento legislativo volto all’adozione delle leggi che, poi, dovranno recepire i contenuti dei Patti (per l’adozione delle leggi di bilancio il testo di riforma prevede infatti l’intervento automatico del Senato). Anche con riguardo alla funzione di valutazione, con particolare riferimento ai Piani di rientro e di monitoraggio dei servizi sanitari regionali e della loro qualità, secondo la ministra il Senato è destinato ad assorbire le funzioni attualmente svolte dal ‘sistema delle conferenze’. Più in generale, per l’assunzione delle “macrodecisioni” a suo avviso non sarà più necessario il ricorso al ‘sistema delle conferenze’.

Riguardo alla posizione espressa dalle associazioni rappresentative degli enti locali, l’UPI ha proposto di strutturare un rapporto costante tra il nuovo Senato e le Conferenze, magari prevedendo nel Senato la segreteria di riferimento di tutto il ‘sistema delle conferenze’, inteso in questo senso ampio, in modo che questo diventi il punto unitario di raccordo tra il Governo nazionale e i governi territoriali a cui debbano necessariamente fare riferimento i diversi Ministeri.

Una scelta di questo tipo, secondo quanto indicato nella memoria depositata dall’UPI agli atti dell’indagine conoscitiva, consentirebbe di sviluppare organicamente il principio della leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali: relativamente alle funzioni legislative, per applicare i nuovi criteri di riparto della potestà legislativa e regolamentare tra lo Stato e le Regioni e la c.d. “clausola di supremazia”, prevenendo i conflitti dinanzi alla Corte;

relativamente alle funzioni amministrative, per assicurare la più funzionale attuazione degli indirizzi politici e delle leggi, e dare stabilità alle procedure di negoziazione tra Stato ed enti locali.

In tale contesto, l'UPI propone altresì di strutturare nel nuovo Senato anche un rapporto costante con le associazioni rappresentative degli enti locali e con le Assemblee legislative regionali. Attraverso il raccordo tra il Senato della Repubblica e il "sistema delle conferenze" si potranno rendere più trasparenti ed efficaci i processi decisionali, fornendo una sede istituzionale di riferimento autorevole e visibile ai cittadini e alle imprese, in stretto rapporto con l'attività di valutazione delle politiche pubbliche e di verifica sull'attuazione delle leggi che la riforma pone in capo al nuovo Senato.

ANCI ed UPI hanno poi convenuto sulla necessità di evitare che in sede di riordino delle Conferenze si determinino sovrapposizioni con il Senato: in particolare, hanno evidenziato che occorre evitare che si duplichi nelle Conferenze il confronto sulla legislazione, che dovrà invece essere affidato tutto al Senato riformato. Il nuovo ruolo delle Conferenze dovrebbe essere definito con una nuova legge - i cui contenuti dovrebbero essere delincati parallelamente alla concreta definizione del ruolo legislativo del Senato - che riconosca ad esse competenze di tipo amministrativo o eminentemente politico (si veda quanto richiamato nel capitolo precedente).

Pur essendovi condivisione di vedute sulla necessità di operare un distinguo fra una funzione "alta" di raccordo affidata in via esclusiva al Senato e una funzione di raccordo di carattere più squisitamente attuativo e tecnico-amministrativo da mantenere tendenzialmente in capo al "sistema delle conferenze", nel corso delle audizioni di accademici ed esperti della materia sono emersi spunti di riflessione e posizioni non sempre convergenti di cui si ritiene opportuno dare conto in modo analitico. Si sono in particolare registrati due indirizzi prevalenti: parte della dottrina si è focalizzata sulla possibilità di individuare una netta distinzione fra funzioni attribuibili al Senato, ed *in primis*, quella legislativa, e quelle (di carattere amministrativo) attribuibili al "sistema delle conferenze". Parte, di contro, ha invitato a riflettere sui limiti di individuare una linea di demarcazione netta fra le richiamate funzioni.

Secondo alcuni, la più razionale distribuzione delle competenze tra il nuovo Senato e le

Conferenze sembra essere proprio quella che distingue tra legislazione e amministrazione (Castelli Cecchetti, Morelli), assegnando al primo il ruolo di sede privilegiata di esercizio della leale cooperazione nell'ambito della funzione di produzione normativa e alle seconde quello di assicurare il luogo di esercizio cooperativo dell'amministrazione (Morelli). Risulta quindi necessario delineare una più netta divisione dei compiti tra le due istituzioni della leale collaborazione, in modo che il Senato sia il *dominus* della codecisione nella formazione della legge, la Conferenza il *dominus* della codecisione nella sua attuazione (Bassanini, Castelli, Morelli).

È stato dunque osservato (Rivosecchi) che al Senato dovrebbero spettare “in via esclusiva i raccordi relativi all'attività legislativa, riservando invece al "sistema delle conferenze" i raccordi con riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative”: il "sistema delle conferenze" non interverrebbe più “a monte” nel procedimento legislativo con pareri sui disegni di legge governativi; il Senato, per l'esercizio di questa funzione, dovrebbe raccordarsi direttamente con la Conferenza delle Regioni; sul versante amministrativo, la competenza spetterebbe al “sistema delle conferenze”, anche se su provvedimenti più significativi non dovrebbe essere preclusa la possibilità del Senato di fornire un contributo; le Conferenze dovrebbero continuare a svolgere attività attuativa delle disposizioni legislative attraverso lo strumento delle intese, specie per gli ambiti riguardanti le leggi statali recanti disposizioni generali e comuni, riservate al procedimento legislativo a prevalenza Camera.

Il professor Bassanini ha rilevato a sua volta che, tenendo presente la grande distinzione tra la formazione delle scelte di politiche pubbliche, la loro definizione normalmente attraverso norme primarie, il controllo e la valutazione da una parte, e l'esecuzione e gestione dall'altra, che richiede anche una funzione di definizione di scelte tecnico-amministrative secondarie, si hanno le *guideline* per una ridefinizione del ruolo delle Conferenze. Fino ad ora infatti il “sistema delle conferenze” ha avuto una forte connotazione sul versante dell'esecuzione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche. Molti compiti affidati in concreto alle Conferenze non potrebbero, a suo avviso, essere trasferiti ad un'Assemblea parlamentare, perché riguardano essenzialmente il raccordo tra Esecutivi. Ne consegue che la funzione di raccordo, di concertazione e di coordinamento, in alcuni casi paritario, non può essere assorbita

nel ruolo di raccordo del Senato. In primo luogo si finirebbe con l'aggravare ma anche con il degradare il ruolo proprio del Senato a una funzione di negoziazione, contrattazione e coordinamento a livello amministrativo. In secondo luogo, ciò sarebbe contrario alla "*summa divisio*", intendendosi per tale la distinzione fondamentale tra ruolo proprio del Parlamento e ruolo proprio degli Esecutivi, ossia del governo nazionale e dei governi regionali e locali, in quanto vertici delle amministrazioni chiamate ad attuare le decisioni e le scelte di politiche pubbliche tradotte negli atti legislativi e anche in atti di indirizzo politico delle assemblee legislative.

Resta dunque al di fuori dall'area del raccordo esercitato dal Senato la sfera relativa all'"amministrazione", intendendosi per tale "l'esecuzione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche [...] che sono pur sempre affidate allo Stato, ma in particolare all'area delle attività di governo", comprendendo in tale area la normazione secondaria, i piani e i programmi, la ripartizione delle risorse. Ciò anche al fine di evitare di "confondere indebitamente controllore e controllato", in quanto al Senato è attribuita dalla Costituzione la funzione di valutazione delle politiche pubbliche (Cecchetti).

Il "sistema delle conferenze", del resto, per quanto presenti disfunzioni e difetti che meriterebbero correzioni anche sul piano della disciplina regolatrice della materia, costituisce ad oggi il principale strumento effettivamente operativo di svolgimento, sul piano politico-istituzionale, del principio di leale collaborazione e la molteplicità di funzioni svolte dalle Conferenze, la quantità e il livello delle questioni in esse affrontate, nonché la frequenza delle riunioni delle stesse testimoniano l'importanza di tale sistema nella dinamica inter-istituzionale (Morelli).

Secondo il professor Bassanini, il ruolo delle Conferenze dovrebbe restare fondamentale, per ciò che attiene alla funzione di raccordo tra gli Esecutivi, che non sarebbe utile porre in capo al Senato, se non al costo di snaturarne il ruolo e di soffocarlo in funzioni che non è in grado di svolgere. Il Senato dovrebbe essere invece chiamato a valutare e a controllare se gli Esecutivi, anche nel raccordo tra loro, riescano ad attuare e ad implementare le scelte politiche che il Parlamento, nello schema del nuovo bicameralismo differenziato, ha effettuato. Spostando invece funzioni esecutive-gestionali dal lato degli Esecutivi al lato del

Parlamento, si verificherebbe una coincidenza tra chi deve controllare e valutare e chi è controllato e valutato, con una soluzione non accettabile dal punto di vista di un'efficiente architettura istituzionale.

Benché, inoltre, la formula «funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», utilizzata dal nuovo art. 55, quinto comma, sia tanto ampia da poter assorbire, almeno in teoria, tutte le funzioni di coordinamento e di raccordo di tipo verticale, essa non include necessariamente quelle di tipo orizzontale, che anzi dovrebbero rimanere di competenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, sedi certamente più idonee a tali compiti (Rivosecchi, Morelli). Peraltro, anche in riferimento al coordinamento verticale, il nuovo Senato non sembra essere la sede adatta per l'adozione delle intese e degli accordi previsti dalla legislazione vigente, perché non è certa la presenza dei vertici degli Esecutivi regionali e l'adozione dell'intesa presuppone la partecipazione dell'organo in grado d'impegnare l'ente territoriale di appartenenza (Morelli).

Del resto la maggior parte del lavoro del 'sistema delle conferenze' si incentra sulla risoluzione di questioni amministrative e tecniche. Se le Conferenze affrontano anche questioni di grande respiro per le autonomie e per la legislazione statale, ciò deve essere ricollegato, per usare la stessa espressione della Corte costituzionale, alla "perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari" (Vandelli, Lupo). Le Conferenze hanno infatti assunto in questa fase una funzione supplente impropria rispetto al disegno complessivo degli equilibri tra i vari soggetti (Vandelli); ma trattandosi appunto di una supplenza e, quindi, di un'opera che non è stata svolta nel modo in cui avrebbe dovuto se il sistema avesse funzionato nella sua fisiologia, si è rivelata inevitabilmente parziale e insufficiente (Lupo).

Quanto alla funzione di raccordo che il 'sistema delle conferenze' potrebbe svolgere nell'ambito delle funzioni amministrative, ne è stata sottolineata la centralità, tenuto conto che il nuovo modello di regionalismo delineato dalla riforma costituzionale appare orientato prevalentemente sul versante amministrativo e che la riallocazione delle funzioni amministrative secondo i principi dell'articolo 118 della Costituzione diventa un elemento decisivo (Caretto).

In tale direzione, è stato rilevato che l'articolo 118 della Costituzione resta immutato a seguito della riforma costituzionale e che, pertanto, il trasferimento di funzioni legislative dalle Regioni allo Stato non dovrebbe necessariamente significare anche un ulteriore trasferimento di funzioni amministrative dalle Regioni e dal sistema degli enti locali verso lo Stato (Olivetti). In tale contesto, benché non si possa immaginare una sostanziale "pietrificazione" dell'attuale riparto delle funzioni amministrative, si potrebbe presumere che vi sia un onere di motivazione molto forte per giustificare lo spostamento verso l'alto delle funzioni amministrative, ai fini del controllo di ragionevolezza delle eventuali leggi che dovessero disporre in tal senso (Olivetti).

Un punto di vista diverso è stato espresso fra gli altri dal professor Luciani, che ha criticato l'ipotesi che la linea di demarcazione fra le competenze del nuovo Senato e quelle del 'sistema delle conferenze' passi lungo il crinale che divide la legislazione dall'amministrazione, in quanto si tratta di un criterio eccessivamente meccanico. Anzitutto il crinale ha un carattere problematico da definire, perché all'amministrazione sono affidati sovente compiti regolatori che sono stati abbandonati dalla legge; specularmente, la legge invade il campo dell'amministrazione sempre più di frequente con le cosiddette «leggine».

Se in alcuni campi, quali la questione dell'impatto delle politiche europee, la distinzione tra legislazione e amministrazione può essere utilizzata, attribuendo al Senato il campo della legislazione ed al 'sistema delle conferenze' quello dell'amministrazione, il quadro è più complesso. Poiché il 'sistema delle conferenze' resterà pur sempre protagonista delle procedure negoziali fra lo Stato e le autonomie, è bene prendere atto che in quelle procedure la distinzione fra legislazione e amministrazione non risulta affatto chiara. Quando Stato e autonomie si confrontano sulla definizione in concreto delle loro competenze - che sono stabilite dalle norme costituzionali solo a grandi linee, mentre ci sono margini di apprezzamento lasciati alle parti - oppure sull'assegnazione di certi beni della vita, quali in particolare le risorse finanziarie, essi non possono certo distinguere fra il dominio della legge, quello dell'atto normativo dell'amministrazione e quello dello stesso provvedimento amministrativo. Anche se generalmente l'intesa si muove sul terreno dell'amministrazione, la sua formalizzazione richiede sovente e prioritariamente un passaggio legislativo.

Nonostante l'assenza di alcuni elementi essenziali del disegno di riforma, quali il

contenuto della legge elettorale del Senato e la composizione dello stesso, alcune prime considerazioni, ad avviso del professor Luciani, possono essere sviluppate. Innanzitutto, la ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Senato non toglie ragion d'essere al 'sistema delle conferenze'.

Il principio di leale collaborazione, imposto dalla costante giurisprudenza costituzionale e che diviene ancora più centrale nel modello cooperativo delineato dalla riforma costituzionale, opera, ad avviso del professor Luciani, su quattro distinti piani: il primo è la partecipazione ai processi decisionali; il secondo è quello delle intese e degli accordi generali; il terzo è quello delle intese e degli accordi individuali; il quarto è quello della definizione di determinazioni centrali che siano ispirate a ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà. Quest'ultimo piano attiene al contenuto delle singole decisioni e, quindi, non ha rilevanza in questa sede.

Per quanto attiene agli altri tre, innanzitutto l'avvento del nuovo Senato comporterebbe un diverso coinvolgimento delle autonomie sul primo terreno, quello della partecipazione al procedimento legislativo, che sarebbe già garantita per molti profili in Senato.

Il secondo terreno, le intese e gli accordi di carattere generale, è il terreno tipico di intervento del 'sistema delle conferenze', che non può venir meno con la nuova struttura costituzionale. Il nuovo Senato non può infatti essere la sede di accordi intersoggettivi, ma solo di accordi intrasoggettivi. È vero che il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, ma queste non sono direttamente presenti nella forma di distinte delegazioni, sicché non è possibile che esse vi stipolino pattuizioni giuridicamente qualificate. Le intese, che per consolidata giurisprudenza costituzionale sono strumento essenziale del regionalismo cooperativo, avendo carattere intersoggettivo, non possono concludersi in Senato. E' dunque necessario individuare un'altra sede, che talora sarà quella dei rapporti bilaterali fra lo Stato e la Regione o la Provincia autonoma interessata, talaltra e più frequentemente sarà una sede collegiale, quale la Conferenza Stato-Regioni, o, in caso di coinvolgimento degli enti locali, la Conferenza Stato-Città e la Conferenza unificata.

Cionondimeno, è ragionevole immaginare che l'avvento di una nuova sede partecipativa quale quella del Senato determini l'opportunità di un alleggerimento di alcuni compiti

attualmente assegnati alle Conferenze. Tra questi assume particolare rilievo, la sfera dei pareri. Del resto, una delle principali criticità che sembrano caratterizzare oggi il 'sistema delle conferenze' è proprio il sovraccarico di attività consultiva; se le Conferenze si concentrassero dunque sul terreno dell'interlocuzione diretta con lo Stato per il profilo della stipulazione di intese e di accordi, questo sarebbe opportuno.

Anche per il professor Lupo non è pienamente corretto ragionare operando una distinzione rigida tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Da un lato, infatti, nelle forme di governo parlamentari il Governo è il principale promotore dell'iniziativa legislativa e dei processi di attuazione delle leggi e, dall'altro, il Parlamento è chiamato a indirizzare e a controllare l'attività del Governo, anche con riferimento alle opzioni in concreto, che vanno definite congiuntamente alle autonomie territoriali.

Secondo il professor Lupo, la soluzione del nodo sul ruolo delle Conferenze è strettamente legata a un altro nodo, che è quello dei rapporti tra i governi e il nuovo Senato.

L'articolo 64, quarto comma, ai sensi del quale «i membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere», si riferisce ad entrambe le Camere; il Governo è pertanto presente in Parlamento non solo presso la Camera dei deputati, ma anche presso il Senato. In qualche misura è inoltre previsto che anche i governi regionali e locali abbiano un'interazione con il Senato, come desumibile dall'articolo 63, secondo comma, ai sensi del quale il regolamento del Senato «stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali». I governi regionali dunque hanno fisiologicamente, ai sensi del testo costituzionale, una loro proiezione nel Senato.

Ne consegue che il "sistema delle conferenze" permarrà, ma non potrà non operare in stretto e costante raccordo con il nuovo Senato. Le Conferenze rappresentano i governi e i governi in Senato ci sono, non sono una realtà diversa rispetto al Senato: in Senato, esse devono portare la risultanza del confronto che c'è stato tra i governi in Conferenza. Resta naturalmente da definire come si debba articolare in concreto questo contatto.

I governi, sia quello statale che quelli regionali e comunali, saranno nel Senato, ed è nel nuovo Senato che nodi quali, ad esempio, quello della dislocazione di un'opera pubblica, del

riparto degli oneri del Servizio sanitario nazionale e della distribuzione dei tributi devono trovare una soluzione, o quantomeno devono essere oggetto di una discussione sulle opzioni compiute e sui risultati fino a quel momento raggiunti.

Il ‘sistema delle conferenze’ ha funzionato bene quando le autonomie territoriali sono state chiamate ad assumere una posizione comune. Il suo grande pregio è proprio quello di spingere il livello regionale e quello autonomistico a trovare una posizione comune. A volte questa posizione comune non si riesce a raggiungere e ciò ha portato al rinvio e, in qualche caso, alla paralisi. Questo è il momento in cui devono emergere le potenzialità del nuovo Senato. Non è detto che ogni decisione debba essere presa necessariamente in Senato, ma deve almeno emergere una chiara assunzione di responsabilità politiche ed amministrative. Non a caso, quelle che saranno le procedure di voto del nuovo Senato dovrebbero servire a questo fine.

La soluzione migliore, in sintesi, secondo il professor Lupo, è quella di appoggiare le Conferenze e le loro strutture presso il Senato. Volendo, potrebbe invertirsi il meccanismo previsto dalla legge n. 42 del 2009, la quale, all’articolo 3, comma 4, in mancanza di un Senato delle autonomie e di una Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata, ha stabilito, con una norma che poi è rimasta sostanzialmente inattuata, di affiancare alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale un comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, «al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni». Questi ultimi avrebbero dovuto essere designati dalla componente rappresentativa di Regioni ed enti locali nell’ambito della Conferenza unificata.

A seguito delle domande poste, il professor Lupo ha precisato ulteriormente la sua posizione, rilevando che il Governo in Senato non deve essere necessariamente solo il Governo dello Stato centrale, ma è il Governo dello Stato centrale che matura la sua posizione nelle Conferenze. Non vi è pertanto alcun problema a che questo Governo sia rappresentato in Senato, in Commissione e forse anche in Assemblea, sia dal Governo centrale sia dal rappresentante delle Regioni. In Senato potrà intervenire oltre al Governo centrale, che avrà avuto voce in capitolo alla Camera nell’approvazione in prima lettura della legge a prevalenza

della Camera dei deputati, se il regolamento del Senato così disponesse, anche un Presidente di Regione o un assessore che rappresenti, insieme al Governo centrale, la sintesi delle posizioni emerse a monte in sede di Conferenza. Ciò tanto più se le posizioni degli enti territoriali non possano essere già assicurate dalla presenza generalizzata, fra i senatori, di Presidenti o consiglieri a essi molto vicini.

Dal punto di vista delle fonti del diritto, un ruolo potrà essere giocato dal nuovo Regolamento del Senato, che peraltro potrebbe fare fatica a regolamentare soggetti che non sono parlamentari. Non dovrebbe essere scartato *a priori* il meccanismo degli accordi interistituzionali, che, per esempio, in sede europea hanno un ruolo rilevante. Un ipotetico accordo interistituzionale, che coinvolga tutte le Regioni, il nuovo Senato e in ipotesi anche la nuova Camera e il Governo sulle procedure, potrebbe probabilmente essere uno strumento che integra, dettaglia e arricchisce i contenuti del nuovo Regolamento del Senato.

Con riferimento alla difficoltà di circoscrivere l'attività di raccordo del Senato e della Conferenza sulla base della dicotomia fra funzioni legislative e funzioni amministrative, si segnala, altresì, quanto affermato dal professor Luther, ad avviso del quale secondo la riforma *in itinere*, le funzioni di raccordo del Senato “non possono che abbracciare tutte le funzioni legislative ed esecutive dello Stato e degli enti costitutivi della Repubblica nonché dell'UE. Sono funzioni trasversali riferibili a tutte le funzioni nelle quali si realizza una cooperazione tra lo Stato e le autonomie territoriali da un lato e tra queste ultime e l'Unione europea dall'altro. (...) Le funzioni di raccordo possono, ma non devono, includere la stipulazione di intese ed accordi, escluse quelle interregionali. Possono includere anche il coordinamento della programmazione statale e regionale finora svolta in Conferenza, perfino i criteri di ripartizione territoriale di risorse finanziarie, l'attuazione di direttive UE ecc. (...) In ultima analisi, il Senato potrà rivendicare ed esercitare anche funzioni di raccordo amministrativo ed intergovernativo nella *multilevel governance*. Più forte sarà la rappresentanza degli Esecutivi regionali, più idoneo sarà il Senato a svolgere funzioni di partecipazione alla *governance*.”

Ciò premesso, osserva che la “riforma costituzionale pone tuttavia anche dei limiti alle funzioni di raccordo del Senato” che “non potrà assorbire oltre alle funzioni di raccordo legislativo anche tutte quelle di raccordo amministrativo, sacrificando del tutto la separazione

tra primo e secondo potere. Spetterà alla legge “organica” – peraltro monocamerale – individuare funzioni di raccordo amministrativo adeguate, cioè solo laddove esista effettivamente un bisogno di raccordo non realizzabile senza accorgimenti organizzativi o procedurali. Inoltre non può assorbire le funzioni di raccordo amministrativo endoregionali, né quelle di cooperazione interregionale e intercomunale spontanea, né le funzioni delle commissioni paritetiche”.

Secondo il professor Luther, la funzione di raccordo del Senato inoltre “non potrà diventare luogo di esercizio unitario di funzioni di amministrazione attiva”, deve essere rispettosa dei principi di semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa e di buon andamento delle amministrazioni, non può incidere sull’attivazione di conflitti di attribuzione inter-istituzionali e, più in generale, non può presumersi, *ope constitutionis*, conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

4.2.1 Proposte di riordino nell’ambito della funzione legislativa

Dall’indagine conoscitiva è emersa una sostanziale condivisione sull’idea che tutta la fase di concertazione e interlocuzione tra Governo e istituzioni territoriali ai fini della presentazione dei disegni di legge governativi trasmigri necessariamente dal ‘sistema delle conferenze’ al nuovo Senato. L’attività attualmente svolta dalle Conferenze nell’ambito del procedimento legislativo sarà dunque assorbita nelle funzioni del nuovo Senato (Bassanini, Cecchetti, Carli, Carpani, Castelli, Rivosecchi).

Anche con riferimento alla legislazione delegata, è apparsa prevalente l’esigenza di riservare l’espressione dei relativi pareri al Senato, facendo venir meno la relativa funzione delle Conferenze, anche al fine di evitare orientamenti contrastanti dei diversi organi. Le Commissioni del Senato potrebbero comunque avvalersi del contributo della Conferenza delle Regioni, in caso affiancata dagli apporti delle autonomie locali (Carli, Carpani, Vandelli).

Al riguardo, il professor Pajno ha sottolineato l’importanza dell’istituzionalizzazione di un legame tra Senato e Conferenze, al fine di evitare il rischio che il Senato non disponga neanche del *know how* sufficiente per individuare le esigenze del sistema regionale da

rappresentare nell'ambito del procedimento legislativo e per interloquire efficacemente sulle singole questioni. Occorre dunque “far sì che la conferenza orizzontale possa esprimere posizioni politiche, possa richiedere di richiamare leggi della Camera affinché possa essere espresso un voto sulle medesime, possa in qualche modo orientare politicamente i lavori della futura assemblea senatoriale”.

In proposito, anche il professor Rivosecchi ha sottolineato l'opportunità di favorire forme di sinergia fra il Senato, da un lato, e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e la Conferenza delle Regioni, dall'altro. In particolare, ha sostenuto che “le funzioni di impulso, che (...) [quest'ultima] “oggi di fatto svolge nei confronti delle Conferenze intergovernative, nel rinnovato assetto istituzionale potrebbero essere prevalentemente indirizzate nei confronti del Senato”. Una sinergia, finalizzata a favorire il tempestivo scambio di dati informativi e statistici, che potrebbe a suo avviso spingersi sino a forme di integrazione funzionale e strutturale fra le amministrazioni coinvolte.

4.2.2 Proposte di riordino nell'ambito della funzione regolamentare e della funzione amministrativa

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva si è registrata un'ampia convergenza in ordine all'esigenza che le questioni riguardanti l'attuazione delle disposizioni legislative e, più in generale, le questioni di carattere tecnico-amministrativo non possano prescindere da un'interlocuzione fra gli Esecutivi statale e regionali.

Salvo quanto riguarda la partecipazione al procedimento di formazione dei regolamenti di esclusiva spettanza dello Stato, è stato auspicato che tale competenza permanga in capo al ‘sistema delle conferenze’ (Vandelli, Caretti, Carli, Rivosecchi), in particolare per ciò che attiene alla regolamentazione attuativa e alla regolamentazione tecnica (Bassanini).

Ad avviso della Conferenza delle Regioni, il raccordo sul versante dei provvedimenti di normazione secondaria rappresenta un'attività propria del ‘sistema delle conferenze’.

Al riguardo, è stato ricordato che la Corte costituzionale ha costantemente valorizzato gli atti delle Conferenze affermando l'efficacia non solo politica ma anche giuridica delle intese o

degli accordi, come istituti privilegiati di integrazione del parametro sulla leale collaborazione. “Questo valore delle intese e dei pareri in Conferenza (...) dovrebbe essere perpetuato anche nel nuovo quadro costituzionale perché non cambiano le norme costituzionali sulla leale collaborazione e sui criteri di riparto della potestà regolamentare” (Rivosecchi).

Analoga sorte potrebbe essere riservata agli atti delle Conferenze in relazione alle materie che transitano dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato, ma limitatamente alle “disposizioni generali e comuni”. In questi casi è ragionevole ritenere che possa essere chiesta l’intesa “a valle” in Conferenza per l’attuazione delle leggi statali che incidono comunque sulle materie regionali o su significative funzioni amministrative regionali (Rivosecchi).

Come segnalato dal professor Vandelli, nella “grandissima parte del loro lavoro, le Conferenze funzionano come motore della connessione tecnica e amministrativa puntuale del sistema amministrativo statale con il sistema amministrativo regionale e locale”, come del resto confermano i dati a disposizione, secondo cui nel 2015 la Conferenza si è riunita 28 volte, mentre le commissioni si sono riunite 175 volte e ci sono state 183 riunioni dei coordinamenti tecnici interregionali e 129 riunioni di confronto tecnico con le amministrazioni.

Nell’ambito della riforma, ad avviso del sottosegretario Bressa, il ‘sistema delle conferenze’ deve essere concentrato sull’attuazione amministrativa di tutti i provvedimenti, che coinvolge competenze tecniche e richiede la presenza di addetti ai lavori. A suo giudizio, “al di là di una dimensione amministrativa, che deve essere perfezionata e razionalizzata, il senso del permanere delle Conferenze (...) sta nell’istituto dell’intesa, che rappresenta lo strumento attraverso il quale si raggiunge un accordo su politiche fondamentali tra il Governo e le Regioni”.

A tal riguardo, è stato tuttavia osservato (Luther) che “nella misura in cui il Senato svolgerà effettivamente funzioni di raccordo, dovrebbe avere non solo conoscenza, ma potrebbe anche acquisire un potere di approvazione e veto, sospensivo o definitivo, rispetto alle intese” stipulate in Conferenza. In questo modo spetterebbe al Senato, rappresentante delle autonomie territoriali, (e non alla Corte costituzionale) garantire la lealtà della ricerca di intesa e rivedere scelte eventualmente affrettate della Conferenza.

Tenuto conto del nuovo modello di regionalismo delineato dalla riforma costituzionale, orientato prevalentemente sul versante amministrativo, è stata in particolare sottolineata la centralità del contributo all'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione da parte del 'sistema delle conferenze, ovvero della Conferenza unica che potrebbe sostituire l'attuale "sistema delle conferenze" (Caretti).

Pur nell'ambito di una generale condivisione in ordine al mantenimento di funzioni amministrative alle Conferenze intergovernative, è stato osservato tuttavia che allorché si intreccino "scelte ad alto tasso di politicità (programmazione economico-finanziaria, delle opere pubbliche, delle politiche ambientali e di governo) e scelte relative all'attuazione concreta delle politiche (intese e pareri delle Conferenze sulle modalità di attuazione delle leggi, sui criteri di realizzazione delle opere fissati dal CIPE...) non dovrebbe essere comunque precluso al Senato di intervenire anche nelle procedure di raccordo che, pur non formalmente riferite all'esercizio di funzioni legislative, investono scelte politiche di primario rilievo, destinate a condizionare l'esercizio della legislazione e le scelte di programmazione" (Rivosecchi). Il riferimento è anche "agli accordi sui criteri di riparto di risorse finanziarie stanziare da leggi, o, più diffusi in tempi recenti, a quelli sui criteri di riparto degli oneri finanziari degli enti territoriali per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica" (Rivosecchi). In questo modo il Senato potrebbe recuperare scelte riguardanti ambiti fondamentali di interesse regionale, come nel caso della finanza locale, della cooperazione tra Stato e Regioni, in riferimento ai quali rischierebbe di svolgere un ruolo marginale anche perché l'esercizio della funzione legislativa prevede un *iter* di approvazione "monocamerale".

Il principio secondo cui le decisioni di carattere amministrativo di maggiore interesse debbano transitare dalla Conferenza al Senato è stato riconosciuto anche da esponenti del Governo. Con specifico riferimento al proprio settore di competenza, la ministra Lorenzin, nel sottolineare il ruolo svolto sino ad oggi dal "sistema delle conferenze" in ordine alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), alla determinazione del fabbisogno sanitario nazionale, al relativo riparto tra le Regioni, alla definizione del ripiano dei disavanzi sanitari, e alla stipulazione dei cosiddetti Patti per la salute, ha affermato che in tali settori ("in

tutti settori che ho sinteticamente illustrato”) “la riforma costituzionale (...) potrà determinare un superamento delle funzioni oggi esercitate dalla Conferenza”.

Il coinvolgimento delle Conferenze è meno ipotizzabile – anche nella fase dell’attuazione amministrativa – nelle materie di competenza esclusiva statale piena per quelle materie qualificate in ragione dell’interesse nazionale, in quanto espressione della preminenza dell’indirizzo politico statale (Rivosecchi).

4.2.3 Ulteriori proposte di riordino:

a) nell’ambito della funzione di valutazione

Quanto alle funzioni di monitoraggio e verifica, è stato rilevato il rischio di una possibile duplicazione con la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, che l’art. 55, quinto comma, Cost., affida al nuovo Senato. In presenza di simili sovrapposizioni, il ‘sistema delle Conferenze’ dovrebbe retrocedere al cospetto delle attribuzioni del nuovo Senato, che sono attribuzioni costituzionalmente garantite (Castelli).

Appare pertanto auspicabile che nell’ambito di un processo di riordino tutte le funzioni attualmente svolte dalle Conferenze intergovernative in tale ambito siano dismesse, affinché esse siano affidate al Senato, in ossequio a quanto previsto del novellato articolo 55 della Costituzione.

b) nell’ambito della partecipazione ai processi decisionali dell’Unione europea

Con riguardo alla partecipazione ai processi decisionali dell’Unione europea, è stata segnalata l’esigenza di individuare soluzioni affinché sia assicurato un attento coordinamento dell’attività delle autonomie territoriali in funzione di contrasto all’elevato numero di procedure di violazione del diritto UE, e alle conseguenti condanne della Corte di giustizia dell’Unione, nonché il migliore utilizzo dei finanziamenti stanziati dal bilancio dell’UE, ed *in primis* dei fondi strutturali europei. A tal fine, nel quadro della riforma costituzionale, il prof Moavero Milanesi ha proposto che le “funzioni che, attualmente, dovrebbero essere esercitate – e non sempre lo sono, accuratamente – esercitate dal

‘sistema delle conferenze’ nell’ambito della stessa ‘sessione europea’ (...) possano essere svolte dal nuovo Senato”.

In quest’ottica il Senato assumerebbe il ruolo di sede privilegiata delle principali questioni europee, sarebbe chiamato a svolgere funzioni rafforzate rispetto a quelle già svolte nell’ambito della cosiddetta ‘fase ascendente’, di coordinamento ed impulso rispetto all’attuazione da parte delle regioni della normativa dell’UE, e potrebbe procedere all’individuazione dei componenti del Comitato delle Regioni dell’UE (Moavero Milanesi).

4.2.4 Proposte di coordinamento fra il Senato e il ‘sistema delle conferenze’

Da quanto precede emergono due aspetti centrali, fra loro solo apparentemente inconciliabili. Da un lato, l’esigenza di definire con precisione le competenze attribuite al Senato e quelle spettanti al sistema delle Conferenze. Esigenza che parte dalla considerazione che il Senato potrebbe non essere in grado di svolgere, senza il supporto del ‘sistema delle conferenze’, talune funzioni di raccordo nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni legislative e amministrative in considerazione della composizione prefigurata in Costituzione (che non garantisce la presenza dei Presidenti di Regione), della possibilità che al suo interno possano prevalere logiche di appartenenza politica (e non territoriale), nonché dell’assenza di un patrimonio di conoscenze ed esperienze nell’ambito delle funzioni di raccordo, invece posseduto dalle Conferenze. Per tali attività, che includono profili più squisitamente regolamentari e tecnico-amministrativi, e richiedono di poter contare sulla presenza di esperti ed “addetti ai lavori”, è emersa nelle audizioni l’opportunità di non rinunciare al contributo delle Conferenze in cui è stato possibile, sino ad oggi, realizzare un efficace confronto fra gli Esecutivi statale e territoriali.

Dall’altro, nell’ambito dell’indagine, come ricordato, si sono registrate sollecitazioni ad evitare rigide delimitazioni di competenza fra i compiti del Senato (funzioni legislative) e quelli delle Conferenze (funzioni amministrative), definibili più sul piano teorico che su quello pratico. Occorre infatti considerare che “nelle forme di governo parlamentari il Governo è il principale promotore dell’iniziativa legislativa e dei processi di attuazione delle leggi” e che “il

Parlamento è chiamato ad indirizzare e a controllare l'attività del Governo, anche con riferimento alle opzioni in concreto, che vanno definite assieme alle autonomie territoriali" (Lupo).

In merito a possibili sinergie fra l'attività del Senato e quella delle Conferenze, il professor Cecchetti ha rilevato la necessità per un efficace esercizio delle funzioni di raccordo tra Stato ed enti territoriali dell' "istituzionalizzazione nell'ambito dell'attività del Senato del ruolo delle Conferenze orizzontali e delle associazioni degli enti locali", richiamando anche il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali nelle procedure di formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

Circa le modalità per strutturare questo legame, sono state prospettate diverse soluzioni.

Al riguardo, è stato asserito che le funzioni di impulso, che la Conferenza delle Regioni oggi svolge nei confronti delle Conferenze intergovernative, "nel rinnovato assetto istituzionale potrebbero essere prevalentemente indirizzate nei confronti del Senato, soprattutto svolgendo compiti di ausilio nella predisposizione del materiale documentale e di ricerca, sul modello dei comitati previsti, a vario titolo, dal diritto dell'Unione europea, i quali svolgono funzioni "spurie" tra tecnica e politica, essenziali nei procedimenti decisionali" (Rivosecchi). I senatori potrebbero in tal modo disporre in tempo quasi reale del punto di vista proveniente dagli enti territoriali e di istruttorie già mature" e al tempo stesso effettuare un monitoraggio continuo sull'applicazione della legislazione primaria (Cecchetti). Ciò può essere perseguito attraverso un "riordino delle burocrazie e degli uffici degli organi coinvolti, a partire dal Senato, anche in relazione alle 'nuove' funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni" (Rivosecchi).

Al riguardo le richiamate riflessioni si inquadrano in un processo avviato negli ultimi anni, quindi ben prima dell'approvazione della legge costituzionale, di potenziamento e valorizzazione delle competenze dell'amministrazione parlamentare nel settore della valutazione delle politiche pubbliche, dei processi decisionali dell'Unione europea, nonché di rafforzamento delle esistenti sinergie con le Conferenze, in particolare la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.

Come è stato argomentato, lo strumento regolamentare, alla medesima stregua con cui

oggi disciplina il ruolo del Governo all'interno del Senato, potrebbe disciplinare la modalità per assicurare la partecipazione o addirittura la presenza stabile e organizzata all'interno del Senato delle Conferenze orizzontali (Mangiameli, Pajno). Per quanto riguarda nello specifico il ruolo dei Presidenti di Regione, taluni hanno sostenuto che il regolamento del Senato potrebbe intervenire anche su questo aspetto (Pajno). E' stato peraltro segnalato che se la richiamata sinergia dovesse giungere sino ad un formale incardinamento della Conferenza delle Regioni all'interno del Senato, potrebbe non essere sufficiente la fonte regolamentare e occorrerebbe prefigurare l'approvazione di una legge costituzionale (Pajno).

Nell'interesse della funzionalità e della coerenza complessiva del sistema di raccordo, appare di particolare interesse la proposta, emersa nel corso delle audizioni, di far sì che il confronto fra gli Esecutivi possa avvenire in Senato, nell'ambito del processo di rivisitazione dei regolamenti parlamentari che la riforma costituzionale presuppone.

Ciò può essere assicurato dalla duplice presenza del Governo nazionale e di rappresentanti dei Governi degli enti territoriali. La prima è sancita all'articolo 64, quinto comma, della Costituzione riformata ("I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute delle Camere."), che riproduce sostanzialmente il quarto comma del testo della Costituzione vigente.

Quanto alla presenza dei Governi delle Regioni, essa innanzitutto non è esclusa dalla riforma costituzionale, che anzi la presuppone - come segnalato dal professor Lupo - ai sensi dell'articolo 63 Cost., secondo comma, secondo cui "il Regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali."

La partecipazione ai lavori del Senato dei rappresentanti dei Governi degli enti territoriali può nello specifico essere disciplinata dal regolamento del Senato.

Il regolamento potrebbe contemplare uno strumento per consentire ai rappresentanti dei Governi regionali di poter partecipare nell'ambito di specifiche sessioni di lavoro nelle quali si discutono, alla presenza del Governo, questioni di particolare rilievo o "macrodecisioni", come ad esempio potrebbero essere, nel settore sanitario: la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale, il relativo riparto tra le

Regioni; l'approntamento di strumenti e procedure per il ripiano dei disavanzi sanitari, attraverso i cosiddetti piani di rientro; nonché la stipulazione dei cosiddetti Patti per la salute, ambiti in riferimento ai quali secondo la ministra Lorenzin “la riforma costituzionale (...) potrà determinare un superamento delle funzioni oggi esercitate dalla Conferenza”.

Quanto alla rappresentanza in Senato dei governi delle autonomie territoriali, auspicata – come già richiamato – nell’ambito delle audizioni svolte, essa potrebbe essere demandata al portavoce designato dalla Conferenza delle Regioni per la discussione di atti o questioni non esaminati, in precedenza, nell’ambito delle Conferenze intergovernative.

Tale forma di rappresentanza potrebbe essere riconosciuta alle Conferenze intergovernative (ovvero al soggetto o ai soggetti istituzionali che dovessero risultare dal processo di razionalizzazione delle attuali tre secondo quanto auspicato nel corso dell’indagine conoscitiva, si veda il paragrafo 4.1.2) in tutti i casi in cui la questione posta all’attenzione del Senato abbia registrato già un confronto preliminare fra gli Esecutivi in tali sedi.

Nei casi in cui l’interlocuzione diretta fosse con le Conferenze intergovernative, in Senato sarebbe opportuno che, oltre al componente dell’Esecutivo nazionale che presiede la Conferenza (nella persona del Ministro per gli affari regionali nel caso della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; ovvero del Ministro dell’interno nel caso della Conferenza Stato-città) o suo delegato, possa partecipare almeno un rappresentante degli Esecutivi territoriali (verosimilmente il portavoce della Conferenza delle regioni qualora si verta su questioni di competenza della Conferenza Stato-Regioni) cui si potrebbe aggiungere un portavoce degli enti locali appositamente designato dalla Conferenza unificata o dalla Conferenza Stato-città (qualora si verta su questioni di competenza di questi ultimi organismi).

Inoltre, l’interlocuzione diretta con la Conferenza unificata (ovvero con la Conferenza Stato-città) appare particolarmente appropriata per consentire al Senato di svolgere la funzione di raccordo anche con riferimento a questioni di particolare rilievo per gli enti locali, sempre che il regolamento parlamentare non intenda delineare una procedura in cui si preveda la partecipazione diretta ai lavori del Senato, a seconda delle circostanze, dei rappresentanti di comuni, città metropolitane, enti di area vasta, magari affiancati da rappresentanti delle Regioni.

La forma di raccordo prefigurata appare in linea, fra gli altri, con l'auspicio emerso nel corso delle audizioni in ordine alla idea "di un sistema reticolare, stellare, con al centro il Senato e intorno questo sistema di tavoli, di Conferenze" (Bifulco); con l'affermazione (Luther) secondo cui la riforma costituzionale consentirebbe "il mantenimento di alcune strutture di raccordo in seno al governo, purché funzionalmente chiaramente subordinate e non competitive rispetto a quelle del nuovo Senato"; nonché con l'affermazione secondo cui in alternativa alla presenza di diritto in Senato dei Presidenti, è ipotizzabile un raccordo tra Senato e Conferenze intergovernative, che favorisca forme di inserimento di queste quantomeno in funzione istruttoria e/o consentendo la rappresentanza di membri degli Esecutivi regionali nel Senato tramite le Conferenze, prevedendo sessioni di lavoro del Senato integrate con i rappresentanti delle Conferenze (Rivosecchi).

Con riferimento a forme di sinergia con le Conferenze orizzontali, è stata posta l'esigenza di un forte raccordo anche tra Senato e Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative.

Secondo il Presidente Iacop, l'idea di fondo dovrebbe essere basata su un'organizzazione interna dello Stato fondata su una rete di raccordo con i territori tra il Parlamento e i Consigli regionali, attraverso il Senato e la Conferenza delle assemblee da una parte e un rivisitato circuito intergovernativo Stato-Regioni-autonomie dall'altra.

A suo avviso, se è vero che i legislatori regionali partecipano dall'interno alle decisioni legislative e di controllo dello Stato, attraverso la presenza in Parlamento dei consiglieri regionali-senatori, ancor più devono essere coinvolti nel nuovo circuito di coordinamento i Consigli regionali, attraverso la Conferenza, in quanto depositari della competenza legislativa insieme al Parlamento e già partecipi in forme crescenti nella dinamica dei processi decisionali europei e nelle attività di valutazione delle politiche pubbliche. La connessione tra le due sedi di cooperazione appare di tutta evidenza, se si considera l'incidenza che il doppio incarico dei consiglieri-senatori avrà sull'organizzazione dei lavori sia del Senato che delle Assemblee regionali.

È dunque possibile ipotizzare che le sedi di raccordo orizzontale interagiscano con il Senato per il miglior funzionamento dell'organo. Si pensi, ad esempio, alla possibilità

dell'istruttoria preventiva che già in sede di Conferenza può essere fatta o all'attività di documentazione e ricerca congiunta tra Senato e Conferenza dei Consigli regionali.

In sintesi, si potrebbero individuare soluzioni che pongano un raccordo a rafforzamento del circuito Camera alta-Assemblee regionali per il tramite della loro Conferenza per tutte le funzioni che afferiscono alle prerogative delle Assemblee legislative, e un coinvolgimento degli Esecutivi regionali, per il tramite del "sistema delle conferenze", laddove necessario. Entrambe le forme di raccordo potrebbero essere procedimentalizzate nel regolamento parlamentare del Senato.

Una strutturata interazione del Senato con le sedi di raccordo orizzontale, ad esempio sul piano dell'istruttoria preventiva e dell'attività di documentazione e ricerca, oltre ad essere funzionale al miglior funzionamento dell'organo, può infatti contribuire a compensare l'identità istituzionale e territoriale rispetto alla dimensione partitica, in considerazione della possibile prevalenza della dimensione politica in seno al Senato.

Tale impostazione risulta sostanzialmente condivisa dal ministro Costa, che ha riconosciuto il ruolo ampio e significativo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali "che si configura sin da ora come un interlocutore necessario del Parlamento e specificatamente della Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali", specialmente nei casi in cui il legislatore debba affrontare "aspetti che incidono direttamente, sia in modo ampliativo che limitativo, rispetto alla competenza del legislatore regionale".

Nell'ambito delle riflessioni in ordine all'opportunità di sviluppare sinergie fra Senato e "sistema delle conferenze", si è dibattuto nelle audizioni sulla possibilità di individuare nel Senato la sede in cui incardinare le strutture di raccordo attualmente operanti e, contestualmente, di procedere sin da subito ad uno stretto coordinamento fra le strutture amministrative, al fine di assicurare una forma di istruttoria preventiva, completa e condivisa. Detto coordinamento potrebbe spingersi sino alla concentrazione in una struttura amministrativa unica delle complessive funzioni di raccordo.

L'evocata sinergia favorirebbe la maturazione di un orientamento comune su questioni legislative, con ricadute anche sul piano amministrativo, con l'effetto di evitare che Senato e Conferenze possano assumere posizioni contrastanti, a detrimento, *in primis*, della capacità del

sistema di recepire, rappresentare e far valere le esigenze dei territori, nell'ambito di un bilanciamento complessivo con le esigenze statali.

Inoltre, tale sinergia potrebbe favorire il superamento di una delle criticità evidenziate circa l'attuale "sistema delle conferenze", e di cui si è già dato conto, riguardante il loro incardinamento presso la Presidenza del Consiglio, che, secondo parte della dottrina, incide sulla loro effettiva autonomia organizzativa e di programmazione delle attività.

4.2.5 La Commissione bicamerale per le questioni regionali nell'ambito della riforma

L'articolo 36 del testo di legge di riforma costituzionale, modificando l'articolo 126 della Costituzione, trasferisce al Senato la competenza ad esprimere il parere sul decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta. Nel testo vigente della Costituzione tale funzione consultiva è assegnata alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il trasferimento della funzione consultiva riconosciuta alla Commissione per le questioni regionali risulta riferito esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, mentre la Commissione mantiene tale funzione per le Regioni a statuto speciale. Le modifiche apportate dalla riforma costituzionale all'articolo 126 non si applicano infatti alle Regioni a statuto speciale sino alla revisione dei rispettivi statuti, che contemplano il parere della Commissione nella procedura di scioglimento dei consigli regionali (con l'eccezione dello statuto della Regione siciliana).

La Commissione dunque, nonostante la formulazione della rubrica dell'articolo 36 del testo di legge di riforma costituzionale, non pare poter essere soppressa, almeno fino al compimento del processo di revisione degli statuti speciali.

Attualmente l'attività prevalente della Commissione è costituita dall'attività consultiva nell'ambito del procedimento legislativo, per i profili inerenti all'attività legislativa e amministrativa delle Regioni. Questa funzione non appare riproponibile nel nuovo sistema in considerazione della nuova configurazione del Senato.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, è stato proposto di riconoscere una funzione consultiva alla Commissione nell'ambito della seconda lettura alla Camera delle leggi ad approvazione monocamerale, quando si porrà il problema di valutare l'accoglimento delle proposte di modifica del Senato. In tal modo, deputati, da una parte, e senatori, dall'altra, in rappresentanza, i primi, dell'unità nazionale, e, i secondi, della differenziazione, esaminerebbero le proposte del Senato per poi riferire alle Commissioni di merito che dovranno istruire l'affare (Carli).

Inoltre, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, per la sua natura di organo paritetico composto da un uguale numero di deputati e di senatori, potrebbe svolgere un ruolo di mediazione tra le due Camere, sulla falsariga degli organismi di conciliazione operanti in altri ordinamenti, ove in tal senso si orientassero i regolamenti parlamentari (ad esempio, quale organo di consulenza dei Presidenti delle Camere ai fini del raggiungimento dell'intesa sulle questioni di competenza inerenti al procedimento legislativo oppure nell'ambito del procedimento legislativo bicamerale).

5. PROFILI DI DIRITTO COMPARATO

5.1 Premessa

Molti auditi hanno fatto riferimento a quanto è previsto in altri ordinamenti costituzionali, sia con riguardo al nuovo Senato sia in relazione al sistema delle Conferenze. In particolare, sono stati frequenti i richiami al *Bundesrat* austriaco, che, sebbene sia in fase di superamento nell'ordinamento di quello Stato, risulta essere il modello più vicino all'assetto del futuro Senato, così come si è venuto delineando all'esito del procedimento parlamentare.

Al diritto comparato è stata, poi, dedicata un'apposita sessione di audizioni, al fine di cogliere, dalle esperienze maturate in alcuni Paesi, utili indicazioni per un migliore funzionamento delle sedi di incontro e di rappresentanza delle autonomie territoriali. L'esame di questi profili appare particolarmente utile se si considera che l'eventuale approvazione della

riforma costituzionale e la nascita di un Senato rappresentativo delle autonomie territoriali rischiano di delegittimare l'esistenza dell'attuale sistema delle Conferenze. Si tratta, dunque, di indagare sulle forme e sulle modalità di un'eventuale coesistenza tra una Camera delle autonomie e una o più sedi di incontro dello Stato e delle stesse autonomie.

Da questo punto di vista la comparazione offre “un menù di dispositivi normativi e pratici” che possono servire a tali propositi (Luther). Le scelte possono essere fatte nella prassi o attraverso un intervento normativo, che potrebbe riguardare le norme del regolamento del Senato oppure potrebbe consistere nell'approvazione di una legge “organica” (art. 117, co. 2, lett. *f* e *g*, Cost.) idonea a coordinare le funzioni del Senato con quelle del sistema delle conferenze.

5.2. Sulla provenienza dei componenti delle Camere territoriali

Con specifico riferimento alla provenienza dei componenti del futuro Senato, il Professor Luther ha compiuto una disamina di alcuni dei più importanti ordinamenti stranieri evidenziando quanto segue:

a) La funzione di rappresentanza territoriale, intesa come rappresentanza di domini feudali o comunità, non era estranea al bicameralismo aristocratico fino alla rivoluzione francese e fu sviluppata successivamente soprattutto nei modelli federali delle seconde camere elettive. Gli studi e le statistiche sulla rappresentatività territoriale della House of Lords, da tempo in attesa di una riforma che la rafforzi, evidenziano che su 601 ben 387 lords hanno un titolo con una denominazione territoriale, 185 *Lords* sono stati eletti in circoscrizioni regionali e locali, 137 sono o sono stati consiglieri locali, 27 consiglieri regionali. Nel 2015 si registra la presenza di 4 *Lords* che sono anche consiglieri nelle assemblee regionali e altri 23 *Lords* già consiglieri, dei quali 3 hanno rivestito anche la carica di “*First Minister*” regionale.

b) Rispettando il principio di separazione dei poteri orizzontale e verticale nei sistemi federali, il Senato **statunitense** pare che non abbia mai conosciuto governatori senatori, ma oggi ben 11 senatori sono ex-governatori. Un buon ex-governatore potrebbe anche in Italia avere buone *chances* di essere eletto a senatore. Una candidatura degli ex-presidenti alle

elezioni per il consiglio regionale potrebbe allora diventare una candidatura per il Senato. Ma questa premiazione dell'esperienza non è comune a tutti i sistemi federali.

c) La forma di governo presidenziale non è decisiva per questo modello di premiazione degli *elder statesmen*. I 46 deputati dello *Ständerat svizzero* sono eletti direttamente dai corpi elettorali dei cantoni e non sono incompatibili con posizioni del potere esecutivo cantonale (art. 144 Cost., art. 14 legge federale del 13. 12. 2002). Tuttavia, nella prassi sono elette persone che hanno avuto esperienza di governo cantonale.

d) Piuttosto rileva il sistema elettorale, anche perché il premio all'esperienza non viene dato ovunque. Nel Senato **australiano**, ad es., le elezioni dirette dei senatori con il sistema proporzionale non premia gli ex-governatori o -legislatori.

e) Le candidature ed elezioni possono in effetti essere anche dominate da utilità partitiche. In **India** è stato conservato il modello statunitense originario delle elezioni indirette della *Rajya Sabha*, ma con metodo proporzionale da parte dei parlamenti dei vari Stati (art. 80). Il bicameralismo deve essere conservato anche a livello regionale (art. 168 Cost.), con un terzo dei consiglieri regionali eletti dai consigli locali (art. 171 Cost.). Questi eletti possono, ma non devono essere membri dei corpi elettorali che li eleggono. Nella prassi elettorale, la rappresentanza territoriale e l'esperienza di legislatore pertanto non contano affatto.

f) In **Sudafrica** invece, i membri del *National Council of Provinces* sono per il 60 per cento eletti da, ma non necessariamente "tra", i consiglieri provinciali, anche perché il consigliere provinciale perde la propria carica non appena viene eletto consigliere nazionale. Nella prassi, spesso vengono eletti consiglieri che hanno perso le elezioni nazionali o provinciali. Per questi consiglieri eletti indirettamente è ammesso il "*recall*" da parte dei consigli provinciali se perdono la fiducia del partito che ne ha proposto l'elezione o se cambia la maggioranza in consiglio (art. 62 Cost.). A questi consiglieri eletti indirettamente si aggiungono altri quattro "*special delegates*": uno è il *premier* del governo provinciale e tre sono consiglieri provinciali che restano consiglieri e rappresentano il parlamento provinciale solo temporaneamente nella trattazione di argomenti particolari (art. 61 Cost.).

g) La rappresentanza territoriale non è una funzione esplicitamente attribuita, ma può ritenersi implicita nel mandato imperativo praticato al *Bundesrat tedesco* quando il

Minsterpräsident o il sindaco governatore della città-stato delegano altri ministri o assessori o funzionari accreditati nei loro uffici di rappresentanza presso la Federazione (art. 52 LF), modello originale prodotto dal federalismo monarchico ottocentesco e conservato in una forma depotenziata al fine di rendere possibile un quasi-monocameralismo e di evitare momenti di duplicazione del Governo. Il *Bundesrat* non si articola formalmente in gruppi politici, ma è composto dai membri dei governi dei *Länder*, peraltro con presenza dei *Ministerpräsidenten* e *Regierende Bürgermeister* anche nelle commissioni dello stesso, ad es. nella Commissione affari europei. Questo non significa escludere la politica dei partiti dal *Bundesrat*, ma quanto meno alleggerire le pressioni verso l'omologazione delle coalizioni nei vari livelli di governo e favorire ricerche di posizioni bipartisan.

Va inoltre segnalato che nella maggior parte dei *Länder* sono nominati appositi ministri per gli affari federali ed europei, l'equivalente funzionale di un ministro degli esteri. Una simile soluzione potrebbe essere anche adottata dalle regioni italiane, specialmente ove volessero integrare i consiglieri eletti senatore nella giunta regionale.

h) Il riformato Senato italiano si ispira più al modello del *Bundesrat austriaco*, eletto dai consigli dei *Länder* e integrati, con diritto di ascolto e di parola, ma senza diritto di voto o di istruzione, dai presidenti dei *Länder* (*Landeshauptmänner*) i quali possono essere membri anche del *Landtag* e devono avere dei supplenti (art. 101 co. 2 e 3, 105 B-VG), ma – a quanto pare *a fortiori* – non possono essere anche eletti consiglieri federali (art. 36 co. 4 BV-G). Tale soluzione del solo diritto di parola, in sostanza un diritto di censura nei confronti di senatori che volessero interpretare gli interessi regionali in modo divergente dalla posizione del capo di governo del *Land*, richiederebbe in Italia almeno una norma del regolamento del Senato.

i) Necessiterebbero indagini empiriche più approfondite alcune altre seconde camere europee elette indirettamente. Il Senato **francese** «*assure la représentation des collectivités territoriales de la République*» (art. 24 co. 3), con senatori eletti indirettamente e incompatibili con cariche esecutive locali e regionali, non invece con la carica di consigliere locale o regionale. Dei 348 senatori francesi attuali 266 rivestono altre cariche elettive, di cui due la carica esecutiva di presidenza di un consiglio regionale, 14 quella di presidenza di consiglio

dipartimentale. Nel 2017 si applicherà una nuova legge che esclude un cumulo di mandati per le principali cariche esecutive delle istituzioni territoriali.

k) Nel Senato **belga**, 50 su 60 senatori sono eletti dai parlamenti delle comunità linguistiche tra i propri componenti, gli altri sono cooptati ma incompatibili con la carica di membro del parlamento di una comunità o regione (art. 119), incompatibilità estesa dalla legge sulle elezioni provinciali a tutti i senatori. Non sono previste in Costituzione incompatibilità per i membri dei governi regionali, ma – secondo uno studio del senato francese – la carica di senatore cessa se egli è eletto nel governo di una comunità linguistica ed è anche incompatibile con una carica nell'esecutivo di comunità e regioni.

l) La *Eerste Kammer olandese* è stata democratizzata solo nel 1923, in base al sistema elettorale proporzionale costituzionalmente garantito per entrambe le camere (*Generalstaaten*). Gli stati provinciali, presieduti da un commissario del re, eleggono i “senatori” della prima camera. L'art. 57 co. 2 stabilisce un'incompatibilità per i ministri e segretari di stato, non invece per le cariche di governo delle province. Fino al 1971, il membro della prima camera aveva anche altre cariche, in particolare quella di sindaco o ministro di provincia o anche quella di leader sindacale, successivamente pare essersi stabilizzata una tendenza ad escludere altre cariche politiche o pubbliche.

m) Il modello corporativo dello *Seanad Eireann irlandese* ha una componente territoriale in quanto 43 su 60 senatori sono eletti dai parlamentari della prima camera e della seconda camera uscente e membri designati dai consigli municipali e di contea, la cui scelta è tuttavia vincolata a cinque cd. *Vocational Panels*, dei quali solo uno valorizza esperienze amministrative. Per questo *panel* possono essere fatte proposte anche dalla *Association of Irish Local Government*. La Costituzione impone ai ministri di essere membri del Parlamento, ma solo due ministri possono essere membri del Senato. La carica di Senatore quindi non è incompatibile con funzioni di governo, ad eccezione con quelle di primo ministro (*Taoiseach*), del suo vice e del ministro delle finanze (art. 28.7 Cost.) ma di tale norma è stato fatto uso solo due volte (nel 1957 e nel 1981). I senatori eletti nel 2016 non dichiarano appartenenze neanche a consigli locali.

n) Nel **Senado spagnolo**, sono eletti indirettamente dai parlamenti regionali solo i senatori delle *Comunidades autonomas* (art. 69 co. 5 Cost. e fonti procedurali autonome), attualmente 58 su 266. È stabilita espressamente l'incompatibilità della carica di deputato e di componente di assemblea della *Comunidad* (art. 67), mentre gran parte degli statuti delle *Comunidades* autorizza il cumulo e la sincronizzazione di mandati tra centro e periferia.

o) Anche **nel Consiglio Nazionale della Slovenia**, 22 su 40 membri sono eletti dagli enti locali, con norme costituzionali di incompatibilità che non includono le cariche locali.

p) Nel Senato **della Polonia**, l'elezione diretta dei 100 senatori è governata da regole di incompatibilità che ammettono esplicitamente l'assunzione di funzioni governative (art. 103 co. 1 Cost.), anche a livello locale.

q) Analoga è la disciplina del Senato della **Repubblica Ceca** (art. 22 Cost), dove i ministri sono tuttavia esclusi dalla presidenza delle commissioni e del plenum (art. 32 Cost.).

In conclusione, secondo il Professor Luther, la presenza dei Presidenti delle Regioni accanto ai senatori consiglieri e sindaci non può essere vietata dal legislatore statale. Potrebbe rafforzare l'autorevolezza e la legittimazione democratica del Senato. Potrebbe rafforzare la rappresentanza territoriale rispetto a quella dei partiti, disincentivando la formazione di gruppi e premiando alleanze e cooperazioni interregionali. Non implicherebbe la fine del sistema delle conferenze, anzi potrebbe garantire una leale collaborazione del sistema delle conferenze anche rispetto al Senato. Per evitare un sovraccarico di lavoro e riunioni, molto dipenderà dalla capacità di auto-organizzazione del Senato e dalla creatività del suo regolamento. Il regolamento potrebbe infatti prevedere sul modello tedesco procedure di approvazione anche senza seduta, cioè in riunione telematica, e consentire una istruttoria in commissioni alle quali partecipino anche esperti e che siano supportate sia dalle strutture parlamentari integrate (art. 40 co. 3) sia da una struttura comune delle giunte e dei consigli regionali e locali.

5.3. Sul sistema delle conferenze

La comparazione dei “sistemi delle conferenze” intergovernative nei Paesi con seconde camere dimostra innanzitutto che la cooperazione degli Esecutivi è per lo più un fenomeno informale e politico, ma che esiste una tendenza crescente a disciplinarlo anche nella Costituzione (ad es. art. 145 Cost. Spagna, art. 35-37, 91a-91e Legge fondamentale Germania, art. 15a, 23d, 59b Cost. Austria; esemplare da ultimo gli art. 44-49 Cost. Svizzera). In secondo luogo, ove le seconde camere sono organi federali, devono partecipare alla supremazia del potere centrale su quello periferico. L’informalità delle conferenze implica una loro strumentalità rispetto ai raccordi organici offerti dalle seconde camere.

a) Storicamente le *Länderkonferenzen* tedesche sono nate solo dopo il *Bundesrat* dell’Impero Germanico, con una norma del regolamento interno del governo dell’Impero nel 1924. Per il mezzo del *Bundesrat* tedesco attuale, i *Länder* collaborano alla legislazione e all’amministrazione federale (art. 50), mentre per mezzo delle conferenze esercitano autonomamente in forme comuni o concertate o con la collaborazione di organi federali le proprie competenze. Le 16 commissioni del *Bundesrat* rispecchiano pertanto le competenze dei ministeri federali, inclusi gli affari esteri e difesa, mentre le 18 conferenze ministeriali coincidono solo in parte con le commissioni del *Bundesrat* (Europa, interni, salute, ambiente, circolazione, economia, finanze) sono più orientate verso i ministeri regionali, ad es. unendo famiglia e anziani, parità e giovani (*Bundesrat*: gioventù e famiglia) o separando agricoltura da tutela dei consumatori, interni da sport e integrazione da lavoro e affari sociali (uniti nel *Bundesrat*). Mentre una conferenza si occupa dell’edilizia, ben due commissioni del *Bundesrat* si occupano rispettivamente di governo del territorio e di edilizia abitativa. Solo in materia di scienza esiste una commissione con un rappresentante del Land. Mentre il *Bundesrat* ha sede e un apparato proprio a Berlino, le conferenze non sono unificate e hanno sede nei Länder che a turno la presiedono, anche se le strutture amministrative delle 4 principali (economia, circolazione, interni, finanze) sono domiciliate presso la segreteria del *Bundesrat*.

In entrambe le istituzioni sono possibili deleghe e sostituzioni, nelle commissioni del *Bundesrat* per lo più a funzionari degli uffici regionali di rappresentanza a Berlino. La conferenza non è vincolata all'ordine del giorno che comprende di solito tra 10 e 15 affari e tiene sedute non pubbliche, il *Bundesrat* ha in genere da 60 a 80 affari all'ordine del giorno che sono dibattute in seduta pubblica, ma preparate dalle commissioni in seduta non pubblica.

A differenza del *Bundesrat*, le conferenze non sono organi costituzionali della Federazione e non si occupano di affari federali, ma soprattutto di affari autonomi e questioni di *status* comuni. Pertanto le conferenze non devono in alcun modo menomare le competenze del *Bundesrat*. Nel 1992, la Conferenza dei presidenti, la *Ministerpräsidentenkonferenz* (MPK) ha deliberato formalmente di non discutere affari pendenti nel *Bundesrat*.

I regolamenti delle conferenze contemplano norme procedurali analoghe rispetto a quelle del *Bundesrat* e hanno abbandonato sin dal 2004 la regola dell'unanimità. Quello della conferenza dei ministri della cultura (*Kultusministerkonferenz*), ad es., stabilisce che le delibere sono prese all'unanimità se “servono a produrre la necessaria unitarietà e mobilità nell'istituzioni della formazione, se producono effetti per i bilanci regionali, se riguardano la stessa conferenza o l'istituzione di istituzioni comuni”, altrimenti serve una maggioranza di 13 su 16 *Länder*, mentre le delibere di procedura sono prese a maggioranza semplice.

La partecipazione del *Bundesrat* all'amministrazione del Bund consiste essenzialmente in un potere di approvazione di fonti normative secondarie, in particolare di regolamenti (*Rechtsverordnungen*) e di norme amministrative (*Verwaltungsvorschriften*). Questo vale per tutte le fonti secondarie che derivano da leggi che richiedono l'approvazione del *Bundestag* o la cui esecuzione spetta ai *Länder* come affare autonomo o delegato, ma anche per principi e tariffe per i servizi delle poste e telecomunicazioni e costruzione, gestione e prezzi delle ferrovie (art. 80 co. 2 LF). Per queste materie, il *Bundesrat* ha anche un diritto di iniziativa nei confronti del governo (art. 80 co. 3 LF). L'approvazione viene deliberata spesso in forma condizionata, costringendo il governo a modificare tali fonti prima che entrino in vigore.

b) Per quanto riguarda i rapporti tra il *Bundesrat* austriaco e la *Landeshauptleutekonferenz* dei nove presidenti dei *Länder* austriaci, la legge costituzionale federale si limita a garantire ai governatori dei *Laender* diritto di parola nel *Bundesrat*.

L'organo è implicitamente riconosciuto dalla norma che disciplina l'istituzione di una commissione mista per la determinazione delle retribuzioni dei funzionari pubblici eletti in una delle camere, composta da 3 membri nominati dai presidenti della prima camera (art. 59b BV-G), 2 membri nominati dal presidente del *Bundesrat*, e 5 membri nominati dal presidente federale su proposta dei presidenti dei *Laender* (2), dell'associazione dei comuni (1) e di quella delle città (1), cui si aggiunge un ex-magistrato.

Come nel *Bundesrat* tedesco, accanto a quella dei presidenti esistono conferenze dei membri di governo regionali, dei direttori amministrativi che preparano le sedute (*Landesamtdirektorenkonferenz*), dei presidenti dei parlamenti regionali e di esperti regionali. Il coordinamento è realizzato dall'Ufficio di coordinamento dei *Länder* con sede presso il governo del Niederösterreich (*Verbindungsstelle der Bundesländer*). Alla Conferenza dei presidenti sono invitati anche il *Kanzleramtminister* e il direttore del servizio costituzionale del *Bundeskanzleramt*. Il potere politico di questo sistema sembra crescere, mentre quello del *Bundesrat* sembra diminuire.

Nella prassi, il *Bundesrat* austriaco si organizza a differenza delle conferenze in gruppi politici. Il *Bundesrat* austriaco ha competenze non solo legislative. Pur non partecipando al rapporto fiduciario, può esercitare tutti i poteri di controllo ed indirizzo spettanti anche alla prima camera del parlamento: interpellanze, *question-time*, richiesta di comparizione, accesso ad informazioni, risoluzioni. A questo si aggiunge il diritto a un ricorso in via principale di un terzo dei membri del *Bundesrat* e il diritto alla censura di sussidiarietà e altre prerogative negli affari europei (infra sub 6), peraltro sin dal 2015 con un diritto di parola degli europarlamentari. Durante l'inchiesta del 2014 sulla riforma del *Bundesrat* è stato chiesto anche un diritto di veto in materia di finanze.

Una totale parificazione dei poteri di controllo tra le due camere sarebbe in Italia incompatibile con il nuovo art. 55, comma quarto, Cost., una totale esclusione di qualsiasi strumento di indirizzo e controllo sulle funzioni di raccordo sarebbe invece incompatibile con il nuovo art. 55, comma quinto, Cost.

c) Lo *Ständerat* svizzero è stato affiancato solo nel 1993 dalla conferenza dei governi dei cantoni (*Konferenz der Kantonsregierungen* (KdK), inizialmente coinvolta soprattutto nei

lavori per la riforma costituzionale. La convenzione che la istituisce definisce come scopo il rinnovamento e lo sviluppo del federalismo, la divisione dei compiti tra federazione e cantoni, la formazione della volontà e delle decisioni all'interno della Federazione, l'esecuzione di compiti della Federazione da parte dei cantoni nonché la politica estera e di integrazione (art. 1 co. 2). La conferenza deve cooperare con le autorità federali e realizzare un coordinamento "con altre istituzioni della cooperazione verticale" (art. 3 co. 3) nonché cooperare con la conferenza dei direttori amministrativi e con le altre conferenze intercantonali, incluse quelle regionali (*Zentralschweizer Regierungskonferenz* (ZRK), *Westschweizer Regierungskonferenz* (WRK), *Nordwestschweizer Regierungskonferenz* (NWRK) *Ostschweizer Regierungskonferenz* (ORK) (art. 4). L'ufficio di collegamento pubblica una relazione annuale delle attività delle conferenze nonché i nominativi degli esperti che compongono i vari gruppi di lavoro, per lo più competenti per politiche europee e accordi con UE, ma anche ad es. per l'attuazione del diritto federale e per le convenzioni intercantonali. La conferenza decide con la maggioranza di 18 su 26 governi cantonali.

Nel 1998 la KdK ha convenuto con lo *Ständerat* un'intensificazione della cooperazione. Al di là dei due incontri annuali, lo *Ständerat* informa la conferenza preventivamente sugli ordine del giorno delle proprie sessioni per consentire una partecipazione di delegati della conferenza alle proprie sedute su temi di interesse cantonale.

d) In Spagna, il sistema delle conferenze include la *Conferencia de Presidentes*, le *Conferencias Sectoriales* e le *Comisiones Bilaterales de Cooperación*, sistema che è stato razionalizzato dalla recente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Conferenza dei presidenti delle comunità autonome spagnole, istituita nel 2004, si riunisce finora solo raramente per deliberare accordi con lo Stato o raccomandazioni. Sono finora poche sia le convenzioni sulla gestione di servizi propri, da comunicare al Parlamento, sia gli accordi di cooperazione, da autorizzare da parte del parlamento (art. 145 co. 2 Cost.). Il regolamento della conferenza approvato nel 2009 stabilisce come obiettivi un dialogo sulle politiche pubbliche, settoriali e territoriali dello Stato, su attuazioni congiunte di carattere strategico e su questioni di competenza bilaterali, il potenziamento delle relazioni di cooperazione tra stato e autonomie nonché l'impulso e l'orientamento delle conferenze

settoriali e di altri organi di cooperazione multilaterale (art. 2). La conferenza ha sede nel Senato, ma può tenere sedute anche nelle sedi dei governi autonomi partecipanti (art. 4 co. 4).

Il centro del sistema delle conferenze sono le *Conferencias Sectoriales* che devono ora essere informate sui progetti di legge e di regolamento dello Stato e delle Comunità autonome che possono interessare l'ambito delle competenze anche di altre amministrazioni pubbliche, il tutto al fine di evitare duplicazioni e consentire una pianificazione congiunta della produzione normativa. Anche la "*Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local*" nella sua versione attuale rafforza la centralità del sistema delle conferenze settoriali nel quale è anche integrata una *Conferencia de Ciudades*.

La dottrina auspica una revisione integrale del sistema delle conferenze, ma anche delle riforme che trasformino il Senato in organo permanente.

e) Per quanto riguarda la **Francia**, va segnalata innanzitutto l'avvenuta istituzione della prima conferenza delle collettività territoriali nella sede del Senato Francese nel dicembre 2014, peraltro partecipata dal presidente del Senato. Le più recenti riforme del territorio e delle regioni hanno rafforzato le conferenze amministrative (*conférence territoriale d'action publique, conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, conférence de coordination des collectivités territoriales*). È stata invece archiviata la proposta di creare un «*Haut Conseil des territoires*». Il recente rapporto di Claudy Lebreton (*Une nouvelle ambition territoriale pour la France en Europe - Mission sur l'Aménagement du territoire : refonder les relations entre Etat et collectivités territoriales, 2016*) propone invece la creazione di un «*Conseil des collectivités*» sul modello del comitato delle regioni dell'UE, con compiti di mera consulenza sull'esecuzione delle leggi e non concorrenti con le competenze del Senato, e una riforma del sistema di elezione del Senato che tenga maggiormente conto dei risultati delle elezioni amministrative. Anche altre misure dovrebbero rafforzare la collaborazione tra stato ed istituzioni territoriali, specialmente per il governo del territorio.

f) Cenni ulteriori meritano i poteri di nomina e di controllo politico sussidiario del Senato **polacco**, anche in assenza di informazioni su eventuali rapporti tra il senato e la conferenza dei *voivodeship marshals*. La legge che disciplina lo statuto dei parlamentari

autorizza i senatori come i deputati a chiedere informazioni e spiegazioni a membri dei governi nazionale, regionale e locale e chiedere alle amministrazioni di prendere in considerazione certe situazioni. Possono inoltre partecipare a sedute di consigli delle istituzioni territoriali, invitare rappresentanti di tutte le istituzioni alle sedute delle proprie commissioni ed esaminare le relazioni dell'*ombudsman*.

g) Qualche cenno ulteriore merita ancora il sistema **statunitense** delle *Governors's conferences*. Tali riunioni sono organizzate sin dal 1908 all'interno della *National Governors Association* (NGA) che svolge funzioni di *lobbying* di categoria in aggiunta a quella individuale ed è dotata di un esecutivo bipartisan e di proprie strutture di supporto, sin dal 1967 in particolare di un *Office for Federal Relations* preposto all'elaborazione di posizioni di *policy* e scambio di *best practices*. Gli Stati si avvalgono sin dal 1933 inoltre del *Council of State Governments* (CSG) con sede a Lexington. Alla commissione che ne revisiona le norme organizzative partecipano tre senatori, ma l'*executive board* del CSG è formato esclusivamente da delegati degli Stati rappresentativi di tutti i loro poteri, incluso quello giudiziario. L'obiettivo del consiglio, anche secondo la bozza attuale, non contempla l'adozione di atti o negoziazione di accordi.

5.4 Sulle forme di partecipazione delle seconde camere alle politiche UE

Per quanto riguarda le forme di partecipazione delle seconde camere ai raccordi con l'UE, particolari esperienze sono offerte dalle seconde camere dei membri dell'associazione dei senati europei i cui scopi statutari includono peraltro: "*development of relationships between members, promotion of bicameralism in the framework of parliamentary democracy, and strengthening of European identity and awareness*". In questa sede interessano in particolare Germania, Austria, Spagna e Francia.

a) Il ruolo del **Bundesrat** tedesco e dei parlamenti regionali nelle politiche dell'integrazione europea è stato ampiamente disciplinato nella costituzione riformata, ma risulta nella prassi ancora meno visibile di quello del *Bundestag*. I dettagli sono disciplinati da una legge federale la "Legge sulla collaborazione tra Federazione e Länder negli affari

dell'Unione europea" del 12 marzo 1993 (EUZBLG 1993 e succ. mod.), che include nel suo allegato punti di un accordo tra la Federazione e i Länder e riserva la disciplina di ulteriori dettagli ad accordi ulteriori (§ 9).

La collaborazione del Bundesrat si svolge da un lato nella *Europakammer*, la camera europea prevista in costituzione (art. 52 co. 3 a LF), dall'altro lato in una "Commissione per le questioni dell'Unione europea" (*Ausschuss für Fragen der Europäischen Union*), i cui precedenti risalgono fino al 1957.

Essendo il *Bundesrat* un organo di rappresentanza dei governi dei *Länder*, entrambi gli organi sono composti da delegati dei governi regionali, cioè dai ministri competenti per materia, in genere appositi ministri per gli affari federali ed europei o gli stessi presidenti dei governi dei *Länder* (*Niedersachsen, Mecklenburg, Berlin, Hamburg*) o anche ministri per o con altre materie (interni, giustizia ecc). Nella maggior parte, un membro della *Kammer* svolge in un'unione personale anche funzione di membro della Commissione.

In base alle fonti costituzionali e legislative sopra individuate cui si aggiungono le disposizioni delle costituzioni dei *Länder* e il regolamento interno del Consiglio federale (*Geschäftsordnung des Bundesrats* del 26 novembre 1993, GO-BR), la *Europakammer* svolge le funzioni di partecipazione del *Bundesrat* negli affari dell'UE in tutti i casi d'urgenza o di riservatezza delle quali non può essere investito il *plenum* nella sua riunione mensile (§ 45d GO-BR). Le delibere della *Europakammer* sono preparate dalle altre commissioni (§ 45e GO-BR), in particolare dalla commissione per le questioni dell'UE che si occupa di tutti gli affari dell'UE che rientrano nei titoli di competenza del *Bundesrat* o dei *Länder*, cioè dall'agricoltura fino ai servizi, pagamenti, asilo e immigrazione, traffico, concorrenza ecc., incluse le questioni di sussidiarietà e di proporzionalità e tutti i profili delle politiche di integrazioni, in ogni caso in cui si esprime una posizione vincolante per il governo o in cui si esercitano diritti in base alla legge sulla responsabilità per l'integrazione.

Le sedute della *Europakammer* sono di norma pubbliche (§ 45f GO-BR), mentre quelle della commissione non sono pubbliche. Le delibere della *Europakammer* sono di norma pubblicate con motivazione, mentre il resoconto delle sedute resta riservato (§ 45j GO-BR). I resoconti dei lavori della commissione nella legislatura attuale e di quella precedente sono

secretati, mentre tutte le altre possono essere visionate solo nella biblioteca dell'organo. Alle sedute della *Europakammer* possono partecipare membri e incaricati dei governi federali e regionali nonché “altre persone se ammesse dal presidente” (§ 45g GO-BR), ma non è dato sapere chi partecipa a quale titolo e se sono invitati anche ad es. i membri del Comitato delle Regioni. È appena il caso di ricordare che alla commissione affari europei del *Bundestag* partecipano con diritto di parola anche gli europarlamentari dei partiti che hanno superato la soglia di sbarramento per il *Bundestag*.

Nella realtà, le convocazioni della *Europakammer* sono rare. Se il presidente ritiene che la decisione non necessiti di dibattito, la deliberazione viene presa di norma in via di consultazione ad interpellato (“*Umfrage*”) verbalizzata dalla segreteria (§ 45i GO-BR).

b) Per quanto riguarda il **Bundesrat austriaco**, la legge costituzionale federale garantisce un'informazione tempestiva da parte del Governo federale che consente al Consiglio federale di esprimere pareri su tutti i progetti in ambito UE (Art. 23 e co. 1). La posizione è di norma vincolante se il parere ritiene necessaria l'approvazione di una disposizione di legge costituzionale (co. 4). La Costituzione garantisce inoltre una sostanziale parità dei diritti delle due camere con riguardo agli affari europei, inclusi i controlli di sussidiarietà e la richiesta di ricorsi alla Corte di giustizia dell'UE. Ciascun Ministro federale, all'inizio di ogni anno, riferisce all'inizio di ogni anno ad entrambe le Camere sulle iniziative che si devono attendere in tale anno da parte del Consiglio e della Commissione nonché sulla prevedibile posizione austriaca al riguardo (art. 23f co. 2 B-VG).

Mentre nel consiglio nazionale esiste una subcommissione della commissione principale (*Hauptausschuss*) che si occupa di tutti gli affari UE non avocati dalla commissione principale e le cui delibere più importanti sono riferite nel servizio informazioni parlamentari (*Parlamentskorrespondenz*) nonché un'apposita commissione per lo ESM (*European Stability Mechanism*), nel *Bundesrat* è stata istituita con apposite norme regolamentari (§ 13 a e b *Geschäftsordnung Bundesrat*) una commissione affari UE le cui sedute, a differenza delle altre 22 commissioni settoriali e della conferenza bicamerale per le finanze, sono di norma pubbliche, tranne che quando vertono su atti secretati secondo le norme generali in materia.

A richiesta di più della metà dei consiglieri di tre dei nove *Länder*, la deliberazione di un affare è riservata al *plenum* dietro istruttoria della commissione. Il ministro componente, la stessa minoranza, un quarto dei membri del *Bundesrat* o, in casi urgenti, un singolo consigliere possono chiedere di mettere all'ordine del giorno della commissione un progetto dell'UE. In tal caso, il presidente della commissione richiede un'informazione scritta del ministro competente secondo le norme della legge sulle informazioni UE (*EU-Informationsgesetz* - EU-InfoG, BGBl. I Nr. 113/2011). Ogni gruppo rappresentato in commissione può chiedere almeno tre volte per anno informazioni scritte dettagliate su documenti europei. Ulteriori richieste possono essere fatte dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. Alle sedute della commissione possono partecipare con diritto di parola tutti i membri del consiglio e gli europarlamentari eletti in Austria. Il presidente può mettere all'ordine del giorno anche questioni di attualità. Possono essere sentiti ministri e loro delegati.

c) Nel **Senato spagnolo**, articolato come quello austriaco per gruppi politici, non esiste una commissione affari europei, essendo stata invece istituita una commissione mista bicamerale per gli affari Europei con la Ley 8/1994 e con risoluzioni congiunte. In tale sede possono chiedere di comparire anche i membri dei governi delle comunità autonome.

Il regolamento del Senato attribuisce alla “*Comisión General de las Comunidades Autónomas*” inoltre le seguenti funzioni:

“*p) Ser informada, por el Gobierno y la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas, sobre los procesos de adaptación normativa o actos de los órganos de la Unión Europea con trascendencia regional o autonómica.*

q) Formular al Gobierno sus criterios respecto a la representación española en todos aquellos foros internacionales donde haya una participación territorial.

r) Conocer la cuantía y distribución de los Fondos de la Unión Europea destinados a la corrección de los desequilibrios regionales o interterritoriales en España, así como efectuar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión que se financien a su cargo.”

d) Nel **Senato francese** è stata istituita una commissione affari europei per volontà della riforma costituzionale del 2008 (art. 88-4 co. 4 Cost.). Secondo le disposizioni del regolamento del Senato, la Commissione ha finora 36 e in futuro 41 membri nominati «de façon à assurer

une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes» (art. 73-bis). Il regolamento non consente una partecipazione di altri soggetti e dispone la comunicazione delle posizioni solo al Governo e all'altra camera. Con sentenza del 25 giugno 2009, il *Conseil constitutionnel* ha deciso che le proposte della commissione possono essere riconsiderate dal Senato stesso a norma del proprio regolamento: «le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur cette proposition avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa de l'article 73 quinquies». Nel 2015, la commissione ha peraltro tenuto una seduta comune con l'analoga commissione del Senato italiano.

In conclusione, secondo il Professor Luther, la comparazione dimostra che potrebbe essere considerato anche insufficiente trasferire semplicemente la sede della conferenza al Senato. Se il nuovo Senato si dovrà occupare della qualità delle pubbliche amministrazioni e dell'attuazione delle politiche, la qualità delle funzioni di raccordo del Senato sarà decisiva per la riuscita di una riforma complessiva del regionalismo che riesca a rilegittimare le istituzioni territoriali attraverso una migliore performance delle autonomie amministrative. Il sistema delle conferenze dovrebbe essere subordinato a questa esigenza e avere una struttura differenziata per materie, pienamente interattiva con le commissioni del Senato.

5.5 Sulla c.d. clausola di supremazia

Per quanto riguarda le esperienze costituzionali comparate, la clausola di supremazia recepisce sostanzialmente concetti dell'art. 72 co. 2 della Legge fondamentale tedesca, omettendo tuttavia l'obiettivo della "realizzazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio federale" che attua il principio dello Stato federale sociale (art. 20 co. 1 LF). Nella misura in cui l'art. 3, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica la realizzazione dei diritti sociali, la tutela dell'unità giuridica ha comunque una funzione dinamica, riconosciuta anche all'analoga formula tedesca nella giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht* di Karlsruhe.

a) Al riguardo va ricordato che la **giurisprudenza costituzionale tedesca** pratica tradizionalmente una forma di sindacato materiale limitato (*weak*), limitandosi a verificare la non arbitrarietà delle scelte di unitarizzazione del legislatore. Questa linea restrittiva – che non va confusa con una insindacabilità totale – ha tuttavia anche una ragione storica specifica nella circostanza che la clausola dell'unità era stata inserita nella Legge fondamentale su richiesta del governo militare degli alleati e che sviluppava l'art. 9 della costituzione di Weimar secondo cui “nella misura in cui sussiste un bisogno per l’emanazione di disposizioni uniformi”, l’Impero legiferava su *welfare* e pubblica sicurezza, i pilastri dello Stato sociale. La cd. *Grundsatzgesetzgebung*, cioè il potere dell’Impero di stabilire principi per una serie di materie di legislazione regionale (art. 10) era considerata un caso speciale di necessità presunta di tutela dell’unitarietà.

L’unità del diritto e dell’economia era stata raggiunta invece per altre vie nella precedente costituzione germanica del 1871. L’Impero aveva competenza legislativa “nella misura in cui di quanto è necessario per l’esercizio dei poteri costituzionalmente conferiti e per la tutela delle istituzioni concesse” (art. 62). Nell’esercizio di questo potere legislativo, la legge dell’Impero poteva contenere delle disposizioni di dettaglio meramente sussidiarie e quindi cedevoli nei confronti della legislazione dei *Länder*. In questo senso si potrebbe anche interpretare la nuova clausola di supremazia, cioè come potere dello Stato di intervenire con un *mix* di norme cogenti e derogabili per la legislazione regionale.

b) Nel 2004, in **Svizzera** è stata abrogata tramite referendum la nuova disposizione costituzionale che consentiva alla federazione di svolgere “compiti che esigono una disciplina uniforme” (art. 1 co. 2 Cost. federale), ma i giudici non possono sindacare l’incostituzionalità di leggi federali. Dal 1815 al 1848, la legislazione della prima confederazione era basata su una legislazione comune “concordata” tra i cantoni. L’art. 7 della costituzione federale del 1848 aveva salvaguardato il diritto di concludere “*Vorkommnisse*” (occorrenze) “su oggetti della legislazione, della giustizia e dell’amministrazione che dovevano essere comunicate e potevano essere bloccate dalle autorità federali”. Nell’ottica comparata si potrebbe concludere che la necessità di una tutela dell’unità giuridica del Paese potrebbe non sussistere qualora le regioni

presentassero nella seconda Camera (e anticipassero nel sistema delle conferenze) un accordo sull'esercizio uniforme delle proprie competenze.

c) Un sistema non federale, ma rilevante per l'Italia fu quello **austriaco** designato dalla Legge fondamentale austriaca sugli affari comuni dei Länder e sulla loro trattazione del 1867 che distingueva competenze per leggi comuni, approvate anche per l'Ungheria, da cd. "leggi pattuite", cioè approvate simultaneamente dal *Reichsrat* austriaco e da quello ungherese, per affari amministrati a livello regionale "secondo principi eguali da concordarsi di volta in volta": commercio, dogane, produzione industriale, moneta, linee ferroviarie, sistema di difesa. Nella costituzione austriaca odierna esistono tuttora competenze federali per la legislazione su principi fondamentali della legislazione regionale (ad es. assistenza ai poveri e diritto dei lavoratori, art. 12 B-VG) accanto a competenze legislative federali condizionate da particolari necessità soggettive o oggettive (ad es. smaltimento rifiuti, procedimento amministrativo, limiti di emissioni, art. 10 co. 1 n. 12 B-VG, art. 11 co. 2 e 5) e molto ristrette di legislazione pattuita tra *Bund* e *Laender* per le amministrazioni federali delegate dai *Laender* in materia di polizia delle strade non locali e polizia della navigazione interna (art. 15 co. 4 B-VG).

d) Il modello svizzero potrebbe aver indotto infine anche gli Stati Uniti a creare nel 1890 la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (UCL), una conferenza di ca. 300 esperti delegati degli Stati che hanno elaborato ca. 200 atti di legislazione uniforme per le legislature regionali, prefiggendosi l'obiettivo "to promote uniformity in the law among the several States on subjects as to which uniformity is desirable and practicable". Una conferenza analoga, la Uniform Law Conference of Canada fu istituita nel 1918 in Canada. Sin dal 2004 esiste anche il Mexican Center of Uniform Law.

5.6 Sulle procedure di negoziazione tra lo Stato e le autonomie territoriali

Per quanto riguarda le esperienze di diritto comparato, occorre distinguere la disciplina della cooperazione negoziale nei sistemi federali da quelli degli Stati con garanzie costituzionali di decentramento. Nei sistemi federali, la cooperazione può essere autorizzata da

norme costituzionali specifiche o vietata da una norma generale che istituisce un potere di autorizzazione del parlamento.

a) Nella **Costituzione statunitense** esiste la *compact clause* (art. 1 sect. 10 cl. 3): “*No State shall, without the Consent of Congress, (...) enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, (...) unless (...) in such imminent Danger as will not admit of delay*”. La giurisprudenza applica questa clausola solo ad accordi che istituiscono strutture amministrative comuni o statuiscono doveri reciproci, non avendo finora dichiarato nullo alcun accordo interstatale per mancanza di autorizzazione.

b) L’art. 15a della Costituzione **austriaca** stabilisce che le intese vincolanti per la legislazione federale devono essere approvate dalla prima camera. Le altre intese tra *Bund* e *Länder* riguardanti “affari dei rispettivi ambiti di azione” sono autorizzate *ope constitutionis*, quelle tra i *Länder* devono essere comunicate al governo federale.

c) L’obbligo di comunicazione è sancito anche dall’art. 48 della Costituzione **svizzera** che autorizza i cantoni a stipulare intese e creare istituzioni per svolgere in comune funzioni di interesse regionale, vietando accordi “contrari al diritto e agli interessi della Federazione o ai diritti di altri cantoni”. I cantoni possono chiedere che la Federazione dichiari accordi su certe materie efficaci anche per i cantoni che si rifiutino di aderire (art. 48a Cost.).

d) Il potere dei *Länder tedeschi* di stipulare strumenti pattizi tra loro è sancito implicitamente nella clausola di competenza generale residuale di cui all’art. 30 LF. Si distinguono tradizionalmente gli accordi (inter-)amministrativi dai cd. “*Staatsverträge*”, cioè strumenti pattizi nei quali si disciplinano rapporti tra i *Länder* nella loro residua statualità e i cittadini, ad es. in materia di radiotelevisione o di ammissione agli studi in corsi di laurea soggetti a numero chiuso. Questi ultimi richiedono l’assenso dei parlamenti regionali e sono disciplinati secondo parte della dottrina, almeno per analogia, da fonti del diritto internazionale.

La partecipazione del *Bund* all’esercizio delle funzioni dei *Länder* e una cooperazione amministrativa tra *Bund* e *Länder* sono consentiti solo al fine di “migliorare le condizioni di vita”, in particolare nelle materie di “miglioramento della struttura economica regionale” e della “struttura agraria (art. 91a LF), di promozione della ricerca scientifica (art. 91b), di

sistemi di informatica (art. 91c), di studio della *performance* delle amministrazioni (art. 91d) e di sicurezza sociale di base per i disoccupati (art. 91e LF).

Controversa è invece la questione se la competenza pattizia può essere esercitata anche tramite intese o convenzioni che risolvono questioni inerenti alla delimitazione delle sfere di competenza del *Bund* e dei *Länder*. Particolare attenzione meritano al riguardo il cd. *Koenigsteiner Abkommen* e il cd. *Lindauer Abkommen*.

Il primo accordo fu concluso in data 30 agosto 1950 da membri del *Bundesrat* tedesco in una riunione nella sede dello stesso a Königstein e prevede che la carica di presidente del *Bundesrat* ruota annualmente tra i presidenti o sindaci dei *Länder* o stati-città, seguendo il numero decrescente della popolazione degli stessi. In questo caso, i “signori” del *Bundesrat* trovarono tra di loro un accordo bipartisan su come esercitare i propri poteri all’interno del *Bundesrat*.

La seconda convenzione, formalmente stipulata in data 14 novembre 1957 tra il Governo federale e le cancellerie dei *Länder*, serviva a risolvere una controversia sull’interpretazione del potere dei *Länder* di stipulare con l’assenso del Governo federale trattati con stati esteri ai sensi dell’art. 32 co. 3 LF, secondo una dottrina federalista competenza esclusiva, secondo la dottrina unitarista solo competenza concorrente. Si trattava sostanzialmente di una transazione che consentiva di evitare conflitti fra il *Bund* e i *Länder* davanti alla Corte di Karlsruhe. La convenzione stabilisce in quali casi i *Länder* acconsentono (ossia tollerano) un’interpretazione estensiva del potere pattizio della Federazione in alcune materie, mentre in altre materie di competenza esclusiva dei *Länder* richiede che il governo federale chieda al più tardi con la presentazione dello strumento pattizio al *Bundesrat* l’assenso dei governi dei *Länder* senza il quale lo strumento non può diventare efficace sul piano del diritto internazionale. Infine per ogni caso in cui un trattato internazionale tocca interessi essenziali dei *Länder*, il governo federale deve informare al più presto i *Länder* per consentire loro la rappresentazione di propri interessi e posizioni. A tal fine fu istituita una commissione permanente dei *Länder* per i trattati internazionali che interloquisce con il ministero degli esteri e i dicasteri competenti per materia.

Altre convenzioni (*Vereinbarungen*) tra il governo federale e i governi dei *Länder* disciplinano ad es. le modalità di informazione del *Bundesrat* in materie di politica europea.

e) I modelli federali sembrano aver condizionato anche quello **spagnolo**. L'art. 145 co. 1 Cost. vieta innanzitutto accordi di federazione tra Comunità sul modello svizzero del *Sonderbund*. Il secondo comma demanda invece agli statuti autonomi la disciplina delle ipotesi, dei requisiti e dei termini nei quali le Comunità autonome possono procedere a convenzioni (*convenios de colaboracion*) per la gestione e prestazione di servizi, da comunicare alle Cortes, mentre gli accordi di cooperazione che potrebbero sortire obblighi non solo amministrativi richiedono l'autorizzazione delle Cortes.

Ad avviso del Professor Luther questi cenni di diritto comparato consentono di concludere che le procedure di negoziazione di intese o accordi potranno essere svolte sempre nel sistema delle conferenze, ma non potranno vincolare il parlamento che anzi deve potersi riservare strumenti di controllo anche quando si negoziano soltanto le competenze amministrative.

Nella misura in cui il Senato riuscisse effettivamente a rafforzare la cooperazione orizzontale tra le autonomie (e all'interno delle istituzioni territoriali), l'informalità e il carattere politico di intese ed accordi non dovrebbe essere eccessivamente gravata da vincoli di calendario e di sede. Semmai occorre trovare delle modalità che garantiscano la concretezza e completezza operativa delle scelte concordate e garantiscano procedure di controllo idonee a smascherare pseudo-intese o accordi.

Infine, gli accordi potrebbero avere per oggetto peraltro anche la stessa conformazione del futuro Senato, fermo restando che il suo regolamento potrà essere approvato pure solo a maggioranza assoluta.

5.7 Sulla conferenza delle assemblee legislative regionali

Per quanto riguarda i profili di diritto comparato, in questa sede è possibile solo un cenno alla **Germania**. Una conferenza dei presidenti dei parlamenti dei *Laender* (*Landtagspräsidentenkonferenz, LPK*) si era già costituita nel 1925 nella Repubblica di Weimar. Ricostituita nel 1947 ha avuto un ruolo significativo nella ricostruzione della

Germania, anche dopo la riunificazione. Includendo anche i presidenti di *Bundestag* e *Bundesrat*, la conferenza si unisce di regola due volte all'anno e ogni due anni associa anche le assemblee austriache e dell'Alto Adige. La conferenza si occupa tradizionalmente del diritto parlamentare comparato e comune, ma anche delle politiche del federalismo e dell'integrazione europea.

Nel 2014 ha adottato ad es. una risoluzione che richiama ad un maggiore coinvolgimento dei parlamenti regionali nelle politiche dell'Unione europea. Particolare attenzione meritano al riguardo anche le norme costituzionali regionali che disciplinano la partecipazione dei parlamenti regionali tedeschi agli affari europei. La costituzione del *Land* di Berlino del 1995 statuisce ad es. un obbligo di informazione tempestiva del governo (*Senat*) nei confronti del parlamento (art. 50). I dettagli sono stabiliti dal regolamento parlamentare.

La costituzione del Baden-Württemberg (1953/2008) è stata modificata nello stesso anno come segue: "*Artikel 34a. (1) Il governo del Land informa al più presto possibile il Landtag su tutti i progetti in ambito di Unione europea che sono di significato politico eminente per il Land e toccano direttamente interessi essenziali del Land, dando l'opportunità di prendere posizione. (2) In caso di progetti che toccano essenzialmente competenze legislative del Land, il governo del Land tiene conto delle prese di posizione del Landtag. Lo stesso vale in caso di cessione di diritti di sovranità dei Länder all'Unione europea. (3) I particolari dell'informazione e della partecipazione del Landtag sono riservati ad un accordo tra governo e dieta del Land.*" La disciplina dei dettagli è stata riservata ad una legge. Un accordo inter-organico è stato stipulato in diversi altri *Länder* ed è stato in Baviera allegato al regolamento interno del *Landtag*.

La partecipazione dei parlamenti regionali alle politiche europee per mezzo delle commissioni affari europei dei *Länder* risale peraltro sino all'anno 1978, anno in cui ne fu istituita una prima "commissione per affari federali e questione europei" in Baviera. Simili istituzioni sono state create sin dal 1990 anche in tutti gli altri parlamenti regionali. Rispecchiando i dicasteri nei governi regionali, non di rado tali commissioni svolgono funzioni ulteriori, ad es. in materie di relazioni regionali (Bayern), cooperazione allo sviluppo (Nordrhein-Westfalen), media e cooperazione (Brandeburgo), partnership interurbane

(Hamburg), cooperazione nell'area del mare baltico (Schleswig-Holstein), economia e tecnologia (Sachsen-Anhalt), giustizia (Thüringen 1994-1999), affari legali (Mecklemburg-Vorpommern). Trattando affari tra di loro spesso eterogenei e trasversali, il peso politico di questi organismi è piuttosto limitato. La loro funzione di coordinamento è considerata non sempre effettiva.

Le modalità di partecipazione dei parlamenti regionali differiscono in più di un dettaglio e solo alcuni parlamenti dei *Länder* più grandi (Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen) hanno propri uffici a Bruxelles.

6. CONCLUSIONI

Con il presente documento conclusivo la Commissione parlamentare per le questioni regionali intende fornire il proprio contributo al dibattito sul rinnovamento del sistema dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali.

L'indagine conoscitiva si è conclusa in un momento istituzionale particolarmente delicato, essendo ormai prossimo lo svolgimento del *referendum* confermativo della riforma costituzionale approvata dalle Camere.

Al momento di licenziare il documento conclusivo ci si trova così di fronte a due possibili scenari, molto diversi: il primo, a Costituzione vigente, che si prospetta in caso di esito non confermativo del *referendum*; il secondo, a Costituzione modificata, che seguirebbe all'esito confermativo.

I risultati dell'attività di approfondimento e studio, in entrambi i casi, evidenziano l'opportunità di ripensare l'attuale assetto dei rapporti tra Stato e Regioni, sia nell'ambito delle procedure parlamentari che all'interno del 'sistema delle conferenze'.

A Costituzione vigente, appare ineludibile l'esigenza di portare a compimento la riforma del 2001, adeguando finalmente ad essa le procedure parlamentari e riordinando il 'sistema delle conferenze', tuttora regolato da una disciplina precedente alla riforma del 2001.

A Costituzione modificata, la nuova configurazione del Senato come Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali apre nuove prospettive suscettibili di essere sviluppate in diverse direzioni.

Come dimostra l'esperienza della riforma costituzionale del 2001, la riuscita di una riforma dipende soprattutto dalla sua successiva attuazione. È stata proprio l'assenza di un chiaro disegno attuativo che ha in sostanza condizionato negativamente l'efficacia di quella riforma, che sulla carta poneva le premesse per un nuovo rapporto tra Stato ed autonomie territoriali, basato sui principi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza, in un sistema in cui il riconoscimento di una piena autonomia degli enti territoriali sarebbe dovuto andare di pari passo con una chiara individuazione delle responsabilità dei diversi livelli di governo.

Fra le diverse possibili soluzioni attuative della nuova riforma costituzionale, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha cercato di individuare quelle che meglio rispondono a quell'obiettivo di semplificazione del sistema istituzionale che la riforma ha l'ambizione di realizzare, soluzioni che si fondano sulla valorizzazione del Senato quale Camera politica di rappresentanza delle autonomie territoriali e sul conseguente riassetto del 'sistema delle conferenze'.

6.1. Prospettive a Costituzione vigente: possibili interventi di riordino del sistema di raccordo tra Stato e autonomie.

L'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni successivo alla riforma del 2001 risulta caratterizzato da un quadro ancora incerto di riparto delle competenze, da frequenti sovrapposizioni di funzioni tra livello centrale, regionale e locale e da una forte conflittualità tra Stato ed autonomie.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 individuava peraltro, all'articolo 11, uno strumento volto a garantire alle autonomie territoriali la partecipazione al procedimento legislativo attraverso l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni, Province autonome ed enti locali e attribuendo un valore rinforzato ai pareri resi dalla medesima Commissione su disegni di leggi concernenti materie incidenti su competenze regionali o sull'autonomia finanziaria regionale e locale.

La Corte costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento, nelle sentenze volte a dirimere i conflitti tra Stato e Regioni applicando il principio di leale collaborazione, alla "perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" (sentenze n. 7/2016, n. 278/2010, n. 401/2007, n. 383/2005, n. 6/2004).

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la mancata integrazione della Commissione è stata più volte richiamata come una delle cause che hanno contribuito all'insorgere dell'elevato contenzioso.

Una modifica dei regolamenti parlamentari volta a dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 potrebbe dunque costituire uno strumento per assicurare 'a monte', nell'ambito del procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal titolo V della Costituzione. Tale rispetto allo stato attuale è rimesso esclusivamente alle sentenze della Corte costituzionale, che possono intervenire solo *ex post* e a distanza di lungo tempo dall'approvazione della legge, collocandosi in un momento in cui la legge è spesso già in fase di avanzata attuazione e determinando frequentemente situazioni di *impasse*.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata potrebbe poi divenire il punto di riferimento per valorizzare il rapporto tra conferenze (anche orizzontali) e Parlamento. Tramite questo collegamento il Parlamento potrebbe fruire dell'ampio lavoro istruttorio svolto in quelle sedi sul piano legislativo e conoscere la posizione delle autonomie territoriali nel corso *dell'iter* parlamentare dei provvedimenti.

Un secondo intervento necessario è la razionalizzazione del 'sistema delle conferenze', mai adeguato alla riforma del titolo V.

Possono essere in tal caso riprese proposte di semplificazione già avanzate nel corso degli anni, con la riduzione delle tre attuali conferenze intergovernative a due (in sostanza corrispondenti alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata) o, come più frequentemente suggerito e come previsto anche dai più recenti disegni di legge di riforma del sistema, con l'istituzione di una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e locale).

Nell'ambito delle Conferenze, appare auspicabile una maggiore bilateralità, attenuando la posizione di supremazia del Governo, con la previsione di forme di rotazione nella Presidenza o di una co-Presidenza ed assicurando una maggiore partecipazione degli enti territoriali alla formazione dell'ordine del giorno.

Auspicabile è anche l'introduzione di più ampie forme di trasparenza e di pubblicità degli atti e delle sedute delle Conferenze, al fine di rendere conoscibile la posizione dei vari soggetti per una corretta assunzione di responsabilità.

L'attività potrebbe essere poi maggiormente proceduralizzata, rispondendo alla più volte richiamate esigenze di razionalizzazione e velocizzazione. Ad esempio, gli atti di natura più squisitamente tecnica potrebbero essere esaminati adottando *iter* specifici semplificati, quale quello attualmente riservato alla materia *agricoltura*, con riferimento alla quale opera efficacemente il Comitato tecnico permanente di coordinamento, istituito già nel dicembre 1997 presso la Conferenza Stato-Regioni con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione e concorso alle attività della Conferenza.

Nell'ambito delle Conferenze potrebbero poi essere individuate apposite procedure per i casi in cui occorra procedere all'adozione di atti di rilevanza sovraregionale che però interessino solo alcune Regioni o per i casi in cui debba essere presa in considerazione la diversa posizione istituzionale delle Regioni ad autonomia speciale.

Sotto diverso profilo, si registra l'assenza di una vera sede politica in cui il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese. È stata in proposito proposta l'istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che si riunisca una o due volte l'anno per delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale e territori.

In un'ottica di più ampia razionalizzazione, dovrà inoltre essere valutata l'opportunità di una disciplina anche delle conferenze orizzontali e dovrà essere affrontata la questione della rappresentanza del sistema delle autonomie locali.

6.2. Prospettive a Costituzione modificata: la revisione del sistema di raccordo tra Stato e autonomie.

La mancata trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni è sempre stata considerata l'elemento mancante della riforma del 2001, cui non ha fatto seguito un adeguamento dei procedimenti legislativi, neanche nella forma dell'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che avrebbe consentito una chiara emersione già in sede parlamentare del punto di vista delle autonomie territoriali.

Il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 ha peraltro ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali, regionali e locali, anche a causa della mancata attuazione dell'autonomia finanziaria – anche nell'ambito dei decreti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale – che l'articolo 119 riconosce sulla carta agli enti territoriali.

Come noto, è stata conseguentemente la Corte costituzionale a dover risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, svolgendo di fatto un ruolo di arbitro che non dovrebbe competere ad un giudice delle leggi. L'abnorme mole del contenzioso costituzionale sul titolo V costituisce infatti il segno più evidente della crisi del sistema.

Come già ricordato, la Corte stessa ha più volte fatto riferimento nelle sue sentenze alla “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari” che garantisca, già a livello di procedimento legislativo, la partecipazione dei livelli di governo coinvolti.

La configurazione del nuovo Senato quale organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali costituisce dunque un'occasione per porre fine alla stagione del conflitto ed aprire una nuova fase dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali.

Allo stato non è dato conoscere la fisionomia del nuovo Senato, composto da consiglieri regionali e da sindaci, né quali saranno le modalità della sua organizzazione e le procedure per il suo funzionamento. Mancano infatti alcuni tasselli fondamentali, *in primis*, la legge elettorale ed il nuovo regolamento del Senato. Molto dipenderà naturalmente dalle dinamiche politiche e dagli equilibri che saranno raggiunti, che decideranno se il Senato sarà organizzato secondo logiche partitiche o in base a criteri di rappresentanza territoriale.

È però possibile al momento svolgere una riflessione sugli elementi che dovranno caratterizzare il Senato per essere in condizione di assolvere pienamente il ruolo di garante di un nuovo equilibrio del sistema territoriale, dimostrandosi una Camera incisiva, determinante dal punto di vista degli interessi e delle dinamiche territoriali, diversa e complementare rispetto alla Camera dei deputati, che mantiene la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo.

Dall'indagine conoscitiva svolta è infatti emersa con chiarezza l'idea che la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica costituisce la funzione fondamentale del Senato, connaturata alla struttura stessa dell'organo e rappresenta la vera e

propria *core mission* della nuova istituzione. Essa costituisce un punto di riferimento per la declinazione delle altre funzioni riconosciute dal nuovo articolo 55, segnatamente della funzione legislativa, della funzione di raccordo e di partecipazione agli atti dell'Unione europea e della funzione di valutazione delle politiche pubbliche. Queste rilevanti funzioni inoltre inseriscono pienamente il Senato nel circuito delle responsabilità politica "diffusa".

Il nuovo Senato funzionerà dunque quanto più riuscirà a divenire sede di composizione degli interessi nazionali e dei territori, in quell'ottica di leale collaborazione che costituisce principio fondativo dei rapporti tra Stato ed autonomie.

Al fine di assicurare al Senato una vera capacità di rappresentanza degli enti territoriali, sia esponenti istituzionali che accademici hanno sottolineato la rilevanza strategica della presenza dei Presidenti di Regione.

Tale soluzione peraltro presta il fianco ad una serie di rilievi di diversa natura.

La presenza di diritto dei Presidenti di Regione in Senato, contemplata dal disegno di legge governativo di riforma costituzionale, è stata espunta nel corso dell'esame parlamentare. Secondo l'opinione prevalente, essa potrebbe essere assicurata solo dalla legge elettorale del Senato, peraltro mediante un meccanismo di particolare complessità tecnica che potrebbe irrigidire ulteriormente tale legge.

Ove si ammettesse la possibilità per la legge elettorale di imporre tale presenza, vi sarebbero comunque molte Regioni (quelle che sono chiamate ad individuare due senatori) che sarebbero rappresentate solo dal Presidente e da un sindaco, che in virtù dei carichi di lavoro istituzionali potrebbero non essere in grado di assicurare una presenza costante all'attività del Senato.

In assenza di una scelta in tal senso della legge elettorale, la presenza dei Presidenti sarebbe in ultima analisi rimessa alla volontà dei singoli Consigli regionali.

In ogni caso, i Presidenti sarebbero presenti in Senato non in funzione del ruolo di vertice nella Regione ma in virtù dell'elezione da parte del Consiglio regionale, al pari di tutti gli altri consiglieri-senatori; la loro presenza pertanto potrebbe rilevare più sul piano politico che su quello dell'assetto istituzionale.

Dunque, anche in considerazione della circostanza che la legge elettorale potrebbe non imporre di diritto tale presenza, è apparso opportuno valorizzare i contributi e le proposte che non danno per scontata tale partecipazione.

Appare dunque più utile proporre anche un approccio di tipo diverso, che consideri come punto di partenza non la composizione del Senato, ma le sue funzioni, sulla scorta del fondamentale insegnamento di Massimo Severo Giannini, in base al quale “in principio sono le funzioni”, individuando le modalità organizzative che consentano di assolvere pienamente a quelle funzioni.

Come già ricordato, la funzione essenziale del nuovo Senato è costituita dal raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, funzione di raccordo che allo stato risulta in massima parte affidata al ‘sistema delle conferenze’.

Il ‘sistema delle conferenze’ ha infatti finora svolto un ruolo di supplenza all’assenza di una sede parlamentare di confronto e mediazione tra centro ed autonomie, un ruolo improprio ma necessario. Il rapporto tra Senato e conferenze diviene dunque centrale nel nuovo assetto istituzionale.

L’indagine conoscitiva ha evidenziato che il ‘sistema delle conferenze’ non può ritenersi superato dalla riforma costituzionale. La molteplicità di funzioni svolte fa sì che molti compiti delle attuali conferenze, soprattutto quelli meramente amministrativi e tecnici, non possano essere trasferiti al nuovo Senato. In particolare, mal si prestano ad essere trasferite ad un ramo del Parlamento quale è il Senato, le procedure di carattere negoziale che tipicamente sfociano nelle intese o negli accordi.

L’esperienza comparatistica del resto dimostra come, nei Paesi di stampo federale o comunque caratterizzati da un ampio riconoscimento delle autonomie territoriali, le Camere delle Autonomie convivano con organi intergovernativi analoghi alle conferenze italiane.

Il ‘sistema delle conferenze’ non può dunque essere soppresso ma dovrà essere ampiamente rivisitato per essere adattato al nuovo sistema di bicameralismo differenziato, ripensandone il ruolo, la missione ed il concreto funzionamento, in considerazione del trasferimento nella sede parlamentare della mediazione politico-istituzionale oggi assegnata alle conferenze.

Occorre inoltre considerare che sull'esercizio delle funzioni di raccordo incidono in maniera rilevante le modifiche apportate dalla riforma costituzionale al titolo V, che segnano nel loro complesso un riaccentramento delle competenze. Se larga parte delle modifiche appare confermativa e rafforzativa di orientamenti già emersi nella giurisprudenza costituzionale, quest'ultima appare destinata ad essere superata proprio in alcune sue statuizioni relative al principio di leale collaborazione su cui si è sinora fondato il coinvolgimento delle conferenze, nella forma più pregnante dell'intesa, nelle grandi scelte strategiche per il Paese.

Per l'individuazione delle funzioni attribuite alle conferenze che devono essere traslate al nuovo Senato, è stata proposta la tradizionale distinzione tra funzioni di carattere legislativo e funzioni di carattere amministrativo: le prime dovrebbero essere trasferite al Senato, mentre le seconde resterebbero di competenza delle conferenze.

Se appare condivisibile l'assunto che la funzione consultiva svolta dalle conferenze nell'ambito dei procedimenti legislativi debba ritenersi assorbita dal ruolo del Senato nel procedimento legislativo delineato dal nuovo art. 70 Cost., il riferimento alle funzioni di carattere amministrativo non sembrerebbe sufficiente per tracciare una linea di demarcazione.

Queste funzioni riguardano un ambito vastissimo di atti, spaziando da decisioni di assoluto rilievo politico direttamente incidenti sulla vita dei cittadini (basti pensare al Patto per la salute) alla partecipazione ad atti di carattere microsettoriale o riferiti a singoli enti.

In tal caso gli atti di maggior rilievo politico, in cui si concretano scelte o indirizzi che incidono sui diritti dei cittadini o sulla vita economica del Paese (si pensi ai grandi piani infrastrutturali, al già citato Patto per la salute, ai piani sociali di rilievo nazionale) dovrebbero essere riservati alla sede parlamentare e quindi al Senato. In questa sede potrà inoltre essere garantita la necessaria trasparenza degli atti e delle procedure, spesso carente nell'ambito delle conferenze.

Le conferenze continuerebbero quindi ad adottare gli atti più propriamente amministrativi e tecnici, a cui meglio si attaglia quella flessibilità delle procedure che le caratterizza e che garantisce quell'informalità talora necessaria per addivenire ad una posizione condivisa.

Nulla impedisce – e sembrerebbe anzi auspicabile – che atti unitari possano essere affidati al Senato per ciò che attiene alla determinazione degli indirizzi generali e rimessi alle Conferenze per i profili amministrativi meramente attuativi e tecnici.

In tal modo sia il Senato che le Conferenze svolgerebbero un ruolo volto alla ricomposizione degli interessi statali e territoriali, agendo il primo nel campo della mediazione politico-istituzionale e le seconde sul piano più propriamente amministrativo ed attuativo.

Come è evidente, i due piani non sono impermeabili tra loro, sono anzi necessariamente comunicanti, dovendosi assicurare nelle due sedi una concorde rappresentazione degli interessi degli enti territoriali. In caso contrario, l'intero sistema rischierebbe di arenarsi, riproponendo distorsioni che con l'introduzione del bicameralismo differenziato dovrebbero essere superate.

Dall'indagine conoscitiva sono emersi molti spunti che inducono a puntare su una sinergia tra il nuovo Senato e le conferenze.

Al fine di realizzare questa sinergia, possono prospettarsi due diverse soluzioni, suscettibili anche di operare congiuntamente.

In primo luogo, potrebbe essere riconosciuta in Senato la presenza degli esecutivi regionali, prevedendo la partecipazione, oltre che del rappresentante del Governo nazionale anche di un rappresentante dei Governi regionali, espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (e dunque dalla conferenza orizzontale).

Se la presenza del Governo nazionale è espressamente mantenuta in Costituzione (art. 64 Cost.), nulla esclude che il Regolamento del Senato disciplini quella dei Governi delle Regioni. In tal modo parrebbe anche superata la questione della presenza di diritto dei Presidenti, in quanto la posizione degli esecutivi regionali troverebbe un riconoscimento formale.

Questa soluzione avrebbe il pregio di garantire un confronto diretto ed immediato, nella dialettica del procedimento parlamentare, tra Governo centrale ed autonomie territoriali, rendendo chiari fin da subito punti di incontro e punti di divergenza e agevolando la ricerca di soluzioni condivise.

In secondo luogo, appare condivisibile l'idea di una istituzionalizzazione dei rapporti tra Senato e conferenze, da realizzare anche, nella sua forma più compiuta, con l'incardinamento delle stesse presso il Senato.

Attraverso questo rapporto diretto, si assicurerebbe la formazione di un orientamento comune del Senato e delle conferenze, evitando l'assunzione di posizioni contrastanti, a detrimento della capacità del sistema di recepire, rappresentare e far valere le esigenze dei territori.

Questa istituzionalizzazione dei rapporti dovrebbe interessare tanto le conferenze intergovernative quanto le conferenze orizzontali, con forme e modalità naturalmente differenziate che tengano conto della diversa natura di questi soggetti.

L'intervento richiederebbe, per le conferenze intergovernative, l'adeguamento – che peraltro dovrebbe avvenire con legge ad approvazione monocamerale - della legislazione in materia, che dovrebbe operare una razionalizzazione delle stesse ed il superamento del loro incardinamento presso la Presidenza del Consiglio.

La disciplina dei rapporti tra il nuovo Senato e le conferenze spetterà invece al Regolamento del Senato.

Se appare opportuno valorizzare il rapporto anche con le conferenze orizzontali, più problematico appare il riconoscimento nel Senato delle posizioni degli enti locali, per i quali si riscontra un problema di rappresentatività. Su questo punto le soluzioni possono essere diverse: può essere considerata come punto di riferimento la componente rappresentativa degli enti locali in seno alla Conferenza unificata (riformata), può essere riconosciuto un ruolo alle associazioni rappresentative degli stessi, che però hanno carattere privatistico, può essere valorizzata la posizione dei 21 senatori-sindaci, che potrebbero farsi congiuntamente portatori degli interessi degli enti locali medesimi.

Le soluzioni delineate potranno consentire al Senato di operare compiutamente quale Camera politica di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di svolgere pienamente le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	301
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	303

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 22 settembre il relatore ha illustrato il contenuto dello schema e si è svolto un dibattito di carattere generale.

Segnala che lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more della trasmissione – da parte del Governo – del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata. Il parere del Consiglio di Stato è stato trasmesso alle Camere il 16 settembre. L'intesa sancita in sede di Conferenza unificata è stata trasmessa alle Camere ieri sera e ancora non ha perfezionato il suo *iter*. Il relatore, on. Taricco, ha comunque formulato una proposta di parere, che potrà eventualmente integrare alla luce dell'intesa della Conferenza unificata. Invita quindi il relatore ad illustrare la sua proposta di parere.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni che ha elaborato sulla base del dibattito svoltosi nella precedente seduta (*vedi allegato*). Le premesse ripercorrono i contenuti dello schema, sottolineando alcuni aspetti, riguardanti,

tra l'altro, la fisiologica non esaustività della tabella, che ne rende necessario un periodico aggiornamento e potrebbe suggerire l'opportunità di individuare un regime residuale che garantisca certezza a chiunque intenda avviare un'attività d'impresa. In tale prospettiva, si potrebbe consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrino tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella. Dà quindi lettura delle osservazioni che ha ritenuto di formulare, dichiarandosi disponibile a valutare ulteriori suggerimenti che dovessero emergere nel dibattito nonché l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'on. Taricco, proponendo di proseguire l'esame dello schema, con la votazione del parere, nella giornata di martedì prossimo. Il forzato rinvio consentirà anche di valutare i contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) ritiene che il parere segnali efficacemente le questioni relative al rischio che il disegno riformatore dello schema possa incontrare difficoltà per l'eccessiva discrezionalità lasciata alle amministrazioni e si augura che il Governo tenga conto di tali aspetti, con particolare riguardo alla previsione che ogni ente si possa dotare, in via transitoria, di un proprio glossario e alla disposizione del comma 3 dell'articolo 1, che potrebbe potenzialmente consentire agli enti locali di derogare ampiamente al dettato legislativo.

Bruno TABACCI, *presidente*, concorda con le valutazioni del senatore Angioni, sottolineando che obiettivo della nuova disciplina è proprio quello di introdurre una disciplina semplificata valida per tutto il territorio nazionale. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo, alle ore 13.30.

La seduta termina alle 8.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (Atto n. 322);

visto che:

il Governo ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi. Il primo atto di attuazione è rappresentato dal decreto legislativo n. 126 del 2016, che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione;

lo schema all'esame della Commissione, proseguendo l'attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva; titolo espresso;

con una tecnica innovativa, l'individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata;

in tali pareri sono stati espressi apprezzamenti per gli obiettivi perseguiti dallo schema in titolo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

rilevato, in via generale, che:

lo schema in esame – a differenza della disposizione di delega, che riguarda tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo – individua i procedimenti limitatamente ai settori del commercio (in cui sono state comprese anche attività riconducibili all'artigianato) dell'edilizia e dell'ambiente (tabella A). Viene solo in parte trattata la materia della pubblica sicurezza (articolo 6), che tuttavia non è oggetto dell'individuazione dei procedimenti. Il carattere non esaustivo della individuazione delle attività con i relativi regimi procedurali potrebbe far sorgere dubbi interpretativi alla luce della norma di chiusura prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 126 del 2016, ai sensi della quale le attività private non espressamente individuate nei decreti di ricognizione o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema, ha fornito una interpretazione che scioglierebbe tali dubbi, in base alla quale la disposizione di chiusura sulle attività libere deve intendersi applicabile ai settori oggetto del decreto e non invece ai settori rimasti al di fuori dell'opera di riordino;

inoltre, il mancato carattere di esaustività della tabella, nonostante gli sforzi compiuti, ne rende necessario un suo

periodico aggiornamento e potrebbe suggerire l'opportunità di individuare un regime residuale che garantisca certezza a chiunque intenda avviare un'attività d'impresa. In tale prospettiva, si potrebbe consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrano tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella;

L'impatto del regime amministrativo indicato nella tabella A sulla normativa vigente è diversificato. La sezione III.1, riguardante gli interventi edilizi, è l'unica ad autoqualificarsi come puramente ricognitiva della disciplina esistente. In molti altri casi il regime individuato corrisponde a quanto previsto dalle norme vigenti e, pertanto, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere meramente ricognitivo. Altre volte, invece, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere innovativo, in quanto il regime individuato è diverso da quanto previsto dalla norme vigenti. L'innovazione:

talora deriva dalle novelle alla normativa vigente introdotte dall'articolato;

in taluni casi, dipende dall'applicazione delle disposizioni sulla concentrazione dei regimi amministrativi, recate dal decreto legislativo n. 126 del 2016;

in qualche caso, deriva, forse, da un richiamo semplificato della normativa vigente;

in altri casi, deriva dalla conformazione ad una « prassi interpretativa » della normativa vigente;

in altri casi, infine, deriva dalla portata innovativa della tabella, che introduce sostanzialmente un differente regime amministrativo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente;

rilevato, con riguardo ai singoli articoli dello schema, che:

all'articolo 1:

il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione la definizione di un glossario unico in materia edilizia, « al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ». Il decreto deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa intesa con la Conferenza unificata. Si stabilisce anche un regime transitorio, nelle more dell'adozione del glossario unico, che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione, sul proprio sito, di un « glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario ». Il glossario riveste importanza strategica per l'implementazione della riforma, assicurando uniformità e quindi certezza circa le definizioni utilizzate a livello territoriale. Proprio per questa sua rilevanza, appare condivisibile il rilievo del Consiglio di Stato circa i rischi insiti nella previsione di un glossario transitorio, che potrebbe generare confusione anziché chiarezza e, soprattutto, ostacolare l'adozione del glossario unico;

il comma 3 riprende – con qualche variante, prima delle quali l'omissione della limitazione alle sole aree pubbliche – quanto già stabilito, con esclusivo riferimento al commercio, dall'articolo 52, comma 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine alla possibilità per i comuni, sentito il soprintendente ed ora anche di intesa con la regione, di individuare « zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica ». Il rinvio a deliberazioni degli enti locali che producono l'effetto automatico di neutralizzare l'applicazione della disciplina legislativa viene valutato criticamente dal Consiglio di Stato, dal momento che « la semplificazione operata dal decreto sarebbe derogabile senza limiti per decisione dell'au-

torità amministrativa », ponendo in discussione l'architrave su cui si fonda la nuova disciplina, che consiste « nell'affermazione del principio generale secondo cui i regimi amministrativi delle attività economiche private sono solo quelli espressamente previsti »;

analogamente, l'articolo 2, comma 2, là dove stabilisce che le « attività non elencate » in tabella, ma « riconducibili a quelle elencate », possono essere « ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale », come già rilevato dal Consiglio di Stato, lascia alla totale discrezionalità delle amministrazioni l'individuazione delle attività, che la legge delega demanda alla fonte primaria;

L'articolo 2, comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione l'aggiornamento della tabella A « con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti ». In questo modo, si consente ad una fonte subordinata di modificare il decreto legislativo – senza alcun limite temporale – al ricorrere di due fattispecie: l'aggiornamento con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute, che dovrebbero però intervenire direttamente sulla tabella; la necessità di completare la ricognizione delle attività, che andrebbe ricondotta alla possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in titolo;

L'articolo 3, comma 1, lettera c) introduce, nell'ambito del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, l'articolo 6-bis, che indica la Cila – in luogo della Scia – come regime residuale, da applicare quando non diversamente previsto, demandando alle

Regioni a statuto ordinario la possibilità di « estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori » e il compito di disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. La facoltà si iscrive nell'ottica di una maggiore semplificazione, basata, in questo caso, sulla diversificazione tra i territori;

il comma 5 del nuovo articolo 6-bis del testo unico, introdotto dal citato articolo 3, comma 1, lettera c), si limita a prevedere che « La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro »;

L'articolo 5, comma 1 abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita;

rilevato, con riguardo all'impatto sulla normativa vigente, che si pongono ulteriori, più minuti problemi di coordinamento. In particolare:

per quanto riguarda l'articolato: l'articolo 3, comma 1, lettera g) apporta una serie di modifiche all'articolo 23 del testo unico in materia edilizia. In particolare, il n. 3) sostituisce, nei commi 2, 4, 5 e 7, il riferimento alla DIA (regime amministrativo che come già rilevato, viene soppresso in edilizia) con il riferimento alla Scia; il riferimento alla denuncia di inizio attività è però presente in altre parti dell'articolo 23 (ad esempio, ai commi 1, 1-ter, 3 e 6), che pure dovrebbero essere oggetto di modifica;

per quanto riguarda la tabella A:

essa dedica una sottosezione specifica esclusivamente agli impianti a fonti rinnovabili, senza procedere all'individuazione dei regimi applicabili ad altre tipologie di impianti ed infrastrutture energetiche, quali, ad esempio, gli impianti di energia elettrica alimentati a fonti fossili, gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

richiama talora alcune disposizioni abrogate;

contiene alcune voci che non tengono conto delle modifiche apportate dallo schema;

in qualche caso, sarebbe necessario un chiarimento sul regime applicabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

specificare se le singole voci della tabella innovino o meno i regimi amministrativi vigenti e se si renda necessaria, oltre all'indicazione nella tabella, la novellazione della normativa vigente, analogamente a quanto realizzato con gli articoli da 3 a 6 dello schema;

espungere, all'articolo 1, comma 2, la previsione relativa all'adozione di un glossario transitorio da parte delle amministrazioni pubbliche;

riformulare il comma 3 dell'articolo 1, al fine di assicurare i necessari coordinamenti con l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di esplicitarne l'ambito di applicazione, limitato al settore del commercio, dell'artigianato e dei servizi, e di circoscrivere in modo chiaro e rigoroso il potere degli enti locali, tenendo in debito conto l'obiettivo generale della semplificazione perseguito dalla disposizione di delega;

verificare, all'articolo 2, comma 2, se la possibilità data alle amministrazioni di ricondurre ulteriori attività a quelle elencate nella tabella non lasci loro eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle attività che la legge delega demanda

alla fonte primaria e se non sia piuttosto preferibile individuare un regime residualmente applicabile alle attività non elencate nella tabella, nel senso indicato in premessa, volto a consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrino tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella;

ferma restando la necessità di un aggiornamento periodico della tabella, verificare la congruità con il sistema delle fonti della previsione di cui all'articolo 2, comma 6, che consente di aggiornare la tabella stessa con una fonte subordinata, quale un decreto ministeriale;

enucleare, all'articolo 3, comma 1, lettera c), i principi generali sui controlli, al fine di inscrivere in una cornice unitaria le scelte compiute dalle singole regioni;

graduare, al comma 5 del nuovo articolo 6-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal citato articolo 3, comma 1, lettera c), l'importo della sanzione, in relazione all'entità dei lavori non comunicati e di estendere il regime sanzionatorio alle altre ipotesi di irregolarità (Cila incompleta o irregolare; lavori eseguiti in difformità);

verificare alla luce del principio di proporzionalità il disposto dell'articolo 5, comma 1, che abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita;

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Atto n. 341 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>) .	307
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Atto n. 341.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, nel richiamarsi — per quanto riguarda gli aspetti principali dello schema in esame — ai contenuti dell'intervento introduttivo svolto ieri dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Marattin, nel corso della sua audizione, sottolinea che la nota

metodologica si fonda su metodologie affinate e, nello schema in esame, si caratterizza per alcuni profili innovativi. In particolare, l'obiettivo della semplificazione, grazie al quale sono state considerate unitariamente alcune funzioni dei comuni, comporta anche una perdita di significatività. E ciò appare ancor più complesso nel momento in cui viene presa più in considerazione, per la determinazione dei fabbisogni, la funzione di costo in luogo della funzione di spesa.

Ricorda poi che il coefficiente regionale, in base a cui la collocazione di un comune in una Regione anziché in un'altra produce effetti sulla spesa, ha costituito finora un fattore sterilizzato ai fini del calcolo finale dei fabbisogni. Ritiene che la scelta operata di non effettuare più la sterilizzazione con riguardo ad alcuni servizi dovrebbe essere estesa anche ad altri servizi.

L'indice di deprivazione costituisce poi uno dei regressori e può risultare utile per cogliere le necessità dell'ente.

Invita a riflettere sul modello utilizzato per la elaborazione dei fabbisogni standard, in cui è stata introdotta — in ag-

giunta rispetto alla funzione di costo e alla funzione di spesa – la funzione di spesa aumentata, per la valutazione dei fabbisogni standard del servizio trasporto pubblico locale e nel settore sociale al netto del servizio di asili nido. Occorre tenere conto del fatto che il modello e la funzione adottati esprimono in fondo una scelta politica. Ad esempio, nel corso dell'esame dell'ultimo schema di decreto e relativa nota metodologica, venne affrontato il tema della funzione di costo utilizzata per la determinazione dei fabbisogni per gli asili nido e la conclusione è stata che in assenza di servizi erogati non deve essere riconosciuto alcun fabbisogno.

Ricorda inoltre che la funzione relativa allo smaltimento dei rifiuti non produce effetti sui fabbisogni in quanto è un servizio a tariffa con copertura integrale dei costi.

Occorre pertanto considerare con cautela un lavoro, come quello della nota metodologica, così complesso e sofisticato.

Ritiene in fine che nella premessa al parere debba essere inquadrato il tema in esame in termini generali.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, nel concordare con l'auspicio da ultimo espresso dalla senatrice Guerra, sottolinea che l'unico modo per valutare compiutamente il lavoro svolto con la nota metodologica è costituito dall'impatto sulla prassi. Richiama a tal fine il dibattito già svoltosi l'anno scorso con riguardo ai fabbisogni per i servizi di asili nido. Ritiene quindi che nel parere debba essere evidenziato che la questione relativa agli asili nido è ora riproposta in termini analoghi.

Osserva che, nel momento in cui dovesse essere espresso un parere favorevole sullo schema in esame, sarebbe comunque necessario mantenere un profilo critico che sottolinei la necessità di un vaglio politico sull'esperienza pratica ed evidenzi eventuali contraddizioni. Il tema che risulta dominante è la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei comuni per la determinazione dei fabbisogni standard.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, richiama il parere espresso sullo schermo in esame dalla Conferenza Stato, città e autonomie locali, in cui è indicata la possibilità di alcuni correttivi. Si dovrebbe sottolineare la necessità di una applicazione prudente e coerente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il titolo del provvedimento farebbe supporre che esso operi scelte di carattere esclusivamente tecnico, laddove invece esso presuppone scelte di carattere politico. Richiama inoltre un ulteriore aspetto collegato ai fabbisogni standard, ovvero sia le capacità fiscali standard, ricordando che i relativi aggiornamenti non debbono più essere trasmessi alle Camere per il parere.

Ritiene che debbano essere evidenziate le scelte operate con la nota metodologica tra le diverse opzioni, dal momento che non si tratta di un lavoro di carattere meramente tecnico. Il parere dovrà cogliere i diversi profili rilevanti.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) premette che la lettura dello schema in esame risulta complicata e ritiene che la Commissione parlamentare abbia il compito di segnalare le eventuali difficoltà della metodologia utilizzata.

Segnala poi che la base dei dati utilizzati risale nel tempo al 2013 e che sarebbe necessario recuperare il *gap*. Inoltre, occorre essere consapevoli del fatto che il provvedimento non risolve la questione del finanziamento degli enti, soprattutto con riguardo al bilancio pluriennale. Inoltre, occorre tenere presente che Livelli essenziali delle prestazioni (ancora da determinare), fabbisogni e costi costituiscono elementi distinti.

Tuttavia bisogna riconoscere che la metodologia adottata è raffinata e costituisce un elemento di stimolo, sebbene possa rivelarsi un problema per gli amministratori. Sarà necessario considerare con attenzione le ricadute delle scelte metodo-

logiche effettuate, soprattutto nel momento in cui le risorse saranno distribuite secondo il metodo dei fabbisogni e delle capacità fiscali in misura percentuale sempre maggiore.

Sarà necessario segnalare nel parere alcuni nodi, ad esempio con riguardo al rischio di scostamenti troppo grandi, già segnalato nel parere della Conferenza Stato, città e autonomie locali.

Si tratta nel complesso di un lavoro di grande interesse e ritiene che il parere della Commissione debba essere articolato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	310
Comunicazioni del Presidente	310
Seguito dell'audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	310
Comunicazioni del presidente	311
ALLEGATO (<i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta – n. 484/2358</i>)	312

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, Monica Maggioni, presidente del consiglio di amministrazione, Antonio Campo Dall'Orto, direttore generale, e Nicola Claudio, responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento alla consultazione referendaria che

si svolgerà il prossimo 4 dicembre, comunica che, come unanimemente ricordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri, i principi della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione politica e di parità di trattamento nell'accesso ai mezzi di informazione si applicano a partire dalla data di indizione del referendum.

La Commissione auspica quindi che i vertici dell'Azienda oggi presenti invitino i responsabili delle testate giornalistiche ad assicurare un equilibrio paritario, anche nelle modalità di conduzione, nell'informazione concernente le opposte indicazioni di voto, ovvero tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

Seguito dell'audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo,

iniziata nella seduta dello scorso 28 settembre.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), prendono la parola, per porre quesiti e svolgere considerazioni, il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S) e i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Fabio RAMPELLI (Fdi-AN).

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, e Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 484/2358, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 484/2358)**

PELUFFO e VALIANTE. — *Alla Presidente della Rai.* — Premesso che:

ai sensi della legge sul diritto d'autore, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati;

la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., quale utilizzatore di musica, deve quindi rendicontare e versare agli aventi diritto, anche tramite società di *collecting*, i diritti connessi spettanti ad artisti e imprese;

alla luce della normativa vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 1976), il compenso che deve la Rai è commisurato all'1,5 per cento delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità) riferibili alla effettiva utilizzazione della musica in radio e in TV. Un caso più unico che raro a livello europeo;

riconosciuto che il secondo azionista, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze (99,56 per cento), della Rai è proprio la Società Italiana degli Artisti ed Editori (SIAE) allo 0,44 per cento;

il 7 giugno 2013 la Società Consorzio Fonografici (SCF) e la Rai hanno sotto-

scritto un contratto per l'utilizzazione da parte di Rai dei fonogrammi, dei nastri fuori commercio e videomusicali del repertorio amministrato da SCF;

il suddetto contratto è scaduto il 31 dicembre 2015 e, da allora, Rai e SCF hanno avviato una fase di negoziato per rinnovarlo;

durante i negoziati per il rinnovo, la SCF ha sottolineato come l'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 recante « Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni » stabilisce che, in riferimento agli articoli 73 e 73-*bis* della legge sul diritto d'autore, l'utilizzatore trasmette al produttore di fonogrammi o all'associazione di categoria cui esso appartiene, l'elenco dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro trenta giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione;

nonostante tale obbligo in capo all'utilizzatore, la Rai continua ad inviare a SCF rendiconti dei fonogrammi utilizzati in maniera frammentata e macchinosa, perseverando a non riconoscere il produttore avente diritto attraverso il fonogramma ma attraverso l'etichetta (dalla quale non discende necessariamente la titolarità) causando sia perdite economiche sia un aggravio di lavoro per le società di *collecting*;

ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti della SCF (consorzio che rappresenta larga parte del repertorio italiano e internazionale pubblicato in Italia), la Rai a decorrere dal 1° gennaio 2016 non sta pagando

per la musica che trasmette, che viene quindi utilizzata in assenza di licenza, con grave pregiudizio degli artisti-interpreti-esecutori e delle imprese produttrici di contenuti musicali;

non solo, la Rai dichiara di non poter adempiere agli obblighi di rendicontazione nei tempi previsti dalla normativa vigente per non meglio precisate ragioni di carattere tecnico e organizzativo, impedendo la ripartizione analitica agli aventi diritto con danno delle imprese e degli artisti;

si chiede di sapere:

se la Presidente sia a conoscenza dei fatti menzionati in premessa e quale orientamento abbia in merito al comportamento della Rai-Radiotelevisione Italiana;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza vista la gravità della vicenda,

che sta arrecando un grave pregiudizio all'industria musicale e alla filiera degli artisti-interpreti-esecutori, quando nella sua veste di ente pubblico dovrebbe incentivare e tutelare la promozione della musica e dei talenti emergenti attraverso la sua rete distributiva. (484/2358)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Le trattative tra Rai e SCF-Consorzio Fonografici per il rinnovo dell'accordo (scaduto al 31 dicembre 2015) per l'utilizzo da parte di Rai di fonogrammi, basi fuori commercio e videomusicali appartenenti al repertorio SCF sono riprese al termine della pausa estiva e sono attualmente in corso (con una serie di incontri intervenuti tra le parti nelle ultime settimane).

Appaiono pertanto superate le considerazioni riportate nelle premesse all'interrogazione di cui sopra.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	314
------------------------------------	-----

*Giovedì 6 ottobre 2016. – Presidenza del
presidente STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	315
Audizioni nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.	
Audizione di rappresentanti di Europol (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	315

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.

Audizione di rappresentanti di Europol.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Chris VANSTEENKISTE, « *Cluster Manager* » *Counterfeiting IPC3 (Intellectual Property Crime coordinated Coalition)*, accompagnato da Giorgio SINCOVICH, *Team*

Intellectual Property Crime di Europol, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Oreste PASTORELLI (MISTO).

Chris VANSTEENKISTE, « *Cluster Manager* » *Counterfeiting IPC3 (Intellectual Property Crime coordinated Coalition)*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Vansteenkiste e il dottor Sinovich, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE	316
AUDIZIONI:	
Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	316

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.25

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 settembre 2016, ha deliberato che la Commissione svolga i propri lavori nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, riunendosi, di norma, ogni mercoledì, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, e ogni giovedì alle ore 8.30, per lo svolgimento di audizioni di militari in servizio presso la Caserma Gamerra all'epoca dei fatti relativi alla morte di Emanuele Scieri.

La Commissione è quindi oggi convocata per procedere all'audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 8.30.

AUDIZIONI

Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato	3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina ...	5
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:	
7-01066 Petrini: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.	
7-01088 Ricciatti: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.	
7-01109 Abrignani: Iniziative per sostenere gli investimenti nel settore del tessile e della moda.	
7-01111 Vallasca: Iniziative per sostenere le piccole e medie imprese nei settori dell'industria tessile e calzaturiera (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01066, 7-01088, 7-01109 e 7-01111</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322), di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI)	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-06020 Donati: Sulla ipotesi di costruire un distaccamento permanente dei vigili del fuoco in Valtiberina	11
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	18
5-06424 Capone: Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle attività di affissione elettorale svolte nella città di Lecce	11
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	19
5-08909 Tino Iannuzzi: Sulla situazione di dissesto finanziario del comune di Mercato San Severino (SA) e della società partecipata GE.SE.MA.	11
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	21
5-04427 e 5-07794 Michele Bordo: Sul completamento dei lavori di costruzione della sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia	12
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	22
5-08441 Lodolini: Sulla percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	12
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	23
5-08808 Valiante: Sugli atti intimidatori compiuti nei confronti del sindaco del comune di Corleto Monforte (SA)	12
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	24
5-08576 Labriola: Sull'impiego di risorse finanziarie per l'assunzione di personale nel ruolo di vigile del fuoco permanente	12
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	26

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	14
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	14

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	14
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	33
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento Cinque Stelle)</i>	34

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti (<i>Discussione e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone – Adozione della proposta di legge C. 3862 Ferranti, come testo base</i>)	32
---	----

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> , Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla <i>Multinational Land Force (MLF)</i> , con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44

INTERROGAZIONI:

5-09119 Prodani: Sulla sigla del Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013 in materia di accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-08391 Tripiedi: Sul caso di un cittadino italiano detenuto in Mauritania	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-06279 Di Battista: Sulla sottrazione di un minore in Romania	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52
5-08797 Tinagli: Sulla libertà di stampa e di informazione in Russia	46
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	54
5-08311 Pini: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto.	
5-09509 Quartapelle: Sull'indicazione dello Stato di residenza sul passaporto	46
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	55
Sui lavori della Commissione	47

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	56
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4- <i>bis</i> , Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	57
7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa « Arturo dell'Oro » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00203</i>)	58
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	59

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
SEDE REFERENTE:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 (Rilievi alle Commissioni II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	66
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	68
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	69
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	70
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	71
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	72
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-09690 Giacomoni: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo	76
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	80

5-09691 Fragomeli: Chiarimenti ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'IMU dei terreni non propriamente agricoli utilizzati come orti	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83
5-09693 Paglia: Praticabilità dell'ipotesi di acquisizione a prezzo ridotto, da parte di un istituto bancario, delle cosiddette « banche ponte » derivanti dalla risoluzione della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di Risparmio di Chieti e copertura delle conseguenti perdite	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85
INTERROGAZIONI:	
5-09636 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87
RISOLUZIONI:	
7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00204</i>)	78
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	89
7-01107 Moretto: Iniziative per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-08162 Ghizzoni: Sulla gestione contabile del trattamento economico della ricercatrice universitaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-07697 Brescia: Sulla donazione al Conservatorio « Niccolò Piccinni » di Bari da parte del sultano dell'Oman	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-07922 Vacca: Sulle iniziative intraprese nell'Istituto comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano (PE) di fronte ad una vicenda denunciata dagli organi di stampa	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	100
5-06780 Ascani: Sulla procedura per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, Allegato I e Annesso. Doc. LVII, n. 4-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello e C. 3975 Centemero	95
AVVERTENZA	95

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	102
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09684 Vella: Iniziative per garantire il prosieguo dei lavori della superstrada Pedemontana Veneta o, in alternativa, per ripristinare la situazione precedente l'avvio dei lavori	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-09685 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per garantire alle amministrazioni appaltanti adeguate risorse finanziarie per sostenere i costi per la redazione delle progettazioni esecutive, come previsto dal nuovo codice degli appalti	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-09686 Terzoni: Chiarimenti circa le risorse effettivamente stanziare per il pagamento degli indennizzi relativi agli espropri connessi ai lavori del progetto viario del « Quadrilatero », nelle regioni Umbria e Marche	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108

INTERROGAZIONI:

5-09603 Realacci: Chiarimenti circa l'effettiva utilità dei lavori di modifica al tracciato delle autostrade A24 e A25, proposta dalla Toto Holding Spa	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	114
5-07672 Tino Iannuzzi: Iniziative di competenza per il trasferimento all'ANAS della gestione della manutenzione della strada provinciale 430	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	117

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	118
7-01019 Pagani: Criticità della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, per i profili relativi all'attraversamento del confine tra l'Italia e la Confederazione elvetica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	119
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna. C. 3245 Crivellari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale. C. 3503 Crivellari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
<i>ALLEGATO (Emendamenti del relatore)</i>	122
AVVERTENZA	121

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-09687 Ricciatti: Questioni relative alla vendita della società Electron Italia	123

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-09688 Benamati: Orientamenti del Governo sul futuro di Italtel Spa	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
5-09689 Crippa: Riduzione delle componenti tariffarie a favore delle aziende energivore .	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	127

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, allegato I e annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	128
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	133

INTERROGAZIONI:

5-06418 Dallai: Riconoscimento, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, dei contributi non versati dal gruppo Cesd Srl ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente.	
5-08535 Ciprini: Contributi previdenziali non versati dalla società Cesd Srl in relazione a rapporti di collaborazione, riqualificazione dei medesimi rapporti di collaborazione ed erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e dell'indennità di maternità anche nei casi di irregolarità nei versamenti da parte del committente	131
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	138
5-09576 Simonetti: Revisione delle previsioni della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 in materia di redditi rilevanti ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti ...	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09681 Burtone: Iniziative per scongiurare il declassamento dell'ospedale di Militello Val di Catania	141
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-09682 Nicchi: Deroga alla protezione brevettuale per i nuovi farmaci antivirali per l'epatite C .	142
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
5-09683 Di Vita: Riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana	142
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano	142
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
---	-----

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)	161
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)	164

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate (Esame e rinvio)	152
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	155
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09678 Gallinella: Assegnazione dei contributi a valere sulla misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino	159
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	166
5-09679 Terrosi: Riequilibrio delle quote di produzione del pecorino romano DOP	160
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	167
5-09680 Zaccagnini: Riattivazione del progetto BEENET e sulla crisi del settore dell'apicoltura .	160
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	169
--	-----

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	173
--	-----

ALLEGATO 2 (Parere approvato)	175
-------------------------------------	-----

Interventi in favore delle imprese di Venezia e di Chioggia. S. 2497, approvato dalla Camera (Esame e conclusione – Parere favorevole)	171
--	-----

ALLEGATO 3 (Parere approvato)	177
-------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze »: Esame del documento conclusivo (Esame del documento conclusivo e rinvio)	172
--	-----

ALLEGATO 4 (Proposta di documento conclusivo)	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)	301
---	-----

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	303
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Atto n. 341 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*) . 307

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 309

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 310

Comunicazioni del Presidente 310

Seguito dell'audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai (*Svolgimento e conclusione*) 310

Comunicazioni del presidente 311

ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta – n. 484/2358) 312

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 314

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori 315

Audizioni nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.

Audizione di rappresentanti di Europol (*Svolgimento e conclusione*) 315

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE 316

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 316

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0007190